This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

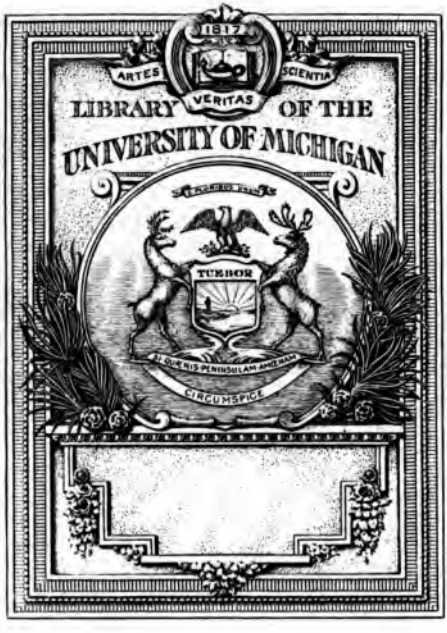
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

MANTOVA

Avv. UGO MONSELISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1818.

AVGTHAM

350.945
L842
A25
1818
v.2

552119-128

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1818.

N.° 5 al N.° 6.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1818.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
33	*Luglio* 2	Scioglimento di alcuni dubbj sull'applicazione della legge 25 ottobre 1798 proibitiva d'ogni sequestro sul salario degl'impiegati	137
34	*detto* 14	Dichiarazioni sull'obbligo incumbente a chi trova una pubblica obbligazione dello stato.	145
35	*detto* 15	Pubblicazione della patente sovrana 3 maggio 1817 relativa ai possessori di beni e redditi feudali. . . .	147
36	*detto*	Pubblicazione dell'avviso governativo 4 luglio portante che la promulgazione della su indicata patente verrà contemporaneamente pubblicata in tutte queste provincie nel giorno 15 luglio, dalla qual epoca decorreranno i termini stabiliti dalla detta patente.	150
37	*detto* 21	Nuove istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816, relative all'imperiale regio ufficio di censura.	153
38	*detto* 29	Incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, tasse, bollo, ecc.	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
		della esazione di tutte le tasse giudiziarie arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta.	175
39	*Agosto* 6	Pubblicazione della patente sovrana 24 maggio 1818 portante la convenzione con S. M. il re di Virtemberga per la consegna dei disertori.	177
40	*detto* 10	Convenzione colla Confederazione svizzera per la libera esportazione delle sostanze.	187
41	*detto* 19	Dazio d' importazione ed esportazione delle acque minerali.	194
42	*detto* 21	Pubblicazione della patente sovrana 22 luglio p.° p.°, con cui viene conferito al principe Francesco Giuseppe Carlo, figlio di S. M. l' arciduchessa Maria Luigia, duchessa di Parma, ecc., il titolo di *Duca di Reichstadt*.	196
43	*detto* 25	Tariffa per la vendita dei nitri a peso e moneta italiana.	200
44	*detto* 29	Tassa per le licenze da caccia valiture per tutta l' estensione delle provincie lombarde	201
45	*detto* 30	Applicata a queste provincie l' osservanza dell' art. 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere comprese nel sistema proibitivo d' importazione	203
46	*Settembre* 14	Proibita l' alienazione dei bolli staccati dalle pezze di merci	206
47	*detto* 15	Si attribuisce ad alcuni fatti la presunzione legale di trovarsi in attualità di esercizio di caccia per l' oggetto di stabilire la relativa contravvenzione	207

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
48	*Ottobre* 3	Le vedove ed i figli d' impiegati civili che si trovano nel caso di dimandare il trattamento normale, debbono riportare dagl' imperiali regj tribunali civili di prima istanza le prove del loro stato	209
49	*detto* 5	Norme e tariffa per l' importazione ed esportazione dei filati di cotone.	210
50	*detto* 6	Disposizioni pubblicate in Lubiana riguardanti l' ivi ordinato pagamento delle rendite arretrate in Illiria, così dette *trasferte*.	214
51	*detto* 14	Norme e tariffa del dazio d' importazione ed esportazione dei vini e liquori.	216
52	*detto* 17	Notificazione delle sovrane patenti relative all' amortizzazione delle obbligazioni di stato intestate al latore, e non contenenti un termine di rispettiva restituzione.	220
53	*detto*	Le cauzioni degli esattori da ritenersi soltanto per assicurare ai comuni ed all' erario l' incasso delle imposte. Per la presentazione dei riclami è prescritto il termine di tre anni .	241
54	*detto* 23	Quando il locatore di fondi rustici possa ottenere dal giudice l' assicurazione giudiziale sopra gli effetti del conduttore	243
55	*detto* 24	Norme e tariffa del dazio d' importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo	245
56	*detto* 27	Norme e tariffa del dazio d' importazione ed esportazione per tutte le specie di sapone e per gli articoli componenti il sapone d' olio	248
57	*Novemb.* 16	Regolamento per gli studj privati . .	251

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
58	1818 *Novemb.* 17	Per gl' individui esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti il decennio di permanenza non interrotta negli stati austriaci per ottenere la cittadinanza non si conta che dal giorno dell' ottenuto congedo .	265
59	*detto* 21	Imposta prediale per l'anno 1819 da esigersi secondo le norme stabilite pel 1818	267
60	*detto* 23	Prescrizioni relative alla permessa circolazione nel Regno lombardo-veneto e nel Tirolo delle merci forestiere di seta, cotone e lana che fossero state legittimamente introdotte in altre di dette provincie .	268
61	*detto* 25	Prorogato il termine a tutto dicembre 1819 per la presentazione delle cartelle d' obbligo appartenenti all' imprestito degli stati dell'Austria inferiore ond'essere cambiate con cartelle d' obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica .	274
62	*Dicembre* 7	Regolamento normale per le scuole elementari	276
63	*detto* 19	Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi	293
64	*detto* 24	Tariffa di dazio e discipline concernenti l' importazione e l'esportazione del lino, della canapa, dei loro filati e delle loro manifatture	296
65	*detto* 31	Convenzione conchiusa colla corte di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti	303

MANTOVA

commissione aulica centrale d'organizzazione, con sovrana risoluzione del 4 marzo p.° p.° si è degnata d'emanare le seguenti prescrizioni:

Art. 1. Il sequestro per debiti sul soldo d'un imperiale regio impiegato è da accordarsi presentemente nel solo caso che mediante qualche atto giudiziale o altro pubblico documento, mediante attestato notarile o altre non sospette prove legali venga comprovato che il debito di cui si tratta sia stato contratto prima della pubblicazione della legge 25 ottobre 1798, eseguita in esecuzione della sovrana risoluzione 24 maggio 1816 colla succitata notificazione governativa 6 luglio detto anno.

2. Le disposizioni contenute nella sovrana normale 24 maggio 1816 e nella patente 25 ottobre 1798 sono pure applicabili a tutti gl' impiegati del cessato governo ritenuti ancora provvisoriamente nel regio servizio.

3. Gli aumenti di soldo accordati per la persona dell' impiegato regio sono da riguardarsi rispetto al sequestro, ovvero all' oppignorazione giudiziale, nello stesso modo come l'ordinario loro stipendio, tali aumenti non essendo in sostanza che un soldo straordinario accordato oltre a quello che è stabilito per sistema.

4. In guisa del tutto simile si ha da contenersi riguardo agli assegni annui (*adjutum*) che conseguiscono dalle imperiali regie casse gli alunni di concetto e gli ascoltanti nominati con formale decreto, e che hanno prestato il relativo giuramento.

5. Non possono essere soggetti nè a sequestro, nè ad esecuzione le competenze assegnate agl' imp. regj impiegati per l'alloggio, tenendo luogo le medesime dell'alloggio naturale.

6. Per non compromettere od esporre a pericolo il pubblico servizio delle poste, non hanno a soggiacere a giudiziale sequestro od esecuzione le paghe dei postiglioni e della gente di stalla, i danari che entrano per la corsa dei cavalli, le quote accordate ai maestri di posta sul porto delle lettere, e le somme annuali assegnate ai medesimi per la spedizione dell' ordinaria valigia delle lettere e della diligenza, dovendo queste loro competenze riguardarsi come un correspettivo che loro viene passato per la somministrazione giornaliera o settimanale dei cavalli occorrenti per la preindicata spedizione.

7. Lo stesso favore che in virtù del precedente paragrafo godono i maestri di posta è applicabile anche ai postieri e dispensieri di tabacco relativamente alla provvigione loro accordata dal regio appalto.

8. Sebbene i diurnisti non appartengano alla classe degl' imperiali regj impiegati, i diurni loro assegnati non vanno soggetti a giudiziale sequestro, tenendo i detti diurni luogo di alimento.

9. Gli assegni di mezzo soldo che nel regno lombardo-veneto percepiscono gl' impiegati del cessato governo posti fuori di attività di servizio, sono da considerarsi come soldi di quiescenza. I sequestri antecedentemente ottenuti sui predetti assegni rimarranno operativi soltanto sulla metà dell' importo dell' assegno. In questa misura sarà lecito di accordare anche in seguito nuovi sequestri sui mentovati assegni di mezzo soldo.

10. Trovandosi un impiegato, il di cui emolumento fosse già colpito da sequestro o da esecuzione, nel bisogno di chiedere una anticipazione sul suo soldo, questa potrà essergli accordata, ma soltanto della parte ancor libera, dalla quale dovrà essere anche scontato in venti mensuali rate il relativo suo debito.

11. Venendo assorbita dai debiti prenotati quella parte del soldo di un imperiale regio impiegato che è soggetta ad esecuzione, il creditore che posteriormente trovasi prenotato presso l' imperiale regia cassa sull' indicata parte di soldo non potrà conseguire alcun

pagamento prima che quello che avanti di lui ottenne la prenotazione del suo credito non sia intieramente soddisfatto.

12. Quei diritti di pegno o quelle prenotazioni che un creditore avesse ottenuto sopra una parte del soldo di un imperiale regio impiegato avanti la pubblicazione della legge 25 ottobre 1798 saranno pure applicabili nell' istessa proporzione all' accrescimento di soldo che l' impiegato conseguisse mediante l' avanzamento ad un soldo o posto maggiore.

13. La pratica esistente presso le imperiali regie casse delle antiche provincie di non eseguire il sequestro o l' oppignorazione giudiziale sul soldo di un imperiale regio impiegato prima di averne ricevuto l' ordine dal governo o da quell' altra autorità alla quale l' imperiale regia cassa è subordinata dovrà pure essere osservata nelle provincie di nuovo acquisto, in conformità dei §§ 390 e 401 del regolamento del processo civile.

14. Del resto se un imperiale regio impiegato non avesse beni di fortuna, o questi non fossero sufficienti per supplire agli alimenti aggiudicati alla sua moglie ed a' suoi figli, in tal caso non sarà operativo pel medesimo il divieto d' ogni esecuzione sul soldo degl' impiegati: potranno in conseguenza onninamente essere assicurati ed assegnati sul

di lui soldo gli alimenti dovuti alla moglie ed ai figli.

15. Il sequestro o l'esecuzione giudiziale può essere accordata tutt'al più sopra la metà dei soldi di quiescenza e di pensione degl'imperiali regj impiegati, delle pensioni e delle provvigioni delle loro vedove.

16. Quelle sovvenzioni che in via di grazia vengono particolarmente accordate a simili vedove in vista dell'insufficienza della sistematica loro pensione per l'educazione dei loro figli finchè pervengano all'età normale, per supplire ai bisogni maggiori della famiglia, o alle spese occorrenti pel ristabilimento di qualche figlio infermiccio, non soggiacciono a tale sequestro.

17. Quelle sovvenzioni che vengono accordate ai figli orfani degl'imperiali regj impiegati anche maggiori di età finchè siano in altro modo provveduti, soggiacciono alla esecuzione giudiziale nelle misure prescritte al § 15, solamente nel caso che il loro importo ascenda alla somma di 100 fiorini annui.

18. Non è da accordarsi a favore di verun creditore il sequestro, nè da ammettersi la cessione, e neppure da prestarsi la giudiziale assistenza alla vincolazione mediante scrittura d'obbligo di quelle limosine, sovvenzioni giornaliere, settimanali o mensuali

che dalla cassa dei poveri, da quelle delle pie fondazioni o da qualsivoglia altra cassa dello stato vengono corrisposte ad individui bisognosi, e così nemmeno delle provvigioni assegnate ad impiegati di classe subalterna, alle loro vedove e figli orfani, essendo queste da considerarsi come limosine.

19. Trovandosi una stessa pensione aggravata da più sequestri accordati anche da diverse autorità, il diritto di priorità competerà soltanto a quello che nella via regolare dell' esecuzione, in virtù d' una sentenza del giudice, o d' una transazione fatta avanti il medesimo, è stato il primo ad ottenere il sequestro.

20. Sopra una pensione non ancora effettivamente accordata non è da ammettersi sequestro, giacchè a quello, al quale fra più creditori compete il diritto di preferenza, è sempre riservato di far valere tale suo diritto tostochè la pensione sarà stata accordata ed assegnata.

21. Nei decreti delle autorità giudiziarie da presentarsi alle imperiali regie casse pel sequestro, oppure pel pagamento dei soldi di quiescenza e di pensioni e graziose sovvenzioni, dovrà essere sempre indicato chiaramente e con precisione il nome e la condizione del debitore o della debitrice, sul cui

pagamento verte l' atto giudiziario, come pure l' importo del debito, e rispettivamente del credito della parte avversaria, non che l' imperiale regia cassa sulla quale viene assegnato il soldo e la pensione o provvigione del debitore convenuto.

22. Le imperiali regie casse sono bensì tenute di disporre immantinente la conveniente prenotazione del sequestro che loro mediante la comunicazione di un simile decreto verrà notificato direttamente per parte di un' autorità giudiziaria; ma non eseguiranno alcun pagamento dipendentemente dal sequestro prima d' averne ricevuto l' ordine dall' autorità alla quale sono subordinati.

Queste sovrane determinazioni dovranno nei casi dalle medesime contemplati servire d' impreteribile norma e direzione.

Milano, il 2 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Dichiarazioni sull'obbligo incumbente a chi trova una pubblica obbligazione dello stato.*

14 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio promosso, se i §§ 390, 391, 392 e 1466 del vigente codice civile universale siano applicabili eziandio a chi trova una pubblica obbligazione dello stato emessa per un nome determinato, l'imperiale regia camera aulica generale, la commissione aulica di legislazione giudiziaria ed il supremo tribunale di giustizia sono convenuti nelle seguenti dichiarazioni:

Siccome le obbligazioni dello stato rilasciate a favore di nome determinato indicano apertamente il loro proprietario, così non può applicarsi all' inventore se non la prima parte del § 389 del citato codice, che impone l'obbligo della restituzione.

Quand' anche esse portassero un nome supposto, devono sempre da chi le ritrova restituirsi al proprietario, o, se questo non fosse noto, depositarsi in giudizio.

Gli altri paragrafi poi risguardanti il godimento degl' interessi, il diritto al premio pel ritrovamento ed il diritto di usucapione non sono applicabili a questi casi, rimanendo soltanto in facoltà di chi ha ritrovato di pretendere dal proprietario il risarcimento delle spese occorse.

L' imperiale regio governo rende pubblica tale dichiarazione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 14 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Pubblicazione della patente sovrana 3 maggio 1817 relativa ai possessori di beni e redditi feudali.*

15 luglio 1818.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Ad oggetto di garantire legalmente nel nostro regno lombarbo-veneto ai possessori attuali di beni e redditi feudali dipendenti dal dominio diretto del principe ovvero dello stato, come non meno a quelli che vi sono chiamati, i giusti loro diritti e titoli da una parte, e di preservare dall'altra alla nostra corona i diritti ad essa spettanti sui beni feudali medesimi, eccitiamo mediante questa nostra sovrana patente tutti quelli che

possedono nel suddetto nostro regno beni, redditi o pertinenze feudali di qualsivoglia specie derivanti da una mediata od immediata collazione del principe o dello stato, ovvero vi partecipano, di farne la denunzia entro quattro mesi dalla data della promulgazione di questa nostra sovrana patente ai nostri governi di Milano e di Venezia, secondochè nella giurisdizione dell' uno o dell' altro dei detti governi si trova l'oggetto feudale, e di presentare nello stesso tempo,

1.° Gl' istrumenti della prima e delle successive investiture, specialmente quello dell' ultima;

2.° Una precisa, dettagliata e circostanziata descrizione del corpo feudale di cui si trova in possesso, della sua situazione ed area, marcando il numero sotto del quale trovasi portato nella mappa censuaria. Siffatta descrizione dovrà essere firmata dal possessore feudale, e corroborata col di lui sigillo; finalmente

3.° La prova del titolo col quale l' attuale proprietario è pervenuto al possesso dell' oggetto feudale, e nel caso ch' egli lo possegga per diritto di ereditaria successione, la prova della figliazione.

S'eccitano inoltre tutt' i possessori di beni e redditi feudali a ricercare dovutamente entro

l'anno, che decorrerà dalla data della promulgazione di questa nostra sovrana patente, da quel governo, nella giurisdizione del quale è situato l'oggetto feudale, la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse e i diritti dell' investitura, qualora questi non fossero già stati soddisfatti da talun altro possessore in conseguenza dell' investitura da noi precedentemente ottenuta.

Quei possessori di beni e redditi feudali che nel termine prescritto non avranno eseguito quanto loro viene imposto mediante questa nostra sovrana patente, dovranno attribuire a propria colpa, se dopo spirato il termine prefisso verrà proceduto contro di essi a tenore delle leggi vigenti col sequetro e conseguente confisca del feudo. Chi occultasse una parte del corpo feudale soggiacerà alla perdita dell' intiero feudo, nè potrà alcuna preterizione di tempo autorizzare il possesso di un bene o dei redditi feudali, senza che sieno state osservate le norme necessarie a renderlo valevole.

Chiunque denunzierà alle autorità costituite un oggetto feudale, in parte od in tutto occultato, otterrà una rimunerazione corrispondente all' importanza del suddetto oggetto.

Dato nell' imperiale nostra residenza di Vienna il dì terzo di maggio dell'anno mille ottocento diecisette, e vigesimosesto dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere pel Regno di Boemia e primo Cancelliere dell'Arciducato d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
GIUSEPPE CONTE GUICCIARDI.

(N.° 36.) *PUBBLICAZIONE dell' avviso governativo 4 luglio portante che la promulgazione della su indicata patente verrà contemporaneamente pubblicata in tutte queste provincie nel giorno 15 luglio, dalla qual epoca decorreranno i termini stabiliti dalla detta patente.*

15 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

AVVISO.

Colla sovrana patente 3 maggio 1817 è stato prescritto che tutt' i possessori di beni,

redditi e pertinenze feudali debbano nel termine di quattro mesi dalla promulgazione di essa patente presentare all' imperiale regio governo gl' istromenti d' investitura e gli altri titoli e documenti nelle medesime precisati, e che nel termine di un anno dalla stessa promulgazione debbano chiedere la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse e i diritti d'investitura.

All'oggetto pertanto che tutti gl' interessati non equivocamente conoscano la precisa decorrenza dei sovra stabiliti termini, si deduce a pubblica notizia che la sovrana patente suddetta viene contemporaneamente promulgata in ciaschedun comune soggetto a questo governo nel 15 corrente luglio, e che quindi col 15 novembre prossimo venturo va a spirare il termine assegnato alle produzioni dei titoli, e col 15 luglio 1819 l' altro prefisso alla domanda della rinnovazione delle investiture.

E perchè la ordinata produzione dei documenti proceda colla possibile uniformità, semplicità e chiarezza, dovranno i singoli possessori conformare la loro petizione alla modula qui sotto stampata.

Milano, il 4 luglio 1818.

ALBERTI, *I. R. Segret. di Governo.*

Provincia di . . .		Descrizione del feudo.	Nome del possessore.	Data dell' anno e giorno		Tasse ed obblighi feudali.	*Avvertenze.* Qualità e carattere del feudo, se mascolino o femminino, retto od improprio; notizie, se ve ne sono, sull'origine e vicissitudini del feudo.	Indicazione dei documenti presentati all'appoggio.
Distretto.	Comune di			della prima investitura.	dell' ultima investitura.			

(N.° 37.) *Nuove istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816, relative all' imperiale regio ufficio di censura.*

21 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Affinchè sieno pienamente adempiute le istruzioni sanzionate da S. M. per l' imperiale regio ufficio di censura stabilito in Milano per le provincie lombarde sotto l'immediata direzione di questo governo, e perchè tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle sovrane determinazioni, in quanto esse riguardano gli obblighi e i diritti de' privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducono a pubblica notizia le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816:

Art. 1. I cataloghi dei libri di ragione privata che si avessero a porre in vendita per qualunque causa, sì per pubblico incanto, come altrimenti, dovranno essere presentati previamente all' imperiale regio ufficio di censura, essendo anche i privati in tale circostanza soggetti agli obblighi de' commercianti di libri per rispetto alle opere proibite.

2. Qualora vi sieno dei titoli di libri che l'ufficio di censura, giusta le sue istruzioni, marchi colle formole proibitive, saranno essi cancellati e tolti dai cataloghi. Quelli, di cui lo stesso ufficio chiedesse la consegna, saranno portati e depositati presso il medesimo, salvo il richiamo al dicastero aulico per ottenerne la restituzione, e salva, in caso di rescritto negativo, la facoltà al proprietario di spedirli all' estero negli stessi modi prescritti pei libri proibiti appartenenti ai libraj.

3. Le dediche a persone viventi di qualsisia libro o foglio volante non saranno ammesse dall' imperiale regio ufficio di censura se non previo assenso in iscritto del mecenate.

4. Gli autori, i manoscritti de' quali non vengono ammessi alla stampa per decisione del supremo aulico dicastero di censura, possono, qualora si credano trattati con troppo rigore, rivolgersi al supremo aulico dicastero politico, esponendo i motivi che giustificano il loro assunto, perchè l' affare sia sottoposto alle supreme deliberazioni di S. M.

5. Non può intraprendersi una *nuova edizione* o sia ristampa di un' opera già sortita dai torchj nell' interno della monarchia austriaca senza averne ottenuta una speciale permissione, e senza che l'opera sia stata di

nuovo presentata alla censura, quand' anche non si volesse fare all' opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatta specie di ristampe che al solo primo stampatore ed all' autore dell' opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal codice civile universale dal § 1164 sino al § 1171, de' quali è riportato qui appiedi il tenore.

6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, nè la ristampa con aggiunta di verun libro di autore vivente negli stati di S. M. senza il consentimento in iscritto dell' autore stesso.

7. Le opere che dagli esteri libraj o soli o in compagnia di libraj nazionali furono assoggettate alla censura, e da essa ammesse, e stampate in una città della monarchia, non possono essere ristampate.

Per ottenere però a questo riguardo l' assistenza delle leggi si richiede che l' editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de' regolamenti riguardo alla consegna degli *esemplari* d' obbligo; ed ove si trattasse d' invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che non si diffonda nello stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall' editore o editori su menzionati provare che

siasi fatta la ristampa dell' originale nell' estero da un editore straniero o da sè solo o in società con un editore dello stato.

8. In tutte le città dove esistono stamperie è vietato l'affiggere carte manoscritte ai muri delle strade. I commessi di polizia dovranno staccare dal muro le dette carte. Ne' luoghi mancanti di stamperia sarà permesso l'affiggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria autorità politica del luogo, alla quale dovranno pure presentarsi previamente anche gli avvisi in istampa che si vorranno affiggere. Restano in ogni luogo eccettuati da questa proibizione gli *avvisi per le case da affittarsi, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziarj ed altri scritti d' ufficio.*

9. Nessun suddito di S. M. potrà commettere o procurare fuori stato l' edizione con data o senza data di un' opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia riportata la permissione per la stampa dall' ufficio di censura. Chiunque contravvenga a questo divieto o direttamente o per sottomessa persona, od in qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di lire 260, fior. 100; ed in caso d' impotenza a pagare, con arresto proporzionato. Che se l' opera furtivamente stampata o fatta stampare fuori stato fosse tale per

ciò che contiene da formare per sè stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termini delle leggi vegliantì, l'autore od editore o complice in qualunque modo, oltre la pena particolarmente inflitta alla colpa dell'edizione procurata fuori stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si stende egualmente all'inserzione di articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali od altri fogli periodici esteri.

10. Ed affinchè le disposizioni delle leggi e dei regolamenti nell'argomento di stampa o di censura sieno meglio conosciute, e con esse le pene inflitte a ciascun genere di trasgressione, si riportano in fine della presente notificazione gli articoli relativi del *codice universale austriaco e del codice delle gravi trasgressioni di polizia.*

Milano, il 21 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Gav. Ab. Giudici, *Consigliere.*

Articoli estratti dal codice civile universale austriaco.

§ 1164. Col contratto dell' edizione di un libro l' autore dà ad alcuno il diritto di stamparlo e di venderlo. L' autore con questo contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l' edizione.

1165. Deve l' autore consegnare l' opera secondo il contratto, e l' editore pagare all' autore la convenuta ricompensa tosto che l' opera gli sia consegnata.

1166. Se l' opera non viene dall' autore consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l' editore può recedere dal contratto, e se la consegna dell' opera si tralascia per colpa dell' autore, può anche esigere indennizzazione.

1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l' editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell' autore e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

1168. Se l' autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel soggetto dell' opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari di una edizione sieno venduti, allora soltanto l' autore può farne una nuova, quando sia pronto a

indennizzare convenientemente l' editore per gli esemplari che gli rimangono.

1169. I diritti dell' autore per riguardo alla nuova edizione non passano a' suoi eredi.

1170. Se l' autore s' incarica di comporre un' opera secondo il progetto propostogli dall'editore, non gli compete altro diritto che alla ricompensa convenuta: Spetta in seguito all' editore l' intero diritto di vendere liberamente l' edizione.

1171. Queste disposizioni sono pure applicabili alle carte geografiche, ai disegni topografici ed alle composizioni di musica. Le limitazioni per la ristampa sono stabilite dalle leggi politiche.

Articoli estratti dal codice delle gravi trasgressioni politiche.

§ 57. Riguardo alla censura de' libri, i seguenti casi saranno trattati come gravi trasgressioni politiche.

Primo caso. Quando uno stampatore o librajo stampa o vende senza censura un' opera, libriccinoli od alcuni fogli volanti, qualunque ne sia il contenuto o il complesso.

58. La pena di questa trasgressione sarà, oltre il guasto della composizione delle lettere e la confiscazione di tutta l' edizione e

delle copie che si troveranno ancora in essere, per la prima volta una multa di fiorini 200 sino a 500; la seconda volta, oltre alla multa, l'arresto da uno sino a tre mesi; ricadendovi poi la terza volta, sarà perduto il diritto ossia il permesso della stamperia o del negozio di libri. Procedendosi contro questo reato, si dovrà aver in vista il contenuto dell'opera ed il numero delle copie che ne saranno state sparse.

59. *Secondo caso.* Quando uno stampatore stampa o ristampa un' opera totalmente rigettata dalla censura; quando un librajo vende, sparge o fa in qualunque modo circolare un tal libro nello stato o nell' estero.

60. Generalmente questa trasgressione verrà punita subito per la prima volta, oltre alla confiscazione delle copie esistenti, con una multa di fiorini 200 sino a 500, e con arresto da uno sino a tre mesi; la seconda volta poi colla perdita eziandio del diritto di tenere stamperia o negozio di libri.

61. Questa pena verrà parimente inflitta allorchè la censura avesse cancellati alcuni passi od alcune parole in un' opera, e che le parole cancellate fossero state rimesse nella stampa, oppure allorchè con aggiunte o con ommissioni si fosse cangiato il senso di un manoscritto già censurato.

62. Qualora l' opera stampata o venduta contro il divieto della censura tenda a corrompere i costumi, il reo sarà punito non solo colla perdita della stamperia o del negozio di libri, ma quale strumento di seduzione anche con arresto rigoroso da un mese sino a sei, secondo la quantità che ne sarà stata divulgata.

63. Se il contenuto dell' opera divulgatasi fosse atto a perturbare il buon ordine e la pubblica tranquillità, la trasgressione diviene delitto, la cui pena è stabilita nella I parte.

64. *Terzo caso.* Chi gira per le case spacciandovi libri od altre cose stampate; ovvero chi ne fa commercio, in qualunque maniera esser si voglia, senza permesso o clandestinamente. La pena in generale è, oltre alla confiscazione de' libri, un mese di arresto. Se poi i libri od altre cose stampate divulgatesi in cotal modo fossero articoli proibiti, il trasgressore verrà, oltre alla perdita delle copie, condannato ad una penale di fiorini 200 sino a 500, non che a tre mesi d' arresto; qualora però i libri fossero nel tempo stesso anche nocivi ai costumi, vi sarà, oltre la multa, un arresto rigoroso da un mese sino a tre. Se il trasgressore sarà estero, negli ultimi casi, dopo terminato il castigo, verrà sfrattato da tutti gli stati ereditarj.

65. *Quarto caso:* Quando uno stampatore o librajo fa annunciare con pubblico grido ed effettuare la vendita di orazioni, canzoni, poesie, notizie di guerra, descrizioni ed altri fogli volanti di tal genere senza averne di volta in volta impetrato il permesso della superiorità.

66. Quello stampatore o librajo che trasgredisce questo divieto, sarà punito per la prima volta con una multa di 200 fiorini ed un mese di arresto; la seconda volta colla pena del doppio; la terza volta gli verrà levato il negozio di libri o la stamperia. Se questi fogli volanti contenessero delle notizie del tutto false ed inquietanti sopra affari delle provincie ereditarie, o tendessero a corrompere i costumi, ovvero a turbare il buon ordine e la tranquillità pubblica, la pena verrà dettata secondo i §§ 62 e 63.

67. Coloro che si saranno lasciati adoperare come gridatori per vendere simili fogli, saranno puniti con tre giorni d' arresto, e per ogni trasgressione ulteriore con venticinque bastonate (ritenuta per queste provincie la commutazione a termini dell' editto 21 aprile 1816).

68. Tutti i casi di trasgressione annoverati riguardo a libri, libricciuoli ed altri fogli volanti saranno applicati anche riguardo alle

stampe di rame o di legno, qualunque sia l'oggetto in essi contenuto, e puniti coi medesimi castighi, secondo la qualità del caso e delle circostanze.

69. Chi senza esser autorizzato ad avere stamperia ne terrà una clandestina, ovvero un torchio a mano con composizione di lettere da stampa, sarà condannato per simile trasgressione a dover perdere tutti i requisiti da stamperia, ed inoltre ad una multa di 500 fiorini; constando poi che da questa stamperia clandestina sia stato posto in circolazione qualche libro o libricciuolo, secondo la qualità dei medesimi verrà inflitta contro di lui la pena stabilita nei §§ 62 e 63.

ISTRUZIONI

da osservarsi dagli stampatori e libraj nelle provincie lombarde.

N.° 1. La censura si serve esclusivamente delle seguenti formole:

PER OPERE STAMPATE O SIA LIBRI

Admittitur, se non contengono alcuna cosa censurabile, e possano essere pubblicamente venduti ed annunziati nelle gazzette.

Transeat per quelli che possono essere venduti, ma non esposti al pubblico ne' negozj, nè annunziati ne' fogli. Gli stampatori e libraj dovranno rigorosamente sottomettersi agli effetti di questa formola.

Erga schedam per quelle opere in cui le cose censurabili prevalgono alle utili. Queste opere possono darsi, con superiore permissione, alle persone notoriamente sagge e di buona condotta, o costituite in dignità e cariche.

Damnatur. È questo il massimo grado di proibizione, ed è riservato per le opere che tendono a sovvertire lo stato, la religione, o la morale.

Anche tali opere possono darsi con superiore permissione: ma ciò avrà luogo colla maggiore riserva, e solo in casi particolari a persone di tali cognizioni fornite da non abusare di siffatti libri.

2. Siccome molte opere vengono sottoposte alla formola *damnatur*, ed a molti che ne fanno ricerca non si permettono queste opere, così rimane ai libraj una quantità di esse, che dovranno rispedirsi ai libraj esteri nella maniera che si dirà in appresso.

3. Nel solo caso in cui un libro fosse riconosciuto pernicioso, empio od osceno in sommo grado, non sarà permesso nemmeno

di rispedire all' estero il detto libro, ma dovrà essere distrutto.

4. Le massime stabilite per la censura dei libri sono applicabili anche ai manoscritti. Le formole di censura pei manoscritti sono le seguenti:

1.° *Admittitur*, coll' indicazione del luogo in cui si fa l'edizione;

2.° *Permittitur*, coll' indicazione ideale di un luogo estero, o senza alcuna indicazione;

3.° *Toleratur*, quando il manoscritto può essere stampato o messo in catalogo, ma non annunziato nelle gazzette. Serve tale formola per quegli scritti che possono esser letti soltanto dalle colte persone, e non giova che si diffondano soverchiamente nel pubblico. Questa specie di decisione può anche valere per quegli opuscoli politici, la discussione dei quali vuol essere ignorata dal governo;

4.° *Non admittitur*, quando ciò che si contiene nel libro è censurabile e pernicioso;

5.° *Typum non meretur* per que' miseri libercoli di nessun valore, il soggetto dei quali è senza interesse o ripugna alla sana ragione, e per tutti quegli altri futili scritti che offendono il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua.

5. In caso di contraffazioni o sia ristampe effettive non potranno ristamparsi se non quelle opere estere che ottennero nella prima stampa la permissione dell' introduzione; mediante la formola *admittitur*. Dovrà però richiedersi di volta in volta la permissione della ristampa.

6. I titoli di que' libri che soggiacquero alle formole *transeat*, *erga schedam* o *damnatur* dovranno cancellarsi dai cataloghi, e quei libri contro i quali furono applicate le due ultime formole anzidette dovranno presentarsi all' ufficio di censura. Tali libri rimangono depositati presso lo stesso ufficio.

7. I manoscritti dovranno essere chiari e leggibili senza stento, ed avranno poche cancellature: diversamente saranno rimandati perchè si presentino in miglior forma. I censori occupati nell' esame del manoscritto non debbon essere di continuo interrotti dalle difficoltà che incontrano per indovinarne il senso.

8. Ogni manoscritto che viene sottoposto alla censura per la stampa deve presentarsi in doppio esemplare. Uno degli esemplari verrà restituito coll' approvazione, se questa abbia luogo; l' altro starà presso il censore per farne il riscontro coll' esemplare restituito, ed avere una prova contro l' autore o

stampatore, se l'uno o l'altro avesse alterato il testo permesso.

9. Sono eccettuate dall'obbligo del doppio esemplare le opere scientifiche e voluminose, e per motivi particolari è in arbitrio del governo l'accordare tale dispensa anche per altre opere di minor entità a persone di probità conosciuta, sopra loro domanda.

10. Di ogni stampa, di qualunque sorta ella siasi, dovranno per ora presentarsi dagli stampatori cinque esemplari. Nelle provincie questi esemplari saranno depositati presso le imperiali regie delegazioni, ed in Milano presso l'imp. regio ufficio di censura.

11. Ogni librajo e venditore di stampe, ed ogni stampatore di libri od editore di stampe incise dovrà tenere un particolare registro, nel quale scriverà di mese in mese le opere ed incisioni date alle stampe, e per mezzo del quale farà altresì constare all'ufficio di revisione l'eseguita regolare consegna degli esemplari d'obbligo.

12. I libri, le stampe e le carte incise che procedono dall'estero dovranno rivedersi dall'ufficio di censura. Perciò tutti i colli e le casse in cui si contengono siffatti oggetti, previa la visita pei riguardi di finanza, verranno fatti trasportare a spese del proprietario dalla dogana all'ufficio di censura.

I colli e le casse saranno accompagnati da un commesso di dogana, che sarà garante della loro consegna, e ritirerà la ricevuta da un impiegato della censura sulla bolletta di cui è apportatore, la quale si custodirà presso la dogana in prova che la consegna ebbe luogo.

Nelle provincie la revisione si farà dall' imperiale regio censore e revisore in una stanza, che verrà a ciò destinata nelle rispettive dogane.

13. I colli si apriranno nell' ufficio di censura alla presenza del librajo o del privato cui appartengono, o di chi li rappresenta. Il capocensore visiterà di poi tutti i libri, e li dividerà in tre classi: una di esse conterrà i permessi; l' altra i proibiti, in conseguenza d'essere state altre volte censurate; la terza i nuovi e non ancora censurati.

14. I libri permessi verranno tosto consegnati al proprietario; i proibiti si tratterranno nell' ufficio di censura; e qualora essi appartengano ad un librajo, questi gli scriverà in presenza del capocensore in un suo libro espressamente a ciò destinato, indicando il titolo dell'opera ed il numero degli esemplari. Indi il librajo riporrà i libri in un cancello del suo armadio.

15. Ogni commerciante di libri deve provvedersi di un armadio, che starà nell'ufficio di censura, ove ne sarà custodita la chiave. Ogni volta che occorrerà d' introdurre dei libri nel detto armadio, il proprietario alla presenza del capocensore descriverà sopra un apposito registro le opere, indicandone il titolo ed il numero degli esemplari. Quando occorra di levarne, ne farà sempre, in presenza del capocensore, l' opportuna annotazione sul registro.

16. Nel mentovato armadio si riporranno tanto le opere che debbon essere esaminate, quanto le opere proibite. Queste ultime potranno i commercianti di libri rispedirle due volte all' anno agli esteri libraj, chiudendo i colli nell' ufficio di censura, e dandone ricevuta all' ufficio stesso, nella quale siano indicati i colli, il loro marchio, il luogo cui si dirigono, ed il dazio di confine per cui debbono passare. L' ufficio di censura darà in cambio al commerciante una dichiarazione per la dogana, e muniti i colli del suggello d' ufficio, ne autorizzerà il trasporto alla dogana stessa, a cui verranno consegnati da un messo della censura. La dogana poi farà pervenire intatti i detti colli al di là del confine indicato.

17. Di tutte le opere nuove il capocensore riterrà un esemplare. Gli altri esemplari verranno riposti dal librajo in un cancello del suo armadio a ciò destinato.

18. I libri proibiti verranno riposti e conservati nell' armadio del rispettivo stampatore, il quale ne farà l' annotazione al suo libro.

19. Non sarà lecito ad uno stampatore o librajo di estrarre dal suo armadio alcun esemplare senza la superiore permissione. In tal caso egli ne leverà la quantità permessa, e la cancellerà dal libro in presenza del capocensore, scrivendo a chi e quando ne abbia fatta la vendita, e consegnando in seguito il numero di esemplari alla persona che ne ottenne la permissione dall' aulico dicastero di censura.

20. Il documento di permissione che vien conceduto dall' aulico dicastero giugne all' ufficio di censura ne' modi seguenti:

O per mezzo degli avventori de' libraj, i quali ordinariamente vengono in cognizione dell' esistenza de' libri per mezzo delle gazzette estere, e bramano di farne acquisto;

O per mezzo di viaggiatori, i libri dei quali vengono riveduti all' ufficio di censura: i proibiti rimangono presso l'ufficio sino alla partenza del viaggiatore, al quale vengono

allora riconsegnati nel modo che si dirà in appresso;

O finalmente per mezzo de' privati, ai quali vengono trasmessi i libri dall' estero.

21. Per avere tal permissione dovrà presentare al governo una supplica, coll' indicazione del nome, cognome e carattere del petente, dal quale debb' essere scritta e sottoscritta, e munita del suo suggello.

Se il petente è avventore di qualche librajo, dovrà essere indicato anche il nome di quest' ultimo.

22. I libri che sono di transito non vengono riveduti in Milano, ma si trasmettono ai rispettivi censori nelle provincie nel seguente modo: O i proprietarj sono libraj che derivano libri dall' estero per mandarli ai libraj in provincia, o sono viaggiatori che passano e bramano di far rivedere i loro libri nel luogo di loro dimora nell' interno della monarchia.

23. Nel primo caso il librajo deve dare una reversale, e nel secondo caso deve darla pel viaggiatore un negoziante stabilito in città, onde possa aversi una guarentia in caso di trasgressione. Questa reversale deve contenere il nome di chi spedisce e di chi riceve il collo, col segno e numero, ed il luogo ov' è diretto, e dove brama che i libri sieno riveduti.

24. Il proprietario o librajo ottiene dall'ufficio di censura un assegno presso il rispettivo censore del luogo ove debb'esserne fatta la revisione. Il collo viene indi munito del suggello dell'ufficio di censura e consegnato a chi lo trasporta in un coll'assegno, il quale, seguita la revisione, viene rispedito colla sottoscrizione del rispettivo revisore allo stampatore o negoziante, che lo presenta poi alla censura, dalla quale ottiene di ritorno la sua reversale.

25. Rispetto ai giornali o fogli periodici esteri che sortono a quinternetti, e riguardo ai fogli letterarj, poichè anch'essi cadono sotto la categoria de'libri, così debbono trattarsi come tali, colla sola differenza che per questi l'ufficio di censura tiene per la più facile revisione protocolli particolari, e che i libraj presentano annualmente l'elenco dei prenumerati, ai quali dietro loro domanda viene data dal governo la permissione per tutto l'anno. Essi ricevono in conseguenza anche i pezzi proibiti, i quali sogliono segnarsi col *continuantibus erga schedam*, qualora però per particolari circostanze per l'uno o per l'altro pezzo non venisse fatta un'espressa esclusiva proibizione.

26. Nel presentare al censore il primo esemplare della gazzetta, l'editore della quale

abbia il diritto d' inserire in essa gli avvisi delle autorità politiche, giudiziarie o commerciali, dovrà lo stampatore unirvi il manoscritto procedente dalla rispettiva autorità, onde il censore possa verificarlo. Fatte dal censore della gazzetta le correzioni, vi apporrà in fine l' *imprimatur*, coll' aggiunta del suo nome: ciò che avrà luogo anche per gli altri fogli volanti.

27. Ne' cataloghi de' libri il capocensore pone la sua sottoscrizione coll' *imprimatur*, e se alcuni titoli vengono cancellati, vi aggiugne *omissis deletis*. Lo stampatore reca in seguito un secondo abbozzo di stampa al capocensore, il quale lo scorre un' altra volta per accertarsi che non sia rimasto nel catalogo alcuno de' titoli cancellati, indi accorda l' *imprimatur* su questo secondo abbozzo, ed allora soltanto può essere il catalogo regolarmente stampato.

28. I fogli volanti di qualunque sorta dovranno ottenere, oltre la revisione del censore, anche l' *imprimatur* dall' imperiale regio delegato, il quale dovrà essere dal censore stesso consultato in ogni caso dubbio.

29. Ogni stampatore è obbligato di partecipare alla polizia, subito dopo la ricevuta delle presenti istruzioni, il numero de' torchj di cui è possessore, e il luogo in cui sono

stuati. Niuno potrà aumentarne il numero, nè vendere o trasferire i torchj da un luogo all' altro senza la previa permissione della polizia. La compra dei torchj non può farsi che da persone della professione e debitamente autorizzate all' esercizio della medesima. Cessando uno stampatore dall' esercizio della sua professione, la polizia provvede perchè non si faccia uso de' torchj sino a che il successore non sia legittimamente autorizzato all' esercizio medesimo.

Le pene a cui soggiacciono i contravventori alle leggi ed ai regolamenti di censura sono determinate dal codice penale austriaco nella parte II, cap. V, il di cui estratto è posto a piedi dell' antecedente notificazione.

Milano, il 18 luglio 1818.

(N.° 38.) *Incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, tasse, bollo, ecc. della esazione di tutte le tasse giudiziarie arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta.*

29 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei superiori ordini dell'imperiale regia camera aulica generale, contenuti nell'ossequiato di lei decreto in data 12 luglio corrente, n.° 28098-878, è stata incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, tasse, bollo, ecc. di passare all'esazione di tutte le tasse giudiziarie arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta, procedendo contro i debitori morosi alla loro escussione sopra qualunque mobile per mezzo dei ricevitori demaniali, nei modi e colle forme privilegiate stabilite per l'esazione dei crediti demaniali e di finanza.

Si diffidano quindi tutti i debitori morosi di tasse giudiziarie, bollo e posta, che non effettuando essi il pagamento del rispettivo debito al competente ufficio nel termine di giorni 30 dal giorno della pubblicazione di

questa notificazione, saranno escussi senza altro avviso nei modi come sopra.

Questo metodo di escussione si dichiara pure applicabile contro tutti quelli che si rendessero in avvenire morosi al pagamento di tasse giudiziarie, bollo e porto di posta.

Milano, il 29 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 89.) *Pubblicazione della patente sovrana 24 maggio 1818 portante la convenzione con S. M. il re di Virtemberga per la consegna dei disertori.*

6 agosto 1818.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Würtemberg glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Bestreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und Ihres Dienstes, beyzutragen, haben Uns bestimmt, mit Sei-

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

I rapporti d' amicizia felicemente esistenti fra noi e S. M. il re di Virtemberga, e la premura reciproca di contribuire con tutti i mezzi al vantaggio ed al servizio d' ambedue gli stati ci hanno determinato, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti, a

ner Majestät dem Könige von Würtemberg, zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen, eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner Majestät des Königs von Würtemberg nachfolgende Puncte verabredet, und am 6 December vorigen Jahres förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1. Alle in Zukunft, und zwar vom Tage der Publication gegenwärtiger Convention nach vorausgegangener Ratification an gerechnet, von den Armeen der beyden hohen contrahirenden Theile, unmittelbar oder mittelbar in des andern Land oder zu dessen Truppen, wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes sich befinden sollten, desertirenden Militär-Personen sollen gegenseitig ausgeliefert werden.

2. Als Deserteur werden ohne Unterschied des Grades und der Waffe alle diejenigen angesehen, welche zu irgend einer Abtheilung des stehenden Heeres oder der bewaffneten Landesmacht eines jeden der beyden Staaten gehören, und derselben mit Eid und Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff der bey der Artillerie

conchiudere con S. M. il re di Virtemberga una convenzione per la consegna scambievole dei disertori.

In conseguenza di ciò furono convenuti fra i nostri plenipotenziarj e quelli di S. M. il re di Virtemberga i seguenti articoli, e formalmente sottoscritti il 6 dicembre 1817.

Art. 1. In avvenire, e contando precisamente dal giorno della pubblicazione della presente convenzione, seguite che ne siano le ratificazioni, tutte le persone militari delle armate delle due alte parti contraenti che direttamente o indirettamente diserteranno al paese o alle truppe dell' una o dell' altra potenza, quand' anche queste truppe si trovassero fuori del proprio territorio, dovranno essere consegnate reciprocamente.

2. Si considerano disertori, senza distinzione di grado o di arma, tutti coloro che appartengono ad una divisione qual siasi dell' esercito attivo o della forza armata territoriale dell' una o dell' altra potenza, legati alla medesima per dovere o giuramento, compresi pur gl' individui addetti all' artiglieria o al treno,

oder sonstigem Fuhrwesen angestellten Mannschaft, so wie der Fourier-Schützen der Officiere.

3. In dem Falle, daß ein Deserteur der hohen contrahirenden Theile früher schon von einer andern Macht desertirt wäre, so wird dennoch selbst, wenn mit der letzteren ebenfalls Auslieferung-Verträge bestünden, die Auslieferung stets an denjenigen der hohen contrahirenden Theile geschehen, dessen Dienste er zuletzt verlassen hat.

4. Nur folgende Fälle werden als Gründe, die Auslieferung eines Deserteurs zu verweigern, anerkannt:

a) Wenn der Deserteur aus den Staaten des jenseitigen hohen Souverains gebürtig ist, und also vermittelst der Desertion nur in seine Heimath zurückkehrt;

b) Wenn ein Deserteur in dem Staate, in welchem er entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat, dessen Bestrafung vor seiner Auslieferung die Landesgesetze erfordern. Wenn nach überstandener Strafe der Deserteur ausgeliefert wird, sollen die denselben betreffenden Untersuchungs-Acten entweder im Original oder auszugsweise und in beglaubten Abschriften übergeben werden, damit ermessen werden

e i servitori (Fourierschützen) degli ufficiali.

3. Nel caso in cui un disertore delle alte parti contraenti fosse già precedentemente disertato da un' altra potenza, quand'anche esistesse con questa una convenzione per la consegna reciproca de' disertori, dovrà nulladimeno essere consegnato a quella delle due alte parti contraenti, dal servizio della quale è egli in ultimo luogo disertato.

4. Le seguenti circostanze si riconoscono come titolo sufficiente per rifiutare la consegna d' un disertore:

a) Quando il disertore fosse nativo degli stati di uno dei due sovrani, e perciò mediante la diserzione semplicemente ripatriasse;

b) Quando un disertore avesse commesso un delitto nello stato nel quale si è rifugiato, la cui punizione fosse richiesta dalle leggi del paese avanti la sua consegna. Qualora, scontata la pena, il disertore venisse consegnato, dovranno pure essere rilasciati in originale o per estratto, ed in copia autentica, i relativi atti di processo, onde possa decidersi se un tale disertore sia o

kann, ob ein dergleichen Deserteur noch zum Militär-Dienst geeignet sey oder nicht.

Schulden oder andere von dem Deserteur eingegangenen Verbindlichkeiten hingegen geben dem Staate, in welchem er sich aufhält, keinen Grund, die Auslieferung des Ausreissers zu verweigern, sondern es sind die von dem Deserteur in dem andern Staate gemachten Schulden aus seinem Privat-Vermögen, wenn er solches besitzt, der gesetzlichen Ordnung gemäß, zu bezahlen.

5. Die Verbindlichkeit zur Auslieferung erstreckt sich auch auf die Pferde, Sattel- und Reitzeug, Armatur und Montirungsstücke, so wie auf alles, was man sonst bey dem Deserteur findet, oder er zur Zeit der Entweichung mit sich genommen und anderwärts in Verwahrung gegeben haben könnte, und sie tritt auch dann ein, wenn der Deserteur selbst nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels nicht ausgeliefert wird, jedoch mit Ausnahme desjenigen, was ein solcher nicht zur Auslieferung geeigneter Deserteur, als sein rechtmäßiges Eigenthum mit sich gebracht hätte.

6. Die Auslieferung geschieht in der Regel freywillig und

no ancora ammissibile al servizio militare.

Per l'opposto i debiti o altre obbligazioni incontrate dal disertore non danno allo stato nel quale egli soggiorna alcun fondamento per negare la consegna del medesimo; bensì i debiti da lui fatti nell'altro stato dovranno essere pagati, conformemente al disposto delle leggi, sul suo privato patrimonio.

5. L'obbligo della consegna si estende ai cavalli, alle selle, agli arnesi di cavalcatura, agli effetti d'armatura e d'abbigliamento, e così pure a tutto ciò che trovasi presso il disertore, o che egli prese con sè all'atto della fuga, e che avesse potuto lasciare altrove in custodia.

Questa consegna degli effetti ha luogo quand'anche il disertore non fosse consegnato in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente; ad eccezione però di ciò che un tal disertore, non riconosciuto atto alla consegna, avesse portato con sè qual sua legittima proprietà.

6. Di regola la consegna ha luogo spontaneamente e senza

ohne erst eine Requisition abzuwarten. Sobald daher eine Militär-oder Civil-Behörde einen Deserteur der andern contrahirenden Macht entdeckt, wird derselbe nebst den etwa bey sich habenden Effekten, Pferden, Waffen, ꝛc. sofort unter Beyfügung eines aufzunehmenden Protokolls an die jenseitige Behörde im nächsten Ablieferungs-Orte gegen Bescheinigung übergeben.

7. Sollte aber ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Behörde desjenigen Staats, in welchen er übergetreten ist, entgangen seyn, so wird dessen Auslieferung sogleich erfolgen, sobald er erkennet oder reklamirt worden seyn wird, selbst dann, wenn er Gelegenheit gefunden hätte, in dem Militär des gedachten Staates angestellt zu werden, oder sich in demselben ansässig zu machen. Wenn sich über die genauen Verhältnisse einer bey der Zurückforderung des Deserteurs angegebenen Thatsache Zweifel erheben sollten, so sollen diese keineswegs zum Vorwande dienen, die Auslieferung des Deserteurs zu verweigern. Auf gleiche Weise soll in Fällen, wo über die Eigenschaft eines Deserteurs Zweifel entsteht, zwar bis zur Lösung derselben mit der Bestrafung, nicht aber mit der Auslieferung, inne gehalten werden.

attendere che venga previamente addomandata. Quindi tostochè un'autorità civile o militare scuopra un disertore di una delle due potenze contraenti, dovrà il medesimo essere consegnato contro ricevuta, unitamente al protocollo che sarà da redigersi, agli effetti, cavalli, armi, ecc. che avesse con sè, alle autorità dell' altra potenza nel più vicino luogo di consegna.

7. Qualora riescisse a un disertore di eludere la vigilanza delle autorità di quello stato nel quale si fosse rifugiato, la di lui consegna seguirà tosto che sia stato riconosciuto o reclamato, quand'anche egli avesse trovato l' opportunità di entrare al servizio militare dello stato suddetto, oppure vi si fosse altrimenti stabilito.

Se poi si elevassero dei dubbj sopra le precise circostanze d'un fatto addotto all' atto del di lui reclamo, questi dubbj non potranno in verun modo servire di pretesto per rifiutarne la consegna. Parimente ne' casi in cui sorgesse dubbio sopra la qualità di un disertore, si dovrà, sino a che il dubbio sia sciolto, sospendere bensì la punizione, ma non mai la consegna.

8. Ein Deserteur erhält von dem Augenblicke seiner Verhaftung an bis zu seiner Auslieferung täglich an Mundportion:

a) eine Suppe,

b) 1/2 Pfund Rindfleisch,

c) 2/3 Pfund Mehl oder Graupe oder Hülsenfrüchte, oder ein angemessenes Aequivalent an Kartoffeln, Rüben, Kraut, ꝛc.

d) 1 3/4 Pfund Brod.

Bier, Branntwein oder Wein ist aber demselben nicht zu reichen.

Die tägliche Ration eines Pferdes ist auf ein Achttheil eines Nieder-Oesterreichischen Metzen Hafers und 10 Pfund Heu Oesterreichischen Gewichts bestimmt.

Der Tag der Ergreifung des Ausreissers, von welchem an die Verpflegung zu berechnen ist, soll durch ein von der ergreifenden Behörde aufgenommenes mit einer möglichst genauen Personal-Beschreibung des Ausreissers begleitetes Protokoll ausgewiesen werden.

9. Die Verpflegungs-Vergütung soll bey der Auslieferung eines jeden einzelnen Deserteurs sogleich in dem Maße Statt haben, daß als Vergütungs-Preis

8. Dal momento del di lui arresto sino a quello della consegna, un disertore riceve per razione da bocca ogni giorno

a) Una zuppa;

b) Mezza libbra di carne;

c) Un terzo di libbra di farina o d' orzo mondato, o di legumi, o pure un equivalente proporzionato in pomi di terra, rape o erbaggi;

d) Una libbra e tre quarti di pane.

Al medesimo non si accorda nè birra, nè acquavite, nè vino.

Per un cavallo la razione al giorno è stabilita in un ottavo di metzen (misura della bassa Austria) di avena, ed in 10 libbre di fieno, peso austriaco.

Il giorno dell' arresto del disertore, che è quello dal quale incomincia il di lui mantenimento, dovrà essere comprovato mediante il protocollo che sarà da redigersi dall' autorità arrestante, al quale sarà anche da unirsi una descrizione la più esatta possibile della persona del disertore.

9. Il rimborso delle spese di mantenimento avrà luogo immediatamente all' atto della consegna di ciascun disertore, e in misura tale che qual prezzo

für die Mundportion zwölf Kreuzer und für den Unterhalt eines Pferdes dem Tage nach fünfzehn Kreuzer im 24 Fl. Fuß und in gangbarer Münze bezahlt wird.

10. Ausser diesen Kosten und der in dem nachfolgenden Art. 11 bemerkten Belohnung kann weder wegen des empfangenen Handgeldes oder der genossenen Löhnung, wenn etwa ein solcher auszuliefernder Mann unter den Truppen des Souverains der ihn auszuliefern hat, angeworben seyn sollte, noch wegen Bewachung und Fortschaffung desselben, noch aus was immer für einem andern Vorwande ein Mehreres gefordert werden.

11. Demjenigen Untherthan, welcher einen Deserteur anzeiget oder einliefert, soll eine Belohnung von 8 Fl. für einen Mann ohne Pferd, und von 12 Fl. für einen Mann mit dem Pferde (beydes im 24 Fl. Fuß) gereicht, von dem ausliefernden Theile vorgeschossen, und so fort bey der Auslieferung wieder erstattet werden.

Wird aber der Ausreisser an dem durch die Partey, von welcher er entwichen ist, angezeigten Orte verhaftet und nicht durch einen Unterthan eingebracht, so findet jene Belohnung nicht Statt.

di bonifico si paghino per una porzione da bocca 22 carantani, e pel mantenimento d' un cavallo 15 carantani al giorno, sul piede di 24 fiorini ed in moneta corrente.

10. Oltre queste spese e la ricompensa contemplata nel successivo articolo 11, non potrà essere addomandato di più sotto qualsisia pretesto, nè a titolo di ricevuto danaro d' ingaggio o di paga goduta, qualora il soldato da consegnarsi fosse stato arrolato nelle truppe di quel sovrano che ne fa eseguire la consegna, nè a titolo di custodia o di trasporto del medesimo.

11. A quel suddito il quale indica o consegna un disertore sarà accordata una ricompensa di 8 fiorini per un soldato senza cavallo, e di 12 fiorini per un soldato col cavallo (l' uno e l' altro sul piede di 24 fiorini). Questa ricompensa sarà anticipata dalla parte consegnante, e ad essa rifusa all' atto della consegna.

Questa stessa ricompensa non ha luogo quando il disertore venga arrestato nel luogo indicato dalla parte dalla quale egli è fuggito, ma che però non è presentato da un suddito.

12. Im Falle einer Auslieferung hat die auslieferende Behörde die nächste jenseitige Gränz-Behörde hiervon zu benachrichtigen, und, wenn beyde über die Zeit der Auslieferung übereingekommen sind, den Ausreisser gegen Bescheinigung zu übergeben, die in den Art. 9 und 11 gedachten Kosten und Gratifications-Erstattung dagegen in Empfang zu nehmen, und dafür eine Quittung auszustellen.

13. Jeder Officier, welcher entweder durch List oder Gewalt ein zum jenseitigen Kriegsdienste gehöriges Individuum zur Flucht zu verleiten oder anzuwerben sucht, so wie derjenige, welcher einen Deserteur der andern contrahirenden Macht überhaupt in Militär-Dienste aufnimmt, oder so fern er anfänglich von dessen Eingenschaft nicht unterrichtet gewesen, noch beybehält, nachdem es bekannt geworden, daß es ein Deserteur sey, soll mit zweymonatlicher Haft bestraft werden. Mit gleicher Strafe sollen jene Officiere belegt werden, welche zur Verhehlung eines Deserteurs des andern contrahirenden Theils beytragen, seine Entweichung befördern, oder ihn nach entfernteren Gegeden schaffen würden. Jedes

12. Verificandosi il caso d'una consegna, dovrà l'autorità consegnante renderne avvertita la più vicina autorità di confine dell'altro stato; e quando amendue siano convenute intorno al momento della consegna, dovrà il disertore essere consegnato contro ricevuta, dovranno essere rifuse le spese e ricompense contemplate negli articoli 9 e 11, e dovrà rilasciarsi quietanza del fatto rimborso.

13. Qualsisia ufficiale che con astuzia o forza induce alla fuga o cerca d'arrolare un individuo addetto al servigio militare dell'altro stato, e così pure colui il quale accetta in generale al servizio militare un disertore dell'altra potenza contraente, o pure quand'egli non istruito da principio della di lui qualità continuasse però a ritenerlo dopo che gli giunse a notizia essere quegli un disertore, sarà punito con arresto di due mesi. Ad egual pena saranno sottoposti quegli ufficiali i quali contribuissero al ricettamento d'un disertore dell'altra parte contraente, ne promovessero la di lui evasione o lo spedissero in luogo più lontano. Qualsisia altro individuo poi che si rendesse colpevole di simile delitto,

andere Individuum, welches sich desselben Vergehens schuldig macht, wird nach seinem Stande entweder zur körperlichen oder Geldstrafe verurtheilt.

14. Den Unterthanen beyder contrahirenden Theile wird untersagt werden, von einem jenseitigen Deserteur Pferde, Sattel und Reitzeug, Armatur und Montirungs-Stücke zu kaufen, oder sonst an sich zu bringen. Der Uebertreter dieses Verboths wird nicht allein zur Herausgabe dergleichen an sich gebrachter Gegenstände ohne den mindesten Ersatz oder zur Erstattung des Werthes angehalten, sondern noch überdem mit willkührlicher Geld- oder Gefängnißstrafe belegt werden, wenn bewiesen wird, daß er wissentlich von einem Deserteur etwas gekauft oder an sich gebracht habe.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittelst gegenwärtigen allenthalb kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen Unsern Civil- und Militär-Beamten und andern Vorgesetzten darauf zu halten, damit dasselbe vom

verrà punito, secondo il di lui stato, o con pena corporale o con multa.

14. Ai sudditi di ambedue le parti contraenti sarà proibito di comperare da un disertore o di appropriarsi in altro modo cavalli, selle, arnesi di cavalcatura, effetti di armatura o di abbigliamento. Il contravventore a questo divieto non solo sarà tenuto alla restituzione senza il menomo compenso o indennizzazione di valore di simili oggetti, ma, ad arbitrio, sarà inoltre sottoposto ad una pena pecuniaria o all' arresto, qualora sia provato ch' egli abbia scientemente comperato qualche cosa da un disertore, o altrimenti appropriatasela.

Compartendo ora noi alle premesse disposizioni la piena nostra approvazione, e portandole per mezzo del presente editto, da pubblicarsi ovunque a notizia de' nostri sudditi, onde essi possano esattamente attenervisi, ordiniamo in pari tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari, ed a tutte le altre autorità di vegliare all' oggetto che questo editto medesimo,

Julius des laufenden Jahrs 1818 angefangen, nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am vier und zwanzigsten Tage des Monats May, im Jahre des Heils eintausend achthundert und achtzehn, Unserer Regierung im sieben und zwanzigsten Jahre.

incominciando dal primo di luglio del corrente anno 1818, sia in ogni sua parte esattamente osservato ed eseguito.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna questo giorno ventiquattro di maggio dell' anno di salute mille ottocento diciotto, e vigesimosettimo de' nostri regni.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Carl Fürst zu Schwarzenberg, Feldmarschall und Hofkriegsraths-Präsident.

CARLO PRIN. DI SCHWARZENBERG, *Feldmaresciallo e Presidente dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di cavall. e Vicepresid. dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle,
Caspar Lehmann.

Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A.
GASPARE LEHMANN.

(N.° 40.) *CONVENZIONE colla Confederazione svizzera per la libera esportazione delle sostanze.*

10 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Mediante nuova convenzione colla Confederazione svizzera venne stipulato di estendere alle provincie nuovamente acquistate dall'Austria, e viceversa a tutti i 22 cantoni della confederazione stessa la convenzione che fino dal 1804 esisteva colla Svizzera per la reciproca libera esportazione delle facoltà dei rispettivi sudditi.

Cesseranno pertanto d'ora in avanti di rilasciarsi, e viceversa di ripetersi le reversali *de observando reciproco*, che nella notificazione 15 luglio 1815 si erano ritenute necessarie.

Affinchè poi ciascheduno possa avere piena cognizione della convenzione come sopra applicata anche ai paesi di ultima aggregazione ai rispettivi stati, viene la medesima qui sotto pubblicata nel suo preciso tenore.

Milano, il 10 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

TRATTATO conchiuso fra S. M. I. e R. A. e la Confederazione elvetica intorno alla libera estrazione delle sostanze de' privati dall' uno nell'altro dei due stati.

Wir Franz der Zweyte, ꝛc. ꝛc. Bekennen hiermit und thun kund: daß wir in allergnädigstem Anbetrachte der, mit dem Bezuge der Abfahrtsgebühren in Auswanderungs-Erbschafts- und andern Vermögens Exportations-Fällen, verbundenen mehrfachen Beschwernissen und zur möglichsten Beförderung der Industrie, Uns entschlossen haben, zwischen Unsern sämmtlichen Erbkönigreichen und Ländern, und sämmtlichen neunzehn Cantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, eine vollkommene Freyzügigkeit herzustellen.

Wir haben hiernach den Wohlgebohrnen, Unsern lieben getreuen Heinrich Freyherrn von Crumpipen, wirklichen geheimen Rath, des königlichen ungarischen St. Stephans-Ordens Commandeur und bevollmächtigten Minister bey der helvetischen Republik, ermächtiget, mit den, von eben diesem Freystaate hierzu Bevollmächtigten in Unterhandlung zu treten, sich zu berathschlagen, und abzuschliessen, wornach derselbe mit den helvetischen Commissarien, David Stokar von Neufern und

Noi Francesco II, ecc. ecc. facciamo noto a chiunque per mezzo del presente, come in vista de' moltiplici incagli precedenti dall' esazione delle tasse prescritte ne' casi d'emigrazioni, eredità od altre esportazioni di sostanze, e così anche per maggiormente promuovere la industria, ci siamo decisi a stipulare una piena libertà d'estrazione di sostanze fra tutti i nostri regni e paesi ereditarj, e tutti i 19 cantoni della Confederazione svizzera.

A tal uopo abbiamo autorizzato il nostro caro e fedele barone Enrico di Crumpipen, consigliere intimo attuale, commendatore dell' ordine reale di S. Stefano d' Ungheria e ministro plenipotenziario presso la Repubblica elvetica, a trattare coi plenipotenziarj nominati da quest' ultima, a consultare e stipulare quanto sarà meglio al proposito suddetto, in vista di che il suddetto barone ha conchiusa e firmata coi commissarj svizzeri Davide Stokar di

Carl von Reding, nachstehende freundschaftliche Uebereinkunft abgeschlossen und unterzeichnet hat:

Nachdem Seine k. k. apostolische Majestät durch die Berücksichtigung, daß durch die Erhebung der Nachsteuern, Abschoß oder Abfahrts-Gelder, welche von den um- und wegziehenden Landes-Einwohnern, auch in Erbschafts-Fällen gefordert wurden, der freye Verkehr zwischen den Unterthanen benachbarter Staaten erschwert, und der möglichen Erhöhung des Gewerbfleißes Schranken gesetzt werden, Sich bewogen gefunden haben, den sämmtlichen neunzehn Cantonen der löblichen schweizerischen Eidgenossenschaft den Wunsch zu einem freundschaftlichen Einverständnisse hierüber eröffnen zu lassen, und die so eben versammelte Tagsatzung, als oberste Behörde der Schweiz, in Kraft eines im vorigen Jahre genommenen Beschlusses, von gleichen Gesinnungen für das Beste Ihrer Landes-Einwohner beseelt, zu einem solchen Freyzügigkeits-Vertrage sich willfährigst erklärte; so haben die beyderseitigen Bevollmächtigten, nähmlich der bey der schweizerischen Eidgenossenschaft accreditirte k. k. wirkliche geheime Rath, Commandeur des königlich-ungarischen St.

Neuforn e Carlo Reding la seguente amichevole convenzione:

Essendo che S. M. I. e R. A. sul riflesso che l' esazione delle tasse così dette Nachsteuer, Abschoß o Abfahrts-Gelder per riguardo agli abitanti de' suoi paesi che emigrano od esportano le loro sostanze fuor di paese, ed anche per riguardo ai casi di eredità, difficolta di assai il libero commercio fra i sudditi de' paesi finitimi, e rende limitata ogni specie d' industria, si è indotta ad esporre ai 19 cantoni della Confederazione svizzera il desiderio che essa nutre di vedere stipulata su tale oggetto una reciproca amichevole convenzione;

Ed essendo che anche la dieta radunata, quale autorità suprema nella Svizzera, mediante decisione adottata nell' anno scorso, animata da pari sentimenti pel bene de' suoi concittadini, ha dichiarato d' essere pronta a stipulare una convenzione sull' oggetto in discorso,

Noi plenipotenziarj d' ambo le parti, cioè noi barone Enrico di Grumpipen, imperiale regio consigliere intimo attuale accreditato presso la Confederazione elvetica, commendatore dell' ordine reale di S. Stefano

Stephans-Ordens, und bevollmächtigte Minister, Heinrich Freyherr von Crumpipen, und von Seite der Eidgenössischen Tagsatzung die Herrn David Stokar von Neuforn, des kleinen Raths und Gesandter des Cantons Schaffhausen, und Carl von Reding, Regierungsrath und Gesandter des Cantons Aargau, mit Vorbehalt der unmittelbaren Genehmigung Seiner k. k. apostolischen Majestät und der eidgenössischen Cantone dahin miteinander sich vereinbaret.

Artikel 1. Es solle von dem Tage der ausgewechselten Ratificationen zwischen sämmtlichen Staaten Sr. k. k. apostolischen Majestät und sämmtlichen neunzehn Cantonen der löblichen schweizerischen Eidgenossenschaft eine Freyzügigkeit beobachtet, und von allen Angehörigen beyder Staaten, bey ihrem Hin- und Herziehen, bey künftigen Erbschaften, oder anderweitigem Vermögens-Anfall, ein Abschoß, Abfahrt oder Abzugs-Geld, in so weit solches bisher zwischen Oesterreich und der Schweiz mit zehn, und zwischen Oesterreich und dem ehemaligen Freystaate der drey Bünde mit fünf von Hundert in die landesfürstlichen oder Cantons-Cassen geflossen ist, nimmermehr eingehoben werden.

d' Ungheria e ministro plenipotenziario, e da parte della dieta svizzera noi Davide Stokar di Neuforn, membro del piccolo consiglio ed inviato del cantone di Sciaffusa, e noi Carlo di Reding, consigliere di governo ed inviato del cantone di Argovia, siamo convenuti di quanto segue, sotto riserva però dell' immediata approvazione di S. M. I. e R. A. e dei cantoni federati.

Art. 1. A cominciare dal giorno in cui saranno scambiate le ratifiche della convenzione attuale, sarà pienamente libera l' esportazione reciproca delle sostanze private fra tutti gli stati di S. M. I. e R. A. e tutti i 19 cantoni dell' inclita Confederazione svizzera, e in tutti i casi avvenire d' eredità od altri trasporti di sostanze i sudditi dei due stati non saranno più tenuti a pagare quelle tasse così dette Abschoß, Abfahrt oder Abzugs-Gelder, che pagavansi fino ad ora alle casse sovrane o cantonali per la somma di un dieci per cento fra l' Austria e la Svizzera, e di un cinque per cento fra l' Austria e l' ex-Repubblica delle tre Leghe.

2. Hiervon sind ausgenommen, die Schreib- und Hand-Aenderungs-Gebühren, die von den im Lande wohnenden und darin bleibenden Einwohnern ebenmäßig bezogen werden.

3. In Bezug auf diejenigen Abschoß-Abfahrts- oder Abzugs-Gelder, welche Gemeinden, oder Herrschaften in den k. k. Staaten zu beziehen berechtiget sind, soll eine vollkommene Reciprocität Statt haben.

Die eidgenössischen Cantone wollen denjenigen Gemeinden und Herrschaften, welche die bisher genossenen Rechte gegen die Schweiz aufgeben, die gleiche Freyzügigkeit ebenfalls gestatten, dagegen sie sich die nähmlichen Bezüge gegen diejenigen für die Cantons-Casse vorbehalten, die auf ihren Bezugs-Rechten beharren wollen.

Sollte man in der Folge finden, daß einige Artikel des gegenwärtigen Traktats Erläuterungen bedürfen, so haben die unterhandelnden Mächte sich ausdrücklich dahin einverstanden, durch gütliche Uebereinkunft, die einer Ausgleichung bedür-

2. Dalla disposizione suddetta però si riterranno eccettuati i così detti diritti di scritturazione e di Hand-Aenderung soliti esigersi dagl' individui aventi domicilio e dimoranti in paese.

3. Per rispetto a quelle tasse così dette Abschoß, Abfahrt oder Abzugs-Gelder che i comuni o le signorie negli stati imperiali e reali sono autorizzati ad esigere, dovrà avere luogo una perfetta reciprocanza.

I cantoni confederati accorderanno il diritto di libera esportazione delle private sostanze a quei comuni ed a quelle signorie le quali rinunzieranno ai diritti finora da essi percepiti in simili casi a riguardo della Svizzera, e parimente si riservano di esigere simili diritti a pro delle loro casse cantonali per rispetto a quei comuni ed a quelle signorie che dal canto loro non vorranno rinunziare alla percezione dei diritti summentovati.

Qualora in progresso di tempo si venisse a riconoscere che qualche articolo dell' attuale convenzione avesse bisogno di dilucidazione, le potenze contraenti hanno convenuto espressamente che in tal caso si determinerà di comune amichevole

fenden Artikel des Nähern zu bestimmen.

accordo quanto occorra per l' appianamento delle difficoltà incontrate nell' articolo medesimo.

Dieser Vertrag soll als ein Staats-Vertrag von beyden Seiten unwiderrufliche Gültigkeit erhalten, und vom Tage der erfolgten beyd'seitigen unmittelbaren Genehmigung rechtlich zu wirken anfangen.

L' attuale convenzione, come quella ch' è un pubblico trattato, dovrà irrevocabilmente valere per ambe le parti, ed incomincerà ad aver vigore legale immediatamente dal giorno in cui sarà stata approvata da ambe le parti.

Diese Ratification und die Auswechslung soll innerhalb dreyßig Tagen erfolgen.

Cosiffatta approvazione o ratifica, e il cambio relativo dovranno aver luogo fra trenta giorni al più tardi.

Zur Urkunde dessen haben die beyderseitigen Bevollmächtigten diese Vertrags-Urkunde, nachdem sie gleichlautend doppelt ausgefertigt worden, eigenhändig unterschrieben, besiegelt und gegen einander ausgewechselt.

In fede di che i plenipotenziarj d' ambe le parti contraenti hanno sottoscritto di proprio pugno l' atto presente, il quale è stato fatto in doppio originale pienamente conforme, vi hanno apposto il loro suggello, e si sono reciprocamente scambiati gli originali medesimi.

So geschehen den 3ten August 1804 in Bern, und von den beyd'seitigen Bevollmächtigten unterzeichnet.

Fatto a Berna il 3 agosto 1804, e firmato dai plenipotenziarj d' ambe le parti.

(L. S.) H. Crumpipen.

(L. S.) E. CRUMPIPEN.

(L. S.) David Stokar von Neuforn.

(L. S.) DAVIDE STOKAR DI NEUFORN.

(L. S.) Carl von Reding.

(L. S.) CARLO DI REDING.

Nach reiflicher Erwägung dieses Staats-Vertrages, haben Wir solchen vollkommen zu genehmigen befunden, und geloben alles was darin enthalten ist, in genaue Erfüllung setzen zu lassen. Dessen zu mehrerer Bestätigung, haben Wir diese Urkunde eigenhändig unterzeichnet, und mit Unserm kaiserl. auch k. k. Insiegel versehen lassen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 21ten August, im achtzehnhundert und vierten, Unserer Reiche des Römischen und der Erblichen im dreyzehnten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Ludwig Graf Cobenzl.

Ad Mandatum Sac. Caes. ac Caes. Reg. Ap. Maj. proprium
Egid Freyherr von Collenbach.

Maturamente esaminata l' attuale convenzione, abbiamo trovato bene di approvarla pienamente, come pienamente approviamo che quanto si contiene nella medesima venga esattamente adempito. In fede di che abbiamo sottoscritto di nostro proprio pugno il presente documento, e vi abbiamo fatto apporre il nostro imperiale regio suggello particolare.

Dato nella nostra residenza e città capitale di Vienna il giorno 21 agosto dell'anno 1804, tredicesimo del nostro impero romano ed ereditario.

FRANCESCO.

(L. S.)

CONTE LUIGI DI COBENZL.

D'ordine di S. S. C. R. A. Maestà
BARONE EGIDIO DI COLLENBACH.

(N.° 41.) *Dazio d' importazione ed esportazione delle acque minerali.*

19 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. imperiale reale si è degnata, sopra proposizione dell'aulica commissione di commercio, di approvare con sovrana risoluzione del giorno 30 scorso giugno che venga con metodo uniforme regolato in tutte le provincie della monarchia il dazio d' importazione ed esportazione delle acque minerali, siano esse riposte in fiaschi od in bottiglie di terra ed in casse.

In esecuzione di quanto resta superiormente prescritto, ed in conformità degli ordini ricevutisi dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 28 scorso luglio, n.° 33030-3791, l' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia quanto segue:

Art. 1. Il dazio delle acque minerali per ogni quintale metrico, peso lordo, è stabilito per l' entrata in lir. 2. 79, e per l'uscita in lir. — 23.

2. Il commercio o sia la circolazione interna di dette acque è pure per graziosa disposizione di S. M. intieramente libera ed esente da ogni dazio tra le antiche e nuove provincie della monarchia, compresevi l' Ungheria e la Transilvania.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 19 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 42.) *Pubblicazione della patente sovrana 22 luglio p.° p.°, con cui viene conferito al principe Francesco Giuseppe Carlo, figlio di S. M. l'arciduchessa Maria Luigia, duchessa di Parma, ecc. il titolo di* Duca di Reichstadt.

21 agosto 1818.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol ꝛc. ꝛc. Urkunden und erklären hiermit:

Da in Folge der Wiener Congreß-Acte, und der seitdem über deren Vollziehung mit Unseren hohen Verbündeten zu

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

In conseguenza degli atti del congresso di Vienna, e delle negoziazioni tenute posteriormente in Parigi coi nostri alti

Paris gepflogenen Unterhandlungen Wir Uns in dem Falle befinden, den Titel, das Wapen, den Rang und die persönlichen Verhältnisse des Prinzen Franz Joseph Carl, Sohnes Unserer geliebtesten Frau Tochter Marie Louise, Erzherzoginn von Oesterreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla, zu bestimmen, so haben Wir in dieser Hinsicht Folgendes beschlossen:

1) Verleihen Wir dem Prinzen Franz Joseph Carl, Sohn Unserer geliebtesten Frau Tochter, der Erzherzoginn Marie Louise, den Titel eines Herzogs von Reichstadt, und befehlen zugleich, daß ihm in Hinkunft von allen Unseren Behörden, so wie von Jedermann überhaupt, bey allen mündlichen und schriftlichen Verhandlungen, in der Anrede und in den Ueberschriften, die Titulatur: Durchlauchtigster Herzog, und im Contexte: Euerer Durchlaucht (Altesse Sérénissime), beygelegt werde.

2) Gestatten Wir demselben die Annahme und Führung eines besonderen Wapens,

alleati circa l'esecuzione degli atti medesimi, trovandoci noi pel caso di fissare il titolo, le armi, il rango e i rapporti personali del principe Francesco Giuseppe Carlo, figlio della nostra dilettissima figlia Maria Luigia, arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, abbiamo determinato quanto segue:

1) Conferiamo al principe Francesco Giuseppe Carlo, figlio della nostra dilettissima figlia l'arciduchessa Maria Luigia, il titolo di *Duca di Reichstadt*, ed ordiniamo che d'ora in avanti gli venga dato da tutte le nostre autorità, come da ciascuno in generale, il titolo di Serenissimo Duca, e nel contesto Altezza Serenissima in ogni incontro, sì a voce che per iscritto, nelle allocuzioni e nelle soprascritte.

2) Permettiamo che egli possa adottare e portare uno stemma particolare, consistente

bestehend aus zwey gegen die rechte Seite über einander schreitenden goldenen Löwen, in einem durch eine schmale goldene Querlinie getheilten rothen, mit dem herzoglichen Hute und Mantel gezierten Oval-Schilde, welchem Wir, zur Vermehrung zwey schwarz und goldene Greife mit Feldpanieren, in welchen das herzogliche Wapen wiederhohlt erscheinet, als Schildhalter beyfügen.

3) Der Prinz Franz Joseph Carl, Herzog von Reichstadt, soll an Unserem Hofe, so wie in dem ganzen Umfange Unseres Reiches, seinen Rang unmittelbar nach den Prinzen Unseres Hauses und Erzherzogen von Oesterreich haben.

Von dieser Unserer Erklärung und Anordnung, welche zu Jedermanns Kenntniß und Nachachtung zu dienen hat, sind zwey vollkommen gleichlautende, von Uns eigenhändig unterzeichnete Exemplarien ausgefertiget, und das eine derselben zur Aufbewahrung in Unserem geheimen Haus-Hof- und Staats-Archive hinterlegt worden.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am

in due leoni d'oro verticalmente posti l'uno sopra l'altro, rivolti verso la diritta in uno scudo ovale rosso tagliato da una sottile linea d'oro, ornato della berretta e del manto ducale, al quale noi aggiungiamo per sostegni due grifoni neri e d'oro con bandiere, in cui apparisca ripetuto lo stemma ducale.

3) Il principe Francesco Giuseppe Carlo, duca di *Reichstadt*, deve aver il suo rango immediatamente dopo i principi della nostra casa e gli arciduchi d'Austria, tanto alla nostra corte, quanto in tutta l'estensione del nostro impero.

Di questa nostra dichiarazione ed ordinanza, che deve servire a ciascuno di notizia e norma, furono redatti due esemplari pienamente conformi e sottoscritti di nostro proprio pugno, l'uno de' quali è stato depositato nel nostro archivio secreto di casa, corte e stato.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il ventidue

zwey und zwanzigsten Julius im eintausend achthundert achtzehnten, Unserer Reiche im sieben und zwanzigsten Jahre.

luglio anno mille ottocento diciotto, e vigesimosettimo del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancelliere.*

Procop Graf Lazanzky, Böhmisch-Galizischer Hofkanzler.

PROCOPIO CONTE LAZANZKY, *Cancelliere Aulico di Boemia e di Galizia.*

Joh. N. Freyherr v. Geißlern, Stellvertreter des Oesterreichisch-Illyrischen Hofkanzlers.

GIO. NEP. B.ne DI GEISSLERN, *f. f. di Cancelliere Aulico Austro-Illirico.*

Jacob Graf Mellerio, Lombardisch-Venezianischer Hofkanzler.

GIACOMO C.te MELLERIO, *Cancelliere Aulico Lombardo-Veneto.*

Nach Sr. k. k. apost. Majest. höchst eigenem Befehle, Anton Martin.

Per espresso comando di S. M. I. R. A., ANTONIO MARTIN.

(N.° 43.) *Tariffa per la vendita dei nitri a peso e moneta italiana.*

25 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di superiore determinazione portata dal venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 20 scorso luglio, n.° 27381-861,

SI ORDINA:

Dal giorno primo del prossimo venturo settembre in avanti il prezzo di vendita dei nitri sarà quello fissato dalla tariffa posta a piedi della presente.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 25 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA per la vendita dei nitri a peso e moneta ital.

Nitro	non raffinato del titolo del 70 per cento di puro, per ogni libbra metrica	lir. 1. 95
	raffinato	" 2. 85

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 6.

(N.° 44.) *Tassa per le licenze da caccia valiture per tutta l' estensione delle provincie lombarde.*

29 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di prevenire gl' inconvenienti che possono facilmente nascere dall' attuale diversità della tassa per la licenza da caccia coll' archibugio, l' imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha trovato opportuno coll' ossequiato decreto 23 luglio scorso, n.° 32082-963, di determinare:

1.° Che tutte le licenze da caccia coll' archibugio che verranno d' oggi in avanti levate, abbiano da valere per tutta l' estensione delle provincie soggette a quest' imperiale regio governo.

2.° Che per ciascuna di tali licenze da caccia che d'oggi in avanti sarà levata, sia da pagarsi la tassa d'italiane lire undici ogni anno.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma, rimanendo incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, ecc. della corrispondente esecuzione.

Milano, il 29 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 45.) *Applicata a queste provincie l'osservanza dell' art. 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere comprese nel sistema proibitivo d' importazione.*

30 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dietro gli ordini dell'imperiale regia aulica camera generale pervenuti con dispaccio 11 scorso luglio, n.° 24039-772, è tendenti a porre in osservanza l' art. 48 della sovrana patente austriaca del 2 gennajo 1788, coll'applicazione in queste provincie alle merci estere comprese nel sistema proibitivo d' importazione delle discipline vigenti nelle altre provincie di S. M., l' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia :

1.° Tutte le merci forestiere, delle quali è permessa l' importazione, possono circolare sotto l'osservanza delle cautele prescritte dai veglianti regolamenti; ove però se ne rinvengano presso qualche privato in quantità tale che superi notabilmente il suo bisogno, dovrà il detentore delle medesime giustificare

quando e donde le abbia avute. I trafficanti poi dovranno sempre ad ogni richiesta della finanza giustificare il dazio pagato o la derivazione delle merci estere che posseggono, nè sarà ammessa la dichiarazione che le abbiano comperate da persona sconosciuta o sulle fiere. Le mancanze vengono punite colla confisca della merce.

2.° Qualunque contravvenzione alle vigenti prescrizioni in fatto di mercanzie di proibita importazione, oltre la confisca pronunciata dai veglianti regolamenti, sarà punita con una multa pecuniaria equivalente al doppio valore della merce a carico del principale contravventore, e colla stessa multa del doppio valore a carico di cadauno dei complici, salve le maggiori pene di recidività a termini di legge.

3.° Il valore della merce di vietata importazione, da esigersi in caso di contravvenzione a titolo di multa, viene desunto dalle apposite tabelle di stima comunicate alla direzione delle dogane ed alle intendenze provinciali. In mancanza di tali tabelle, l'ufficio presso cui viene staccata la bolletta d'invenzione fa eseguire la stima della merce da due periti giurati a spese del contravventore e dei complici, e contro siffatta perizia non è ammessa eccezione.

4.° Gl' impotenti al pagamento, o contravventori o complici, scontano la multa col carcere a norma de' regolamenti.

5.° La multa di lire 200 portata dal decreto 8 luglio 1813 pei casi sopra indicati cessa d'aver vigore.

Sono incaricate dell' esatta osservanza delle premesse discipline la direzione delle dogane, le intendenze provinciali, la forza armata ed ogni autorità di finanza, in quanto a ciascuna appartiene.

Milano, il 30 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 46.) *Proibita l'alienazione dei bolli staccati dalle pezze di merci.*

14 settembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per evitare ogni doloso abuso dei bolli di finanza che vengono attaccati alle pezze di merci tanto forestiere che nazionali, l'imperiale regio governo, in adempimento degli ordini dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale portati da dispaccio 14 agosto p.° p.°, n.° 35283 - 1037,

DICHIARA:

1. È vietata ogni sorta di alienazione tanto nell'interno che per l'estero dei bolli staccati dalle pezze di merci.

2. L'imperiale regia zecca riceverà i suddetti bolli contro il bonifico di centesimi quindici per ogni cento bolli, e così a proporzione.

3. Chi vende e compra, dà o riceve bolli già stati in opera, e chi gli spedisce o trasporta all'estero incorre nella multa di lire 200.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo, e l'imperiale regia direzione della zecca sono incaricate, per quanto loro spetta, dell' esecuzione.

Milano, il 14 settembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Si attribuisce ad alcuni fatti la presunzione legale di trovarsi in attualità di esercizio di caccia per l'oggetto di stabilire la relativa contravvenzione.*

15 settembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Importando di frenare l' abuso che tuttora continua di quelli, che ottengono la licenza di portar armi per la propria difesa, servendosi poi della stessa per andare a caccia

senza levare l' apposita licenza per tale esercizio, l'imperiale regio governo, in esecuzione di ossequiato decreto dell' imperiale regia camera aulica generale in data 14 agosto p.° p.°, n.° 35282-1036, dichiara che d'oggi in avanti si riterrà come presunzione legale di trovarsi in attualità d' esercizio di caccia, all' oggetto di stabilire avanti l' autorità competente la prova della contravvenzione al vigente decreto 21 settembre 1805, e di far assoggettare il contravventore alle penali in esso prescritte, quando l' individuo armato di fucile sarà trovato nelle campagne, senza essere munito d' apposita licenza di caccia, col detto fucile carico di minuto piombo, di pallini o granine fino al diametro dei così detti pallettoni di forma, volgarmente da lepre, od avente con sè tale munizione, ancorchè non abbia altro arnese da caccia e non sia accompagnato da cani.

Milano, il 15 settembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 48.) *Le vedove ed i figli d' impiegati civili che si trovano nel caso di dimandare il trattamento normale, debbono riportare dagli imperiali regj tribunali civili di prima istanza le prove del loro stato.*

3 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con decreto 2 luglio p.°p.°, n.° 28884-2038, l' imperiale regia camera aulica generale delle finanze ha ordinato che le vedove ed i figli d' impiegati civili che si trovino nel caso di domandare il trattamento normale, debbano quind'innanzi, in quanto alle prescritte prove del loro stato di possidenza, dirigersi, onde averle, ai rispettivi imperiali regj tribunali civili di prima istanza, poichè ora è demandato ad essi l' incarico di fare in proposito quanto in addietro incumbeva alle cessate giudicature di pace, a termini dell' articolo 20, § 2.° del regolamento 27 marzo 1807.

Ciò pertanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e per direzione di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 3 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 49.) *Norme e tariffa per l' importazione ed esportazione dei filati di cotone.*

5 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regia aulica commissione di commercio in punto alla regolazione del dazio ed alla introduzione dei filati di cotone esteri, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 9 settembre p.° p.° si è compiaciuta di sanzionare quanto segue:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente, è posta in attività sopra tutti i confini della monarchia coll'estero la tariffa stampata a piedi della presente da osservarsi per l'importazione ed esportazione dei filati di cotone.

2. Il commercio o sia la circolazione dei filati di cotone è resa interamente libera ed esente dal dazio fra le antiche provincie della monarchia e quelle di nuovo acquisto, ad eccezione dell' Ungheria, Transilvania, Dalmazia, Istria e dei porti franchi di Trieste e Fiume coi loro rispettivi territorj situati fuori della linea doganale.

Questa libertà di circolazione viene per altro accordata colla condizione che ogni singola partita, oltre essere accompagnata d' un certificato di filatura nazionale, abbia da essere soggetta alla visita degli agenti delle

dogane situate lungo le linee intermedie, i quali dovranno riconoscere che non vi siano contenuti o frammischiati altri generi che per la loro natura sono soggetti al pagamento del dazio nelle linee intermedie suddette.

3. All' incontro poi è inibita l' introduzione in tutta l' estensione della monarchia austriaca dei filati di cotone bianchi esteri nominati *Mule-twist* dall' infimo numero sino al numero 50 inclusivamente, e dei filati di cotone pure bianchi esteri nominati *Water-twist* dall' infimo numero sino al numero 12 inclusivamente.

A maggior chiarezza questi articoli, di cui è vietata l' introduzione in tutta la monarchia, sono contraddistinti nella sotto descritta tariffa col color rosso usato per le cifre del rispettivo diritto di dazio da esigersi nei casi d' una ottenuta speciale licenza.

4. Le altre qualità di filati di cotone esteri, di cui è permessa l' introduzione, non potranno per ora essere daziati se non negli uffici seguenti: cioè nel *dazio grande di Milano*, negli *emporj doganali* di *Mantova*, di *Cremona*, di *Lodi*, di *Pavia*, di *Brescia*, di *Como* e di *Bergamo*, e ciò sino a tanto che le altre dogane, le quali in seguito saranno fatte conoscere, non siano provvedute dei requisiti necessarj onde rilevare il numero della finezza dei filati stessi.

5. Tra i filati di cotone esteri dei numeri permessi in introduzione non potranno essere mischiati degli altri che a tenore del loro numero sono inibiti, e ciò sotto la pena della confiscazione sì degli uni che degli altri.

A scanso d' ogni inconveniente riguardo a quei colli di filati di cotone bianchi esteri che avanti la pubblicazione della presente fossero già pervenuti e stati depositati nelle dogane con numeri promiscui, si accorda che entro quattordici giorni, compreso il giorno della pubblicazione stessa, possano essere daziati in entrata verso il pagamento del dazio stabilito nella sotto descritta tariffa pei filati di permessa introduzione, cioè di lire 139. 29 per quintale metrico, e ciò senza riguardo alla diversità dei numeri della loro finezza.

L'imperiale regio governo, in adempimento degli ordini abbassatigli dall' eccelsa camera aulica con dispaccio 18 settembre prossimo passato, n.° 1514, porta a pubblica notizia queste sovrane disposizioni, incaricando l' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo dell' esecuzione.

Milano, il 5 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA di dazio pei filati di cotone.

Num.° della partita.	DENOMINAZIONE.	Introduzione per quintale, peso metrico.		Esportazione per quintale, peso metrico.	
		Lire.	Cent.	Lire.	Cent.
1	Filato di cotone bianco estero nominato *Mule-twist* sino al numero 50 inclusivamente, compreso anche il filato di cotone bianco turco . .	376	7	3	87
2	Filato di cotone bianco estero nominato *Water-twist* sino al numero 12 inclusivamente	278	57	3	87
3	Tutte le altre qualità di filati di cotone bianco, vale a dire *Mule-twist* all'insù del numero 50, come anche *Water-twist* all'insù del numero 12 .	139	29	3	87
4	Tutte le qualità di filati di cotone coloriti, compreso anche il filato rosso turco	139	29	3	87

(N.° 50.) *Disposizioni pubblicate in Lubiana risguardanti l'ivi ordinato pagamento delle rendite arretrate in Illiria, così dette trasferte.*

6 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei venerati ordini abbassati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita si deducono anche in queste provincie a pubblica notizia e per norma di qualunque interessato vi potesse esistere le disposizioni pubblicate in Lubiana da quell'imperiale regio governo colla notificazione 16 scorso giugno, risguardanti l' ivi ordinato pagamento ai rispettivi possessori delle rendite arretrate in Illiria, così dette *trasferte*, dal 1.° luglio 1812 a tutto luglio 1814.

Il tenore delle succennate disposizioni si è

Che S. M. I. R. A. con sovrana decisione del 1.° agosto 1817 si è degnata di ordinare che le rendite arretrate in Illiria fino a tutto luglio 1814 per le *trasferte* in causa dei diritti stati incorporati nel demanio pubblico, e quindi alienati sotto l' amministrazione francese, vengano pagate ai possessori rispettivi a tenore della liquidazione relativa stata fatta dai rispettivi uffici di contabilità;

Che in data 22 marzo scorso l'eccelso ministero delle finanze assegnò sovra la cassa

centrale di Lubiana la somma occorrente all' uopo suddetto, e volle che fosse passata in dote al fondo provinciale: che in vista di ciò si è dato ordine in giornata alla tesoreria camerale di essa città, a cui si è trasmessa la specifica della relativa liquidazione, di far pagare ai singoli possessori in essa indicati le dette rendite arretrate spettanti loro per tutto lo spazio di tempo decorso dal 1.° luglio 1812 fino a tutto luglio 1814: che tale pagamento verrà eseguito sul fondo provinciale contro presentazione dell' atto originale di compra delle suddette *trasferte*, e rilascio di analoga quietanza bollata, e sarà fatto in quel modo stesso che venne praticato finora per riguardo al pagamento degl' interessi del due per cento inerenti alle *trasferte* medesime.

Che se ne rendono pertanto avvisati i possessori delle summentovate *trasferte* per loro norma e direzione, avvertendoli che per essere pagati delle somme loro dovute come sopra dovranno essi presentarsi alla cassa filiale di credito esistente in Lubiana, e produrre le carte sovra mentovate.

Milano, il 6 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Cav. Dorni, *Consigliere*.

(N.° 51.) *Norme e tariffa del dazio d' importazione ed esportazione dei vini e liquori.*

14 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 4 settembre prossimo scorso partecipata a questo governo con decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 16 dello stesso mese, n.° 41749-4795, S. M., dietro proposizione a lei umiliata dall' imperiale regia commissione aulica di commercio, si è compiaciuta di stabilire le seguenti norme sul dazio dei vini e liquori:

1. Cominciando dal giorno della pubblicazione della presente notificazione è posta in attività su tutta la frontiera della monarchia verso l' estero la tariffa descritta qui a piedi, tanto per l' importazione, quanto per l' esportazione dei vini e liquori indicati nella medesima.

2. L' interna circolazione dei detti generi tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate (a riserva delle eccezioni portate nel paragrafo seguente) è pienamente libera ed esente dal dazio, sotto la condizione che le spedizioni di tali generi restino sempre sottoposte alla visita presso le dogane o ricevitorie di finanza stabilite sulla

linea intermedia, alle quali incumbe di verificare se nella spedizione non siano compresi anche liquori od altri generi, i quali per ora sono ancora sottoposti al dazio lungo le linee intermedie.

3. Da questa libera circolazione interna sono eccettuate le provincie d' Ungheria, di Transilvania, della Dalmazia, d' Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume, e così pure lo sono per ora, fino ad altra determinazione, le essenze di punsch, i liquori e le acque distillate, benchè d' interna fabbricazione, pei quali generi frattanto debbono continuare a sussistere i rispettivi dazj intermedj.

4. Si dichiarano posti fuori di commercio in tutta l' estensione della monarchia quei vini e liquori pei quali nella sottodescritta tariffa viene indicato il dazio con cifre in rosso. Nel caso poi che ne venisse accordata l' importazione per proprio uso a qualche privato, mediante formale licenza del governo, dovrà essere esatto il dazio ivi espresso.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione della presente.

Milano, il 14 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d'importazione e di esportazione dei seguenti liquidi:

N.° progress.	DENOMINAZIONE.	Importazione a peso metrico.	Importazione Dazio. L.	Importazione Dazio. C.	Esportazione a peso metrico.	Esportazione Dazio. L.	Esportazione Dazio. C.
1	Essenza di punsch, e così pure tutti i liquori ed acque distillate estere, come non meno i vini di Spagna, di Portogallo, di Francia, della Franconia, del Reno, dell' Italia e del Levante, cioè vino di Cipro, ecc. (eccettuati però i vini qui sotto indicati) indistintamente se in botti, bottiglie, casse o ceste, *per ogni lira italiana del rispettivo valore*	.....	—	9	Per quint.	—	9
2	Vini comuni italiani esteri, compreso anche il vino piccolo, in botti	Per quint.	6	19	*idem*	—	41
3	Vino d' Istria o della Dalmazia d' ogni sorta, in botti	*idem*	2	32	*idem*	—	19
4	Vini della Moldavia e della Valachia, ma soltanto quando essi vengono introdotti nella Buccovina e nella Transilvania, in botti	*idem*	2	32	*idem*	—	19
5	Vino così detto *ausbruch* di Tokay, in botti	*idem*	16	25	*idem*	—	97
	Detto in bottiglie, in ceste o casse	*idem*	8	70	*idem*	—	74
6	Vini d'Ungheria così detti *maschlasch*, in botti	*idem*	4	64	*idem*	—	39
	Detti maschlasch in bottiglie, casse o ceste	*idem*	3	48	*idem*	—	29

Seguito della *TARIFFA del dazio*, ecc.

N.° progress.	DENOMINAZIONE.	Importazione			Esportazione		
		a peso metrico.	Dazio.		a peso metrico.	Dazio.	
			L.	C.		L.	C.
7	Altri vini d'Ungheria detti *ausbruch*, e così pure il vino di assenzio, in botti.....	Per quint.	8	70	Per quint.	—	48
	Detti in bottiglie, casse o ceste.	*idem*	6	54	*idem*	—	37
8	Vini d'Ungheria comuni, in botti.	*idem*	1	94	*idem*	—	16
9	Tutti i vini degli stati ereditarj diretti all' Ungheria o all'estero	.....	..	..	*idem*	—	16
10	Le fecce del vino.....	*idem*	—	39	*idem*	—	78
11	Arrac e rum, in botti	*idem*	61	98	*idem*	1	30
	Detto e *detto* in bottiglie, in casse o ceste	*idem*	46	43	*idem*	—	97
12	Acquavite, spirito di vino, il così detto *franzbrandwein* e *lagerbrandwein*, e così pure la feccia d' acquavite distillata	*idem*	23	21	*idem*	1	40
	Le dette acquaviti e liquori diretti all' Ungheria.....	.....	..	..	*idem*	1	40

(N.° 52.) *Notificazione delle sovrane patenti relative all' ammortizzazione delle obbligazioni di stato intestate al latore, e non contenenti un termine di rispettiva restituzione.*

17 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Volendo S. M. imperiale e reale che la sovrana patente 16 agosto 1817 sull' ammortizzazione delle obbligazioni di stato intestate al latore, e non contenenti un termine di rispettiva restituzione, sia portata a cognizione dei suoi sudditi delle provincie lombarde, l' imperiale regio governo la deduce qui a piedi a pubblica notizia, ed in adempimento delle superiori istruzioni dell'eccelsa imperiale regia camera aulica del 17 prossimo passato luglio, n.° 32643-2837, rende pure a cognizione del pubblico in appendice alla sullodata patente anche le anteriori sovrane patenti dei 2 aprile 1802, 28 marzo e 26 aprile 1803 che hanno relazione allo stesso oggetto, e ciò per norma e direzione di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 17 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Todoro, *Consigliere.*

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Um in Ansehung jener auf Ueberbringer lautenden Staats-Obligationen, welche entweder keine Termine der Kapitals-Rückzahlung haben, oder deren Zahlungs-Termine auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind (welch letzterer Fall insbesondere auch bey den im Auslande unter Vermittlung dortiger Wechselhäuser aufgenommenen k. k. Anlehen eingetreten ist), diejenigen Anstände so viel als möglich zu heben, welche sich gegen die Wirksamkeit der in Gemäßheit Unserer Patente vom

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Unghe-ria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galidia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

Ad oggetto di rimuovere, in quanto è possibile, le difficoltà che fossero per insorgere contro l'efficacia degli *editti d'ammortizzazione* rilasciati in conformità delle nostre patenti dei 28 marzo e 26 aprile 1803 relativamente alle obbligazioni dello stato pagabili al presentatore, le quali o non hanno termine stabilito alla restituzione del capitale, o il cui termine di pagamento fosse stato protratto a tempo indeterminato (nel qual ultimo caso è particolarmente compreso il prestito

28ten März und 26ten April 1803 ausgefertigten Amortisations-Edicte ergeben, verordnen Wir Folgendes:

§ 1. Die gesetzliche Wirkung der Amortisations-Edicte tritt in den erwähnten Fällen erst nach drey Jahren von dem Tage ein, an welchem der letzte der auf die Obligationen hinausgegebenen Interessen-Coupons zur Zahlung fällig wird, und somit die Hinausgabe neuer Coupons Statt zu finden hat, oder wenn die Edicts-Ausfertigung erst nach diesem Verfalls-Tage angesucht, und die Obligation zur Erhebung neuer Coupons noch nicht zur Kasse gebracht worden wäre, nach drey Jahren vom Tage dieser Ausfertigung an.

§ 2. Erst nach Verlauf dieser Frist und hiernach erfolgter Amortisations-Erkenntniß hat die Ausfertigung einer neuen Obligation sammt den Interessen-Coupons, welche sich an den zuletzt verfallenen reihen, Platz zu greifen.

Vor Ausgang des im ersten Absatze bestimmten Zeitraumes ist jeder Ueberbringer der Obligation als der Eigenthümer anzusehen und zu behandeln.

imperiale regio fatto all' estero colla mediazione di esteri case di commercio), noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

§ 1. Gli editti d'ammortizzazione hanno la loro forza legale nei casi sopra indicati soltanto dopo tre anni dal giorno in cui scade il pagamento dell' ultima delle *bollette* d' interesse (Interessen-Coupons) rilasciate per le rispettive obbligazioni, ed in conseguenza deve aver luogo l'emissione di nuove *bollette* in caso che il rilascio dell' editto venisse richiesto solo dopo il detto giorno di scadenza, e le obbligazioni non fossero ancora state presentate alla cassa onde levare la nuova *bolletta*, l'editto non avrà forza legale se non tre anni dopo dal giorno dell' effettuato rilascio.

§ 2. Soltanto dopo spirato questo termine e la seguita nozione d' ammortizzazione avrà luogo il rilascio di una nuova obbligazione unitamente alle bollette d' interesse, le quali avranno da venir in ordine dietro le ultime scadute.

Avanti la decorrenza del termine stabilito nel § 1, qualsiasi portatore dell' obbligazione è considerato e trattato quale proprietario.

§ 3. Die Ausfertigung der Amortisations-Edicte über Obligationen des mit Patent vom 29ten März 1815 eröffneten Anlehens zu fünfzig Millionen Gulden, und über die mit den Patenten vom 1ten Juny und 29ten Oktober 1816 neu kreirten Staats-Obligations-Kathegorien, auch die diesfällige Amortisations-Erkenntniß nach Verlauf der gesetzlichen Frist wird ausschliessend den Nieder-Oesterreichischen Landrechten eingeräumt.

§ 4. In Betreff der über Einlagen zu Staats-Anlehen ausgefertigten, auf Ueberbringer lautenden Interims-Scheine, gestatten Wir gleichfalls die Ausfertigung der Amortisations-Edicte, und zwar in der Art, daß die gesetzliche Amortisation erst nach Einem Jahre, sechs Wochen und drey Tagen von dem Tage an, wo der bestimmte Zeitpunkt zur Umwechslung der Interims-Scheine gegen Obligationen anfängt, oder, wenn dieser schon vorüber ist, vom Tage der Ausfertigung des Edicts an gerechnet, ihre Wirkung haben könne.

Doch hat, des ausgefertigten Amortisations-Edictes ungeachtet, Falls der für verloren geachtete Interims-Schein

§ 3. Il rilascio degli editti d' ammortizzazione sopra le obbligazioni del prestito di cinquanta milioni di fiorini aperto colla patente del 29 marzo 1815, e sopra le nuove categorie delle obbligazioni di stato create colle patenti del 1.° giugno e 29 ottobre 1816, e così pure le nozioni d' ammortizzazione che fossero per verificarsi dopo la decorrenza del termine legale sono di esclusiva competenza del tribunale dei nobili della bassa Austria.

§ 4. Relativamente alle *cedole interinali* (Interims-Scheine) in testa del presentatore rilasciate sopra le somme sborsate da impiegarsi nel prestito dello stato, noi approviamo del pari il rilascio degli editti d' ammortizzazione, e ciò in modo che l' ammortizzazione legale possa sortire il suo effetto soltanto dopo un anno, sei settimane e tre giorni, contando da quello in cui ha principio il termine stabilito al concambio delle *cedole interinali* contro obbligazioni, o, se questo termine fosse già scaduto, dal giorno del rilascio dell' editto.

Dovrà però, non ostante il rilasciato editto di ammortizzazione, nel caso che la cedola interinale supposta perduta

vor Ausgang der Amortisations-Frist beygebracht werden sollte, bey den Kassen die Verabfolgung der Obligation an den Ueberbringer gegen Zurückstellung des Interims-Scheines unaufgehalten zu geschehen.

§ 5. In Ansehung der Amortisirung der Interessen-Coupons, so wie in allen übrigen hier nicht ausgedrückten Fällen hat es bey den Patenten vom 28ten März und 26ten April 1803 sein unabänderliches Verbleiben.

Gegeben in unserer Haupt- und Residens-Stadt Wien am sechszehnten August des Jahres tausend achthundert siebenzehn, Unserer Reiche im sechs und zwanzigsten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Aloys Graf von und zu Ugarte, Königlich Böhmischer Oberster und Erzherzoglich Oesterreichischer Erster Kanzler.

Procop Graf von Lazanzky.

Joh. N. Freyherr v. Geißlern.

Nach Sr. K. K. Apost. Majest. höchst eigenem Befehle,

Joseph Freyherr von Doblhoff.

venisse presentata avanti la scadenza del termine d'ammortizzazione, effettuarsi indilatamente presso le casse l'emissione dell'obbligazione al portatore contro restituzione della *cedola interinale*.

§ 5. Riguardo poi all'ammortizzazione delle bollette d'interesse, come pure in tutti gli altri casi qui non espressi, rimarrà fermo il disposto delle patenti dei 28 marzo e 26 aprile 1803.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna il dì decimosesto d'agosto dell'anno mille ottocento diecisette, e vigesimosesto dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D'UGARTE, *Supremo Regio Cancell. di Boemia e primo Cancelliere dell'Arciducato d'Austria.*

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

GIO. NEP. B.ne DI GEISSLERN.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,

GIUSEPPE BARONE DI DOBLHOFF.

Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, ꝛc. ꝛc.

Nach der Beendigung eines eben so langjährigen, als kostspieligen Krieges war eine Unserer ersten Sorgen, Unserer Finanz-Hofstelle aufzutragen, nicht nur die laufenden Zinsen von denjenigen Anlehen, welche Wir und Unsere glorreichen Vorfahren in verschiedenen fremden Staaten gemacht haben, auszahlen zu lassen, sondern auch den Betrag der hieran rückständigen Zinsen, und der zur Zurückzahlung verfallenen Kapitals-Beträge, welche des Krieges wegen nicht berichtiget wurden, Uns vorzulegen.

Aus den hierüber erhaltenen Ausweisen haben Wir Uns übergeugt, daß die Rückstände an Interessen und Kapitals-Raten die Summe übersteigen, welche Wir der Lage Unserer Finanzen gegenwärtig zu ihrer Berichtigung widmen können, und daß es daher unumgänglich nöthig ist, eine allgemeine, dieser Lage angemessene, auf festen Grundsätzen beruhende Maßregel zu ergreifen, wodurch allen Theilnehmern der benannten Anlehen eine zwar allmählige, aber voll-

NOI FRANCESCO II, *Per la grazia di Dio* IMPERATORE DE' ROMANI, ECC. ECC.

Una delle nostre prime cure dopo la conclusione della pace, che diede fine ad una sì lunga e dispendiosa guerra, fu d'incaricare il nostro dipartimento delle finanze di provvedere al pagamento degl' interessi correnti sui prestiti che noi e i nostri augusti predecessori abbiamo contratti nei differenti paesi esteri, e di farci render conto dell' ammontare degl' interessi arretrati sui prestiti medesimi, non meno che dei rimborsi parziali già scaduti, ed il cui pagamento per le conseguenze della guerra non potè effettuarsi.

I conti che su tali oggetti ci furono presentati, ci hanno fatto riconoscere che gl' interessi arretrati e i rimborsi scaduti sorpassavano i fondi che la situazione delle nostre finanze permette di destinarvi presentemente, e che era perciò indispensabile di prendere a questo effetto una misura generale, combinata con questa situazione, ma regolata in modo che assicuri agl' interessati ne' succennati prestiti il successivo, ma completo pagamento di tutto quanto

ständige Berichtigung alles dessen, was ihnen gebührt, versichert wird. In dieser Absicht haben Wir folgende Verfügungen beschlossen:

1. Alle diese Anlehen sollen auf gleiche Art behandelt werden, sofort in dieser Rücksicht ein Ganzes ausmachen, und nur einzig nach den Ländern und Städten, in welchen sie aufgenommen wurden, eingetheilt werden. Der Zinsenfuß bleibt über ebenderselbe, welcher in den ursprünglichen verschiedenen Anlehens-Patenten (Schuldverschreibungen) festgesetzet ist.

2. Zu diesem Ende werden Wir für den Gesammtbetrag von jeder Anlehens-Abtheilung neue Anlehens-Patente (Schuldverschreibungen) und Hypothekar-Obligationen der Wiener Stadt-Bank ausfertigen lassen.

3. Mit dem gegenwärtigen Jahre 1802 angefangen, wird jährlich, nebst den laufenden Zinsen, der Betrag eines halben Jahres der rückständigen bis zu deren gänzlichen Tilgung regelmäßig berichtiget werden.

4. Die theilweisen Kapitals-Zurückzahlungen werden mit Ende des Jahres 1806 ihren Anfang nehmen, und in zwanzig aufeinander folgenden Jahren auf nachstehende Art bewerkstelliget werden:

è loro dovuto; ed in questa vista abbiamo stabilite le seguenti disposizioni:

1. Sarà formato di tutti questi prestiti un totale, diviso secondo i paesi e le città ove si sono fatti, ritenuti gl' interessi stipulati nelle reali carte che furono primitivamente spedite per autorizzarli.

2. A quest' effetto saranno spedite nuove autorizzazioni e nuove obbligazioni ipotecarie del banco di Vienna pel totale rimanito di ciascuna divisione dei prestiti medesimi.

3. Cominciando dal presente anno 1802, si pagheranno regolarmente ogni anno, oltre gl' interessi correnti, anche l' ammontare di un semestre degl' interessi arretrati fino alla totale loro estinzione.

4. I rimborsi dei capitali cominceranno colla fine dell' anno 1806, e saranno divisi in 20 anni consecutivi nel modo seguente:

a) Mit Ende eines jeden der fünf Jahre von 1806 bis einschlüssig 1810 werden zwey und ein halbes vom Hundert,

b) Durch zehen Jahre, als von 1811 bis einschlüssig 1820 jedesmal fünf vom Hundert, und endlich

c) Durch die letzten fünf Jahre, das ist von 1821 bis einschlüssig 1825, jedesmal sieben und ein halbes vom Hundert zur Abtragung der ganzen Schuld gewidmet werden, und auf solche Art wird dieselbe am Ende dieses Zeitraumes vollständig getilgt seyn.

5. Diese Zurückzahlungen, deren Beschleunigung Wir nach Maßgebung der Kräfte Unserer Finanzen Uns vorbehalten, sollen jedoch nicht nach Procenten auf jede einzelne Obligation vertheilt werden; sondern es wird jährlich eine im Verhältnisse der Tilgungs-Fonds bestimmte Anzahl Obligationen jeder Anlehns-Abtheilung durch das Loos gezogen, und dieselben werden sodann in ihrem vollen Betrage ausgezahlt werden.

6. In Folge dieser Anordnungen sind alle alten Obligationen der Theilnehmer gegen neue umzuwechseln, weßhalb Wir denjenigen Wechselhäusern, wel-

a) Alla fine di cadauno degli anni 1806, 1807, 1808, 1809 e 1810 sarà rimborsata una somma equivalente al 2 1/2 per cento del capitale totale;

b) Alla fine di cadauno dei dieci anni successivi, cioè dal 1811 fino al 1820, una somma equivalente al 5 per cento del capitale totale; e

c) Nel corso de' cinque ultimi anni, cioè a dire in cadauno degli anni dal 1821 al 1825, una somma equivalente al 7 1/2 per cento pure del capitale totale; col mezzo de' quali rimborsi tai prestiti tutti verranno ad essere totalmente estinti.

5. Tali rimborsi, che ci riserviamo di far anche accelerare, secondo che la situazione delle nostre finanze potrà permetterlo, non si faranno parzialmente sopra ciascuna delle obbligazioni, ma avrà luogo per mezzo della sorte, e in modo che ciascuna obbligazione venga rimborsata per intiero fino alla concorrenza della somma annua fissata per l' ammortizzazione di ciascuna divisione.

6. Per una conseguenza di queste disposizioni è necessario di far cambiare tutte le antiche obbligazioni rilasciate agl' interessati in tutti i suddetti prestiti

che bey der Aufnahme der gedachten Anlehen verwendet wurden, die nöthigen Verhaltungs-Befehle werden ertheilen, und den sämmtlichen Theilnehmern die zur Umwechslung festgesetzte Frist öffentlich bekannt machen lassen.

7. Diese Verfügungen erstrecken sich auch auf diejenigen Obligationen der in den Niederlanden und in Mailand geschlossenen Anlehen, welche Unsern Finanzen zur Last bleiben, und wovon Wir sowohl die Interessen, als das Kapital in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien auf die hier oben festgesetzte Weise bey Unserer Universal-Staatsschulden-Kasse werden berichtigen lassen; weßwegen Wir auch

8. Unsere geheime Credits-Direction angewiesen haben, die Obligationen dieser letzterwähnten Gattung gegen andere von Unserer Hofkammer, welche zur bessern Verständlichkeit und Brauchbarkeit für die Eigenthümer in ebenderselben Sprache, wie die alten, auszufertigen sind, umwechseln zu lassen.

9. Die neuen Obligationen sollen auf den Nahmen der Eigenthümer der alten ausgestellt, und letztere binnen der

contro nuove obbligazioni. A questo effetto faremo dare le necessarie direzioni alle rispettive case bancarie, col mezzo delle quali si sono fatti tai prestiti, e faremo prevenire gli interessati, mediante pubblici avvisi, dei termini che saranno fissati pel suddetto concambio di obbligazioni.

7. Le stesse disposizioni saranno estese alle obbligazioni di prestiti in addietro fatti nei Paesi Bassi ed in Milano, che restano a carico delle nostre finanze, di cui gl' interessi non meno che i rimborsi dei capitali faremo pagare in questa nostra città di Vienna per mezzo della nostra cassa generale dei debiti dello stato sul piede qui sopra indicato.

8. Abbiamo perciò incaricata la nostra direzione segreta del credito di far concambiare le suddette obbligazioni con altre nuove della nostra camera aulica di finanze, concepite nella stessa lingua delle precedenti per intelligenza e comodo degl' interessati.

9. Le nuove obbligazioni verranno tutte spedite al nome dei proprietarj delle precedenti, e queste dovranno a tale effetto

noch bekannt zu machenden Frist Unserer Universal-Staatsschulden-Kasse zur Umwechslung übergeben werden.

Endlich erklären Wir hiemit, daß zur Sicherheit der sämmtlichen Teilnehmer die gedachten Anlehen durch die Unserer Universal-Staatsschulden-Kasse angewiesenen Fonds bedecket sind, und daß sie eben so, wie die alten, die Wiener Stadt-Bank zur weitern Hypothek haben, auch aller dieser letztern zugestandenen Privilegien theilhaft werden sollen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien am 12ten April 1802.

Franz.

(L. S.)

Aloys Graf von Ugarte, Königlich Böhmischer Oberster und Erzherzoglich Oesterreichischer Erster Kanzler.

Jos. Freyherr van der Mark.

Franz Graf von Woyna.

Nach Sr. K. K. Majestät höchst eigenem Befehle,

Leopold Freyherr von Hann.

essere presentate entro il termine che sarà indicato alla nostra cassa generale dei debiti dello stato, per farne immediatamente il cancambio ordinato.

Finalmente dichiariamo che per sicurezza degl' interessati in tali prestiti queste nuove obbligazioni saranno assegnate sui fondi devoluti alla nostra cassa generale dei debiti dello stato, ed avranno, come le precedenti, per ipoteca sussidiaria il banco di Vienna, e godranno di tutti i privilegi del medesimo.

Dato nella nostra residenza di Vienna il 12 aprile 1802.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE DI UGARTE, Supremo Regio Cancelliere del Regno di Boemia e primo Cancelliere dell' Austria.

GIUS. BARONE VAN DER MARK.

FRANCESCO CONTE DI WOYNA.

Per ordine speciale di S. M. l' Imperatore e Re.

LEOP. BAR. DE HANN.

Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, Hungarn und Böheim, Galizien und Lodomerien; Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Burgund und von Lothringen, Großherzog von Toskana, ꝛc. ꝛc.

Um die Anstände zu heben, welche sich wegen Amortisirung solcher Staatspapiere ergeben können, die auf den Ueberbringer lauten, wollen Wir zur Richtschnur der Gerichtsbehörden und Nachachtung der Partheyen, folgende Vorschriften festsetzen:

1. Ueber alle inländischen Staatspapiere, welche nicht auf einen bestimmten Nahmen ausgestellt sind, sondern nur auf den Ueberbringer mit einer bestimmten Zahlungsfrist lauten (worunter vorzüglich die Loose der Bergwerks-Produkten-Verschleiß-Directions-Lotterie und ein großer Teil der Obligationen der Wiener Stadt-Banko-Lotterie, nebst den diesfälligen Interessen-Coupons gehören), sollen bey den öffentlichen Staatskassen keine, die Zahlung zur

NOI FRANCESCO II.

Per la grazia di Dio eletto Imperatore de' Romani, sempre Augusto, Re della Germania, Ungheria e Boemia, Galizia e Lodomeria, ecc.; Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna e della Lorena, Gran Duca di Toscana, ecc. ecc.

Per torre gli ostacoli che potessero insorgere in merito dell' ammortizzazione delle obbligazioni dello stato pagabili al presentatore, abbiamo prescritto a norma dei tribunali di giustizia e delle parti aventi interesse quanto siegue:

1. Per tutte le obbligazioni dello stato esistenti nell' interno, che non furono rilasciate sopra un nome determinato, ma soltanto in testa del presentatore con un termine fisso di pagamento (come sono in ispecialità le polize di lotto della direzione dei prodotti delle miniere, ed una gran parte delle obbligazioni della lotteria della banca di Vienna, e le relative bollette d' interessi), non avranno alcun effetto le ammortizzazioni od i sequestri

Verfallzeit hemmende Amortisationen oder gerichtliche Verbote Wirkung haben, weil es die Eigenschaft dieser Staatspapiere mit sich bringt, daß jeder Ueberbringer derselben als der wahre Eigenthümer angesehen werde.

2. Damit jedoch in Fällen, wo ein solches Staatspapier durch irgend einen Zufall bey der Verfallzeit nicht dargebracht werden könnte, dem Eigenthümer ein Mittel verbleibe, zu der ihm gebührenden Zahlung zu gelangen; so erlauben Wir in dieser Hinsicht, daß über solche auf den Ueberbringer lautende öffentlichen Staatspapiere noch ferner Amortisations-Edicte, jedoch nur dergestalt ausgefertigt werden, daß die gesetzliche Amortisation erst nach einem Jahre, sechs Wochen, drey Tagen von dem wirklichen Zahlungstage der Obligation des Looses oder des Coupons an, oder wenn diese Edicts-Ausfertigung erst nach solchem Zahlungstage angesucht worden wäre, vom Tage dieser Ausfertigung an gerechnet, ihre Wirkung haben könne. Wo hingegen

giudiziarj tendenti ad arrestare presso le pubbliche casse dello stato il pagamento alla scadenza, e ciò perchè la natura stessa di queste obbligazioni di stato lo porta, che il presentatore delle stesse, chiunque siasi, ne venga riguardato come proprietario.

2. Per il caso in cui un simile effetto pubblico per qualche evenibile accidente non potesse venire presentato alla scadenza, ed acciò il proprietario abbia ciò non ostante un mezzo di ottenere il dovuto pagamento, permettiamo a tal fine che anche d'ora in poi vengano rilasciati degli editti d'ammortizzazione sopra tali effetti pubblici pagabili al presentatore, di maniera però che l'ammortizzazione legale non abbia da riportare il suo effetto se non un anno, sei settimane e tre giorni dal dì in cui l'obbligazione, la polizza di lotto o la bolletta d'interesse deve essere effettivamente pagata. Se poi il rilascio dell'editto d'ammortizzazione fosse stato ricercato dopo il giorno della scadenza, allora l'ammortizzazione legale non riporterà il suo effetto se non un anno, sei settimane e tre giorni dal dì in cui fu rilasciata.

3. nach dem in dem ersten Absatze enthaltenen Grundsatze des ausgefertigten Amortisations-Edictes ungeachtet, solche für verloren geachtete Staatspapiere, wenn dieselben vor Ausgang der im 2ten Absatze bestimmten Frist beygebracht werden sollten, bey den Kassen an den Ueberbringer unaufgehalten werden ausgezahlt werden.

4. Die Ausfertigung eines solchen Amortisations-Edictes ist von nun an bey keiner anderen Gerichtsbehörde als den N. Oe. Landrechten anzusuchen, welchen allein die dießfällige Ausfertigung, und nach Verlauf der gesetzlichen Frist, die Amortisations-Erkenntniß eingeräumt wird. Und sollen die bereits kundgemachten von anderen Gerichtsbehörden ausgefertigten Amortisations-Edicte, oder die schon ergangenen Amortisations-Erkenntniße nur in sofern Kraft haben, daß die darinn angekündete Amortisirungsfrist erst nach dem in dem gegenwärtigen Patente bestimmten Zeitraume von einem Jahre, sechs Wochen, drey Tagen nach dem eingetretenen Zahlungstage der Urkunde ihre Wirkung erreichen könne.

3. Se tali effetti pubblici, che si credevano smarriti, venissero presentati avanti la scadenza del termine stabilito nel § 2, allora, in virtù della massima pronunciata nel § 1, e non ostante la seguita spedizione dell' editto d' ammortizzazione, le regie casse dovranno senza indugio pagarli al presentatore.

4. D' ora in poi non si potrà ricercare la spedizione d' un tale editto d' ammortizzazione presso verun altro tribunale di giustizia, se non presso l' imperiale regio tribunale dei nobili della bassa Austria. A questo solo compete d' ora innanzi la facoltà di rilasciare tali editti, e di pronunciare l' ammortizzazione dopo scaduto il termine legale di sopra stabilito. Quelli editti d' ammortizzazione spediti già da altri tribunali, e che fossero anche di già stati pubblicati, non meno che le di già seguite decisioni d' ammortizzazione non avranno forza se non in quanto che l' annunciatavi epoca dell' ammortizzazione otterrà il suo effetto non pria, che dopo la scadenza del termine prescritto nell' attuale patente, vale a dire un anno, sei settimane e tre giorni dal dì in cui è pagabile l' effetto stesso.

5. Da die bey der ersten nun geendigten Ziehung der Bergwerks-Produkten-Verschleiß-Directions-Lotterie herausgekommenen siebentausend Gewinnste vom 24ten May l. J. an, bey der dortigen Hauptkasse in Konventions-Münze erhoben werden können, so befehlen Wir zugleich, daß die Gewinnstbeträge dieser Ziehung vom 24ten May an, und so auch künftig nach jeder Ziehung von dem Tage ihres Schlußes, binnen einem Jahre, sechs Wochen und drey Tagen um so gewisser erhoben werden sollen, als nach Verlauf dieser hiemit bestimmten Frist alle Herausgekommenen, bis dahin unbehoben gebliebenen Gewinnstloose für erloschen erklärt, und nur noch diejenigen nachträglich werden bezahlt werden, über welche binnen dieser Frist Amortisations-Edicte beiden A. Ge. Landrechten angesucht, und nach Verlauf des Edictal-Termines sogleich die wirklichen Amortisations-Urkunden werden beygebracht werden.

5. Siccome le sette mila vincite sortite nell' ora chiusa prima estrazione del lotto della direzione dei prodotti delle miniere, principiando dal dì 24 maggio anno corrente, verranno pagate in moneta di convenzione dalla cassa principale della direzione suddetta, così ordiniamo nello stesso tempo che le vincite suddette entro il termine d' un anno, sei settimane e tre giorni dal dì 24 maggio in poi vengano tanto più immancabilmente levate, in quanto che tutte le polize di già estratte, e di cui i relativi importi di vincita non verranno levati entro il termine suddetto, si dichiarano estinte; avvertendo che scaduta l' epoca suddetta non verranno più pagate se non quelle per cui entro il termine stesso fosse stata ricercata presso il tribunale dei nobili dell'Austria bassa la spedizione dell' editto d' ammortizzazione, e per le quali spirato appena il termine dell' editto stesso verranno prodotti i relativi ricapiti. Per le vincite che sortiranno nelle future estrazioni, anche queste dovranno essere incassate entro un anno, sei settimane e tre giorni dalla data in cui sarà chiusa cadauna estrazione, perchè altrimenti, scadute

infruttuosamente questo termine, si riterranno estinte, e non verranno più pagate se non quelle per cui entro il termine stesso si avrà ottenuto l'editto d'ammortizzazione, e per le quali subito dopo spirato il termine stabilito dall'editto verranno prodotti i recapiti d'ammortizzazione.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den 28ten März im achtzehnhundert und dritten, Unserer Reiche der römischen im eilften, und der erbländischen im zwölften Jahre.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il dì 28 marzo dell'anno mille ottocento e tre, e dei nostri regni undecimo di quello dell'impero, e duodecimo di quello degli stati miei ereditarj.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Aloys Graf von Ugarte, Königlich Böhmischer Oberster und Erzherzoglich Oesterreichischer Erster Kanzler.

LUIGI CONTE D'UGARTE, *Supremo Regio Cancelliere di Boemia e primo Cancelliere dell'Austria.*

Jos. Freyherr van der Mark.
Franz Graf von Woyna.

GIUS. BARONE VAN DER MARK.
FRANCESCO CONTE DI WOYNA.

Nach Sr. K. K. Majestät höchst eigenem Befehle,
Leopold Freyherr von Haan.

Per espresso e supremo ordine di S. M. l'Imperatore e Re,
LEOP. BAR. DI HAAN.

Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, Hungarn und Böheim, Galizien und Lodomerien, ꝛc.; Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Burgund und von Lothringen, Großherzog von Toskana, ꝛc. ꝛc.

In Unserem den 12ten April v. J. erlassenen Patente haben Wir die Zeitfrist allgemeinen bekannt gemacht, binnen welcher die Zurückzahlungen aller durch Uns und Unsere Vorfahren in verschiedenen fremden Staaten gemachten Anlehen auf gleichförmige Art werden geleistet werden.

Da nunmehr zufolge des von Uns festgesetzten Systems die allgemeine, in erwähntem Patente vorläufig bereits angekündigte Umwechslung der Partial-Obligationen von diesen Anlehen vorgenommen werden muß, so haben Wir Unserer Hofkammer-Kammerz- und Finanz-Hofstelle aufgetragen, Uns neue Schuldverschreibungen zur Ausfertigung vorzulegen, die zu denselben gehörigen Wiener Stadt-Banko-Hypothekar-Obligationen aus-

NOI FRANCESCO II, *Per la grazia di Dio eletto Imperatore de' Romani, sempre Augusto, Re della Germania, Ungheria e Boemia, Galizia e Lodomiria, ecc.; Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna e della Lorena, Gran Duca di Toscana, ecc. ecc.*

Mediante la nostra patente del 12 aprile anno decorso abbiamo determinato il tempo entro cui si procederà d' una maniera uniforme al rimborso di tutti gl' imprestiti contrattati in paesi stranieri sì da noi che dagli augusti nostri predecessori.

Trattandosi ora, in conformità a quanto fu previamente annunciato, di effettuare il cambio generale di tutte le obbligazioni parziali di questi imprestiti, dietro il sistema da noi adottato, abbiamo incaricato a tal uopo la nostra aulica camera di finanza e di commercio di presentarci delle nuove scritture d' obbligo per essere munite della nostra segnatura, di far estendere delle nuove obbligazioni ipotecarie

stellen zu lassen, und beide denjenigen Wechselhäusern, welchen die Besorgung dieser Anlehen anvertraut ist, gegen Einziehung der alten zuzufertigen, durch welche sodann diese Urkunden bey ihrem Stadtmagistrate hinterlegt und hierauf die Umwechslung der Partial-Obligationen ungesäumt vorgenommen werden wird, wobey Wir folgende Ordnung festzusetzen befunden haben:

1. Die Umwechslung wird binnen der Frist von sechs Monaten von dem Tage an, welcher durch jedes der Wechselhäuser, wo die Anlehen gemacht worden, öffentlich bekannt gemacht werden wird, zu vollenden seyn.

Daher haben sämmtliche Innhaber solcher Partial-Obligationen dieselben vor Verlauf dieser sechsmonatlichen Frist zur Umwechslung zu bringen oder einsenden, widrigenfalls denjenigen, so diese Zeit verstreichen lassen, die Interessen von dem Tage der versäumten Frist an, nicht mehr laufen, und nur erst wieder von dem Tage an flüssig werden gemacht werden, an welchem sie ihre Partial-Obligationen zur Umwechslung nachtragen.

della banca di Vienna, e di far rimettere questi nuovi ricapiti in cambio dei vecchi alle rispettive case bancarie, a cui era stata confidata la negoziazione degl' imprestiti suddetti, ingiungendo alle medesime di depositarli in mano del magistrato della città ove è fissato il loro domicilio, e di procedere poi senza dilazione al cambio delle obbligazioni parziali, al qual effetto abbiamo decretato le seguenti disposizioni:

1. Il cambio dovrà consumarsi nel termine di sei mesi a datare dal giorno che verrà annunciato da cadauna delle ditte bancarie, mediante cui è stato contrattato l' imprestito.

Tutt' i proprietarj di obbligazioni parziali saranno per conseguenza tenuti di presentarle o di rimetterle per essere cambiate nel termine di sopra stabilito, in difetto di che gli interessi saranno ritenuti dalla data del giorno in cui spirerà il termine prescritto, e non saranno rimessi in corso se non dalla data in cui i proprietarj avranno presentato le loro obbligazioni.

2. Da mit jeder neu ausgestellten Partial = Obligation auch die dazu gehörigen Interessen = Coupons = Bogen neu ausgefertiget werden müssen, so sind nebst den alten Partial=Obligationen auch zugleich alle dazu gehörigen, noch nicht verfallenen Interessen=Coupons zurückzustellen, indem selbst zur Sicherstellung des Publikums nicht zugegeben werden kann, daß die durch die Ausfertigung der neuen ungültig gewordenen alten Coupons noch in Umlaufe verbleiben.

3. Bey Umwechslung der Partial = Obligationen werden den Inhabern derselben zugleich die bis auf das Jahr 1809 reichenden Zins = Coupons hinausgegeben. Nach Verlauf gedachten Jahres werden für die bis dahin noch nicht zurückgezahlten Partial = Obligationen, und gegen derselben Vorzeigung die weiters bis auf das Jahr 1817 hinausreichenden, und auf gleiche Art ferner die bis zum Jahre 1825 (da nemlich diese Anlehen sämmtlich getilgt seyn werden) sich erstreckenden, verabfolgt werden.

2. Ciascuna nuova obbligazione dovendo essere accompagnata da un nuovo foglio di bollette d' interessi, sarà obbligo di restituire colle vecchie obbligazioni anche tutte le vecchie bollette d' interessi, di cui il termine di pagamento non fosse ancora scaduto, stantechè quei ste vecchie bollette d' interess non potendo più avere valore dopo seguito il cambio, la sicurezza del pubblico lo esige che vengano tolte dalla circolazione.

3. Il nuovo foglio, che verrà estradato agli azionarj al momento del cambio delle loro obbligazioni, comprenderà le bollette per gl' interessi scadibili sino a tutto l' anno 1809.

Dopo la scadenza di questo anno, e contro presentazione delle obbligazioni che nel frattempo non verranno estinte, saranno estradati dei nuovi fogli per gl' interessi decorribili sino a tutto l' anno 1817.

Finalmente scaduto questo, contro presentazione delle obbligazioni che resteranno ancora inestinte, verranno estradati degli altri fogli di bollette per interessi decorribili a tutto l'anno 1825, termine entro cui tutti questi imprestiti saranno intieramente estinti.

4. Die neuen Partial-Obligationen lauten wie die alten ebenfalls auf den Ueberbringer, und werden dieselben durch eigends von Uns dazu ernannte Beamten protokollirt, und mit der Unterschrift derselben unter Beydrükung Unseres k. k. Insiegels versehen werden.

5. Die Kapitals-Zurükzahlungen werden pünktlich auf die in Unserem Eingangs gedachten Patente angekündigte Art befolgt, und durch ordentliche Verloosungen bestimmt werden. In sofern nun bey den durch das Loos zur Zurükzahlung bestimmten Partial-Obligationen noch nicht verfallene Zins-Coupons befindlich seyn werden, sind auch diese mit den Obligationen zugleich zurükzustellen, widrigens der Betrag solcher Zins-Coupons, die zu einer der zur Zurükzahlung schon geeigneten Obligationen gehörig, aber nicht zurükgestellt worden sind, von der Kapitalsumme der Obligationen zurükgehalten werden wird.

6. Schlüßlich erklären Wir hiemit, um alle Anstände zu beheben, die sich in Ansehung verlorner oder entwendeter auf den Ueberbringer lautender Obligationen und Coupons von den obbenannten Anlehen bereits

4. Le nuove obbligazioni in parità delle vecchie verranno rilasciate in testa del presentatore. Verranno queste registrate e firmate da impiegati che a ciò saranno da noi appositamente nominati, e vi sarà apposto il nostro sigillo imperiale.

5. I capitali saranno esattamente rimborsati nella maniera indicata, mediante il nostro editto sopra menzionato, a seconda che verranno designati dalla sorte. Simili obbligazioni designate dalla sorte per essere estinte, e che avranno ancora delle bollette d' interessi, il di cui termine di pagamento non sarà scaduto all' epoca in cui si effettuerà il rimborso del capitale, dovranno essere riprodotte dai proprietarj insieme colle relative bollette d' interessi, in difetto di che la somma equivalente al valore delle bollette d' interessi, che non saranno state riprodotte, sarà ritenuta sulla restituzione del capitale.

6. Per levare le difficoltà che si sono già presentate, e per prevenire quelle che potrebbero insorgere all' avvenire relativamente alle obbligazioni ed alle bollette d' interessi in testa del presentatore, e dipendenti

ergeben haben, und noch ergeben dürften; daß keine die Zahlung zur Verfallzeit hemmende Amortisation oder gerichtlichen Verbot Wirkung haben, und daher auch auf solche nicht angenommen werden darf, da es die Eigenschaft dieser Papiere mit sich bringt, daß der Ueberbringer derselben als der wirkliche Eigenthümer anerkannt werde.

Damit aber in Fällen, wo eine solche Obligation oder ein Coupons durch irgend einen Zufall bey der Verfallzeit nicht dargebracht werden könnte, den Eigenthümern ein Mittel verbleibe, zur Zahlung zu gelangen, wollen Wir gestatten, daß die Wechselhäuser, bey denen die Anlehen aufgenommen worden, auf die bey den Magistraten und Gerichtsbehörden ihres Wohnortes über solche Papiere erwirkten Amortisations-Edicte und Erkenntnisse, Rücksicht nehmen mögen, jedoch darf über solche Edicte und Erkenntnisse, in Gleichheit des für inländische Staatspapiere unterm 28ten März d. J. erlassenen Patentes, die Zahlung an den, der sie erwirkt, nur nach dem Verlaufe

dagl' imprestiti di cui sopra, e che fossero stato smarrite o rubate, noi dichiariamo in fine col presente editto che nessun sequestro o nessun atto d' ammortizzazione potrà impedire che il pagamento di queste obbligazioni e di queste bollette d' interessi non si effettui nel giorno della rispettiva scadenza, stantechè qualunque effetto rilasciato in testa del presentatore debb' essere di sua natura considerato come proprietà di colui in cui mani si ritrova.

Nel caso però in cui fra le obbligazioni e fra le bollette d' interessi in testa del presentatore ve ne fossero di quelle che per qualunque accidente non potrebbero essere riprodotte al termine della loro scadenza, allora per lasciare ai proprietarj un mezzo di ricuperarne il pagamento, noi vogliamo che le ditte bancarie, coll' intervento delle quali sono stati stipulati gl' imprestiti, siano autorizzate all' ammissione degli atti d' ammortizzazione che saranno stati accordati a tal uopo dai magistrati o dai tribunali delle città del loro rispettivo domicilio. Ma di conformità al nostro editto 28 marzo concernente l' ammortizzazione degli effetti in testa al portatore esi-

von einem Jahre, sechs Wochen und drey Tagen, und zwar nur dann geleistet werden, wenn das für verloren geachtete Papier in der Zwischenzeit nicht von Jemanden andern dargebracht worden ist; als in welchem Falle das ausgefertigte Edict und das geschöpfte Erkenntniß ohne Wirkung seyn, und dem Ueberbringer die Bezahlung nicht aufgehalten werden soll.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien am 26ten April 1803.

Franz.

(L. S.)

Aloys Graf von Ugarte, Königlich Böhmischer Oberster und Erzherzoglich Oesterreichischer Erster Kanzler.

Jos. Freyherr van der Mark.

Franz Graf von Woyna.

Nach Sr. K. K. Majestät höchst eigenem Befehle,

Leopold Freyherr von Haan.

stenti nei nostri stati ereditarj, quelli a cui saranno stati accordati gli atti di ammortizzazione non potranno percepire il pagamento delle loro obbligazioni e delle loro bollette, se non dopo il termine d' un anno, sei settimane e tre giorni, e nel solo caso ove durante questo lasso di tempo questi effetti non fossero stati ripudotti da nessuno. Nel caso contrario l' atto d' ammortizzazione resterà senza effetto, e non potrà impedire che il pagamento delle obbligazioni e delle bollette d' interessi in testa del portatore non si effettui all' atto della presentazione.

Dato nella nostra residenza di Vienna il 26 aprile 1803.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,

Supremo Regio Cancelliere di Boemia e primo Cancelliere dell' Austria.

GIUS. BARONE VAN DER MARK.

FRANCESCO CONTE DI WOYNA.

Per ordine speciale di S. M. l' Imperatore e Re,

LEOP. BAR. DI HAAN.

(N.° 53.) *Le cauzioni degli esattori da ritenersi soltanto per assicurare ai comuni ed all'erario l'incasso delle imposte. Per la presentazione dei rielami è prescritto il termine di tre anni.*

17 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nelle provvide viste di determinare la precisa risponsabilità dei cauzionanti le gestioni dei ricevitori delle imposte fondiarie, e di stabilire il termine entro cui debbansi introdurre i reclami contro gli atti degli esattori preveduti dall' art. 76 della sovrana patente 18 aprile 1816, come di cognizione e decisione dell' autorità politica, S. M. I. R. A. con decisione del 4 settembre ora scorso partecipata al governo con dispaccio dell' aulica cancelleria riunita del 16 detto mese, n.° 18540-2013, si è degnata di dichiarare ed ordinare quanto segue:

1.° Le cauzioni degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed all'erario l' incasso delle imposte esclusivamente dall'obbligazione per altri oggetti.

2.° Per la presentazione dei reclami contro i ricevitori ammessi dall'art. 76 della sovrana patente 18 aprile 1816, e da decidersi in via politica, è prescritto il termine perentorio di tre anni dall'epoca dell'arrecato pregiudizio su cui si reclama.

3.° Le domande dei contribuenti contro gli stessi ricevitori, per le quali secondo la citata sovrana patente non si deve procedere in via politica, sono da trattarsi, rispetto alla loro prescrizione, secondo le leggi generali vigenti.

Si deducono a pubblica notizia le sue espresse sovrane determinazioni per norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 17 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Cav. Dordi, Consigliere.

(N.° 54.) *Quando il locatore di fondi rustici possa ottenere dal giudice l'assicurazione giudiziale sopra gli effetti del conduttore.*

23 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo insorto il dubbio, se per porre ad effetto il diritto di pegno legale accordato al locatore dal § 1101 del vigente codice civile universale possa applicarvisi il sequestro, di cui parla il § 378 dell'attuale regolamento giudiziario, e ciò anche senza la previa citazione del debitore; S. M. I. R., sopra rapporto dell'imperiale regia commissione aulica in affari di legislazione giudiziaria concertatasi nel proposito coll'imperiale regia cancelleria aulica e coll'imperiale regio senato lombardo-veneto della suprema giustiza, si è degnata di determinare in data 1.° giugno anno corrente:

Che sopra documentata istanza del locatore di fondi rustici, il quale facendo constare il pericolo verisimile che il suo conduttore (colono-fittajuolo) possa a pregiudizio del credito d'affitto alienare, trafugare od occultare gli effetti, sui quali il § 1101 del vigente codice

civile universale concede al predetto locatore il diritto di pegno legale, implori che gliene venga impartita l' assicurazione giudiziale, debba il giudice anche prima che gli sia rassegnata formale petizione di merito, ed a misura dell' urgenza delle circostanze accordare, anche senza previo ascolto della controparte, il sequestro degli effetti sopra indicati, in quanto però ciò sarà necessario a garantire l'attore; dovendo il giudice disporre l'opportuno a tal uopo, e nel tempo medesimo destinare un' udienza vocale a breve termine, onde, sentite ambe le parti, regolare e fissare in detta udienza l' ulteriore modo d' assicurazione col maggior possibile riguardo al conduttore (colono-fittajuolo);

Che all' incontro ove si tratti di locatori di case e di abitazioni, e di pretese d'affitti dalle medesime derivanti, contemplate dalla prima parte del § 1101 del suddetto codice civile, restino ferme le prescrizioni attualmente vigenti.

Il governo, in esecuzione de' superiori ordini, rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 23 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere*.

(N.° 55.) *Norme e tariffa del dazio d'importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo.*

24 ottobre 1813.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 22 del mese d'agosto del corrente anno, partecipata a questo governo con decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 12 settembre p.° p.°, n.° 39701-4555, S. M. si degnò di sanzionare il progetto umiliatole dall'imperiale regia commissione aulica di commercio relativamente all'importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili, e di prescrivere quanto segue:

1.° Cominciando dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività su tutta la frontiera della monarchia verso l'estero la tariffa in calce della presente tanto per l'importazione, quanto per l'esportazione delle manifatture e degli articoli suddetti.

2.° Il commercio o sia la circolazione dei detti oggetti nell'interno della monarchia,

cioè tra le provincie antiche e quelle nuovamente acquistate (eccettuate però l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume), è pienamente libera ed esente da dazio, riservata però la visita presso le dogane esistenti sulla linea intermedia per riconoscere se vi siano compresi anche articoli i quali vanno sottoposti al pagamento di dazio presso le medesime.

3.° Sono dichiarati fuori di commercio, in tutta l'estensione della monarchia quegli articoli di estera fabbricazione pei quali nella tariffa stampata a piedi della presente notificazione è contrapposto il rispettivo dazio d'introduzione con cifre stampate a rosso, il quale dazio sarà quindi da esigersi solamente nei casi nei quali venisse permessa l'introduzione dei nominati articoli a qualche privato per proprio uso mediante una speciale licenza del governo.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione della presente.

Milano, il 24 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d'importazione e d'esportazione delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili.

Numero.	DENOMINAZIONE.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'importazione. lir.	cent.	mil.	DAZIO d'esportazione. lir.	cent.	mil.
1	Manifatture di vetro, cioè lastre e recipienti di vetro d'ogni qualità ..... *a peso lordo*	Per quint.	43	57	1	—	58	5
2	Tutti gli altri cristalli e vetri fini, brillantati e molati, come pure cristalli da specchio, *per ogni lira del rispettivo valore*	.....	—	60	1	—	—	5
3	Rottami di vetro, come pure vetro detto *Flint-Glas*, e vetro detto *Crown-Glas*, *a peso lordo*	Per quint.	—	46	4	1	86	—
4	Occhiali tanto legati che non legati, *per ogni lira del rispettivo valore*	.....	—	20	-	—	—	5
5	Vetri per istromenti ottici ed astronomici, *per ogni lira del rispettivo valore*	.....	—	10	-	—	—	5
6	Spuma di vetro, *a peso lordo*	Per quint.	1	85	7	—	15	5
7	Vetro da smalto d'ogni qualità	Per libb.	2	28	6	—	02	—
8	Perle e granate di vetro bianche e colorate di ogni qualità, fusioni di vetro lavorate, come pure altri piccoli lavori e manifatture di vetro e di materie vetrificabili (conterie)	*idem.*	5	57	2	—	04	-

(N.° 56.) *Norme e tariffa del dazio d'importazione ed esportazione per tutte le specie di sapone e per gli articoli componenti il sapone d'olio.*

27 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 22 agosto prossimo passato S. M. I. R. A. si è degnata di approvare, sopra proposizione dell' imperiale regia aulica commissione di commercio relativamente ai dazj per tutte le specie di sapone e per gli articoli componenti il sapone d'olio, le seguenti prescrizioni, che l' imperiale regio governo, in adempimento degli ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica con decreto dell' 11 scorso settembre, n.° 39705-4559, deduce a pubblica notizia come segue:

1.° Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione è posta in attività la sottodescritta tariffa su tutti i confini verso l' estero, da osservarsi per le importazioni ed esportazioni degli articoli in essa specificati.

2.° Il commercio ossia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuate l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i porti di Trieste e Fiume unitamente ai loro rispettivi territorj situati fuori della linea doganale. I singoli carichi di dette merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie per riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 27 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d' importazione ed esportazione delle seguenti merci:

DENOMINAZIONE.	IMPORTAZIONE.			ESPORTAZIONE.		
	lir.	*cent.*	*mil.*	*lir.*	*cent.*	*mil.*
1. Olio comune, olio d' ulivo d' ogni specie e simili, *per ogni quintale metrico, a peso brutto*	18	57	1	—	77	3
2. Soda, soda d' Alicante e d' Ungheria indistintamente . . . . . *idem* . .	—	85	1	—	15	4
3. Sapone comune e sapone fatto con olio per manifatture indistintamente *idem*.	11	60	7	—	48	3
Simili d' Ungheria *idem*.	5	80	3	—	48	3
4. Calce, *per ogni carico di un cavallo*.	—	15	4	—	46	4
Detta, se condotta per acqua, *per ogni quintale metrico*	—	03	8	—	11	6

(N.° 57.) *Regolamento per gli studj privati.*

16 novembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nel mentre che coi pubblici stabilimenti ordinati dalla sovrana munificenza rimane provveduto alla gratuita istruzione della gioventù nelle lettere e nelle scienze, non è impedito a quegl' individui i quali amino di applicarsi privatamente agli studj ginnasiali, filosofici e legali, di far valere questi studj medesimi come se fossero fatti nei pubblici istituti a ciò destinati. Onde ottenere però questo intento è necessario osservare diverse discipline, le quali sono raccolte nell'annesso regolamento, che si pubblica per norma di chiunque, giusta gli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita pervenuti con dispaccio 29 ottobre p.° p.°, n.° 3193-716.

Milano, il 16 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Marchese D'Adda, *Consigliere.*

REGOLAMENTO

PER GLI STUDJ PRIVATI.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli studj che fatti privatamente possono valere come se fossero fatti in un pubblico stabilimento d' istruzione, sono gli studj *ginnasiali*, gli studj *filosofici* propriamente detti e gli studj *politico-legali*.

2. Gli studj medico-chirurgici e gli studj per gl' ingegneri, architetti ed agrimensori debbono necessariamente essere fatti nei pubblici istituti a ciò destinati, onde sieno riconosciuti e valutati nello stato. Questa prescrizione si estende pure agli studj teologici, i quali però potranno essere fatti anche nei seminarj.

3. Affinchè gli studj privati accennati all' articolo 1.° sieno valutati come fatti in un pubblico stabilimento, ed i relativi certificati valgano agli studenti, sia per progredire dagli studj inferiori ai superiori, sia per esercitare una professione ed ottenere un impiego per cui gli studj medesimi sieno richiesti, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:

Cap. II.

Studj ginnasiali.

4. Gli studj debbono farsi presso maestro o maestri regolarmente approvati.

5. Chiunque vuole studiare privatamente dee annunciarsi al prefetto del rispettivo ginnasio al principio di ogni anno scolastico, indicare il maestro sotto cui intende di studiare, e farsi inscrivere sul registri del ginnasio medesimo come studente privato.

6. Dee intervenire agli esami mensuali nelle scuole del ginnasio e soddisfare come gli altri scolari a quanto pei detti esami è prescritto dal codice ginnasiale. I soli studenti di campagna sono dispensati dall' obbligo di presentarsi agli esami mensuali.

7. Dee presentarsi due volte all' anno agli esami semestrali del ginnasio, essere inscritto sui cataloghi delle scuole rispettive come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo determinato dal codice suddetto.

8. Dee pagare ogni semestre ai professori del ginnasio l' onorario di due fiorini.

9. Negli studj dee attenersi esattamente all' ordine ed al tempo prescritto dal codice ginnasiale, senza poter anticipare, nè ritardare alcuno degli studj medesimi, nè unire

gli studj di un anno a quelli dell'altro, nè abbreviare in verun modo il corso complessivo degli studj ginnasiali prescritto dal codice suddetto.

Cap. III.

Studj filosofici.

10. Gli studj debbono farsi presso maestro o maestri regolarmente approvati.

11. Ogni scolare privato dee annunciarsi al direttore della facoltà filosofica od a quello del rispettivo liceo, indicare il maestro o maestri sotto cui intende di fare ciascuno studio, presentarsi ai professori delle scuole corrispondenti e farsi inscrivere sulla matricola della facoltà o del liceo.

12. Dee presentarsi due volte all'anno agli esami semestrali della facoltà filosofica o del liceo; essere inscritto sui cataloghi delle scuole rispettive come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo prescritto dai regolamenti della facoltà suddetta e de' licei.

13. Dee pagare ogni semestre ai professori due fiorini come all'art. 8.

14. Dee attenersi negli studj esattamente all'ordine ed al tempo prescritto dai regolamenti della facoltà filosofica e de' licei, senza

potere nè anticipare, nè ritardare alcuno degli studj medesimi, nè unire gli studj di un anno a quelli dell'altro, nè abbreviare in verun modo il corso complessivo dei detti studj dai regolamenti stabilito.

Cap. IV.

Studj politico-legali.

15. Gli studj debbono farsi presso maestro o maestri regolarmente approvati.

16. Ogni scolare privato dee annunciarsi al principio d'ogni anno scolastico al direttore della facoltà politico-legale, indicare il maestro o maestri sotto cui intende di fare ciascuno studio, presentarsi ai professori delle scuole corrispondenti e farsi inscrivere sulla matricola della facoltà.

17. Dee presentarsi due volte all'anno agli esami semestrali della facoltà politico-legale, essere inscritto sui cataloghi delle rispettive scuole come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo prescritto dai regolamenti della facoltà stessa.

18. Dee attenersi negli studj esattamente all'ordine ed al tempo prescritto dai regolamenti della facoltà politico-legale, senza potere nè anticipare, nè ritardare alcuno degli studj medesimi, nè unire gli studj di un anno a quelli dell'altro, nè abbreviare in

verun modo il corso complessivo dai detti regolamenti stabilito.

Cap. V.

Dell' approvazione dei maestri privati.

19. Un individuo può essere approvato maestro per una o più scuole.

20. Maestro regolarmente approvato per una o più scuole del corso ginnasiale è quegli il quale abbia avuto dal direttore locale ossia vicedirettore di un ginnasio la relativa abilitazione, e come tale siasi fatto riconoscere dal prefetto di quel ginnasio presso il quale i suoi scolari debbono presentarsi per gli esami.

21. Per gli studj filosofici quel maestro è regolarmente approvato, il quale sia stato abilitato a far una o più scuole del corso filosofico o dal direttore della facoltà filosofica in Pavia, o dal direttore di un imperiale regio liceo dello stato, e che siasi fatto riconoscere dal direttore di detta facoltà o di quel liceo presso cui i suoi scolari faranno gli esami.

22. Per gli studj politico-legali quel maestro è regolarmente approvato, che abbia ottenuta l' abilitazione a fare una o più scuole del relativo corso dal direttore della facoltà politico-legale in Pavia.

23. Ogni individuo il quale voglia essere approvato maestro privato, se si tratta di studj ginnasiali, presenta l' istanza al direttore locale ossia vicedirettore di un ginnasio; se si tratta di studj del corso filosofico, la presenta od al direttore della facoltà filosofica in Pavia, od al direttore di un liceo; se si tratta di studj del corso politico-legale, la presenta al direttore della facoltà politico-legale in Pavia. L'istanza debb' essere corredata dei documenti che provino che si sono fatti regolarmente gli studj filosofici e quelli pei quali si vuol essere abilitato maestro, ed inoltre la qualità di suddito austriaco e la moralità del petente.

24. I direttori locali o vicedirettori dei ginnasj ed i direttori de' licei, ricevuta l' istanza, la trasmettono all'imperiale regia delegazione provinciale (quelli dei ginnasj e del liceo di Milano all' imperiale regio governo) per conoscere prima di tutto se nulla osti per parte dell'autorità politica che sia secondata la domanda. I direttori delle facoltà filosofica e politico-legale trasmettono sempre l' istanza al governo per lo stesso effetto.

25. I delegati provinciali ed il governo nei rispettivi casi, prese le occorrenti informazioni su la moralità, la religione e la condotta politica del petente, dichiarano se questi

possa o non possa essere abilitato maestro privato.

26. In caso negativo i direttori o vicedirettori suddetti restituiscono le carte al petente con dichiarazione che non può essere secondata la domanda. In caso affermativo sottopongono il petente ad un esame.

27. L' esame deve versare su tutte quelle materie d' insegnamento per le quali il petente ha chiesto di essere abilitato a fare scuola, e sarà fatto seguendo il libro di testo prescritto per ogni scuola.

28. Gli esaminatori per gli studj ginnasiali sono il direttore locale o sia vicedirettore, il prefetto del ginnasio ed il professore o professori di quelle scuole alle quali corrispondono gl' insegnamenti per cui il petente chiede di essere approvato. Per gli studj filosofici gli esaminatori sono od il direttore della facoltà filosofica, od il direttore di un liceo ed i professori come sopra. Per gli studj politico-legali è il direttore della facoltà coi professori come sopra.

29. Siccome gli esaminatori debbono sempre essere almeno tre, così i direttori dei licei, della facoltà filosofica e della facoltà politico-legale dovranno chiamare due professori anche quando il petente domandasse d'essere abilitato maestro per una sola scuola.

30. Se il petente è riconosciuto abile ad insegnare le materie per le quali ha chiesta l'abilitazione, gli viene rilasciata una patente, la quale dee indicare positivamente la scuola o le scuole per le quali egli viene approvato secondo le classificazioni prescritte dal codice ginnasiale e dai regolamenti dei licei e delle università, secondo che si tratta di studj ginnasiali, di studj filosofici o di studj politico-legali. La patente dee anche indicare la data ed il numero della decisione dell'imperiale regio delegato o dell'imperiale regio governo, con cui è stata autorizzata l'emissione della medesima come all' art. 24.

31. La patente pei maestri privati degli studj ginnasiali debb' essere come segue:

REGNO LOMBARDO-VENETO.

GOVERNO DI MILANO.

GINNASIO DI . . . . . .

Vista la petizione 10 *febbrajo* 1818, *con cui* Pietro Castoldi, *figlio di* Paolo, *nativo di* Locate, *domiciliato in . . . . . ha chiesto di essere approvato maestro privato per insegnare gli elementi della lingua latina pel corso ginnasiale;*

Vista la decisione 20 *marzo corrente*, *num.* 3454-328, *dell' imperiale regia delegazione provinciale di . . . . . (ovvero dell' imperiale regio governo)*, *con cui fu dichiarato nulla*

ostare per parte dell' autorità politica che il petente sia abilitato a fare il maestro privato;

Essendosi sottoposto il suddetto Pietro Castoldi *a regolare esame il giorno* 25 *corrente avanti di noi, del prefetto N. N. e del professore N. N., si dichiara il medesimo maestro approvato pel succennato insegnamento degli elementi della lingua latina pel corso ginnasiale.*

(L. S.) N. N. VICEDIRETTORE.

32. La patente pei maestri privati degli studj filosofici e politico-legali debb' essere come segue:

REGNO LOMBARDO VENETO.

GOVERNO DI MILANO.

FACOLTA' FILOSOFICA DELL' I. R. UNIVERSITA' DI PAVIA

OVVERO

FACOLTA' POLITICO-LEGALE DELL' I. R. UNIVERSITA' DI PAVIA

OVVERO

I. R. LICEO DI .....

Vista la petizione 25 *marzo prossimo passato, con cui* Antonio Bellavita, *figlio di* Giacomo, *nativo di* Bresso, *domiciliato in* ..... *ha chiesto di essere approvato maestro privato per insegnare la matematica pura elementare pel corso filosofico (ovvero la statistica europea pel corso politico-legale);*

Vista la decisione 13 aprile corrente, numero 7455-683, dell' imperiale regio delegato provinciale di . . . . . (ovvero dell' imperiale regio governo), con cui fu dichiarato nulla ostare per parte dell' autorità politica che il petente sia abilitato a fare il maestro privato;

Essendosi sottoposto il suddetto Antonio Bellavita *a regolare esame il giorno* 30 *corrente avanti di noi e dei professori N. N., si dichiara il medesimo maestro approvato pel succennato insegnamento della matematica pura elementare pel corso filosofico (ovvero della statistica europea pel corso politico-legale).*

(L. S.) N. N. DIRETTORE.

33. Delle patenti che vengono in questo modo rilasciate è tenuto un registro speciale presso i vicedirettori dei ginnasj od i direttori de' licei, o presso il direttore della facoltà filosofica o legale-politica, e ne viene dato avviso ogni volta od all' imperiale regio delegato, od all' imperiale regio governo secondo i casi.

34. È riservata al governo la facoltà di dispensare dall' esame quegl' individui che volendo fare il maestro privato per alcuno degli studj politico-legali, oltre all'avere già riportato il grado di dottore in legge, godono riputazione di distinta abilità, oppure abbiano

già subito, giusta il vegliante regolamento della facoltà politico-legale, con applauso un esame rigoroso sullo studio che intenderanno d'insegnare.

35. Anche i suddetti individui però dovranno presentare la loro domanda al direttore della facoltà politico-legale (come prescrive l'art. 23), il quale la trasmette al governo (giusta l'art. 24); e qualora venga dal governo accordata la dispensa dall'esame, il direttore stesso ne fa menzione nella patente.

36. Ogni qual volta agl'imperiali regj delegati provinciali od all'imperiale regio governo venisse a risultare che un maestro privato regolarmente approvato come sopra si rendesse indegno per la sua condotta di più oltre continuare in tale esercizio, ne viene ritirata la patente, datone avviso al prefetto del ginnasio od al direttore del liceo o della facoltà rispettiva, che ne cancella il nome dal registro succennato.

37. Ogni qual volta negli esami semestrali gli scolari di un maestro privato risultassero male istrutti, in modo che se ne dovesse attribuire la causa od all'incapacità od alla negligenza del maestro, il direttore o vicedirettore del ginnasio, il direttore del liceo o della facoltà filosofica o legale-politica ritira la patente relativa e ne cancella il nome

dal registro suddetto, datone avviso all' imperiale regio delegato od all'imperiale regio governo secondo i casi: qualora il maestro si rifiuti a consegnare la patente, ne vien fatto rapporto all'imperiale regia delegazione provinciale (od al governo secondo i casi), affinchè sia provveduto.

Cap. VI.

Disposizioni transitorie.

38. Finchè sieno pienamente sistemati i ginnasj, giusta il codice ginnasiale, basterà che gli studenti privati, terminati gli studj ginnasiali, e volendo passare ai filosofici, si presentino al prefetto di un ginnasio per essere esaminati in tutti gli studj ginnasiali percorsi, e ne ricevano un certificato di capacità per progredire agli studj superiori.

39. Quegli studenti privati i quali avessero già fatti alcuni degli studj del corso filosofico attualmente prescritto, ed aspirassero a far valere i loro studj come fatti in un pubblico stabilimento, dovranno presentarsi al direttore della facoltà filosofica od al direttore di un liceo per farsi esaminare su tutti gli studj percorsi, e seguiteranno poi pei rimanenti studj l' ordine prescritto dai regolamenti di

detta facoltà e de' licei, giusta le presenti discipline.

40. La disposizione transitoria del precedente articolo non è applicabile a quegli studenti che si fossero applicati privatamente agli studj politico-legali, come quelli pei quali in passato non erano riconosciuti questi studj fatti privatamente.

41. Quei maestri privati i quali fossero già abilitati, giusta i regolamenti presenti, a dare lezioni in alcuno degli studj del corso ginnasiale, potranno continuare in tale loro qualità, purchè si facciano riconoscere dal direttore locale o vicedirettore del ginnasio innanzi a cui i loro scolari dovranno fare gli esami. Essi vengono inscritti nel registro ordinato dall' art. 33.

42. La disposizione del precedente articolo è applicabile anche a quei maestri privati i quali in passato fossero stati abilitati a dare lezioni per alcuno degli studj del corso filosofico, purchè si facciano riconoscere dal direttore del liceo innanzi a cui i loro scolari dovranno fare gli esami, o dal direttore della facoltà filosofica se gli scolari faranno gli esami innanzi al medesimo.

Milano, il 16 novembre 1818.

(N.° 58.) *Per gl' individui esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti il decennio di permanenza non interrotta negli stati austriaci per ottenere la cittadinanza non si conta che dal giorno dell'ottenuto congedo.*

17 novembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà l' imperatore e re, sopra rapporto del consiglio aulico di guerra intorno al trattamento di quegl' individui esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti senza conservare un carattere militare, si è degnata di stabilire con risoluzione sovrana del 25 agosto prossimo passato quanto segue :

« Gl' individui nati esteri, i quali per » un tempo qualsiasi coprono il carattere di » ufficiale nelle imperiali regie armate, non » sono in vero esclusi dai vantaggi della cit- » tadinanza austriaca, ma però pel solo carat- » tere di ufficiale da essi coperto non as- » sumono, oltre i doveri militari, le altre » obbligazioni della cittadinanza austriaca; e » soltanto allora si sottopongono a questi ob- » blighi quando, riportato il loro congedo,

» si trattenessero negli stati austriaci per lo
» spazio di dieci anni non interrotti, contan-
» do dal giorno del congedo, ovvero quando
» per qualche altro modo fra quelli indicati
» nel codice civile universale, entrassero nel-
» l' esercizio pieno dei diritti e doveri della
» cittadinanza austriaca. »

In conseguenza di tale sovrana risoluzione rimangono rivocate e come non avvenute, in tutto ciò che non fosse alla medesima conforme, le disposizioni pubblicate colla notificazione governativa 30 aprile prossimo passato.

Milano, il 17 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

Vedi volume II, part. a, circolare in data d'oggi portante alcune disposizioni dipendenti da detta massima.

(N.° 59.) *Imposta prediale per l'anno 1819 da esigersi secondo le norme stabilite pel 1818.*

21 novembre 1818.

N.° 25526-851.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avuto riguardo ai bisogni in cui tuttora si trova la pubblica amministrazione, S. M. I. R. A. con risoluzione del 9 settembre prossimo passato ha determinato che le imposte dirette vengano riscosse anche per l' anno militare 1819 secondo le norme stabilite pel 1818.

Conseguentemente i censiti delle provincie di Milano e di Mantova dovranno pagare nel giorno 20 gennajo e 20 aprile cent. 3. 8, e nel giorno 20 luglio e 20 ottobre cent. 3. 9;

Quelli delle provincie di Brescia, Lodi e Como nel giorno 20 febbrajo e 20 maggio cent. 3. 8, e nel giorno 20 agosto e 20 novembre cent. 3. 9;

Quelli delle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio nel giorno 20 marzo e 20 giugno cent. 3. 8, e nel giorno 20 settembre e 20 dicembre cent. 3. 9.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e l'imperiale regia amministrazione del censo sono incaricate, rispettivamente in ciò che le riguarda, dell' esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 21 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 60.) *Prescrizioni relative alla permessa circolazione nel Regno lombardo-veneto e nel Tirolo delle merci forestiere di seta, cotone e lana che fossero state legittimamente introdotte in altre di dette provincie.*

23 novembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella notificazione del 26 novembre 1817, art. 4, è stato dichiarato che la circolazione delle merci forestiere di seta, cotone e lana, le quali esistessero nel Regno lombardo-veneto

e nel Tirolo, dovesse ritenersi circoscritta a ciascuna delle dette provincie.

Ora l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, si è determinata di accordare che quelle merci forestiere di seta, cotone e lana che giusta le prescrizioni contenute nella notificazione del 2 ottobre 1817 ed in quella del 26 novembre detto anno potevano introdursi, e la legittima introduzione delle quali potrà, occorrendo, giustificarsi coi libri di commercio e colle bollette ad essa relative, possano circolare liberamente dall' una all' altra delle suddette provincie, cominciando col primo di dicembre prossimo venturo, osservando però quanto segue:

A) *Prescrizioni per le suddette merci, se vengono spedite dal Tirolo al Regno lombardo-veneto.*

Art. 1. Entro il termine di tre giorni dopo la pubblicazione della presente notificazione dovranno in Tirolo le merci della suddetta qualità essere portate dai negozianti al prossimo ufficio di dogana per esservi munite del bollo, e dovranno essere pure accompagnate da apposite specifiche sottoscritte dai negozianti medesimi, ed indicanti la qualità

ed il peso delle merci unitamente al numero delle pezze.

2. Allorquando dette merci si spediscono alla Lombardia o alle Provincie venete, spetta al negoziante di farle riportare colle stesse *specifiche* a quell' ufficio di dogana ove furono *bollate*, il quale, riconosciuti *in ordine i bolli*, cancellerà le merci dalle annotazioni, e munito il collo col suggello d' ufficio, lo dirigerà a quell' ufficio di finanza di confine pel quale si effettuerà l' esportazione.

3. Il detto ufficio di confine eserciterà le sue incumbenze secondo le prescrizioni, terrà nota delle merci che sortono, e le lascerà passare senza esazione di alcun dazio.

4. Arrivando dette merci all' ufficio di confine lombardo o veneto, sarà dovere dell' ufficio medesimo di dirigerle alla dogana della rispettiva provincia, a cui apparterrà di confrontare le merci colle bollette da cui sono accompagnate, di esaminare i bolli, e riconosciutili, di apporvi anche il bollo delle merci del regno lombardo-veneto e di rilasciarle, esigendone la rispettiva tassa ed anche il dazio d' entrata, cioè:

a) Per le merci che dal Tirolo entrano nella Lombardia, quel dazio di entrata che per le stesse merci era in vigore nella Lombardia prima di ottobre 1817;

b) E per le merci di lana e di cotone, che dal Tirolo si spediscono alle Provincie venete, quel dazio di entrata che sussisteva nel Veneziano prima di ottobre 1817; e riguardo poi alle merci di seta, quel dazio che in detta epoca era prescritto per la Lombardia.

B) *Prescrizioni per le suddette merci, se vengono spedite dalla Lombardia al Tirolo o alle Provincie venete.*

5. Le merci medesime devono essere presentate a quell' ufficio di finanza di confine nella Lombardia per cui si fa l' esportazione, il quale, trovandole senza eccezione, appone al collo il suggello d' ufficio e lo accompagna con una bolletta d' esportazione esente da dazio.

6. Agli uffici di confine nel Tirolo e nelle Provincie venete, pei quali entrano le merci, appartiene di levare il suddetto suggello, e dopo di aver riconosciuto che le merci corrispondono alla bolletta d' introduzione, dalla quale esse sono accompagnate, di permetterne l' introduzione, cioè:

a) Nel Tirolo contro il pagamento del dazio d' entrata che ivi era in vigore prima di ottobre 1817;

b) E nelle Provincie venete senza esazione di alcun dazio.

C) *Prescrizioni per le suddette merci, se vengono spedite dalle Provincie venete al Tirolo o alla Lombardia.*

7. Agli uffici di finanza di confine nelle provincie venete sarà da osservarsi quanto prescrive l'art. 5 pei dazj della Lombardia od al confine nel Tirolo, e nella Lombardia quanto è prescritto nell'art. 6 pei dazj di confine nel Tirolo e nelle Provincie venete; colla sola differenza però che per le merci le quali dalle Provincie venete entrano nella Lombardia dovrà pagarsi quel di più di dazio il quale giunga ad eguagliare il dazio lombardo che prima di ottobre 1817 era maggiore di quello che sussisteva nelle provincie venete.

D) *Prescrizioni per le merci di seta, lana e cotone, le quali venendo spedite secondo le premesse determinazioni dall'una all'altra delle suddette tre provincie, dovessero transitare per l'una o per l'altra di esse.*

8. Tali merci non avranno a soggiacere ad alcun pagamento di dazio di transito.

E) *Prescrizioni generali.*

9. Quando sarà introdotta nelle Provincie lombardo-venete e nel Tirolo la libera circolazione delle ridette merci nel modo sopra

indicato, allora mediante giustificazione da farsi coi necessarj documenti potranno farsi anche spedizioni di ritorno senza alcun pagamento di dazio, ma senza diritto altresì alla restituzione del dazio già pagato.

10. Tutte le merci forestiere di seta, lana e cotone, le quali saranno colte in contravvenzione alle prescrizioni della presente notificazione, o delle quali non potesse provarsi la legittima introduzione mediante bolletta d'entrata e coi libri di commercio, saranno da risguardarsi come merci di contrabbando e da trattarsi con tutto il rigore delle rispettive prescrizioni.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 23 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 61.) *Prorogano il termine a tutto dicembre 1819 per la presentazione delle cartelle d'obbligo appartenenti all'imprestito degli stati dell'Austria inferiore onde essere cambiate con cartelle d'obbligazioni dell'imperiale regia camera aulica.*

25 novembre 1818.

N.° 17286-5027 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 12 scorso settembre, n.° 19717-2100, dietro ricerca dell'eccelsa imperiale regia camera aulica, ha ordinato che siano pubblicate anche in queste provincie le seguenti determinazioni:

« In seguito al termine perentorio di ci-
» tazione stabilito colla notificazione del 12
» novembre 1816 per la presentazione delle
» cartelle d'obbligo o così dette obbligazioni
» appartenenti alla quarta rata dell'imprestito
» degli stati dell'Austria inferiore aperto con
» annessavi lotteria nell'anno 1795 per essere
» cambiate con cartelle d'obbligo o siano
» obbligazioni dell'imperiale regia camera au-
» lica, vengono ora invitati a presentarsi an-
» che quegl'interessati i quali prima della sca-
» denza del termine stabilito a tutto febbrajo

» 1817 pel concambio ottennero bensì le su-
» periori autorizzazioni per ricevere in luogo
» delle obbligazioni, da essi possedute, del
» lotto degli stati dell'Austria inferiore altre
» obbligazioni dell' imperiale regia camera
» aulica, ma non ne fecero finora alcun uso;
» come pure quelli i quali si trovano in pos-
» sesso di simili obbligazioni degli stati del-
» l'Austria inferiore all' interesse del 4/2 per
» cento del capitale del lotto, che per le
» estrazioni seguite antecedentemente, cioè
» nell' anno 1808 e nell' anno 1810, sono
» qualificate come realizzabili.

» Per far valere l' uno o l'altro titolo so-
» pra i succennati capitali del lotto degli
» stati dell'Austria inferiore, i quali devonsi
» notificare alla tesoreria degli stati suddetti,
» resta prorogato il termine a tutto dicembre
» 1819 al più tardi; trascorso il quale, le
» somme non enunciate verranno dichiarate
» nulle e di niun valore, e depennate dai
» libri di credito. »

In esecuzione quindi degli ordini superiori l' imperiale regio governo reca a pubblica notizia la premessa disposizione per norma e direzione di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 25 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 62.) *Regolamento normale per le scuole elementari.*

7 dicembre 1818.

N.° 28484-3301 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 12 settembre p.° p.° si è graziosamente degnata di stabilire il regolamento normale per le scuole elementari da istituirsi o da sistemarsi di nuovo nel regno lombardo-veneto.

In esecuzione dei relativi ordini comunicati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 28 ottobre p.° p.°, n.° 2776-832, si pubblica qui unito il suddetto regolamento per comune notizia, riservandosi il governo di render nota in seguito l'epoca nella quale esso sarà posto in esecuzione.

Milano, il 7 dicembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

REGOLAMENTO
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

CAPITOLO PRIMO.

Qualità delle scuole.

Art. 1. Vi hanno tre specie di scuole elementari, cioè scuole elementari *minori*, scuole elementari maggiori di tre o quattro classi, e scuole elementari *tecniche*.

2. Le scuole elementari minori sono istituite per la prima necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condizione.

3. Le scuole elementari maggiori hanno per iscopo l'istruzione della gioventù che intende di applicarsi allo studio delle scienze e delle arti.

4. Le scuole elementari *tecniche* sono destinate ad istruire coloro che vogliono particolarmente dedicarsi al commercio, agli impieghi economici, al tenere libri di ragione.

5. Le scuole elementari, sì maggiori che minori, sono stabilite per l'istruzione tanto dei fanciulli che delle fanciulle.

6. Le scuole delle fanciulle debbono possibilmente essere separate da quelle dei fanciulli, ed unite cogli appositi stabilimenti di educazione, ove ne esistano; in caso diverso, e quando non si possano istituire scuole unicamente destinate per le fanciulle, la scuola può farsi agli usi ed alle altre nel medesimo locale in ore diverse.

Capitolo II.

Luoghi ove debbono esservi scuole.

7. Ovunque si tiene un libro parrocchiale, vi ha una scuola elementare minore.

8. Dove però il numero dei fanciulli tra maschi e femmine dell'età dai 6 ai 12 anni fosse minore di cinquanta, potrà provvedersi alla loro istruzione nel modo il più conveniente, senza istituire una scuola regolare. Se la parrocchia si trovasse in vicinanza con un'altra, ed i fanciulli di ambedue le parrocchie potessero unirsi insieme, in questo caso potrà essere stabilita una scuola comune.

9. Se il numero dei fanciulli tra maschi e femmine oltrepassa quello di cento, si può istituire, in alcuni casi una seconda scuola, specialmente quando impedimenti locali rendono assai difficile per alcuni di essi l'accesso alla prima scuola.

10. Nelle città di residenza del governo e nei capiluoghi di provincia vi sono inoltre delle scuole elementari maggiori divise in quattro classi.

11. In seguito verrà determinato se possa essere accordata a qualche altra città o comune una scuola elementare maggiore, e se questa debba essere di tre o di quattro classi.

12. In Milano una delle scuole elementari maggiori prende il nome di scuola normale, come quella che serve di norma a tutte le altre scuole elementari.

13. Intorno all' istituzione delle scuole elementari *tecniche* sarà provveduto in seguito con apposita disposizione.

14. Vi è anche una o più scuole elementari maggiori di tre classi per le fanciulle nella città di residenza del governo, e in tutte le città regie, secondo la maggiore o minor popolazione.

15. Nessuno da qui innanzi potrà fare il maestro privato di fanciulli o fanciulle, nè istruirli in comune su quegli oggetti che formano lo scopo dell' insegnamento nelle scuole elementari, se prima non ha ottenuta una patente d' autorizzazione dal governo. Chi contravviene a questa prescrizione dovrà imborsare tutto l' onorario riscosso dagli scolari,

che sarà versato nella cassa comunale, e in caso di recidiva sarà inoltre punito coll' arresto di polizia.

16. Quelli che attualmente tengono scuola privata dovranno produrre al governo, entro tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento, la patente che gli autorizza ad esercitare l' ufficio di maestri, e presentarsi entro un anno all' ispettore in capo delle scuole per fare gli esami che verranno prescritti.

17. Il governo può intanto permettere che essi continuino nella incominciata istruzione, e li munisce in seguito di nuove patenti, senza le quali, trascorso l' anno, non potranno più tenere scuola.

18. Ai parrochi di quei luoghi ove non possono essere scuole elementari pel motivo indicato all' art. 8 non solo è permesso, ma viene particolarmente raccomandato di radunare presso di loro i fanciulli e d' istruirli in comune.

Capitolo III.

Materie d' insegnamento nelle scuole.

19. Nelle scuole elementari minori s' insegnano,

A. I principj della religione cattolica;

B. Il leggere;

C. Lo scrivere;

D. L'aritmetica;

E. Il confronto delle misure, dei pesi e delle monete in corso;

F. I primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee.

20. Le scuole elementari maggiori sono di tre o di quattro classi.

21. Nelle prime tre classi inferiori, oltre le materie delle scuole elementari minori e la continuazione dell'aritmetica, s'insegnano,

A. I principj della religione cattolica più estesamente, con un compendio della storia sacra e colla spiegazione del Vangelo;

B. La calligrafia;

C. L'ortografia;

D. La grammatica italiana;

E. I precetti per istendere in iscritto piccoli componimenti;

F. Il leggere e lo scrivere latino, sotto la dettatura.

22. Nella quarta classe superiore, che si divide in due corsi, s'insegnano inoltre i principj,

A. D'architettura;

B. Di geometria;

C. Di meccanica;

D. Di stereometria;

E. Di disegno;

F. Di geografia;

G. Di storia naturale;

H. Di fisica.

23. Nella scuola elementare *tecnica*, oltre la continuazione degli studj delle scuole elementari maggiori, s' insegnano,

A. La storia;

B. La scienza del commercio;

C. L' arte di tener libri di ragione;

D. La matematica;

E. La storia delle arti;

F. La chimica;

G. La lingua tedesca;

H. La lingua francese;

I. La lingua inglese.

24. Le scuole elementari minori e le scuole elementari maggiori di tre classi sono eguali per ambidue i sessi, eccetto che le fanciulle in vece del leggere e scrivere latino s'istruiscono nei lavori femminili.

Capitolo IV.

Metodo d' insegnamento. Principio e durata delle scuole. Esami e premj.

25. Il metodo d' insegnamento debb'essere stabilito conformemente alla natura degli

oggetti che formano lo scopo dell' istruzione, all' indole dei fanciulli, alle loro disposizioni intellettuali, ai loro bisogni ed alle circostanze locali. Esso viene regolato da apposite istruzioni.

26. Nella scuola normale e *tecnica*, nelle scuole elementari maggiori e in tutte le scuole elementari delle città nelle quali vi hanno scuole maggiori, l' anno scolastico incomincia col 15 ottobre, e termina coll' 8 di settembre.

27. Nelle altre scuole elementari minori il tempo delle ferie viene determinato dal governo, avuto riguardo alle circostanze locali, ma non ha da oltrepassare, tutto compreso, lo spazio di cinque settimane.

28. Oltre le domeniche e le feste di precetto, saranno giorni di feria gli ultimi tre della settimana santa, quello del santo protettore della provincia, i giorni delle litanie e la vigilia del santo Natale. Nella scuola *tecnica* l' intiero giovedì sarà giorno di feria; nelle altre scuole vi è feria solo al dopo pranzo.

29. In tutte le scuole elementari si tengono pubblici esami semestrali, e si distribuiscono premj a que' fanciulli dell' uno e dell'altro sesso che si saranno distinti per diligenza, pei loro progressi e per costumatezza.

CAPITOLO V.

Ispezione e direzione delle scuole.

30. L' ispezione superiore sopra tutte le scuole elementari spetta al governo, riconosce la sopravveglianza e direzione dei vescovi per ciò che riguarda gl' insegnamenti della religione.

31. Vi hanno in ogni governo un ispettore in capo delle scuole, degl' ispettori provinciali, degl' ispettori distrettuali e dei direttori locali.

32. L' ispettore in capo ha la sopravveglianza e direzione di tutte le scuole elementari, sotto la dipendenza del governo.

33. L' ispettore provinciale esercita la sorveglianza sulle scuole elementari della provincia, corrispondendo coll' ispettore in capo.

34. L' ispettore distrettuale è incaricato della sopravveglianza e direzione della scuola nel proprio distretto: per la parte amministrativa ed economica dipende dal regio delegato della provincia; per la parte morale e scientifica dipende dall' ispettore in capo, col quale corrisponde per la via dell' ispettore provinciale. Una volta all' anno egli deve visitare tutte le scuole del suo distretto.

35. Si formano dei distretti scolastici composti di più parrocchie di una provincia, conformi possibilmente al riparto dei vicariati e dei distretti dei cancellieri del censo.

36. La città di residenza del governo forma un distretto a parte. Ivi l'ispettore in capo è anche ispettore distrettuale.

37. Anche le altre città più popolate, nelle quali sianvi molte parrocchie, possono costituire un distretto separato.

38. Il direttore locale è il parroco del paese, ove esiste la scuola elementare minore. Esso ne ha l'ispezione immediata per tutto ciò che concerne l'insegnamento e la disciplina, e rende conto all'ispettore distrettuale.

39. La scuola *tecnica* e normale, e le scuole elementari maggiori hanno il loro particolare direttore.

40. L'ispezione e la cura sullo stato economico e sui bisogni di ciascuna scuola elementare minore appartengono all'amministrazione del comune, come quello che ne deve sostenere le spese.

Capitolo VI.

Personale dei maestri.

41. Ogni scuola elementare minore ha il suo maestro o la sua maestra.

42. Se il numero dei ragazzi oltrepassa quello dei 100, il maestro può essere sussidiato da un assistente, o anche da due nel caso che i fanciulli siano 200.

43. Nelle scuole elementari maggiori per le fanciulle, delle quali trattasi all' art. 14, le materie d' istruzione ed i lavori femminili vengono insegnati almeno da due maestre e da una assistente.

44. In tutte le scuole elementari la religione è insegnata dal parroco o da uno dei suoi coadjutori. Solo nel caso che il maestro sia un sacerdote può a lui affidarsi anche l' istruzione religiosa.

45. Nelle scuole elementari maggiori composte di tre classi vi ha un maestro per ogni classe.

46. Nelle scuole elementari maggiori di quattro classi vi hanno almeno cinque maestri, ed anche sei se vi è un maestro apposito pel disegno.

47. Il numero dei maestri può anche in alcuni casi venir aumentato, ove ciò sia riconosciuto necessario per la conveniente istruzione di tutti i fanciulli di una scuola.

48. Dove le circostanze non permettono che nelle scuole elementari maggiori il parroco, nè alcuno de' suoi coadjutori si assuma l' istruzione religiosa, viene destinato un apposito catechista.

49. La scuola normale ha un apposito catechista ed un maestro di calligrafia, oltre gli altri maestri come nelle scuole elementari maggiori.

50. Il numero dei maestri della scuola *tecnica* verrà separatamente determinato.

Capitolo VII.

Nomine degl'ispettori, direttori e maestri. Onorarj e pensioni.

51. L'ispettore in capo è scelto preferibilmente tra gli ecclesiastici; è nominato da S. M. e gode dell'annuo trattamento di 2000 fiorini, e di altri 800 a titolo di compenso per le spese di viaggio.

52. L'ispettore in capo ha un segretario col soldo di 1000 fiorini, ed uno scrittore collo stipendio di fiorini 400. Questi due impiegati si nominano dal governo.

53. L'ufficio d'ispettore provinciale e distrettuale, e di direttore delle scuole elementari minori è un posto di onore gratuito. Viene accordato agl'ispettori distrettuali un proporzionato compenso per le spese di viaggio in occasione delle loro visite.

54. Lo stipendio pei direttori, maestri, maestre ed assistenti delle scuole elementari maggiori, come pure della scuola normale e

tecnica viene determinato secondo i casi particolari.

55. Gl'ispettori provinciali e i direttori della scuola normale e *tecnica* sono nominati da S. M.; i maestri di queste due scuole, dalla commissione aulica degli studj; gl'ispettori distrettuali, i direttori, catechisti, maestri, maestre ed assistenti delle scuole elementari maggiori, dal governo.

56. I maestri, le maestre ed assistenti delle scuole elementari minori vengono proposti dai comuni (ove questo diritto non appartenga ai privati per alcun titolo speciale) per la via dell'ispettore distrettuale alla superiore approvazione dell'ispettore in capo, il quale, ove non abbia ragionevoli eccezioni, rilascia all'individuo proposto il decreto di nomina.

57. Gli stipendj dell'ispettorato, dei direttori, maestri, maestre ed assistenti della scuola normale e *tecnica*, e delle scuole elementari maggiori nelle città capiluoghi di provincia, come pure di quelle indicate nell'art. 14 sono a carico dello stato.

58. Gli stipendj dei maestri, delle maestre ed assistenti delle scuole elementari minori, come pure dei direttori e maestri di quelle scuole elementari maggiori che venissero richieste ed accordate a termini dell'art. 11,

sono a carico dei rispettivi comuni, ove non sianvi delle apposite fondazioni o rendite locali destinate pel mantenimento delle scuole.

59. Le convenzioni particolari tra i maestri ed i comuni determinano la quantità degli stipendj, salva sempre la superiore approvazione.

60. Per gli effetti delle pensioni, gl' impiegati dell' ispettorato e gli altri individui contemplati nell' art. 57 vengono pareggiati a tutti gl' impiegati dello stato, e i direttori e maestri indicati nell' art. 58 sono trattati giusta le norme che verranno prescritte.

Capitolo VIII.

Spese relative all' istituzione delle scuole; fabbricati e corredi necessarj.

61. Le spese dei fabbricati e tutte le altre relative all' istituzione delle scuole elementari minori sono a carico dei rispettivi comuni.

62. Quanto ai fabbricati e corredi necessarj per le scuole elementari maggiori, si osservano le norme stabilite pei licei e pei ginnasj.

Capitolo IX.

Dell' obbligo e dei vantaggi di frequentare le scuole.

63. Dal giorno in cui una scuola elementare minore è istituita regolarmente in un comune, essa diventa obbligatoria per tutti i fanciulli e le fanciulle dell' età dai 6 ai 12 anni che non sono altrimenti istruiti da maestri privati a ciò autorizzati.

64. In caso di contravvenzione le rispettive famiglie sono multate in mezza lira per ogni mese di mancanza.

65. Le somme provenienti dalle riscosse multe sono versate nella cassa comunale.

66. Da una scuola elementare minore si ascende alla terza classe di una scuola elementare maggiore quando lo scolare, ottenuto il consenso dal catechista, dopo aver subito un esame, riporti un attestato d'idoneità dal maestro.

67. Non potrà essere ricevuto nei ginnasj alcun giovinetto che non abbia frequentata la terza classe di una scuola elementare maggiore, o che essendo stato istruito da qualche maestro privato a ciò autorizzato, non sia stato regolarmente esaminato in una

scuola pubblica, e munito di un attestato d' idoneità.

68. Per essere ammesso alla scuola *tecnica* si richiede la conoscenza delle materie che s' insegnano nella quarta classe delle scuole elementari maggiori. Quegli a cui ne mancano gli attestati deve sottoporsi ad un esame particolare.

CAPITOLO X.

Metodo d'istruire i catechisti, i maestri, le maestre, gli assistenti ed i maestri privati.

69. Per l' istruzione dei catechisti sarà provveduto con apposite discipline.

70. Per l' istruzione dei maestri delle scuole elementari maggiori sarà tenuto nella scuola normale un corso semestrale di metodica o sia del metodo d' istruire nelle scuole. Chi si è distinto come maestro o assistente in una scuola elementare minore potrà essere nominato maestro di una scuola elementare maggiore anche dopo un corso di soli tre mesi.

71. Per l' istruzione dei maestri e dell' assistente delle scuole elementari minori si tiene un corso trimestrale in quelle scuole elementari maggiori che il governo troverà conveniente di destinare.

72. Chi aspira ad essere eletto maestro nella scuola *tecnica*, deve anch' egli comprovare con attestati d' aver fatto il corso semestrale di metodica in una scuola normale.

73. Nessuno può essere nominato maestro in una scuola elementare minore, se non ha fatto il corso trimestrale di metodica in una scuola maggiore, e se dopo un esame non abbia riportato un regolare attestato che lo dichiari atto ad essere assistente. Quando egli abbia in tale qualità prestato lodevoli servigi per un anno intiero, ed abbia compiuto il vigesimo dell' età sua, potrà essere eletto maestro, se in seguito ad un altro esame sostenuto innanzi l' ispettore in capo nella città di residenza del governo, e nelle altre città innanzi l' ispettore provinciale ottenga una dichiarazione di essere capace a disimpegnarne le incumbenze.

74. Le candidate all' ufficio di maestre delle fanciulle devono subire un esame e riportare un attestato d' idoneità.

75. Quelli che aspirano ad essere maestri privati nelle materie d' insegnamento delle scuole elementari debbono frequentare la scuola di metodica e fare un corso semestrale giusta il disposto dall' articolo 70.

76. Un anno dopo l' introduzione del nuovo sistema delle scuole elementari nessuno potrà

insegnare come maestro privato se non sia munito almeno dell' attestato di avere sostenuto con buon successo gli esami di metodica. In caso di contravvenzione gli sarà applicata la pena comminata nell'articolo 15, e gli scolari che avranno ricevuta la sua istruzione non potranno essere ammessi all'esame per conseguire un posto gratuito ovvero un sussidio in un pubblico stabilimento d'istruzione.

(N.° 63.) *Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi.*

19 dicembre 1818.

N.° 30467-1143 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sono stati proposti all' imperiale regia aulica cancelleria riunita i dubbj,

1.° Se gli esattori comunali possano costituirsi depositarj dei pegni asportati ai censiti per debito di pubbliche imposte.

2.° In caso diverso, quali debbano essere le pratiche da usarsi dagli esattori predetti per l'assicurazione degli effetti oppignorati fino all'attuazione dell'asta.

La suddetta eccelsa aulica cancelleria riunita con dispaccio 9 novembre p.° p.°, num. 24243-2370, ha emanate le seguenti dichiarazioni:

1. Non possono gli esattori comunali pretendere di ritirare presso di sè, nè di tenere in qualsivoglia altro modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualsisia natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi ultimi trovandosi presenti all'atto vi acconsentano liberamente, ed in allora il cursore dovrà di ciò far menzione nella nota o carta da farsi a norma del § 54 della sovrana patente 18 aprile 1816.

2. Non avendo l'esattore piena fiducia nel solo debitore escusso, nè nei di lui affittuarj, coloni, agenti, ecc. per l'interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursore comunale fa la consegna, ritirandone ricevuta a piedi della nota di cui nel succitato § 54, e del duplicato da rilasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

3. Non essendovi un tal comodo e non trovandosi chi voglia costituirsi depositario, come anche nel caso che il depositario nominato dall' esattore venga dato per sospetto e rifiutato dal censito escusso, l'amministrazione municipale o comunale del luogo ad istanza dell' esattore nomina un depositario d' ufficio.

4. Il depositario in qualsivoglia modo costituito è risponsabile di ogni dispersione e mancanza dei pegni a termini di legge, e però è in di lui facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, di lui affittuarj, inquilini, coloni, agenti, ecc. gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in altro luogo più beneviso.

Si deducono queste dichiarazioni a pubblica notizia per la dovuta loro esecuzione.

Milano, il 19 dicembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 64.) *Tariffa di dazio e discipline concernenti l'importazione e l'esportazione del lino, della canapa, dei loro filati e delle loro manifatture.*

24 dicembre 1818.

N.° 20364-1863 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione del dì 3 di ottobre di quest' anno si è degnata di approvare le proposizioni fattele dall' imperiale regia commissione aulica di commercio per regolare in tutta la monarchia austriaca i diritti di dazio e le discipline concernenti la importazione e la esportazione del *lino*, della *canapa* e delle loro manifatture, determinando quanto segue:

Art. 1. Cominciando col giorno, in cui sarà pubblicata la presente notificazione, verrà messa in esecuzione indistintamente lungo tutti i confini della monarchia austriaca la tariffa posta qui a piedi, la quale determina i diritti di dazio che si dovranno pagare per la importazione e per la esportazione delle suddette derrate e loro manifatture.

2. Eccetto l' Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume coi loro rispettivi distretti posti al di là della linea daziaria, la circolazione

del lino, della canapa e delle loro manifatture sarà permessa tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto liberamente e senza pagamento di dazio, con la condizione per altro che ogni carico ne sia accompagnato col *certificato di produzione nazionale*, e che vada soggetto alle visite degli agenti della finanza situati alle linee intermedie, ai quali spetta di riconoscere che non vi sieno comprese altre merci sottoposte a dazio.

3. Per ciò che concerne il commercio coll' Ungheria e colle altre provincie nelle quali sono in vigore gli antichi *regolamenti daziarj austriaci*, dovranno essere osservate le massime generali contenute negli stessi regolamenti ed in quello dell' Ungheria chiamato *Dreissigst-Ordnung*, semprechè non sia diversamente provveduto con una particolare disposizione nella presente tariffa.

4. Tutte le merci, per le quali nella tariffa è espresso il dazio con cifre rosse, si dichiarano poste fuori di commercio, e la importazione od esportazione di esse non potrà effettuarsi se non contro l' apposita *carta di passo* da levarsi in seguito alla concessione dell' imperiale regio governo, e col pagamento del dazio esposto con le suddette cifre rosse.

5. Le sole tele battiste (escluse quelle miste con cotone, le quali cadono sotto la categoria di *manifatture di cotone miste*) potranno dai privati essere introdotte nella quantità proporzionata ai loro bisogni mediante la

semplice concessione dell' imperiale regio governo e contro il prescritto dazio del venti per cento, non occorrendo per esse anche l' apposita *carta di passo* mentovata nell' antecedente articolo 4. Una tale concessione del governo sarà attergata al ricorso delle parti, firmata e munita del suggello d' ufficio.

Gli uffici di finanza, dietro la presentazione soltanto della detta concessione, potranno permettere la introduzione delle tele batiste, che dovranno accompagnarsi con essa dal punto di confine pel quale entrano sino al luogo ove sono dirette per essere daziate, osservate del resto le altre cautele di finanza.

L' imperiale regio governo, in adempimento delle deliberazioni contenute nel dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del dì 17 del p.° p.° novembre, n.° 50108-5863, ordina che la presente notificazione sia pubblicata, e ne commette l' esecuzione all' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo.

Milano, il 24 dicembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d'importazione ed esportazione del lino, della canapa, dei loro filati e delle loro manifatture.

N.°	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Peso metrico	DAZIO d'entrata. Lir.	Cent.	Mil.	DAZIO d'uscita. Lir.	Cent.	Mil.
	LINO, CANAPA E LORO FILATI.							
1	Lino greggio (1) non pettinato. . . . . per libbre	100	1	16	1	13	22	4
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	48	4
	Detto pettinato. . . . . »	100	4	06	3	32	50	0
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	68	0
2	Canapa greggia (1) non pettinata . . . . . »	100	—	93	0	18	57	1
	Detta diretta all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	39	0
	Detta pettinata. . . . . »	100	3	48	2	27	86	0
	Detta diretta all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	58	0
3	Stoppa indistintamente . . »	100	—	93	0	7	43	0
	Detta diretta all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	04	0
4	Filo di lino e di canapa non imbiancato, compreso il filo da tessere . . . . . »	100	19	50	0	39	00	0
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	1	63	0
	Detto imbiancato . . . . . »	100	23	21	4	11	61	0
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	1	94	0
	Detto tinto . . . . . »	100	58	04	0	5	65	0
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	2	32	1
	Filo di stoppa indistintamente imbiancato e non imbiancato, compreso il filo da stoppini . . . . . »	100	5	80	4	11	61	0
	Detto diretto all'Ungheria »	100	. . .	. . .	. . .	—	97	0

(1) Se ai posti di confine coll'*estero* si presenta per l'introduzione lino o canapa *in erba colle radici* (piante di lino e di canapa), ne sarà esatto il dazio d'entrata con 46 cent. e 4 mill. per ogni bestia attaccata al carro; con cent. 23. 2 per ogni carrettino tirato da una persona, e con cent. 12 per ogni carretto a mano e per ogni carico o fardello portato: l'esportazione di detti generi è proibita.

Seguito della *TARIFFA del dazio*, ecc.

N.°	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Peso metrico	DAZIO d' entrata. Lir.	Cent.	Mil.	DAZIO d' uscita Lir.	Cent.	Mil.
	LINO, CANAPA E LORO FILATI.							
	Filo di lino sopraffino (1) detto *Lothgarn*, *per ogni*	*libb.*	3	48	2	—	29	0
5	Refe della più fina qualità (2) (refe da pizzi) . »	»	11	61	0	—	97	0
	Detto d' ogni altra qualità senza distinzione della materia prima, greggio e imbiancato . . . . . »	»	—	62	0	—	02	0
	Detto tinto . . . . . »	»	1	86	0	—	04	0
	MANIFATTURE DI LINO E DI CANAPA.							
6	Manifatture di lino e di canapa lavorate e tessute a maglia d' ogni qualità . »	»	27	86	[illegible]	—	04	0
	Dette ungheresi. . . . . »	»	4	64	3	—	04	0
7	*Dette* tessute come tele battiste (3) . . . . . »	»	97	86	0	—	04	0
	Dette dirette all' Ungheria e Transilvania . . . . . »	»	. . . .	. . . .	. . .	—	04	0
8	Veli . . . . . »	»	63	57	1	—	04	0
	Detti diretti all' Ungheria e Transilvania . . . . . »	»	. . . .	. . . .	. . .	—	04	0

(1) Per filo di lino sopraffino, detto *Lothgarn*, qui s' intende la qualità di filo di tale finezza, che 4 matasse di esso unite non arrivino al peso di un loth di Vienna, corrispondente a grossi 1, denari 7 e grani 5, peso metrico, e che ogni matassa contenga almeno 59 mazzetti, ognuno di fila 19.

(2) Per refe da pizzi qui s' intende unicamente quello di cui 88 mazzetti, ognuno di 100 fila, contenenti tutti insieme fila 8800, non oltrepassino il peso di 1 libbra viennese, corrispondente a metriche once 5 e grossi 6.

(3) Le tele battiste miste con cotone appartengono alle *manifatture di cotone miste* con altre materie, e sono quindi come tali poste fuori di commercio.

Seguito della *TARIFFA del dazio*, ecc.

N.°	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Peso metrico	DAZIO d' entrata. Lir.	Cent.	Mil.	DAZIO d' uscita. Lir.	Cent.	Mil.
	MANIFATTURE DI LINO E DI CANAPA.							
9	Bindelli, nastri e galloni indistintamente, compresa la carta, le assi o tavolette sopra le quali sono avvolti... *per ogni*	*libb.*	[illegible]	61	[illegible]	—	02	0
	Detti ungheresi ..... »	»	1	94	0	—	02	0
10	Tela fina (1), e così pure stoffa fina per tovaglie e biancheria da tavola, e fazzoletti fini d' ogni qualità ..... »	»	[illegible]	52	[illegible]	—	04	0
	Dette manifatture ungheresi ..... »	»	1	16	1	—	04	0
	Tele d' ogni altra qualità, imbiancate, colorite, lisce e rigate, come tela da lenzuoli, da paglericci, tele con colla, tralicci da sacchi, da fodere di letti, da tende o padiglioni, tele a righe dette *Gratl* o *Rigattini* non miste con seta, ed altre simili tele anche operate ..... »	»	[illegible]	35	[illegible]	—	02	0
	Dette ungheresi ..... »	»	—	43	0	—	02	0

(1) Per tele di lino fine e stoffe fine per tovaglie qui s' intendono unicamente quelle di cui 12, ciascuna di braccia viennesi 50, corrispondenti a metri 38, palmi 9, diti 6 di misura metrica; o 20 schock, ognuno di braccia viennessi 42, corrispondenti a metri 32, palmi 7, diti 2 di misura metrica; o 16 forniture da tavola di stoffa per tovaglie non oltrepassino il peso di viennesi libbre (Pfund) 100, corrispondenti a metriche libbre 56.

Seguito della *TARIFFA del dazio*, *ecc.*

N.°	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Peso metrico	DAZIO d' entrata. Lir.	Cent.	Mil.	DAZIO d' uscita. Lir.	Cent.	Mil.
	MANIFATTURE DI LINO E DI CANAPA.							
11	Tele incerate d'ogni colore indistintamente. *per ogni*	*libb.*		94	0	—	02	0
	Dette ungheresi..... »	»	—	31	0	—	02	0
12	Tele da vele e per maniche di trombe..... »	»	1	39	3	—	02	0
13	Tele da moscajuole e simili gazze. ..... »	»	[illegible]	79	0	—	02	0
14	Manifatture da cordajuolo, come corde, funi, cinture, spaghi.. *per libbre*	100	13	37	1	—	58	0
	Dette ungheresi..... »	100	13	93	0	—	58	0
15	Reti da cacciatore e da pescatore ..... »	100	69	64	3	1	45	1
16	Pizzi e merletti d'ogni qualità senza distinzione della materia prima *per ogni*	*libb.*	—	69	0	—	—	4
17	Stracci, anche quando servono ad imballare, *per libbre*	100	—	23	2	4	64	3
	Detti diretti all' Ungheria »	100	....	....	...	....	08	0

ANNOTAZIONI.

1.° Agl' individui della classe povera, come sarebbero lavoranti d' artigiani, di operai ed altri della classe stessa, quando viaggiano è concesso d' introdurre con sè *tela ordinaria* in piccola quantità, cioè al più libbre 5, once 6, peso metrico, contro il pagamento del dazio di centesimi 85. 1 per ogni libbra.

2.° Quando vengono esportate tele non *imbiancate* si esige il dazio d' uscita di centesimi 54. 2 per ogni libbra metrica sulle fine di ogni sorta, e il dazio di centesimi 12 per ogni libbra metrica sopra tutte le altre qualità.

3.° Presentandosi manifatture di lino o di canapa misto con seta, cotone o lana, saranno trattate secondo la tariffa pubblicata sotto il 2 ottobre 1817 come merci di seta, di cotone e di lana mista.

(N.° 65.) *CONVENZIONE conchiusa colla corte di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti.*

31 dicembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione de' supremi comandi si rende pubblica per comune intelligenza e per la relativa osservanza la convenzione conchiusa colla corte di Parma intorno alla consegna reciproca de' delinquenti.

Milano, il 31 dicembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

Uebereinkunft

zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich und Ihrer Majestät der Frau Erzherzoginn Marie Louise, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla, wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich und Ihre Majestät die Frau Erzherzoginn Marie

CONVENZIONE

Tra S. M. l'Imperator d'Austria e S. M. l'Arciduchessa Maria Luigia, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, intorno alla reciproca consegna dei delinquenti.

S. M. l'imperator d'Austria e S. M. l'arciduchessa Maria Luigia, duchessa di Parma,

Louise, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla, in der Ueberzeugung, daß es zu den wirksamsten Mitteln gehört, um Ruhe und öffentliche Sicherheit in Ihren beyderseitigen Staaten mehr zu befestigen, wenn den Verbrechern, die aus den Ländern des einen Staatsgebiethes in jene des andern flüchten, alle Hoffnung daselbst eine Freystätte zu finden, benommen wird, haben es zweckmäßig befunden, einander die gegenseitige Auslieferung solcher Verbrecher zuzusichern, und haben zur Abschließung und Unterzeichnung einer Uebereinkunft in diesem Betreff zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nähmlich:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich den Herrn Clemens Wenzel Lothar, Fürsten von Metternich-Winneburg, Fürsten zu Ochsenhausen, Herzogen im Königreiche beyder Sicilien ꝛc., Ritter des goldenen Vließes, Großkreuz des königl. Ungarischen St. Stephans-Ordens, des goldenen Civil-Ehrenkreuzes und des Ordens des heil. Johann von Jerusalem, Ritter der Russischen Orden vom heil. Andreas, vom heil. Alexander-Newsky und von der heil. Anna erster Classe, des Ordens der Annunciation von Sardinien, des Elephanten-Ordens von Dänemark, des rothen und schwarzen Adler-Ordens von Preußen und des Seraphinen-Ordens von Schweden, Großkreuz der Ehrenlegion, Ritter des Ordens des heil. Januarius und Großkreuz des Sicilianischen St. Ferdinands- und

Piacenza e Guastalla, nella persuasione che uno dei mezzi efficaci onde consolidar maggiormente la tranquillità e la sicurezza pubblica nei rispettivi loro stati sia quello di togliere ai delinquenti che fuggissero dal territorio d' una potenza ogni speranza di rinvenire un asilo in quello dell' altra, hanno trovato opportuno di assicurarsi a vicenda la consegna di tali fuggitivi, ed hanno nominato per loro plenipotenziarj onde conchiudere e segnare in questo proposito una convenzione,

S. M. l' imperator d' Austria, il principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich Winneburg, principe d' Ochsenhausen, duca nel regno delle Due Sicilie ecc., cavaliere del toson d' oro, gran croce dell' ordine reale di S. Stefano d' Ungheria, gran croce d' oro civile d' onore e dell' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cavaliere degli ordini russi di S. Andrea, di S. Alessandro Newsky e di S. Anna di prima classe, dell' ordine reale sardo dell' Annunziata, dell' ordine di Danimarca dell' elefante, degli ordini di Prussia dell' aquila nera e della rossa, dell' ordine di Svezia de' serafini, gran croce della legion d' onore, cavaliere dell' ordine siciliano di S. Gennaro, gran croce dell' ordine siciliano di S. Ferdinando e del merito, cavaliere dell' ordine bavaro di S. Uberto, gran

Verdienst-Ordens, Ritter des St. Hubertus-Ordens von Bayern, Großkreuz des St. Joseph-Ordens von Toscana, Ritter des Würtembergischen goldenen Adler-Ordens und des Sächsischen von der Rautenkrone, Großkreuz des Hannoverischen Guelphen-Ordens und des Hessischen Löwen-Ordens, Ritter des Badischen Ordens von der Treue und Großkreuz des Constantinischen St. Georgen-Ordens von Parma, Kanzler des militärischen Marie Theresien-Ordens, Curator der Akademie der schönen Künste Kammerherrn, wirklichen geheimen Rath Seiner kaiserl. königl. apostolischen Majestät und Ihren Staats- und Conferenz- und der auswärtigen Angelegenheiten Minister;

croce dell' ordine di S. Giuseppe di Toscana, cavaliere dell' ordine virtemberghese dell'aquila d' oro e di quello di Sassonia della corona di ruta, gran croce dell' ordine annoverese de' Guelfi e di quello d' Assia del leone, cavaliere dell' ordine badese della fedeltà e gran croce dell' ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma, cancelliere dell' ordine militare di Maria Teresa, curatore dell' accademia di belle arti, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato di S. M. I. R. A. e suo ministro di stato e di conferenza per gli affari esteri;

und Ihre Majestät die Frau Erzherzoginn, Herzoginn von Parma, Ihren Ehren-Cavalier den Herrn Adam Albert Grafen von Neipperg, Commandeur des militärischen Marie Theresien-Ordens, Großkreuz des Constantinischen Ordens vom heil. Georg, des Schwedischen Schwert-Ordens, des Russischen St. Annen-Ordens, des Ordens der heil. Mauritius und Lazarus von Sardinien und des Sicilianischen S. Ferdinand-Ordens, Ritter des Russischen St. Georgen-Ordens vierter Classe, Kammerherrn, wirklichen geheimen Rath, zweyten Inhaber des Husaren-Regiments Nr. 3, Feldmarschall-Lieutenant in Diensten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, obersten

E S. M. l' arciduchessa, duchessa di Parma, il suo cavalier d' onore sig. Adamo Alberto conte di Neipperg, commendatore dell'ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine costantiniano di S. Giorgio, dell' ordine svedese della spada, dell' ordine russo di S. Anna, dell' ordine sardo de' SS. Maurizio e Lazzaro, dell' ordine siciliano di S. Ferdinando, cavaliere dell' ordine russo di S. Giorgio di quarta classe, ciambellano e consigliere intimo attuale, secondo proprietario del reggimento d' ussari n.° 3, tenente feld-maresciallo al servizio di S. M. l' imperatore d'Austria, supremo comandante le truppe ed incaricato della direzione degli affari esteri nel

Befehlshaber der Truppen und mit der Leitung der auswärtigen Geschäfte in den Herzogthümern Parma, Piacenza und Guastalla beauftragt;

Welche mit Vorbehalt der Ratification ihrer hohen Höfe über folgende Puncte und Artikel übereingekommen sind:

Art. 1. Ein jeder, welcher angeklagt worden ist, in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich eine Handlung begangen zu haben, welche nach der Bestimmung des Oesterreichischen Strafgesetzbuches ein Verbrechen ist, oder gegen welchen bereits ein Strafurtheil auf den Grund eines solchen Verbrechens erfolgt wäre, wenn er in den Staaten Ihrer Majestät der Frau Erzherzoginn, Herzoginn von Parma, angetroffen wird; und gegenseitig ein jeder, welcher sich in den Staaten Ihrer Majestät der Frau Erzherzoginn, Herzoginn von Parma, einer Handlung schuldig gemacht hat, gegen welche die in den Herzogthümern Parma, Piacenza und Guastalla geltenden Gesetze Todesstrafe oder mehr als halbjährige Gefängnißstrafe verhängen, oder wider den eine solche Strafe schon wirklich ausgesprochen wäre, wenn er in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich betreten wird, soll angehalten werden. Die Anhaltung soll nicht allein auf die Anforderung der Behörden des Staates, in welchem das Verbrechen begangen worden, sondern selbst von Amts wegen erfolgen, und

ducato di Parma, Piacenza e Guastalla;

I quali colla riserva della ratifica delle loro corti sono convenuti nei punti ed articoli seguenti:

Art. 1. Ognuno che venga accusato d'aver commesso negli stati di S. M. l'imperatore d'Austria un'azione, la quale secondo le prescrizioni del codice penale austriaco è qualificata per delitto, o contro il quale sia stata già pronunciata una condanna per titolo d'uno di tali delitti, qualora venga colto negli stati di S. M. l'arciduchessa, duchessa di Parma; e viceversa ognuno il quale negli stati di S. M. l'arciduchessa, duchessa di Parma, si renda colpevole d'un'azione, per cui le leggi vigenti nel ducato di Parma e Guastalla impongono la pena di morte o quella d'arresto per più di sei mesi; ovvero contro il quale questa condanna fu già pronunciata, qualora venga colto negli stati di S. M. l'imperatore d'Austria, dev'essere arrestato.

L'arresto non deve soltanto aver luogo sopra ricerca delle autorità dello stato in cui fu commesso il delitto, ma anche *ex officio*, e l'accusato dev'essere consegnato alle suddette autorità.

der Angeklagte an die besagten Behörden ausgeliefert werden.

Die Verhaftung und Auslieferung der Verbrecher sollen ebenfalls beyderseitig in dem Falle Statt finden, wenn das Verbrechen in einem Lande begangen wäre, welches nicht unter der Bothmäßigkeit eines der hohen abschliessenden Theile sich befinden, wenn nähmlich der betreffende Theil vollgültige Beweggründe hätte, darauf anzutragen, sey es, weil der Verbrecher sein Unterthan, oder weil das Verbrechen von der Art wäre, daß es der Verfassung, dem öffentlichen Credit oder dem Münzwesen des Staates Nachtheil bringt.

Es versteht sich jedoch, daß in keinem Falle noch aus irgend einem Grunde die hohen abschliessenden Theile verbunden sind, in die Auslieferung ihrer eigenen Unterthanen einzuwilligen. Wenn daher ein Unterthan des einen von ihnen in den Staaten des andern ein Verbrechen von der oben bezeichneten Art begangen hätte, und in sein Vaterland zurückgekehrt wäre, so darf er nicht ausgeliefert, allein er soll von den Gerichtshöfen des Landes, welchem er angehört, von Amts wegen belangt, und die in den dort geltenden Gesetzen bestimmte Strafe eintretenden Falles über ihn verhängt werden. Zu solchem Ende sind die Behörden des andern Staates gehalten, den bezeichneten Gerichtshöfen die Zeugenverhöre und das Verbrechen betreffenden Acten entwe-

L' arresto e la consegna del delinquente devono aver luogo reciprocamente anche nel caso che il delitto sia commesso in un paese non compreso nella giurisdizione d'una delle alte parti contraenti, quando cioè la parte cui spetta abbia valevoli motivi da farne la domanda, tanto se il delinquente sia un suddito della medesima, quanto se il delitto sia di natura tale da pregiudicare il credito pubblico o la monetazione dello stato.

S' intende però che in verun caso, nè per qualsivoglia titolo le alte parti contraenti non saranno obbligate ad accordar la consegna dei loro proprj sudditi. Quindi se un suddito dell' una di esse commettesse un delitto della natura succennata negli stati dell' altra, e ritornasse poi nella propria patria, non dovrà essere consegnato. Solo dovranno procedere *ex officio* contro di lui i tribunali del paese cui appartiene, e dovrà essergli applicata la pena che prescrivono secondo il caso le leggi colà vigenti. A questo fine saranno tenute le autorità dell' altro stato a somministrare agl' indicati tribunali i testimonj e gli atti concernenti il delitto o in originale, contro promessa di restituzione, ovvero in copia concordata verso compenso delle spese di trascrizione.

der in Urschrift gegen Verbindlichkeit der Zurückstellung, oder in beglaubigter Abschrift gegen Ersatz der Schreibgebühren, und eben so alles, was zur Thaterhebung gehört und überhaupt alle Beweismittel mitzutheilen.

2. Wenn ein Verbrecher, der in einem der beyden Staaten festgenommen wird, dort ein schwereres oder eben schweres Verbrechen begangen hätte, als jenes, dessen er sich in dem andern Staate schuldig gemacht hat; so kann seine Auslieferung an die Gerichtshöfe dieses letztern so lange aufgeschoben werden, bis für das in dem Lande, woselbst er verhaftet worden, begangene Verbrechen das Urtheil und die Strafe, falls diese eintritt, erfolgt sind, mit dem Vorbehalt, daß sogleich nach erfolgtem Urtheil, wenn es nicht verdammender Art ist, oder nachdem der Verbrecher die über ihn erkannte Strafe überstanden hat, dessen Auslieferung Statt zu finden hat.

3. Der Forderung auf Auslieferung eines Verbrechers, welche von den Behörden des einen Staates an jene des andern gerichtet wird, muß außer der Persons-Beschreibung des Zurückgeforderten, auch die Anzeige des Verbrechens, dessen er angeklagt worden, der Strafe, welche auf dasselbe gesetzt ist, so wie der gegen den Beklagten vorhandenen Beweise und Anzeigungen beygefügt werden. Wenn dieser letztere sich nicht sogleich durch Rechtfertigung von der Anklage befreyet, so soll

e, altresì tutto ciò che appartiene alla verificazione del fatto, e specialmente tutti i mezzi di prova.

2. Se un delinquente arrestato in uno dei due stati avesse commesso colà un delitto grave o grave egualmente come quello di cui si è reso colpevole nell' altro stato, allora la sua consegna ai tribunali di quest' ultimo potrà essere differita fino a che sia pronunciata la sentenza del delitto commesso nel paese ove fu arrestato, con la relativa pena, se ne sia il caso; colla riserva però che subito dopo pronunciata la sentenza, se non è condannatoria, o dopo che il colpevole abbia scontata la pena contro lui pronunciata, debba il medesimo essere consegnato.

3. Le requisitorie per la consegna d' un delinquente, che vengono dirette dalle autorità d' uno stato a quelle dell' altro, devono contenere, oltre alla descrizione personale dell' individuo reclamato, anche l' indicazione del delitto di cui è imputato, della pena prescritta dalla legge, delle prove e degli indizj esistenti a suo carico. Se questi ultimi non vengono prontamente smentiti dalle giustificazioni dell' accusato, deve seguire senza ritardo la sua consegna; all' incontro s' egli si

die Auslieferung ohne Aufschub erfolgen; wenn aber der Beklagte sich rechtfertiget, so werden die Behörden, an welche die Forderung gerichtet worden, sich darauf beschränken, die nothwendigen Vorsichtsmaßregeln anzuordnen, um sich seiner Person so lange versichert zu halten, bis der jenseitige Gerichtshof, welcher die Forderung erließ, und welchem die Rechtfertigung des Beklagten mitgetheilt werden muß, auf diese Mittheilung geantwortet haben wird.

Sobald das Auslieferungsbegehren einen schon verurtheilten Verbrecher betrifft, muß es außer der Persons-Beschreibung auch mit einer Abschrift des Urtheilspruches in beweisender Form begleitet werden.

4. Der Gerichtshof, welcher die Auslieferung vollzieht, wird zu gleicher Zeit demjenigen, der den Verbrecher übernimmt, die Untersuchungs- und andern Acten, welche auf das Verbrechen Bezug haben, entweder in Urschrift oder beglaubigter Abschrift zustellen lassen, desgleichen alles, was zur Thaterhebung gehört, die Beweismittel, die dem Beklagten zugehörenden Gegenstände und Effecten, und solche, welche Unterthanen des Staates, an welchen die Auslieferung erfolgt, zustehen möchten, alles gegen Ersatz der Schreibgebühren und sonstiger Kosten, welche die Einbringung und Aufbewahrung dieser Gegenstände verursacht haben dürften.

giustifica, devono le autorità che ricevettero la requisitoriale limitarsi ad ordinare le necessarie precauzioni onde assicurarsi della sua persona finchè il tribunale ricercante, a cui si comunicheranno le giustificazioni predette, avrà data la sua risposta sulle medesime.

Qualora poi la ricerca di consegna riguardasse un individuo già condannato, dovrà essere accompagnata non solo dalla descrizione personale, ma anche da una copia autenticata della sentenza.

4. Il tribunale che consegna deve contemporaneamente rimettere a quello che riceve il detenuto non solo il processo, ma anche gli altri atti che hanno relazione al delitto commesso, e ciò o in originale o in copia concordata, come pure tutto ciò che appartiene alla rilevazione del fatto, i mezzi di prova, gli oggetti ed effetti spettanti all' accusato, e quelli che possono appartenere ai sudditi dello stato al quale si fa la consegna; tutto questo però verso risarcimento delle competenze di scritturazione e delle altre spese che fossero occorse per aver nelle mani tali oggetti e per farne la consegna.

5. Keiner der hohen abschliessenden Theile wird Gnadenbriefe, freyes Geleit oder sonst Versicherungen irgend einer Art für ein im Gebieth des andern verübtes Verbrechen bewilligen, wenn dasselbe von der im ersten Artikel gegenwärtiger Uebereinkunft bezeichneten Art ist.

6. Die Behörden des einen oder des andern der beyden Staaten, in deren Gewalt sich des Diebstahls angeklagte Individuen und zugleich die gestohlenen Sachen befinden, werden die Zurückgabe der letztern an die Eigenthümer derselben, oder an jene, welchen sie entwendet worden, kostenfrey und ohne weiteren Verzug, als welcher zur Erweisung des Verbrechens nothwendig seyn könnte, zugestehen, sobald diese ihr Recht, sey es durch Urkunden oder Zeugen, oder durch jeden andern in den Gesetzen des Staates, deren Unterthanen sie sind, für gültig erkannten Beweis, dargethan haben werden.

7. Wenn der Fall eintrete, daß die Instruirung eines peinlichen Processes, welcher vor den Gerichtshöfen des einen der beyden Staaten im Gange wäre, eine Confrontation zwischen verschiedenen Individuen nothwendig machte, wovon die einen in dem einen der beyden Staatsgebiethe, die andern in dem andern verhaftet waren; so soll diese Confrontation der Regel nach auf der Gebietsgränze zwischen beyden Staaten und in einem Orte Statt finden, der im Gebiethe desjenigen Staates

5. Nessuna delle alte parti contraenti accorderà lettere di grazia, salvocondotti o veruna altra carta di sicurezza per un delitto commesso nel territorio dell' altra, che fosse della natura espressa nell' articolo 1.° della presente convenzione.

6. Le autorità dell' uno o dell' altro dei due stati in potere del quale si trovassero, oltre all' individuo imputato di furto, anche le cose rubate rimetteranno quest' ultime, senza alcuna tassa e senz' altro ritardo che quello che fosse necessario per comprovare il delitto, ai proprietarj o a quelli ai quali fossero state trafugate, semprechè questi comprovino il loro diritto per mezzo di documenti o di testimonj, o di altre prove riconosciute valevoli dalle leggi dello stato di cui sono sudditi.

7. Nel caso che l' istruzione d' un processo criminale incoato presso un tribunale d' uno dei due stati esiga un confronto tra diversi individui arrestati parte in uno e parte nell' altro territorio, deve in massima seguire questo confronto al confine dei due stati ed in un luogo posto sul territorio di quello stato a cui appartiene il tribunale che ne fa la ricerca; se però occorresse per circostanze particolari di scegliere un luogo situato nell' altro stato, allora il confronto

liegt, welchem der die Anforderung machende Gerichtshof angehört. Im Falle aber, daß besondere Umstände zur Auswahl eines Ortes bestimmten, der auf dem andern Staatsgebiethe läge, so soll es ein Richter dieses nähmlichen Staates seyn, welcher die Confrontation vorzunehmen hat.

dev' essere tenuto dinanzi un giudice appartenente a quest'ultimo.

8. Die Verbrecher, welche, um sich der gerichtlichen Verfolgung von Seite des einen Staates zu entziehen, in die Kriegsdienste des andern getreten wären, sollen darum nicht weniger der Auslieferung in allen Fällen, in welchen die gegenwärtige Uebereinkunft sie zuläßt, oder im betreffenden Falle der gerichtlichen Untersuchung durch die Behörden des Landes, wohin sie sich geflüchtet haben, unterworfen seyn. Um jede Schwierigkeit zu vermeiden, die sich wegen der an solche Individuen verabfolgten Militär-Equipirung oder wegen des Handgeldes ergeben könnte, welches ihnen der ausliefernde Staat etwa bezahlt hätte, sollen die übernehmenden Behörden in dieser Rücksicht bey der Auslieferung eine Summe von fünfzig Franken in klingender Münze entrichten.

8. I delinquenti che per sottrarsi alle perquisizioni d'uno stato fossero entrati al servizio militare dell' altra potenza, devono ciò non ostante in tutti i casi contemplati dalla presente convenzione essere consegnati, ovvero secondo i casi subire l' inquisizione mediante le autorità del paese ove si sono rifugiati. Per ovviare però qualunque difficoltà che potesse insorgere intorno alla montura loro somministrata o all' ingaggio che avessero per avventura ricevuto dallo stato che fa la consegna, le autorità riceventi devono sborsare per questo titolo cinquanta franchi in danaro.

9. Gegenwärtige Uebereinkunft soll während eines Zeitraumes von zehn Jahren, von dem Tage der Auswechslung der Ratificationen anzufangen, ihre volle und gänzliche Wirksamkeit haben. Nach Verlauf dieses Zeitraumes kann sie in gemeinschaftlichem Einverständniße der

9. La presente convenzione avrà pieno vigore per lo spazio di dieci anni dal giorno del cambio delle ratifiche. Spirato questo termine potrà essere rinnovata di comune intelligenza tra i due governi.

beyderseitigen Regierungen erneuert werden.

Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet, und mit ihren Siegeln bekräftiget.

So geschehen zu Baaden bey Wien am dritten Julius im Jahre des Herrn ein tausend achthundert und achtzehn.

In fede di che fu la medesima sottoscritta dai rispettivi plenipotenziarj, e convalidata coi loro sigilli.

Fatto a Baden presso Vienna il giorno tre di luglio dell' anno di nostro Signore mille ottocento diciotto.

Fürst v. Metternich. PRINCIPE DI METTERNICH.

Graf v. Neipperg. CONTE DI NEIPPERG.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI

DELL'I.R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

PARTE SECONDA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1818.

N.° 6 al N.° 9.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1818.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
115	1818 *Luglio* 3	Atti giudiziarj prodotti ed assunti in giudizio da trascriversi nella carta bollata contemplata dalla legge 21 maggio 1811	385
116	*detto* 4	Incaricati i giudizj criminali di comunicare ai tassatori la nota delle spese, tasse e multe ripetibili dall' incolpato o dal denunciante . . .	387
117	*detto*	Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alle casse di finanza dai loro suppliti	388
118	*detto* 11	Dichiarato di competenza dei presidenti dei tribunali provinciali e dei pretori il legalizzare le firme dei notaj residenti nelle rispettive giurisdizioni.	389
119	*detto* 12	Correzione all' articolo 31 del regolamento 1.° giugno p.° p.° per le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti di estimo.	390
120	*detto*	Fissazione del soldo alle tre classi di diurnisti	392

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
121	*Luglio* 12	Norme per la compilazione annuale degli specchi dei matrimonj, delle nascite e delle morti.	394
122	*detto* 17	Prescrivo ai municipj d'accordare permessi d'assenza ai militari invalidi, ed incaricati di rimettere le domande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza	398
123	*detto* 18	Per le copie producibili dai patrocinatori in materia giudiziaria senza firma di ufficiali pubblici non v'è obbligo di adoperare la carta bollata da centesimi 75.	400
124	*detto*	La croce d'onore metallica dell'armata vien perduta nei casi di condanna al carcere duro o durissimo	401
125	*detto* 21	Norme e cautele prima di accordare i premj richiesti per la liberazione di sommersi	403
126	*detto* 31	Norme alle giudicature od istanze politiche nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio di delitti	404
127	*detto*	Riconosciuta di competenza delle imperiali regie preture nei rispettivi distretti la permutazione degli affari di concorso, patti pregiudiziali e cessione ai beni di persone commercianti	406
128	*Agosto* 3	Disposizioni delle spese da compensarsi all'imperiale regio fisco nelle cause d'amministrazione erariale e di corpi tutelati	408
129	*detto* 4	Appendice alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione dei benefizj vacanti.	410

N.°	Data	Titolo degli Atti	Pag.
	1818		
130	*Agosto* 6	Riconosciute le nomine del signor *Ignazio Carabelli* in console generale siciliano residente in Venezia, e del negoziante sig. *Schnell Griot* in console bavarese a Trieste	452
131	*detto* 7	Rimessa alla facoltà delle rispettive imperiali regie delegazioni la nomina degli alunni presso i proprj uffici d' ordine	453
132	*detto* 8	Attesa la cessazione del tifo petecchiale si permettono le sacre funzioni come per lo passato.	454
133	*detto* 10	Il prodotto delle multe contemplate dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d' ora in avanti destinato a beneficio dei poveri del luogo ove fu commesso il delitto	455
134	*detto* 13	Cautele da osservarsi onde maggiormente garantire i capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d' istruzione	457
135	*detto* 14	A quali autorità devono prestare il giuramento le guardie campestri . .	459
136	*detto*	Confermato il divieto d'ogni sequestro su le pensioni degli *ex*-religiosi.	460
137	*detto*	Commisurazione delle diarie alle tre classi di diurnisti	461
138	*detto* 15	Privativa accordata a *Teofilo Federico Schuster* di Bollendorf per fabbricare e vendere due macchine, una per tessere il *pattinet*, e l'altra per tesser maglie	462
139	*detto*	Privativa accordata ad *Adriano Lodovico* cavaliere di Cochelet per una macchina con cui vengono	

N.°	Data	Titolo degli Atti	Pag.
	1818		
		cimati i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana	464
140	*Agosto* 20	Accordato ai direttori *pro tempore* delle dogane e del demanio il titolo di consigliere di governo	465
141	*detto*	Uso della carta bollata da cent. 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti.	466
142	*detto* 21	Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio	467
143	*detto*	Istruzioni relative alla custodia ed alla riconsegna dei depositi pupillari e giudiziali	468
144	*detto* 25	I miserabili esentati dalle tasse giudiziarie devono tenersi esenti anche dalle competenze di viaggio dovute agl' intimanti	476
145	*detto* 28	Applicabile il decreto 25 agosto 1809 alle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia	477
146	*detto*	Richiamate in osservanza le veglianti tariffe sulla mancia dei postiglioni, onde reprimere l'abuso delle indiscrete pretese dei medesimi	478
147	*detto* 29	Dispensati i parrochi ed i coadjutori di rilasciare gli attestati giurati di miserabilità, sostituendo le fedi giurate d'infermità per ottenere l'esenzione dalla tassa personale	481
148	*Settembre* 5	Interdetta ai conservatori delle ipoteche la trascrizione dei decreti di pignoramento senza il previo deposito all'ufficio delle tasse dell'importare delle spese e dei diritti di trascrizione	482

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
149	*Settembre* 10	Prescrizioni onde rendere sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involgono ispezioni di contabilità	484
150	*detto* 11	Le matrici dei testamenti esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notaj devono rimanere ulteriormente presso i medesimi, a norma del regolamento sul notariato 17 giugno 1806. . . .	486
151	*detto*	L' onorario della sentenza da pagarsi nel caso che il ricorso di sospensione si presenti dopo pronunciata la sentenza.	488
152	*detto*	La somma da depositarsi per le perizie ed atti importanti spese forzose dovrà essere determinata dallo stesso decreto giudiziario	489
153	*detto*	Esenzione dalla tassa personale alle guardie di finanza sì attive che sedentarie	490
154	*detto*	Esenzione dalla tassa personale agli orfani finchè rimangono a carico dei pubblici stabilimenti.	492
155	*detto* 12	Atti da prodursi dai sacerdoti per aspirare ai canonicati vacanti. . .	493
156	*detto* 16	In quali casi le vedove ed i figli minorenni degl' impiegati aventi un'annualità minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di 200 nei borghi ed altri luoghi di campagna non potranno aver diritto a pensione o provvisione	495
157	*detto* 19	Norme stabilite pel lutto di corte alle persone rivestite dell' uniforme civile	497

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
158	*Settembre* 23	Assenso del parroco da presentarsi all'ordinario per essere approvato in predicazione straordinaria	498
159	*detto* 25	Norme colle quali le autorità giudiziarie dell' impero austriaco sono autorizzate a carteggiare in oggetti del loro uffizio con estere autorità	500
160	*detto*	Incaricato l' imperiale regio tribunale d' appello d' invigilare che le numerose inquisizioni criminali pendenti presso le nuove prime istanze e preture siano trattate colla maggior attività e sollecitudine	502
161	*detto*	Norme per l'esecuzione delle sentenze pronunciate in estero stato	504
162	*detto*	Ai praticanti stipendiati promossi ad un impiego con soldo non si accorda il *dietim* per l'andata alla loro destinazione	508
163	*detto* 26	Beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del medesimo	509
164	*detto* 28	Discipline pel congedo dei militari che vanno a terminare la loro capitolazione	510
165	*detto* 30	Gl' impiegati aspiranti ad una promozione dovranno presentare i loro ricorsi per mezzo del dicastero, e rispettivamente del proprio presidente o pretore	513
166	1.° *Ottobre*	Rinnovata la proibizione di aggiungere agli atti giudiziarj i fogli bianchi con bollo per supplire agli atti presentati senza bollo	514

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
167	*Ottobre* 3	L'esenzione dalle tasse giudiziarie accordata alle pie fondazioni per oggetti di pubblica beneficenza da estendersi anche ai diritti di bollo e di posta	516
168	*detto*	Dichiarazione con cui non si fa luogo alla restituzione delle tasse già percette dall' imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in appresso annullati . . .	518
169	*detto* 8	Cautele pel trasporto all'estero degli invalidi congedati non nazionali . .	519
170	*detto*	Schiarimenti al quesito settimo della circolare 18 aprile p.° p.° in oggetti di pubblica amministrazione. .	523
171	*detto* 12	Cautele da osservarsi nel caso d'investimento ò reimpiegò di capitali fruttiferi di ragione dei comuni . .	525
172	*detto*	Demandata alle imperiali regie delegazioni provinciali l'autorità di accordare o no l'erezione di fabbriche e di stabilimenti	527
173	*detto* 13	Accordato l' *exequatur regium* alla nomina del signor *Gaillard* in console francese a Venezia	528
174	*detto* 14	Nomina del signor cav. di *Berke* in console generale a Lisbona, e del signor conte *Bombelles* in console generale a Copenhagen	529
175	*detto*	Accordato l' *exequatur regium* alla nomina del signor *Zennona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia	530
176	*detto* 16	Divieto agli scorticatori degli animali morti di vendere ò somministrare carni ad alcuno	531

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
177	*Ottobre* 16	Gli aggiunti e scrittori censuarj, invocando una promozione dall'attual posto, devono presentare le loro petizioni al governo col mezzo della rispettiva imperiale regia delegazione	532
178	*detto* 20	Incaricate le delegazioni di notificare alle congregazioni di carità la morte ed i traslocamenti degli esposti affidati ad individui nelle rispettive provincie	533
179	*detto* 21	Istruzioni sull' esame che deve portarsi dai medici nella visita di coloro che aspirano ad essere ammessi negl' istituti militari di educazione	534
180	*detto* 28	Estesa anche alle provincie lombardo-venete la disposizione relativa alle sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche	539
181	*detto*	La pensione ai militari in ritiro da decorrere soltanto dal giorno in cui ricevettero la cartella provvisoria di ritiro	541
182	*detto* 30	Ingiunto ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di non ammettere altri impiegati, fuori di quelli contemplati nella pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati . .	542
183	*Novembre* 5	Istruzioni intorno al modo di trattare gli affari relativi alle sussistenze militari	545
184	*detto* 8	Scioglimento dei dubbj promossi sull'applicazione dell'art. 4 della notificazione 3 febbrajo p.° p.° in ordine alla competenza dei tribunali	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
		di prima istanza, con cui sono contemplate le sole cause passive delle comunità e corporazioni.	559
185	*Novembre* 13	Le spese di viaggio e delle diete degl' impiegati incumbono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito . . .	561
186	*detto*	Ricusata la consegna dei disertori bavari rifugiati negli stati austriaci avanti il 1.° agosto 1817	562
187	*detto*	Scioglimento di diversi quesiti in materia di tasse e spese da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche	564
188	*detto* 16	La consegna dei delinquenti già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall'autorità politica senza intervento della giudiziaria	567
189	*detto* 17	Disposizioni relative all' esecuzione della notificazione di questo giorno risguardante il trattamento degli esteri individui che sortono dagli imperiali regj eserciti, come pure dei loro figli e mogli	569
190	*detto*	Accordato l' *exequatur regium* alla nomina del signor *De Moupertuis* in console generale francese residente in Milano	571
191	*detto*	Patente d' invenzione accordata a *Giovanni Uffenheimer* pel metodo da lui inventato di tingere la carta cerulea	572
192	*detto* 20	Norme per l' esecuzione della notificazione 17 dicembre 1817 riguardante l' uso della carta bollata per gli atti giudiziarj	573

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
193	*Novembre* 23	Tariffa stabilita pel pagamento da fami ai militari destinati alle operazioni di triangolazione	575
194	*detto*	Patente d' invenzione accordata a *Giuseppe Taekl* pel suo ritrovato di fabbricare i vetri senz' uso di potassa o di altro surrogato	577
195	*detto* 25	I militari italiani che hanno compita la loro capitolazione per ottenere il congedo d' ora innanzi ricorreranno non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi	578
196	*detto* 26	Sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj finattantochè i reggimenti cui appartengono siano completati . . .	579
197	*detto* 30	Avvertenze onde procurare il miglioramento dei contratti per le esattorie comunali	581
198	*detto*	Richiamate all' osservanza le precedenti disposizioni onde ottenere la pronta percezione delle tasse giudiziarie	583
199	*Dicembre* 1.°	Norme per regolare le ferie nelle pubbliche scuole, nei Licei e nelle università	586
200	*detto* 8	Le massime e discipline in materia di pensioni civili vigenti nelle antiche provincie austriache applicate anche alle provincie di Lombardia . .	588
201	*detto* 11	Partecipazione dell' abolizione del diritto d' albinaggio fatto da S. M. d' ambe le Sicilie per tutti quegli stati che non esercitano un tal diritto coi di lei sudditi	590
202	*detto* 14	Comunicazione del decreto sovrano 19 novembre, con cui i coscritti che si fanno supplire all' armata	

N.°	Data	Titolo degli Atti	Pag.
	1818	restano esenti da ulteriore garanzia tostochè i loro supplenti siano stati accettati al corpo	592
203	*Dicembre* 15	Provvisione da ammettersi nei contratti d' appalto delle sussistenze militari	594
204	*detto* 16	I convogli del treno da alloggiarsi nell' interno o nelle vicinanze di piccola distanza dai comuni di stazione.	597
205	*detto* 17	Patente d' invenzione accordata al cavaliere *Giuseppe Doschot* pei suoi ritrovati di costruire i focolari delle cucine, di riscaldare un intero fabbricato e di segare le tavole. . . .	599
206	*detto* 18	Dichiarazioni riguardo alla classificazione degl' istituti di pubblica beneficenza, quali da essere soccorsi dall' imperiale regio erario, e quali da riguardarsi per istituti privati.	600
207	*detto*	Nomina del signor generale di cavalleria barone di *Frimont* in comandante generale militare nelle venete provincie, e del signor generale d'artiglieria barone di *Latterman* alla presidenza del tribunale d'appello generale dell' imperiale regia armata	606
208	*detto* 19	Riconosciuta di spettanza dell' autorità giudiziaria anche l' amministrazione delle carceri presso le preture	607
209	*detto*	Patente d' invenzione accordata ad *Eugenio Locatelli* per la fabbrica e vendita di un nuovo genere di scarpe e stivali.	609

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1818		
210	*Dicembre* 21	Norme da praticarsi ne' giudizj sul valore da attribuirsi alla proprietà privata da occuparsi per causa pubblica	610
211	*detto*	Patente d' invenzione accordata a *Felice Biffi* per la tintura del nankin resistibile al bucato	612
212	*detto* 22	Determinazione sul termine della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e sulla proposizione della terna pel rimpiazzo	613
213	*detto*	Patente d' invenzione accordata al signor *Luigi Decatelli* per la nave dal medesimo inventata, il di cui movimento deve effettuarsi mediante un meccanismo mosso da uomini o da bestie	615
214	*detto*	Accordato l'*exequatur regium* al diploma di *Michele Basili* nominato in Schah-Bender o console ottomano a Trieste	616
215	*detto* 27	Nuova determinazione per gli arrivi e le partenze delle lettere pel Piemonte	617

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 6.

(N.° 115.) *Atti giudiziarj prodotti ed assunti in giudizio da trascriversi nella carta bollata contemplata dalla legge 21 maggio 1811.*

3 luglio 1818.

N.° 7008-508. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze civili delle provincie lombarde.

Avendo osservato che non è del tutto uniforme il modo di procedere presso le prime istanze giudiziarie quanto all' uso della carta bollata prescritto con decreto aulico 19 ottobre 1787, n.° 2457, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia camera aulica, con suo decreto 24 giugno prossimo passato, n.° 1797, ha dichiarato

ch' essendosi in forza della sovrana risoluzione 10 settembre 1817 riattivata la legge italica 21 maggio 1811 sulla carta bollata, senza riguardo alla diversità dell'attuale procedura, tutti gli atti giudiziarj che vengono prodotti ed assunti in giudizio, e per conseguenza anche i protocolli originali che si assumono sulle comparse in giudizio, gli esami dei testimonj e le copie delle informazioni rimesse per l'interesse delle parti ai tribunali superiori sono compresi sotto la sanzione della detta legge, e sono soggetti al debito del bollo.

Questa suprema dichiarazione si partecipa a tutte le imperiali regie prime istanze civili per norma da esattamente osservarsi.

Milano, il 3 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 116.) *Incaricati i giudizj criminali di comunicare ai tassatori la nota delle spese, tasse e multe ripetibili dall' incolpato o dal denunciante.*

4 luglio 1818.

N.° 4873-263. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutti i giudizj criminali dipendenti.

Non essendosi fino ad ora dai giudizj criminali dato esattamente adempimento al § 5 dell'avviso governativo 9 agosto 1816 relativo alla comunicazione da farsi ai tassatori della nota di tutte le spese, tasse e multe, per le quali a termini del § 534 e seguenti del codice penale si facesse luogo alla ripetizione dall'incolpato o dal denunciante, l'imperiale regio tribunale d'appello generale ingiunge a tutti i giudizj criminali di esattamente eseguire quanto sul proposito è stato determinato.

Milano, il 4 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 117.) *Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alle casse di finanza dai loro suppliti.*

4 luglio 1818.

N.° 16064-2369. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In aggiunta alla circolare 10 ottobre p.p p.°, n.° 26514-4177, e per maggior lume nella esecuzione della medesima si prevengono le imperiali regie delegazioni che ove si verifichino pagamenti nelle casse di finanza a favore dei militari, sia o non sia per essi precorso eccitamento per parte dell' imperiale regio governo, dovrà questo esserne informato, trasmettendoglisi ancora le quietanze delle casse anzidette, onde possano essere date le opportune disposizioni pel successivo versamento in quella di guerra, essendo accaduto che alcune di tali somme sono giaciute per qualche tempo inoperose per mancanza appunto dell' osservanza di simil metodo.

Milano, il 4 luglio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 118.) *Dichiarato di competenza dei presidenti dei tribunali provinciali e dei pretori il legalizzare le firme dei notaj residenti nelle rispettive giurisdizioni.*

11 luglio 1818.

N.° 7403-549. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità giudiziarie dipendenti.

Sul dubbio proposto, se competa ai pretori la facoltà attribuita dal vigente regolamento sul notariato ai presidenti dei tribunali di prima istanza di legalizzare le firme dei notaj residenti nel rispettivo circondario, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto primo luglio corrente, n.° 1884, ha dichiarato che tale facoltà compete ai presidenti dei tribunali provinciali soltanto rispetto ai notaj residenti nel distretto soggetto alla giurisdizione civile del rispettivo tribunale, ed ai pretori rispetto ai notaj residenti sotto la giurisdizione della loro rispettiva pretura, dovendo però questi ultimi far registrare nella loro cancelleria la firma dei notaj nel modo prescritto dal regolamento sull' istituto notarile all' art. 23.

Si comunica questa suprema dichiarazione a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questa imperiale regio tribunale d'appello generale per loro norma e direzione.

Milano, 11 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 119.) *Correzione all' articolo* 31 *del regolamento* 1.° *giugno p.° p.° per le multe ai contravventori al decreto* 10 *febbrajo* 1809 *sui trasporti d' estimo.*

12 luglio 1818.

N.° 3179-1022. Circolare.

L' imp. regia amministrazione del censo alle imp. regie delegazioni provinciali.

All' articolo 31 del regolamento 1.° giugno p.° p.° per le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d'estimo essendosi per equivoco stampato = *Gl'imperiali regj cancellieri ne formano un prospetto distrettuale conforme al modello* D, *e lo trasmettono*

all' imperiale regia amministrazione del censo = si deve correggere nel modo seguente = *Le imperiali regie delegazioni provinciali ne fanno compilare un prospetto provinciale conforme al modello* D, *e lo trasmettono all' imperiale regia amministrazione del censo.*

Codesta imperiale regia delegazione è pregata di attenersi a tale correzione, prevenendola che questa amministrazione generale ne rende avvertiti gl' imperiali regj cancellieri di codesta provincia per loro norma.

Milano, il 12 luglio 1818.

IL DIRETTORE GENERALE DEL CENSO
E DELLE IMPOSIZIONI DIRETTE,
BRUNETTI.

LUPI, SEGRET.° GENERALE.

(N.° 120.) *Fissazione del soldo alle tre classi di diurnisti.*

12 luglio 1818.

N.° 11034-2756. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo a tutti gl' imperiali regj uffici dipendenti.

Onde introdurre un metodo uniforme in punto al pagamento dei diurnisti in quelle provincie della monarchia dove ha corso esclusivamente la moneta metallica, S. M. con sovrana decisione del 9 giugno p.° p.ª si è degnata di stabilire le tre gradazioni seguenti di diurnio, cioè di 30 e di 45 carantani in moneta di convenzione pei semplici copisti, e di un fiorino pure in moneta di convenzione pei diurnisti impiegati in lavori di una categoria superiore a quelli di semplice scritturazione.

Quanto poi alla fissazione dei diurni pei semplici copisti, sia a 30 carantani, sia a 45, è intenzione di S. M. che ne' singoli casi aver si debba riguardo alla qualità del lavoro, all' opera ed alla capacità dell' individuo rispettivo, come anche ad ogni altro rapporto locale che lo risguardi.

Nel partecipare all' imperiale regio governo la premessa sovrana determinazione per l' esatta osservanza, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale lo ha incaricato con ossequiato di lei decreto 22 suddetto giugno, n.° 28266-1931, sia di applicarla ai nuovi diurnisti che venissero assunti, sia di estenderla, a datare dal primo agosto p.° v.° in avanti, a tutti i diurnisti già esistenti, senza alcuna eccezione, in modo che qualora alcuno degl' individui attualmente esistenti in qualità di diurnisti godesse un maggior diurnio in virtù delle disposizioni interinali state date finora, debba il medesimo a datare dall' epoca succennata essere ridotto alla misura del diurnio ora stabilito.

Milano, il 12 luglio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 1811) *Norme per la compilazione annuale degli specchi dei matrimonj, delle nascite e delle morti.*

12 luglio 1818.

N.° 16389-898. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'eccelsa cancelleria aulica riunita vuole che gli specchi dei matrimonj, delle nascite e delle morti, che questo governo deve annualmente inviare alla stessa, abbiano ad essere perfettamente eguali a quelli degli altri governi della monarchia.

Per poter dare esecuzione ad un tal ordine superiore fa d'uopo che le imperiali regie delegazioni compilino in conformità del qui acchiuso modello gli elenchi complessivi dei matrimonj, delle nascite e delle morti che per la disposizione espressa dall'art. 28 della determinazione 19 dicembre 1815 esse sono tenute di spedire ogni anno al governo entro il mese di febbrajo al più tardi.

E siccome è intenzione della prefata cancelleria aulica che vengano riformati nello stesso modo anche gli elenchi degli anni 1816 e 1817, così si eccitano le imperiali regie

delegazioni provinciali a riferire al governo nel più breve termine possibile, se e quali difficoltà vi potessero essere tanto per la compilazione degli elenchi come sopra ordinati pel corrente anno e per gli anni avvenire, quanto per la rettificazione di quelli per gli anni p.i p.i 1816 e 1817, come pure ad indicare le disposizioni che occorrerebbe di dare per togliere tali difficoltà, atteso le variazioni portate dall' anzidetto modello in confronto di quello che era stato prescritto colla sovraccitata determinazione 19 dicembre 1815.

Milano, il 12 luglio 1818.

STRASSOLDO.

SPECCHIO dei matrimonj, delle nascite e morti nella provinc

INDICAZIONE del mese.	MATRIMONJ nell'anno 18 . . .						Confronto coll' anno 18 . .		NATI NELL' ANNO . . .													Confronto coll' anno 18 . .	
		Religione								Legittimi		Illegitt.		Nati morti		Religione							
	Nell'anno precedente.	Cattolici.	Protestanti.	Greci non unit.	Ebrei.	Totale.	Più.	Meno.	Nell'anno precedente.	Maschi.	Femmine.	Maschi.	Femmine.	Maschi.	Femmine.	Cattolici.	Protestanti.	Greci non unit.	Ebrei.	Totale.	Più.	Meno.
Gennajo . .																						
Febbrajo. .																						
Marzo. . . .																						
Aprile. . . .																						
Maggio. . .																						
Giugno . . .																						
Luglio. . . .																						
Agosto . . .																						
Settembre.																						
Ottobre. . .																						
Novembre.																						
Dicembre .																						

di . . . . . *classificato in diverse categorie per l'anno 18 . .*

| MORTI NELL'ANNO . . . | | |

(N.° [illegible]) *Proibito ai municipj d'accordare permessi d'assenza ai militari invalidi, ed incaricati di rimettere le dimande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza.*

17 luglio 1818.

N.° 17271-2552. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regio comando generale militare, con nota 24 giugno p.° p.°, n.° 5220, informando sull'arbitraria permissione d'assenza dallo stato da qualche municipio accordata a militari invalidi in ritiro, ha fatto conoscere al governo i disordini che ne pervengono, e lo ha interessato, 1.° perchè venga rigorosamente prescritto ai municipj ed alle altre autorità civili di non accordare a qualunque invalido militare il passaggio da un luogo all'altro, e molto meno di uscire dagli stati di S. M., ma di dirigere simili domande ai comandi di piazza della rispettiva provincia; 2.° perchè sia disposto che le casse di finanza, in quei paesi ove trovasi anche un comando di piazza, non realizzino alcun mandato di pagamento spettante ad invalidi ufficiali o soldati senza preventiva vidimazione di detto comando.

Mentre per l' effetto della seconda domanda si è già dato ordine a tutte le casse di finanza che pagano pensioni e soldi di ritiro a militari di non pagare alcun mandato se prima l' assegnatario non abbia presentata la fede di sopravvivenza, vidimata precisamente dal comando di piazza del rispettivo circondario; tolta la facilitazione fin qui ammessa di valutare la vidimazione dell' autorità locale civile per quei luoghi nei quali non risiede comandante la piazza, il governo invita codesta imperiale regia delegazione provinciale a diramare gli ordini i più precisi a tutti i municipj della provincia, perchè mai sempre si astengano dall' accordare permessi di assenza di qualunque sorta a militari invalidi, e molto meno di uscire dagli stati di S. M. nè per molto, nè per poco tempo, ma di trasmettere tutte le domande di simile natura al comando di piazza dei circondarj ai quali appartengono i suddetti militari.

Milano, il 17 luglio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 123.) *Per le copie producibili dai patrocinatori in materia giudiziaria senza firma di ufficiali pubblici non v' è obbligo di adoperare la carta bollata da centesimi 75.*

18 luglio 1818.

N.° 7219-742. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imp. regie prime istanze delle provincie lombarde.

Essendosi promosso il dubbio, se dopo la governativa notificazione 17 dicembre 1817 relativa alla carta bollata possa farsi uso di quella con bollo inferiore ai centesimi 75 nelle copie dei documenti prodotti per allegato negli atti giudiziarj che soglionsi intimare alle parti, l' imperiale regio governo ha trovato di dichiarare

Che per le copie producibili dai patrocinatori in materia giudiziaria avanti i tribunali, sfornite di firma di ufficiali pubblici, non v' è obbligo di adoperare la carta bollata da centesimi 75 per foglio, essendo il detto particolare bollo prescritto dall' articolo 37 del vigente decreto 21 maggio 1811 solo per le copie di quegli atti ritenuti in minuta,

depositati od annessi, che vengono rilasciati da uffici o funzionarj pubblici.

Le premesse governative dichiarazioni si comunicano a tutte le prime istanze giudiziarie per loro intelligenza e direzione.

Milano, il 18 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 124.) *La croce d'onore metallica dell'armata vien perduta nei casi di condanna al carcere duro o durissimo.*

18 luglio 1818.

N.° 7685-580. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'aulica commissione di legislazione giudiziaria, ha stabilito che la croce d'onore metallica dell'armata, di cui fosse fregiato un individuo

militare, passato poscia in servigio civile e condannato a causa di un delitto, viene perduta in tutti que' casi ove venisse pronunciato sulla pena del carcere duro o durissimo.

In esecuzione di venerato decreto aulico del senato lombardo-veneto si comunica la premessa disposizione a tutte le prime istanze giudiziarie per loro norma e direzione.

Milano, il 18 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 125.) *Norme e cautele prima di accordare i premj richiesti per la liberazione di sommersi.*

21 luglio 1818.

N.° 11606-4552. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all'imperiale regia delegazione provinciale di Pavia.

Rendesi col presente avvertita cotesta imperiale regia delegazione per sua norma all'avvenire, che ove trattisi di premj richiesti per liberazione di sommersi, i rispettivi municipj rilevando i relativi processi verbali, dopo sentiti nei modi già in pratica attuale il liberatore ed i testimonj della liberazione, dovranno sentire in oltre lo stesso liberato; e se questi fosse persona incapace di verun esame, dovranno sentirsi in vece i di lui genitori o tutori, o parenti più prossimi, ed in difetto di questi, due probi suoi vicini, e ciò all'oggetto di cerziorare vie meglio il fatto della sommersione. Quindi cotesta imperiale regia delegazione non lascerà di dare ai municipj della sua provincia gli ordini convenienti per la regolare osservanza dell'anzidetta cautela addizionale a quelle già prescritte dalle regole in corso.

Milano, il 21 luglio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 126.) *Norme alle giudicature ed istanze politiche nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio di delitti.*

31 luglio 1818.

N.° 18738-2035. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie giudicature ed istanze politiche.

Dall' esame dei prospetti e degli atti d' inquisizione che vengono rassegnati al governo ha dovuto il medesimo rilevare che talvolta le giudicature e le istanze politiche si permettono di procedere, e talora pur anche di giudicare in fatti che o sono decisamente di competenza dei tribunali criminali, o potrebbero esserlo per lo sviluppo delle circostanze; ciò che ha luogo segnatamente nei ferimenti.

Importando quindi che sia possibilmente evitato ogni eccesso di potere in simili casi, trovasi opportuno di ricordare,

1.° Che nei casi di dubbia competenza le giudicature od istanze politiche si astengano dal procedere o dal pronunciare giudizio finchè non abbia emanata una dichiarazione remissiva il tribunale competente;

2.° Che le giudicature politiche residenti nei luoghi stessi in cui trovasi il giudizio criminale devono astenersi dal dar corso anche

in via informativa alle denunzie che si riferiscano a veri delitti, rimettendole in vece immediatamente al competente giudizio criminale;

3.° Accadendo che una giudicatura od istanza politica, a cui siano, come istanza competente, rimessi gli atti dal tribunale criminale, sia convinta che il fatto presenti i caratteri non di grave trasgressione, ma di vero delitto, non dovrà per questo rimandarli al giudizio criminale, ma rassegnarli colle proprie osservazioni al governo per mezzo dell'imperiale regio delegato. Ciò però non dovrà farsi che in casi gravissimi e nella evidenza del titolo, dovendo in generale rimettersi le istanze politiche alla decisione del tribunale.

Milano, il 31 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 127.) *Riconosciuta di competenza delle imperiali regie preture nei rispettivi distretti la pertrattazione degli affari di concorso, patti pregiudiziali e cessione ai beni di persone commercianti.*

31 luglio 1818.

N.° 8188-797. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Sul dubbio promosso dal tribunale d'appello generale in Venezia rispetto alla competenza delle preture e del tribunale di commercio nell' esercizio della giurisdizione nei casi di concorso, patti pregiudiziali e cessione ai beni di persone commercianti, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha trovato di stabilire per norma *interinale*, e salva a senso della notificazione governativa 3 febbrajo p.° p.° la successiva pubblicazione delle norme più precise su la giurisdizione dei tribunali e delle preture, quanto alle persone ed alle materie, che competendo alle imperiali regie preture la giurisdizione personale sopra tutte le persone (tranne le militari) dell' intiero loro distretto, ed in conseguenza anche sopra le

persone *commercianti* che vi fossero *domiciliate*, debbano le stesse preture considerarsi competenti anche negli affari di *concorso*, *del patto pregiudiziale* e *della cessione di beni di persone commercianti* domiciliate nel loro distretto, la cui pertrattazione viene dai relativi §§ 70, 462 e 470 del vigente regolamento giudiziario espressamente rimessa alla competenza di quel giudice a cui va soggetta (secondo il domicilio) la persona del debitore; e che per conseguenza il tribunale mercantile e cambiario in Milano, non venendogli impartita veruna giurisdizione *personale*, non possa tampoco occuparsi d'ora in avanti della pertrattazione dei suddetti affari, nè anche riguardo a quelle persone commercianti che saranno domiciliate nella città di Milano e nell' immediato suo circondario: ferme per altro stanti quelle pertrattazioni di tale natura che vi fossero di già pendenti sopra facoltà di persone commercianti.

Le premesse norme interinali si comunicano a tutte le prime istanze dipendenti per loro intelligenza e direzione.

Milano, il 31 luglio 1818.

PATRONI, Presidente.

GARLI, Consigliere.

(N.° 128.) *Distinzione delle spese da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d'amministrazione erariale e di corpi tutelati.*

8 agosto 1818.

N.° 8702-2148. Circolare.

L' imp. regio governo all' imperiale regia direzione del demanio, ecc.

Sull' oggetto di cui tratta il rapporto di cotesta direzione 31 maggio scorso, n.° 10995, il governo, ritenuta la distinzione da lei fatta, che le cause trattate dal fisco riguardano o un ramo d' amministrazione erariale, oppure una rappresentanza da lui tutelata, la quale non appartiene ad alcun ramo d' amministrazione erariale, ha trovato di dover fare all' imperiale regio ufficio fiscale le seguenti dichiarazioni:

Nel primo caso il governo ritiene che ciascun ramo d'amministrazione nelle proprie cause lucrar debba le spese che la parte avversaria venisse condannata a rifondere, nella stessa guisa che deve sostenere il pagamento delle spese giudiziarie nelle quali fosse condannato il fisco che ne avesse assunto la difesa, e ciò coi proprj fondi e senza che l'ufficio delle tasse abbia da farne

l'anticipazione, per poi ripeterle dal ramo di amministrazione a cui la causa appartiene.

Nel secondo caso non può a meno il governo di riconoscere che le rifusioni di simili spese, le quali tengono luogo di un correspettivo del patrocinio fiscale, siano da versarsi nella cassa centrale a profitto dell'erario, non essendo ragionevole che le rappresentanze tutelate semplicemente dal governo, ma non appartenenti ad alcun ramo di amministrazione erariale, abbiano, oltre all'essere patrocinate gratuitamente dal fisco, da lucrare eziandio nel caso di condanna delle parti a loro avversarie alla rifusione delle spese.

Si partecipano quindi le surriferite dichiarazioni anche a cotesta direzione per propria intelligenza ed opportuna sua norma.

Milano, il 3 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 129.) *APPENDICE alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione dei beneficj vacanti.*

4 agosto 1818.

N.° 16738-2962. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Le si compiegano alquanti esemplari dell'appendice alla norma provvisionale per l'amministrazione dei beneficj vacanti del giorno 31 maggio 1816, acciò ella ne faccia comunicazione ai subeconomi per l'esecuzione, ed agl' imperiali regj cancellieri per notizia.

Milano, il 4 agosto 1818.

STRASSOLDO.

APPENDICE

Alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione de' beneficj vacanti.

Essendo stata intenzione del governo di richiamare nella *norma provvisoria* 31 *maggio* 1816 le antiche istituzioni per dirigere i subeconomi nelle diverse ispezioni loro attribuite circa l' amministrazione de' beneficj vacanti, aveva creduto di non poter deviare dalla

massima approvata in caso particolare con un dispaccio aulico 1.° settembre 1794 per la ripartizione delle rendite fra l'antecessore beneficiato, il vacante ed il successore. Quindi agli articoli 17, 18 e 19 il governo aveva provvisoriamente prescritto che tenendosi altro modo pei frutti naturali, ed altro pei frutti civili, gli affitti a danaro fossero ripartiti e divisi come naturali.

Avendo poscia l'esperienza fatto sentire la difficoltà di applicare al caso pratico le regole ivi in conseguenza stabilite, non ostante che per la circolare 7 gennajo 1817 ne fossero segnati con precisione i modi d'esecuzione, il governo ebbe a conoscere per comunicazione fattagli con aulico dispaccio 27 ottobre 1817 che negli stati austriaci di Germania le rendite vacanti si dividono senza distinzione a misura di tempo; ed in proporzione delle rispettive rendite si dividono pure le spese ed i pesi.

In conseguenza di ciò col voto dell'imperiale regio ufficio fiscale e col parere della direzione generale di contabilità il governo ha creduto necessario di stabilire fin d'ora che lo stesso metodo sia pure introdotto in Lombardia per uniforme osservanza; onde, in emenda agli articoli sopraccitati della norma provvisoria, si prescrive quanto segue:

1.° Mantenuta in vigore la massima dei citati articoli 17, 18 e 19 della *norma provvisoria* per la ripartizione delle rendite dei beneficj vacanti a tutto il corrente anno economico che cade col S. Martino 1818, da

quell' epoca in appresso tutte le rendite dei beneficj vacanti all' epoca stessa, o che verranno a rendersi vacanti, qualunque sia la natura de' frutti, dovranno dividersi con eguale ripartizione giorno per giorno; e della stessa maniera i pesi e le spese si distribuiranno in proporzione della rendita rispettivamente attribuita all' antecessore, al beneficio vacante ed al successore. Quindi da quell' epoca in avanti i vicarj spirituali in cura vacante avranno il loro stipendio sulla quota parte attribuita al rispettivo beneficio parrocchiale vacante.

2.° I conti d' amministrazione continueranno a regolarsi coll' anno economico da un S. Martino all' altro.

3.° È nondimeno permesso alla presentazione de' conti l' intervallo dal S. Martino, col quale si chiude l' anno economico, a tutto il gennajo seguente, dentro il quale al più tardi ciascun subeconomo, raccolti gli elementi necessarj per la compilazione, dovrà rassegnarli alla superiorità.

4.° Nei conti sopraddetti dovranno i subeconomi colla indicazione della rispettiva data dell' anno, giorno e mese descrivere distintamente tutti gl' introiti fatti nell' anno stesso dall' antecessore beneficiato, dal subeconomo e dal nuovo provvisto, e così pure tutti i pesi e le spese sostenute rispettivamente.

5.° I subeconomi avranno cura nell' atto di possesso in vacanza ed in quello del possesso conferito di avvertire tanto l' antecessore beneficiato o gli eredi del defunto, quanto

il nuovo provvisto dell' obbligo che ai medesimi incumbe di fornire con metodo chiaro e regolare tutte le notizie degl' introiti e pagamenti da essi fatti. Le quali notizie poi si rendono necessarie altresì nel caso che un subeconomo relativamente all' assunta amministrazione non avesse fatto alcun introito o pagamento durante la vacanza del beneficio.

6.° Pei generi che saranno stati raccolti dall' antecessore beneficiato o dal nuovo provvisto, si esporranno i prezzi secondo la norma adottata ne' conti coi coloni al S. Martino dai principali locatori, e singolarmente dai pubblici stabilimenti che possedono in luogo; e ciò in conformità di quanto fu già prescritto all' articolo 3 della circolare governativa 18 aprile 1818.

7.° Pei generi che saranno stati raccolti e venduti dai subeconomi, si esporrà il prezzo ricavato dalla vendita ne' modi regolari e dietro le cautele prescritte generalmente a vantaggio degli stabilimenti, come sarà da giustificarsi.

8.° Il prodotto derivante dalla questua detta volgarmente del *passió* non si comprenderà ne' conti d' amministrazione, poichè a termini dell' articolo 2 della succitata circolare appartiene a chi la raccoglie.

9.° Qualora non sia stata riscossa qualche rendita, e siano tuttavia insoddisfatti alcuni pesi, s' indicheranno le une o gli altri nell' allegato apposito delle rimanenze, soggiungendo le informazioni sopra quelle rendite delle quali per circostanze straordinarie

fosse dubbia la riscossione, o si avessero dati sicuri di non poterne ottenere neppure in parte il relativo pagamento. E quanto ai crediti, e particolarmente ai generi che da alcuni coloni non fossero stati corrisposti pei titoli contemplati nella governativa circolare 13 gennajo 1818, ne sarà parimente data la necessaria dimostrazione, citandosi l'ordinanza relativa all'invocata determinazione dell'imperiale regio delegato, ed informandosi inoltre se l'antecessore o gli eredi del defunto beneficiato, ed il nuovo provvisto acconsentano di concorrere al condono.

10.° Tutti i pagamenti fatti dal subeconomo si dovranno giustificare cogli opportuni ricapiti originali; quanto a quelli eseguiti dall' antecessore beneficiato o dal nuovo provvisto, il subeconomo dovrà in qualunque caso esaminarli e guarentire della loro sussistenza e legalità, quando per avventura circostanze plausibili o legittime si opponessero alla loro consegnazione, delle quali circostanze però dovrà farsi cenno nel conto da presentarsi.

11.° Affinchè poi i subeconomi abbiano una norma più facile per la compilazione de' conti, l' imperiale regio governo rimette ai medesimi il modello proposto dalla direzione generale di contabilità, secondo il quale nei casi individui dovranno essi eseguire le operazioni relative.

12.° E siccome il conto d' amministrazione deve avere l' analogo riferimento ai risultamenti già notificati nello stato attivo e

assivo del beneficio vacante, così trova convenevole d' aggiungere anche per cotesta operazione il corrispondente modello, al quale dovranno pure attenersi i subeconomi, allo scopo di osservare un metodo uniforme nella successive vacanze de' beneficj.

13.° Ritenuta la massima di dividere *dietim* tutte le rendite pei beneficj che si renderanno vacanti dall' 11 novembre 1818 in avanti, non sarà più oltre necessaria la perizia che venne prescritta a termini dell' art. 19 della norma provvisoria 31 maggio 1816, e di cui fu comunicato il modello colla successiva circolare 7 gennajo 1817.

14.° Per la suddetta massima non saranno più oltre obbligati l' antecessore o gli eredi del defunto beneficiato di concorrere ai pesi di servigio del culto, e singolarmente al pagamento del vicario spirituale, siccome era stato ordinato colla circolare 15 marzo 1809, alla quale si deroga.

15.° I subeconomi però ond' essere abilitati a sostenere le spese più urgenti, e particolarmente quella dell' assegno dovuto al vicario spirituale, in mancanza di fondo del beneficio vacante potranno prenderne la somma occorrente sopra gli avanzi disponibili a favore di altri beneficj che tuttavia fossero giacenti presso i medesimi, salvo a compensarli poscia coi successivi introiti che deriveranno dal beneficio vacante in questa parte sussidiato. E quando non si trovassero d' avere alcun fondo giacente, potranno i subeconomi supplire con que' migliori momentanei ripieghi

che nella loro prudenza e facoltà fossero possibili ed opportuni.

16.° Si ritiene ferma la disposizione contenuta nella circolare governativa 29 gennajo 1818, colla quale sono abilitati i subeconomi alla ripartizione delle rendite de' beneficj parrocchiali che hanno sussidio sullo stato, onde compiere la rendita minima normale di lir. 500.

Milano, il 4 agosto 1818.

CONTO

Dell'amministrazione tenuta nell'anno 1819 dal subeconomo *N. N.* pel beneficio *parrocchiale* eretto sotto il titolo di *S. Giorgio* nella chiesa di *S. Giorgio* situata nel comune di *Mariano*, distretto di *Mariano*, n.° *XXVI*, provincia di *Como*, rimasto vacante il 30 *giugno* 1819 per la *morte* del sacerdote *N. N.* e riconferito a termini della governativa placitazione in data 21 *agosto* 1819, n.° 14780-4720.

CONTO D' AMMINISTRAZIONE delle rendite, pesi

Mariano, *ch*

RENDITE.

Fitti	delle case	lir.	1
	de' beni in contanti	»	16
	de' beni in generi	»	13
Ricavo de' frutti di parte patronale sui beni affittati a generi		»	4
Prodotti de' beni lavorati a mezzadria		»	7
Simile per economia o tenuti in casa		»	8
Prodotti di decime o primizie		»	1
Livelli attivi		»	3
Legati attivi		»	
Interessi de' capitali attivi		»	1
Censi attivi		»	
Assegni diversi		»	
Totale delle rendite		lir.	60

Riassunto degl' introiti e pagamenti c

Dall' antecessore, come dall' allegat
Dal subeconomo . . . . . .
Dal nuovo provvisto . . . . . .

Si aggiungono le rimanenze attive e pas

Ritornano com

anno 1819 *inerenti al beneficio* parrocchiale *di* S. Giorgio *in* *il subeconomo N. N.*

PESI E SPESE.

Carichi prediali e sovrimposte locali	lir.	628	—
Riparazioni	»	—	—
Spese di campagna pei fondi lavorati ad economia .	»	320	—
Livelli passivi.	»	290	—
Legati, prestazioni ed assegni passivi	»	131	75
Interessi de' capitali passivi	»	75	—
Censi passivi	»	35	—
Fitti passivi	»	50	—
Spese diverse.	»	251	89
Totale dei pesi e delle spese	lir.	1781	64

descritti distintamente nei relativi allegati.

		Introiti.		Pagamenti.		
. . . . . *A.*	lir.	804	40	475	—	Dal comune di *Mariano* il 15 *gennajo* 1820.
. . . . . *B.*	»	2386	14	355	89	
. . . . . *C.*	»	2129	34	790	75	
	lir.	5319	88	1621	64	
dall' allegato. *D.*	»	697	—	160	—	*N. N.* Subeconomo.
. . . . .	lir.	6016	88	1781	64	

A

DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI FATTI DALL' ANTECESSORE.

RISCOSSIONI.

FITTI DELLE CASE.

Da *Cattaneo Francesco* per un semestre di fitto della casa scaduto a *Pasqua* 1819 . . . . . lir. 50. —

FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da *Malerba Giorgio* per appendice
di uova dozzine n.° 4 . . . . . lir. 3. 20
lino pesi n.° 1 . . . . . » 18. —
» 21. 20

FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Pastori Girolamo*, massaro, per appendice di uova dozzine n.° 4 . . . . . » 3. 20

RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA BENI AFFITTATI IN GENERI.

Per foglia di gelsi *centinaja* 50 a lir. 5 . . . . . » 250. —

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Per gallette di porzione patronale *libb.* 40 a lir. 3. 50. » 140. —

lir. 464. 40

Somma retro . . . lir. 464. 40

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA, *cioè* :

Fieno maggengo *fasci* 30 a lir. 4 . . lir. 120. —
Gallette *libb.* 20 a lir. 3, 56 . . . . . » 70. —
» 190. —

LIVELLI ATTIVI.

Da *Bonifacio Cova* per metà del livello maturato a *Pasqua* . . . . . » 50. —

INTERESSI DE' CAPITALI.

Da *Bertolé Vittorio* per semestre d' interessi maturati il 30 *marzo p.° p.°* sopra il capitale di lir. 2000 . » 50. —

CENSI ATTIVI.

Da *Codelago Luigi* per annualità scaduta il 24 *aprile* del censo di lir. 1000. . . . . » 35. —

ASSEGNI DIVERSI.

Dalla *chiesa parrocchiale di Cantù* per la prima rata dell' assegno del 1819 di lir. 30 . . . . . » 15. —

lir. 804. 40

PAGAMENTI.

CARICHI E SOVRIMPOSTE.

Per la prima e seconda rata, come da confessi segnati n.° 1 . . . . . lir. 208. —

SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI LAVORATI AD ECONOMIA, *cioè:* (a)

Per concime *carra* n.° 4 a lir. 15 . . . lir. 60. —
Per aratura *giornate* 150 a centesimi 60 . » 90. —
Per *moggia* 1 frumento di semente . . . . » 30. —
Per *staja* 4 segale . . . . . » 10. —
Confesso n.° 2 ——— » 190. —

LIVELLI PASSIVI.

A *Pedroli Giovanni* per la prima rata del livello d' acque, confesso n.° 3 . . . . . » 30. —

LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

Per l' adempimento del legato passivo di un ufficio e di una messa in canto, disposto dal fu *Bernascone Vincenzo* . lir. 24. —
Per messe n.° 20 celebrate a tutto maggio a scarico del legato disposto da *Anelli Pietro* a lir. 1. 15 . . . . . » 23. —
——— » 47. —

lir. 475. —

(a) *Qualora non sia fattibile d' avere la distinta de' lavori eseguiti per la coltura de' fondi, cioè il numero delle giornate consunte per l' aratura, seminazione, ecc., la quantità del concime e delle sementi, ecc., si potrà supplire colla produzione di un calcolo di stima fatto da un perito beneviso alle parti.*

B

DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI FATTI DAL SUBECONOMO.

RISCOSSIONI.

FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

1819 15 *agosto* da *Malerba Giorgio* per semestre di fitto scaduto a *S. Lorenzo p.° p.°* lir. 750. —
Per appendice di anitre n.° 4 ricavate. » 6. 14
pollastri » 4 . . . . . » 4. —
——— lir. 760. 14

FITTI DE' BENI IN GENERI.

2 *detto* da *Pastori Girolamo* acconto di fitto del 1819.
Frumento *mogg.* 35 — venduto a lir. 25. lir. 875. —
Segale . . . » 6 — . . . . . » 18 . » 108. —
Pollastri d' appendice n.° 5. . . . . » 5. —
——— » 988. —

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA, *cioè*:

3 *luglio* segale *mogg.* 4 — venduta a lir. 18 . . . . . lir. 72. —
8 *detto* frumento *mogg.* 6 — venduto a lir. 25 . . . . . » 150. —
——— » 222. —

lir. 1970. 14

Somma retro . . . lir. 1970. 14

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA, *cioè:*

2 *agosto* Fieno agostano *fasci* 18 a lir. 3 lir. 54. —
5 *luglio* Frumento *mogg.* 8 — a » 25 » 200. —
6 *detto* Segale . . . . » 3 — a » 18 » 54. —
» 308. —

PRODOTTI DI DECIME E PRIMIZIE, *cioè:*

1819 8 *luglio* Per decime di segale
mogg. 1 — a lir. 18. lir. 18. —
Frumento *mogg.* 2 — a lir. 25. » 50. —
» 68. —

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

3 *agosto* Dalla cassa d' ammortizzazione pel 1.° semestre dei frutti delle cartelle n.° 1755 lir. 40. —

lir. 2386. 14

PAGAMENTI.

CARICHI E SOVRIMPOSTE.

1819 3 *luglio* Per la terza rata, come da confesso n.° 1 lir. 104. —

SPESE DIVERSE.

Carta bollata per le quietanze . . . . lir.	1. —	
Diritto d' amministrazione al subeconomo sopra le lir. 2386. 14, in regola dell' 8 per cento (*a*) . . . . . »	190. 89	
Per onorario al vicario spirituale pei servigi prestati dal giorno 1.° *luglio* al giorno 30 *agosto* 1819, che sono mesi 2 e giorni - a lir. 30 al mese, pagate come da confesso (*b*) n.° 2 . . . . . »	60. —	
		» 251. 89
		lir. 355. 89

(*a*) *Qualora l' amministrazione del patrimonio vacante oltrepassi il periodo di un anno intiero, pel seguente anno dovrà esporsi solamente il 5 per cento pel diritto d' amministrazione, a termini dell' articolo 29 della norma provvisoria.*

Nel caso che il beneficio non sia parrocchiale, si aggiungerà ai suddetti pagamenti l' importo delle messe incumbenti al beneficio fatte celebrare nel tempo della relativa vacanza.

(*b*) *Quando l' assegno del vicario spirituale sia stato corrisposto ad un sacerdote coadjutore, s' indicherà inoltre se il medesimo sia titolare o di semplice ufficio, e ciò per gli effetti contemplati nell' articolo 1.° della circolare governativa 18 aprile 1818.*

C

DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI FATTI DAL NUOVO PROVVISTO.

RISCOSSIONI.

FITTI DELLE CASE.

Da *Cattaneo Francesco* pel 2.° *semestre* 1819 di fitto della casa . . . . . lir. 50. —

FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da *Malerba Giorgio* per saldo del fitto 1819, cioè:

	In contanti . . . . . lir. 750. —		
Appendici	Riso *moggia* 2 — a lir. 32. 50 »	75. —	
	Capponi *n.°* 4 . . . . . »	4. 60	
	Butirro *libb.* 5 — . . . . . »	7. 67	
		»	837. 27

FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Pastori Girolamo a conto* del fitto 1819, cioè:

In contanti . . . . . lir. 100. —		
Miglio *moggia* 2 — a lir. 11 . . . . »	22. —	
Capponi d' appendice *n.°* 5 . . . . . »	7. 67	
	»	129. 67

RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA I BENI AFFITTATI A GENERI.

Per valore dell' uva *cent.* 15 a lir. 16 . . . . . » 240. —

lir. 1256. 94

Somma retro . . . lir. 1256. 94

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA, *cioè*:

Miglio *moggia* 3 — a lir. 13, prezzo in corso al S. Martino prossimo passato lir. 39. —
Melgone *moggia* 4 — a lir. 15. 50 come sopra . . . . . » 62. —
Vino crodello *brente* 10 — a lir. 22 . . » 220. —
torchiato » 3 — » 10 . . » 30. —
» 351. —

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI AD ECONOMIA, *cioè*:

Fieno terzuolo *fasci* 10 — a lir. 3 lir. 30. —
Miglio *moggia* . . . 2 — » 11 . » 22. —
Vino crodello *brente* 4 — » 22 . » 88. —
torchiato . . . . 1 ½ — » 10 . » 15. —
Melgone *moggia* . . . 6 — » 18 . » 108. —
» 263. —

PRODOTTI DI DECIME E PRIMIZIE.

Dal comune di *Mariano* a saldo della decima convenzionata in danaro per l' anno 1819 . . . . . lir. 60. —
Per decima di miglio *mogg.* 1 – a lir. 11 » 11. —
vino *brente* 2 – » 15 » 30. —
Per primizia di uva *libbre* . 20 – » 12 al cento . . . . . » 2. 40
miglio *mogg.* 2 – » 10 » 20. —
» 123. 40

LEGATI ATTIVI.

Da *Perego Giacomo* a saldo del legato maturato a *S. Michele p.° p.°* . . . . . » 40. —

lir. 2034. 34

Somma retr. . . . lir. 2034. 34

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI, *cioè*:

Dalla cassa d' ammortizzazione pel 2.° semestre 1819 de' frutti sopra la cartella n.° 1755 . . . . . » 40. —

ASSEGNI DIVERSI.

Dal comune di *Mariano* a saldo dell' assegno maturato al 31 *dicembre p.° p.°* lir. 40. —
Dalla chiesa parrocchiale di *Cantù* per la seconda rata 1819 dell' assegno di lir. 30 » 15. —
» 55. —

lir. 2129. 34

PAGAMENTI.

CARICHI E SOVRIMPOSTE.

Per le ultime tre rate del 1819, come da confesso n.° 1 lir. 316. —

SPESE DI CAMPAGNA.

Per salario del camparo in danaro ed in generi . . . » 130. —

LIVELLI PASSIVI.

A *Re Carlo* a saldo del livello maturato a *S. Michele p.°p.°*, come da confesso n.° 2 lir.	80. —	
A *De Gaspari Bartolomeo* a saldo del livello maturato a *S. Martino p.° p.°*, come da confesso n.° 3 . . . . . »	150. —	
A *Pedroli Giovanni* per la seconda rata del livello dell' acqua scaduto il giorno 8 *settembre p.° p.°*, come da confesso n.° 4 »	30. —	
		» 260. —

LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

A *De Petri Lucio* a saldo del legato disposto da *Crippa Giovanni*, come da confesso n.° 5 . . . . . »	20. —	
Per messe n.° 30 celebrate a scarico del legato *Anelli* a lir. 1. 15 . . . . . »	34. 50	
Alla chiesa parrocchiale di *Mariano* a saldo della prestazione pel 1819, come da confesso n.° 6 . . . . . »	30. 25	
		» 84. 75
		lir. 790. 75

NB. Qualora il beneficio non sia parrocchiale, si comprenderà l' importo delle messe inerenti al beneficio celebrate o da celebrarsi dal nuovo provvisto a compimento dell' annualità a cui si riferisce il conto.

D

DISTINTA DELLE RENDITE E DEI PAGAMENTI TUTTORA DA FARSI.

RISCOSSIONI DA FARSI.

FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Pastori Girolamo* a saldo fitto, cioè:
In contanti . . . . . lir. 40. —
Frumento *mogg.* 5 — a lir. 25, prezzo del S. Martino . . . . . » 125. —
Segale *mogg.* 4 — lir. 18 come sopra . . » 72. —
——— lir. 237. —

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Da *Cipolli Egidio* pigionante per fitto di casa maturato *nel p.° p.° S. Martino*. lir. 40. —
Per la metà de' carichi sopra scudi 900, *cent.* 18 . . . . . » 81. —
——— » 121. —

LIVELLI ATTIVI.

Da *Cova Bonifacio* per residuo del livello 1819 di annue lir. 100 . . . . . lir. 50. —
Da *De Pietri Anselmo* per livello in contanti ed in generi maturato all' 11 *novembre* 1819 . . . . . » 239. —
——— » 289. —

lir. 647. —

Somma retro . . . lir. 647. —

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

Da *Bertolé Vittorio* pel secondo semestre 1819 degli interessi sopra il capitale di lir. 2000 . . . . . » 50. —

lir. 697. —

NB. *Nel caso che si verifichi una rimanenza attiva per impotenza di qualche colono, derivante dai titoli contemplati nella circolare 13 gennajo 1818, ne sarà data la particolare dimostrazione, e si citerà inoltre l' ordinanza relativa all' invocata determinazione dell' I. R. delegato, informando altresì se l' antecessore o gli eredi del defunto beneficiato, ed il nuovo provvisto acconsentano di concorrere al condono.*

PAGAMENTI DA FARSI.

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

A *Viola Rafaele* per interessi sopra il capitale di lir. 1500 per l' annualità scaduta il 30 *agosto* 1819 lir. 75. —

CENSI PASSIVI.

A *Buocheri Taddeo* a saldo del censo per lo scorso anno 1819 . . . . . » 35. —

FITTI PASSIVI.

A *Fischer Nepomuceno* per fitto d' acqua pel 1819 . . . . . lir. 30. —
Ad *Ercole Bossi* per fitto di una stanza che serve per riporre i generi . . . . . » 20. —
» 50. —

lir. 160. —

STATO ATTIVO E PASSIVO

Del beneficio *parrocchiale* sotto il titolo di *S. Giorgio* nella chiesa di *S. Giorgio* situata in *Mariano*, distretto di *Mariano*, *n.° XXVI*, provincia di *Como*, di *libera collazione* (*o di patronato N. N.*), rimasto vacante il giorno 30 *giugno* 1819 per *la morte* (*o promozione*) del sacerdote *Giovanni Battista Consalvi alla parrocchia di N. N.*

STATO ATTIVO E PASSIVO del beneficio parroc
nel comune di Mariano, *distre*

ATTIVO.	Allegati.	Rend anni in lire it.
Fitti { delle case	A.	L. 100
Fitti { de' beni in contanti	B.	» 1616
Fitti { de' beni in generi	C.	» 1131
Ricavo dei frutti di parte patronale sui beni affittati a generi	D.	» 413
Prodotti de' beni lavorati a mezzadria	E.	» 833
Prodotti de' beni lavorati per economia	F.	» 910
Prodotti di decime e primizie	G.	» 200
Livelli attivi	H.	» 339
Legati attivi	I.	» 40
Interessi de' capitali attivi	L.	» 188
Censi attivi	M.	» 35
Assegni diversi	N.	» 70
Totale della rendita		L. 5867
Si detraggono i controscritti pesi e spese		» 1719
Rimane la rendita netta		L 4148

NB. *Se vi saranno rendite in estero stato, s'indicheranno separati in questo prospetto, e si uniranno i corrispondenti e distinti al da compilarsi col metodo prescritto.*

Se il beneficio è parrocchiale, si notificheranno per osservazione i dotti della questua, volgarmente detta del Passio, *ed inoltre i pro straordinarj per emolumenti di stola, e finalmente il numero anime che costituisce la popolazione della parrocchia.*

o nella chiesa di S. Giorgio *sotto il titolo di* S. Giorgio
iano, n.° XXVI, provincia di Como.

PASSIVO.			Allegati.	Pesi e spese annue in lire italiane	
hi prediali e sovrimposte locali			O.	L. 624	96
razioni			P.	» 130	—
e di campagna			Q.	» 350	—
li passivi			R.	» 290	—
i, prestazioni ed assegni passivi			S.	» 131	75
essi de' capitali passivi			T.	» 75	—
i passivi			U.	» 35	—
passivi			V.	» 30	—
l beneficio non è parrocchiale, si aggiunge:					
hi incumbenti al beneficio secondo la tassa in corso.					
esse n.° 30 a lir. 1. 10 comma la manutenzione . . . . . lir.	33	—			
ec. . . . . »	—	—			
ec. . . . . »	—	—			
				» 33	—
Totale dei pesi e delle spese . . .			. .	L. 1719	71

Si aggiungeranno le osservazioni che possono occorrere sulla qualità ticolare e natura del beneficio, e specialmente se il beneficiato ha bbligo di assistere alle sacre funzioni, di fare la scuola gratis *ai ciulli del luogo e simili; qualora poi il beneficio sia coadjutorale, ndicherà se è titolare o di semplice ufficio.*

omune di *Mariano* il 1.° *agosto* 1819.

N. N. Subeconomo.

A

FITTI DELLE CASE.

Da *Francesco Cattaneo* affittuario della casa situata in *Mariano*, censita scudi 313, affittatagli per anni *nove*, che scaderanno col giorno di *S. Michele* 1824, per annue lir. 100, da pagarsi metà a *Pasqua*, e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da investitura semplice del giorno 13 *giugno* 1815. . . . . lir. 100. —

NB. *S' indicherà per osservazione il verosimile annuo fitto della casa goduta dal beneficiato, ed il prodotto del giardino in quella misura che non ecceda le pertiche* 3, *poichè nel caso che il perticato fosse maggiore, il prodotto che deriva dal di più delle pertiche* 3 *sarà da calcolarsi e descriversi nell' allegato* F. PRODOTTI DEI BENI LAVORATI PER ECONOMIA.

AVVERTENZA.

In questo modello si figura la scadenza col S. Michele; *però quando sia convenuta in epoca diversa, s' indicherà quella che risulta dalla rispettiva investitura. Codesta avvertenza servirà per tutte le altre indicazioni esposte nei successivi allegati sì attivi che passivi, e stampate per maggior chiarezza in carattere corsivo.*

B

FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da *Malerba Giorgio* affittuale della possessione detta *Cantalupa*, di pertiche 300 con casa, censita scudi 6410. 3. 3, e situata in *Mariano*, affittatagli per anni *nove*, che scaderanno al *S. Martino* 1826, per l' annuo fitto di lir. 1500, da pagarsi *metà a S. Lorenzo*, e *metà a S. Martino* di ciascun anno, oltre le infrascritte appendici da corrispondersi ai tempi convenuti secondo la pratica, coll' obbligo del pagamento delle imposte prediali e sovrimposte, oltre il fitto convenuto e senza patto di ristoro per qualunque infortunio celeste, come da istromento d' investitura del giorno 1.° *agosto* 1817 rogato dal notajo *dott. Francesco Bevilacqua* . . . . . lir. 1500. —

Appendici				Il prezzo si calcola sull' adeguato di un novennio.				
Riso	*mogg.*	2 -		Lir.	70.	—		
Anitre	*n.°*	4 -		»	6.	60		
Ova	*doz.ne*	4 -		»	3.	20		
Pollastri	*n.°*	4 -		»	3.	—		
Capponi	*n.°*	4 -		»	6.	—		
Lino	*pesi*	1 -		»	18.	—		
Butirro	*libb.*	5 -		»	10.	—		
				lir.	116.	80	»	116. 80
							lir.	1616. 80

NB. *Qualora l' affittuale abbia l' obbligo del pagamento dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, ne sarà data indicazione nella relativa partita.*

C

FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Girolamo Pastori* massaro di pertiche 150 con casa da massaro, situata in *Mariano*, censita scudi 1800, affittatagli per anni *nove*, di *tre* in *tre*, che scaderanno col *S. Martino* 1829, per il fitto in contanti e de' sottonotati generi da corrispondersi alle consuete epoche de' rispettivi raccolti, riservata la foglia de' gelsi, che si ritiene di ragione del locatore; e quanto all'uva, da dividersi per metà, come da investitura del giorno 30 *giugno* 1817.

In contanti per fitto di casa e prati				lir. 140 –	
Formento *moggia*	40 – a	lir. 20 –	lir. 800 –		
Segale »	10 – a	» 15 –	» 150 –		
Miglio »	2 – a	» 12 –	» 24 –		
(a)			lir. 974 –	» 974 –	
Appendici: Ova	*doz.ne* 4	. . lir. 2 –			
Pollastri	n.° 5	. . » 5 –			
Capponi	» 5	. . » 10 –			
			lir. 17 –	» 17 –	
				lir. 1131 –	

(a) *Qualora il massaro o pigionante sia tenuto al pagamento per porzione de' carichi, si aggiungerà, dopo i generi, la quantità convenuta e la relativa somma.*

D

RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA I BENI AFFITTATI A GENERI.

Foglia (per adeguato di un novennio) *cent.* 45. 43, in ragione di lir. 5 al cento . . . . . lir. 227. 15
Uva (per adeguato come sopra) *cent.* 15 a lire 12. 40 al cento . . . . . » 186. —

lir. 413. 15

E

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Da *Cipolla Egidio* che lavora pert. 100 terreno, censito scud 900, e posto nel luogo di *Carletto*, frazione del comune di *Canzo*, come da investitura del giorno 1.° *luglio* 1815 per anni *sei*, che scaderanno al *S. Martino* 1821

In contanti per fitto di casa . . . . . lir. 40 —
Porzione di carichi convenuta da pagarsi per metà, e quindi sopra scudi 450 nella misura di cent. 18 » 81 —

lir. 121 —

Per la metà de' generi (la di cui quantità e prezzo si calcola col ragguaglio di un novennio).

Gallette *libbre* 30 – in ragione di lir. 3 *la libbra*				lir.	90 –
Frumento *moggia*	5 –	a lir.	20	»	100 –
Segale	» 2 –	»	15	»	30 –
Miglio	» 2 –	»	12	»	24 –
Melica	» 1 –	»	8	»	8 –
Melgone	» 4 –	»	15	»	60 –
Vino . crodello *brente*	15 –	a lir	20 . .	»	300 –
Vino . torchiato	» 10 –	»	10 . .	»	100 –
				»	712 —

lir. 833 —

NB. *Si farà annotazione se il mezzadro sia obbligato di concorrere in qualche parte alle spese di campagna, nel qual caso s' indicherà la qualità delle spese, ed in qual misura debba concorrere.*

F

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA.

Dal campo di pert. 50, censito scudi 300, denominato la *Lovetta*, e dalla vigna di pert. 10, censita scudi 64, detta la *Gioannina*, situati nel comune di *Chiuduro*

Gallette	*libbre* 23	a lir.	3	la *libbra*	lir.	69 –
Frumento	*moggia* 8 –	»	20	al *moggio*	»	160 –
Segale	» 4 –	»	12	»	»	48 –
Melgone	» 9 –	»	18	»	»	162 –
Miglio	» 4 –	»	10	»	»	40 –
Vino	crodello *brente* 6 –	a lir.	20		»	120 –
	torchiato » 2 –	»	10		»	20 –
					lir.	619 –

Dal prato di pert. 14, censito scudi 80, denominato il *Pragrasso*, e situato nel comune di *Lardera*

Fieno	maggengo *fasci* n.° 40 –	a lir.	4	lir.	160 –	
	agostano » 22 –	»	3	»	66 –	
	terzuolo » 15 –	»	3	»	45 –	
Erba quartirola				»	14 –	
					»	285 –
				lir.	904 –	

Dal bosco di pert. 4, censito scudi 6, denominato il *Laghetto*, e situato come sopra

Prodotto di legna che sull' adeguato di un novennio si calcola per verosimile in . . . . . » 6 –

lir. 910 –

NB. *La quantità de' generi ed il prezzo relativo si calcola sull' adeguato di un novennio.*

G

PRODOTTI DI DECIME O PRIMIZIE.

Dal comune di *Mariano* per decima convenuta in danaro da pagarsi il 31 *dicembre* di ciascun anno, la quale procede da (*a*)
come da istromento 13 *febbrajo* 1770
rogat. dal notajo *Gaetano Bentivoglio* . . . . . lir. 60 –

Da *Cristoforo Stoppa* per decima sui generi che si raccoglieranno dal fondo denominato la *Nosetta*, situato in detto comune di *Mariano*, risultante dall' atto di convenzione del giorno 2 *agosto* 1780.

Segale *moggia* 1 –	Il prezzo sarà da calcolarsi sull'adeguato del novennio.	lir. 15 –		
Formento » 2 –		» 40 –		
Miglio » 1 –		» 15 –		
Vino *brente* 2 –		» 40 –		
		lir. 110 –	» 110 –	

Da *diversi contribuenti* per primizia d'*uva* e *miglio* . . » 36 –

lir. 200 –

(*a*) *S' indicherà il titolo da cui procede la convenzione, e se la decima fosse originariamente convenuta in generi, saranno parimente da indicarsi.*

H

LIVELLI ATTIVI.

Da *Bonifacio Cova* livellario di una casa situata in *Iseo* per l' annuo canone di lire 100 da pagarsi metà a *Pasqua*, e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da istromento del giorno 21 *ottobre* 1750 rogato dal notajo *Giovanni Boniperti* . . . . . lir. 100 –

Da *Anselmo De Pietri* livellario de' beni denominati *la Passarera*, in tutto di pert. 90, situati nel comune di *Mariano*, per l' annuo canone di lir. 200 in contanti da pagarsi metà *a S. Giovanni*, e metà a *S. Martino* di ciascun anno, oltre gli infrascritti generi da corrispondersi ai tempi consueti, come da istrumento del giorno 14 *luglio* 1740 rogato dal notajo *Piccoli Carlo*.

In contanti.			lir. 200 –	
Formento *moggia*	1 –	a lir. 20 . . .	» 20 –	
Segale »	1 –	» 15 . . .	» 15 –	
Capponi »	2 –	» 2 . . .	» 4 –	
			lir. 239 –	» 239 –
				lir. 339 –

I

LEGATI ATTIVI.

Da *Perego Giacomo* per legato disposto dal fu *Saverio Bona*, da pagarsi al *S. Michele* di ciascun anno per l' obbligo di soddisfare in detto giorno all'adempimento *di un ufficio con messa in canto*, come da testamento del giorno 4 *giugno* 1780 rogato dal notajo *Muzio Marco*. . . . . lir. 40 –

L

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

Da *Vittorio Bertolè* per interessi sopra il capitale di lir. 2000 sovvenutogli sotto la speciale ipoteca della *casa* situata *in Codelago* per anni *dieci*, che scaderanno *il giorno* 30 *settembre* 1825, e sotto l' interesse del cinque per cento da pagarsi *di semestre in semestre*, cioè al 30 *marzo* e 30 *settembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 30 *settembre* 1815 rogato dal notajo *dott. Luigi Martinengo* . . . . . lir. 100 –

Dall' imperale regio monte dello stato per l' annua rendita perpetua di lir. 80 procedente dalla cartella segnata n.° 1755, che si paga di semestre in semestre, cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno . . . . . » 80 –

lir. 180 –

NB. *Si farà annotazione di que' capitali che fossero vincolati per l' adempimento di legato od altro, ecc.*

M

CENSI ATTIVI.

Da *Luigi Codelago* per annuo censo costituito sopra il capitale di lir. 1000, al 3 1/2 per cento, da pagarsi il giorno 24 *aprile* di ciascun anno, assentato sopra *una casa situata in Milano*, come da istromento del giorno 28 *luglio* 1796 rogato dal notajo *Angelo Cariboni*. . . . . lir. 35 –

N

ASSEGNI DIVERSI.

Dal comune di *Mariano* per assegno da pagarsi al 31 *dicembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 23 *gennajo* 1783 rogato dal notajo *dottor Carlo Erba* . . . . . lir. 40 –

Dalla chiesa parrocchiale di *S. Lorenzo in Cantù* per assegno da pagarsi in *due rate*, cioè nel giorno 30 *aprile* e nel giorno 30 *ottobre* di ciascun anno, come da investitura di convenzione del giorno 28 *ottobre* 1695 . . . . . » 30 –

lir. 70 –

NB. *Qualora il beneficio sia parrocchiale, si descriverà in questo allegato anche l' assegno e la relativa somma che fosse a carico della cassa d' ammortizzazione presso l'imperiale regio monte dello stato per intero onorario, o per supplimento di congrua. Se poi il beneficio oltre la qualità di parrocchiale fosse nel numero dei deficienti della congrua di lir. 500, si aggiungerà distintamente anche il sussidio e la relativa somma accordata da S. M. I. R.*

O

CARICHI E SOVRIMPOSTE

Per la casa situata in *Cantù*, censita scudi 313, in ragione di cent. 18 per ogni scudo d' estimo, compresa la sovrimposta locale . . . . . lir. 56. 34

Per le pertiche 150 terreno con casa massarizia nel comune di *Mariano*, censite scudi 1800 . . . . . » 324. —

Per le pertiche 100 terreno lavorato a mezzadria nel luogo di *Carletto*, frazione del comune di *Canzo*, censite scudi 900 . . . . . » 162. —

Per le pertiche 78 terreno lavorato per economia, situato nel comune di *Chiuduro* e *Lardera*, censite scudi 459 . . . . . » 82. 62

lir. 624. 96

NB. *Se pei beni affittati a danaro l' affittuale ha l' obbligo del pagamento de' carichi da scontarsi sul fitto annuo, si comprenderanno in quest' allegato col metodo suindicato.*

P

RIPARAZIONI

Per le annuali riparazioni sopra la casa situata in *Cantù* (si calcolano sull' adeguato d' un novennio) . . . lir. 10. —

Per le case, ponti, edificj d' acqua sulla possessione situata nel comune di *Mariano* . . . . . » 100 —

Per la casa da massaro situata nel detto comune . . » 20 —

lir. 130 —

NB. *S' indicherà per osservazione la verisimile spesa delle riparazioni annuali occorrenti alla casa e giardino goduti dal beneficiato.*

Q

SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI LAVORATI PER ECONOMIA.

Per manutenzione de' gelsi e delle viti (si calcola sull'adeguato di un novennio)	lir. 30 —	
Per le giornate occorrenti alla coltivazione de' fondi e pel raccolto de' generi	» 200 —	
		» lir. 230 —
Al campare *Pirola* per l' assistenza, ecc.		
In contanti	lir. 40 —	
Melgone *moggia* 4 — a lir. 15	» 60 —	
Vino . . . *brente* 2 — » 10	» 20 —	
		» 120 —
		lir. 360 —

NB. *In questo allegato si descriveranno pure le spese occorrenti sui fondi lavorati a mezzadria, però per quella somma soltanto che spetta alla parte patronale.*

R

LIVELLI PASSIVI.

A *Re Carlo* per livello sopra la casa situata in *Mariano* annue lir. 80 da pagarsi nel giorno di *S. Michele* di ciascun anno, come da istromento del giorno 20 *luglio* 1769 rogato dal notajo *Luca Anselmo* . . . . . lir. 80 —

A *De Gaspari Bartolomeo* sopra beni di pert. 100, posti nel comune di *Pasturo*, annue lir. 150, che si pagano nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da istromento del giorno 29 *aprile* 1701 rogato dal notajo *Wachter Ambrogio* . . . » 150 —

A *Pedroli Giuseppe* per livello d' once 4 acqua che si estrae dalla roggia *Lorina* annue lir. 60 da pagarsi in *due rate*, cioè nel giorno 25 *marzo* e nel giorno 8 *settembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 1.° *dicembre* 1808 rogato dal notajo *Berlendis Marco* . . . . . » 60 —

lir. 290 —

S

LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

A *De Petri Lucio* per legato disposto da *Crippa Giovanni* sopra una casa situata in *Mariano*, da pagarsi il giorno di *S. Michele* di ciascun anno, come da testamento del giorno 31 *gennajo* 1650 rogato dal notajo *Anselmo Buonadei*	lir.	20. —
Per l'*ufficio e messa in canto* da soddisfarsi nel giorno 24 *giugno* di ciascun anno per legato disposto da *Bernascone Vincenzo*, come da testamento del giorno 15 *dicembre* 1800 rogato dal notajo *Usnelli Bernardo*	»	24. —
Per messe n.° 50 del legato disposto da *Anelli Pietro*, assentato sopra i beni situati nel comune di *Mariano*, come da testamento del giorno 14 *maggio* 1540 rogato dal notajo *Arrivabene Agostino* . .	»	57. 50
Alla chiesa parrocchiale del comune di *Mariano* per annua prestazione convenuta a termini della circolare 27 dicembre 1809 da pagarsi in contanti *in fine* di ciascun anno	»	30. 25
	lir.	131. 75

NB. *Se il beneficio è parrocchiale, si descriverà in questo allegato anche l' assegno che fosse a carico del beneficio in favore di qualche coadjutore, a termini della circolare* 18 *aprile* 1810, *indicando l' atto di fondiaria od il relativo documento da cui deriva il peso dell' assegno.*

T

INTERESSI DE' CAPITALI PASSIVI.

A *Viola Rafaele* per interessi convenuti da pagarsi *annualmente* il giorno 30 *agosto* in ragione del 5 *per cento* sul capitale di lir. 1500 sovvenuto al beneficio dietro superiore abilitazione del giorno 15 *luglio* 1812 n.° 12470, da convertirsi nelle *spese di fabbrica della casa d' abitazione del beneficiato*, come da istromento del giorno 10 *settembre* 1812 rogato dal notajo *Bonifacio Rejna* lir. 75 —

U

CENSI PASSIVI.

A *Buocheri Taddeo* per censo sopra il capitale di lir. 1000, in ragione del 3 $^1/_2$ per cento, assentato sopra i beni situati nel comune di *Mariano*, da pagarsi nel giorno di S. *Martino* di ciascun anno, come da istromento del giorno 15 *aprile* 1699 rogato dal notajo *dott. Girolamo Stroffa* . . . . lir. 35 —

V

PITTI PASSIVI.

A *Nepomuceno Fischer* per fitto d' once 2 acqua che si estrae dalla roggia detta la *Cavallera*, e che serve per l' irrigazione dei fondi situati in *Muriano*, da pagarsi in *due rate*, cioè il giorno 23 *giugno* ed il giorno 23 *dicembre* di ciascun anno, come da investitura del giorno 14 *luglio* 1812 lir. 30 —

Ad *Ercole Bossi* per fitto di una stanza *in cui riporre i generi, della quale è mancante la casa del beneficiato*, da pagarsi nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da investitura del giorno 11 *novembre* 1818 . . . . . » 20 —

lir. 50 —

(N.° 130.) *Riconosciute le nomine del signor* Ignazio Carabelli *in console generale siciliano residente in Venezia, e del negoziante signore* Schnell Griot *in console bavarese a Trieste.*

6 agosto 1818.

N.° 19611-968 P. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione del giorno 15 scorso luglio si è degnata la M. S. di accordare l'*exequatur regium* alla nomina d'*Ignazio Carabelli* in console generale siciliano nel regno lombardo-veneto, ora residente in Venezia, e del negoziante *Schnell Griot* in console bavarese a Trieste.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale ne renderà di conformità inteso il ceto mercantile per propria norma ed intelligenza.

Milano, il 6 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 131.) *Rimessa alla facoltà delle rispettive imperiali regie delegazioni la nomina degli alunni presso i proprj uffici d'ordine.*

7 agosto 1818.

N.° 18784-1968 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo è venuto nella determinazione di lasciare nella facoltà delle rispettive imperiali regie delegazioni la nomina degli alunni presso i proprj uffici d'ordine, semprechè gli individui ammessi abbiano i seguenti requisiti:

1.° Il diritto alla cittadinanza austriaca;

2.° D'essere d'una buona condotta morale;

3.° Di possedere sufficientemente la calligrafia e l'ortografia;

4.° Di possedere l'aritmetica sino alla regola del tre inclusiva;

5.° Di aver fatto il corso degli studj sino alla rettorica;

6.° D'esser provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, ed inoltre che non abbiano contro di sè alcuna eccezione politica.

Di ciò se ne rende consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale, affinchè all'evenienza di simili domande possa

valersi della concedutale facoltà nei termini e dietro le prescrizioni di cui sopra.

Milano, il 7 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 132.) *Attesa la cessazione del tifo petecchiale si permettono le sacre funzioni come per lo passato.*

8 agosto 1818.

N.° 19316-3368. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo ora felicemente cessato l'influsso del tifo petecchiale, si dichiara che restano derogate le disposizioni date con circolare 18 agosto 1817, n.° 21746-2422, per impedire durante la malattia le funzioni sacre straordinarie, le quali potranno quind' innanzi eseguirsi come in passato, salve le discipline prescritte dai vegliantì regolamenti.

Milano, 8 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 133.) *Il prodotto delle multe contemplate dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d' ora in avanti destinato a beneficio dei poveri del luogo ove fu commesso il delitto.*

10 agosto 1818.

N.° 18581-3068. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Cessati i motivi che consigliarono di accordare temporaneamente alle casse provinciali di beneficenza il prodotto delle multe mentovate dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche nei casi ivi contemplati, il governo ha determinato che quind' innanzi le multe medesime debbano riprendere l' originaria loro destinazione *a beneficio dei poveri del luogo ove fu commesso il delitto.*

Epperò nel dichiarare cessato l' effetto del circolare dispaccio 30 dicembre 1816, n.° 34, si dispone che il prodotto di tali multe dovrà nei luoghi ove esiste una cassa d' industria versarsi nella cassa di detta casa, ed in tutti gli altri nella cassa della congregazione della carità, previo avviso che le imperiali regie delegazioni si faranno carico di porgerne

ogni volta ai direttori ed amministratori degli stabilimenti suddetti.

Affinchè poi il governo conosca di qual somma verrà ciascuno a gioire, e sia fatto certo altresì che simili proventi vengano erogati nell' oggetto liberamente contemplato dal vigente codice, i direttori delle case d' industria non meno che le congregazioni di carità dovranno ogni semestre presentare al governo medesimo per mezzo delle imperiali regie delegazioni un prospetto esatto degl'introiti, del quale obbligo saranno rispettivamente resi avvertiti per cura delle imperiali regie delegazioni, alle quali specialmente si raccomanda l' adempimento delle premesse disposizioni.

Milano, il 10 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 1341) *CAUTELE da osservarsi onde maggiormente garantire i capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d' istruzione.*

13 agosto 1818.

N.° 17364-873. CIRCOLARE

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo, nella vista di maggiormente garantire i capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione, si è determinato ad assentare che vengano su quest' oggetto applicate agli stabilimenti medesimi le relative disposizioni portate dalla circolare a stampa 18 giugno p.° p.°, n.° 13056-2333, risguardante gli stabilimenti di culto.

Se non che essendo stabilito al § 4 della circolare stessa che niun atto d' impiego di un capitale possa essere definitivamente stipulato se non sia preceduto dall'approvazione della delegazione, la quale è essenzialmente alligata al preventivo riconoscimento della regolarità dei ricapiti analoghi; e siccome fra questi se ne possono per avventura riscontrare di tale rilevanza, che importino

necessariamente la pratica di qualche ispezione fiscale, così il governo ha disposto, in aggiunta alla circolare predetta, che ove tali ispezioni si rendessero necessarie, la delegazione prima di accordare tale sua approvazione trasmetta ad esso le carte, onde possano le ispezioni medesime farsi seguire dall' imperiale regio ufficio fiscale.

Sulla scorta quindi della premessa determinazione avrà cura la delegazione di far conoscere a tutti i predetti stabilimenti il metodo che dovrà praticarsi d' ora innanzi per l' investimento regolare de' capitali di loro ragione, e seguirà essa poi le norme additate dalla determinazione medesima in quella parte che la riguarda direttamente.

Milano, il 13 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 133.) *A quali autorità devono prestare il giuramento le guardie campestri.*

14 agosto 1818.

N.° 19370-2123. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è proposto il dubbio, quale autorità in vece delle cessate giudicature di pace debba ricevere il giuramento al quale sono tenute le guardie campestri prima di assumere l' esercizio delle loro funzioni, giusta il decreto 13 settembre 1811.

L' imperiale regio governo ha dichiarato che d' ora in poi tale giuramento si debba prestare secondo il disposto dall' art. 6 del decreto suddetto avanti alle imperiali regie delegazioni provinciali, che potranno al caso delegare in propria vece il cancelliere censuario del distretto a cui appartengono le guardie.

Si comunica pertanto tale dichiarazione alle delegazioni provinciali per rispettiva loro intelligenza e norma, e per la conveniente comunicazione agli uffici subalterni.

Milano, il 14 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 136.) *Confermato il divieto d'ogni sequestro su le pensioni degli ex-religiosi.*

14 agosto 1818.

N.° 8562-825. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Sottoposto il dubbio di massima, se possa in oggi concedersi il sequestro od assegno sopra le pensioni che si pagano dal monte agli ex-regolari, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato rescritto del 14 luglio a. c. ha dichiarato, non essere da innovarsi nulla in riguardo al divieto d'ogni sequestro, cessione od assegno su le pensioni degli ex-religiosi soppressi stabilito nell'italico decreto 10 dicembre 1811.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze dipendenti per loro intelligenza e per l'esatta osservanza.

Milano, il 14 agosto 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

(N.° 137.) *Commisurazione delle diarie alle tre classi di diurnisti.*

14 agosto 1818.

N.° 8736-667. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Affinchè venga introdotta una uniformità sulla commisurazione delle diarie pei diurnisti nelle provincie dell' impero austriaco, nelle quali corre moneta metallica, S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 9 giugno 1818 di stabilire tre classi di diarie, cioè di 30 e di 45 carantani pei diurnisti che si occupano con semplici copiature; e di un fiorino per quelli che si occupano con lavori di maggiore importanza.

Nella determinazione della diaria di carantani 30 e 45 si avrà riguardo in ogni caso alla qualità del lavoro, all'applicazione ed all' abilità dell' individuo, e finalmente alle altre circostanze locali.

Questa sovrana risoluzione sarà applicata immediatamente ai diurnisti che venissero assunti in servizio, e rispetto a quelli che già vi sono s' intenderà che abbia luogo col primo del corrente agosto, di maniera che

quelli che percepissero una diaria maggiore, questa verrà loro conformemente ridotta.

Si comunicano a tutte le imperiali regie prime istanze dipendenti da questo imperiale regio tribunale d'appello generale le premesse superiori determinazioni, acciò all'evenienza dei casi servano loro di norma e direzione.

Milano, il 14 agosto 1818.

PATRONI, Presidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 138.) *Privativa accordata a* Teofilo Federico Schuster *di Pollendorf per fabbricare e vendere due macchine, una per tessere il* pettinet, *e l'altra per tesser maglie.*

15 agosto 1818.

N.° 19977-982. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Teofilo Federico Schuster macchinista in Pollendorf ha ottenuto da S. M. I. R. A. una

patente d'invenzione in data 23 ottobre 1817, duratura anni dieci interi e consecutivi per fabbricare e vendere in tutta l'estensione della monarchia austriaca una macchina per tessere il *pettinet*, ed un'altra per tessere maglie, poste amendue in movimento dall'acqua, ed egualmente operanti da due parti, non impiegandosi presso la macchina a *pettinet* che un sol ragazzo da amendue i lati per inserire i fili che potessero rompersi, ed ottenendosi nelle macchine a maglie con un sol lavorante su due telaj più di quello che potrebbe tessersi sui soliti telaj con quattro lavoranti.

A termini pertanto del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme per riguardo al regno lombardo-veneto venne rilasciata l'anzidetta patente, vorrà codesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano.

Milano, il 15 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 139.) *PRIVATIVA accordata ad Adriano Lodovico cavaliere di Cochelet per una macchina con cui vengono cimati i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana.*

15 agosto 1818.

N.° 19976-981. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è graziosamente degnata la M. S. di accordare ad *Adriano Lodovico* cavaliere di *Cochelet* una patente d'invenzione in data 21 maggio 1818 valevole per anni 10 consecutivi in tutta la monarchia austriaca per una macchina di sua nuova invenzione, con cui vengono cimati i panni, casimiri ed altre stoffe di lana con risparmio di tempo e della mano d'opera, non che con miglior risultato di quanto finora si è praticato.

A termini pertanto del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme per riguardo al regno lombardo-veneto venne rilasciata la succitata patente, vorrà codesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà nella gazzetta di Milano inserto.

Milano, il 15 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 140.) *Accordato ai direttori pro tempore delle dogane e del demanio il titolo di consigliere di governo.*

20 agosto 1818.

N.° 13172-3300. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo all' imperiale regio direttore delle dogane e privative.

Sopra proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale si è degnata S. M. con sovrana decisione data da Baden il 20 luglio scorso di accordare, in considerazione dell' importanza del servigio dei direttori *pro tempore* delle dogane e del demanio in Milano ed in Venezia, e sull' esempio di quanto ha luogo nelle antiche provincie della monarchia, che venga ai medesimi annesso stabilmente anche il titolo di consigliere di governo.

Della su riferita graziosa sovrana decisione viene quindi reso consapevole l' imperiale regio direttore delle dogane signor don *Antonio Gobio* per opportuna sua norma, ed acciocchè possa far uso del titolo suddetto.

Milano, il 20 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 141.) *Uso della carta bollata da centesimi 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d' ufficio alle parti.*

20 agosto 1818.

N.° 11629. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali di prima istanza, e cancellieri delle imp. regie preture.

L' imperiale regio governo con suo venerato dispaccio del 10 andante, n.° 12100-3018 C, partecipa a questa direzione di non aver trovato di poter ritrattare la determinazione che ha dichiarate esenti dall' obbligo del bollo le minute delle sentenze e decreti delle autorità giudiziarie; ma essersi dal medesimo fatto sentire all' imperiale regio tribunale di appello che gli esemplari di tali sentenze e decreti che vengono intimati d' ufficio alle parti, non potendo essere considerati che per *copie*, sia da farsi uso pei medesimi della carta col bollo da 75 centesimi.

Le si comunica la premessa dichiarazione pel corrispondente adempimento in quanto la riguarda.

Milano, il 20 agosto 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, SEGRETARIO.

(N.° 142.) *Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio.*

21 agosto 1818.

N.° 19987-3297. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso, se la carica di pretore o di consigliere in uno dei diversi imperiali regj tribunali di giustizia fosse o no compatibile con quella di deputato all' amministrazione comunale, è stato deciso da S. M. con sovrana risoluzione 7 luglio p.° p.° in data di Baden, che nessun imperiale regio impiegato possa assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio, ma che può bensì farsi sostituire essendo possidente in un altro comune.

Questa massima stabilita da S. M. dovrà esser osservata esattamente, e ciascuna regia delegazione avrà cura di diramare alle autorità subalterne gli ordini relativi.

Milano, il 21 agosto 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 143.) *Istruzioni relative alla custodia ed alla riconsegna dei depositi pupillari e giudiziali.*

21 agosto 1818.

N.° 10995. Istruzioni.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza, ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

In pendenza delle supreme risoluzioni riguardo all' organizzazione degli uffici di deposito, l'imperiale regio governo con decreto 31 gennajo p.° p.°, n.° 1149-306, ha determinato che la custodia dei depositi pupillari e giudiziali venga interinalmente affidata alle casse delle imperiali regie intendenze provinciali di finanza.

Con successivo decreto 26 maggio p.° p.°, n.° 7903-1954, lo stesso imperiale regio governo ha fatto conoscere a questa direzione le istruzioni dal medesimo combinate coll'imperiale regio tribunale d' appello generale, a norma delle quali deve effettuarsi presso le suddette casse la consegna, la custodia e il rilascio dei depositi.

Finalmente con altro decreto 29 luglio ora scorso, n.° 11739-2930, il prelodato imperiale regio governo ha dichiarato che il prenotamento delle tasse dovrà aver luogo soltanto pei depositi di volontaria giurisdizione, e che pei depositi giudiziali debba esigersi all' atto del rilascio dei medesimi la tassa prescritta nell' ottava rubrica del vigente regolamento 5 gennajo 1816.

Le succennate istruzioni, le quali dall' imperiale regio tribunale d' appello vennero già portate a notizia di tutti gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, sono le seguenti:

« 1.° Le casse delle imperiali regie intendenze provinciali di finanza si presteranno » ad accettare, per essere da loro custoditi, » il danaro, le gioje, gli effetti d'oro e d'argento, le cambiali ed altre carte di credito, » sì pubbliche che private, che saranno recate loro dalla commissione dei depositi » giudiziali eletta dal rispettivo tribunale.

» 2.° La detta commissione si trasferirà » alla cassa cogli effetti, col decreto di seguito deposito e col protocollo giudiziale » dei depositi, e farà la consegna dei detti » effetti a mano personalmente del cassiere e » del controllore, i quali apporranno ambidue la loro ricevuta sul detto protocollo » ed alla partita da essi accettata.

» 3.° Gli effetti depositati saranno ripo-
» sti e custoditi nella stessa cassa o casse in
» cui viene custodito il danaro della finanza,
» ed avranno luogo a riguardo loro le stesse
» controllerie e misure di sicurezza.

» 4.° Presso le casse delle imperiali re-
» gie intendenze si dovrà tenere un libro,
» nel quale si annoteranno tutti gli effetti de-
» positati per la custodia, coll' indicazione
» del giorno dell' accettazione, del numero
» e della data del decreto del tribunale che
» ha prescritto il deposito.

» 5.° Le suddette casse non potranno
» rilasciare alcuno degli effetti depositati se
» non alla stessa commissione dei depositi
» che ne fece la consegna, dovendo la me-
» desima levare dalle mani del cassiere e
» controllore della cassa i detti effetti, e
» farne la restituzione a chi di ragione, se-
» condo il contenuto del decreto giudiziale.

» 6.° Perciò, in tutti i casi di accordata
» restituzione di deposito, la commissione dei
» depositi si trasferirà alla cassa col proto-
» collo giudiziale dei depositi e col decreto
» di abilitazione per la riconsegna degli ef-
» fetti, ed all' atto di riceverli la detta com-
» missione scriverà la ricevuta sopra un qua-
» druplo dell' istanza, che la parte stessa
» dovrà presentare all' oggetto di ritirare il

» deposito. Questo quadruplo sarà consegnato
» al cassiere e controllore per propria legit-
» timazione.

» 7.° Eseguita la riconsegna degli effetti,
» si contrapporrà nel libro indicato nell' art.
» 4.° all' annotamento di carico quello del
» giorno del rilascio di tali effetti, della data
» e del numero del decreto che lo ha ac-
» cordato.

» 8.° Per ultimo le mentovate casse ras-
» segneranno al principio di ogni mese al
» rispettivo intendente una nota degli effetti
» in deposito rilasciati nel decorso del mese
» antecedente, coll' indicazione del loro va-
» lore od importo, della persona o persone
» a cui in forza del decreto giudiziale devono
» essere rilasciati dalla commissione, e del
» tempo in cui rimasero in custodia presso
» le casse medesime. Gl' intendenti passe-
» ranno tali note al rispettivo ufficio delle
» tasse giudiziarie, il quale terrà prenota-
» mento delle tasse relative per gli effetti
» successivi. »

Nell' atto che questa direzione comunica alle imperiali regie intendenze di finanza le istruzioni surriferite per la pronta loro esecuzione, trasmette loro altresì i fogli pel libro ossia registro dei depositi voluto dall' art. 4.°, modula *A*, ed i fogli per le note prescritte

dall' art. 8.° delle ripetute istruzioni, modula *B*; e all' effetto che tanto le stesse imperiali regie intendenze e loro cassieri e controllori, quanto i tassatori procedano con uniformità di metodo nell' oggetto di cui trattasi, vengono loro indicate le seguenti discipline, cui dovranno attenersi esattamente.

§ 1.° Presentandosi alla cassa di finanza la commissione incaricata di fare la consegna dei depositi, il cassiere ed il controllore all' atto di riconoscerli ne faranno la descrizione sul registro modula *A*, colle specifiche indicazioni dettagliate in esso registro, e marcheranno sul pacco o cassa contenente il deposito, il numero progressivo e la data corrispondenti al registro, il nome e il domicilio di quegli cui il deposito appartiene, indi lo riporranno nella stessa cassa in cui viene custodito il danaro dell' imperiale regia finanza.

§ 2.° La descrizione del deposito dovrà essere precisa, cioè:

a) Pel danaro contante si descriverà la specie ed il numero delle valute.

b) Per le carte d' obbligo pubbliche o private si enuncerà la somma capitale e la quantità dell' annuo interesse, se è convenuto, la data del documento, il cognome e nome del debitore, e quello in di cui favore cede l' obbligazione.

c) Per le cambiali s'indicherà la somma, la data, il luogo e nome del traente, e il nome e la residenza del debitore.

d) Per gli effetti preziosi si descriverà la loro specie, e se ne marcherà la qualità ed il valore.

§ 3.° L'importo preciso di ciascun deposito dovrà essere espresso nell'apposita colonna del registro, acciò gli uffici delle tasse, cui devono essere rimesse le note mensuali dei depositi che si sono rilasciati alla commissione nel decorso d'ogni mese, possano eseguire i prenotamenti voluti dall'art. 8.°, delle istruzioni, e procedere alle proprie incumbenze.

§ 4.° Alla fine di ciascun mese il cassiere, oltre la nota, modula *B*, dei depositi restituiti alla commissione delegata a tenore del prescritto nel succennato art. 8.°, rassegnerà pure all'imperiale regia intendenza una nota di tutti i depositi ricevuti nel decorso del mese. Dette note dovranno essere firmate tanto dal cassiere che dal controllore.

§ 5.° Le imperiali regie intendenze si faranno pure esibire dal rispettivo cassiere tutti gli originali ordini di rilascio dei depositi fatti nel decorso del mese, e fattane la ricognizione, li restituiranno al cassiere e controllore.

§ 6.° Colla scorta della nota dei depositi restituiti come sopra, le imperiali regie intendenze di finanza notificheranno ai rispettivi tassatori nel modo stabilito dal già citato art. 8.° i depositi stati restituiti nel decorso del mese, incaricandoli di farne le relative annotazioni o prenotazioni secondo la causa dei detti depositi.

§ 7.° Le imperiali regie intendenze trasmetteranno inoltre mensualmente a questa direzione tanto le note dei depositi ricevuti nelle rispettive casse, che di quelli restituiti, servendosi per le prime de' fogli modula *A*, e per le seconde di quelli della modula *B*.

§ 8.° Gli ufficiali tassatori al ricevere la nota dei depositi rilasciati, che verrà loro trasmessa dall'imperiale regia intendenza provinciale, dovranno immediatamente prenotare i depositi di volontaria giurisdizione nel libro attualmente in corso per gli atti di tale natura coi relativi annotamenti del valore, per l'applicazione della tassa che potesse in seguito venire superiormente stabilita. In quanto poi ai depositi giudiziali, il tassatore dovrà esigere la tassa stabilita dalla rubrica 8.ª del regolamento 5 gennajo 1816 all'atto che consegna alla parte il decreto di abilitazione pel rilascio del deposito, e dovrà farne annotamento immediatamente sul libro maestro, marcandovi il relativo numero di tassa.

§ 9.° Le note trasmesse dalle imperiali regie intendenze di finanza agli ufficiali tassatori dovranno dai medesimi unirsi ai mensuali rendiconti delle tasse giudiziarie, avvertendo di contrapporre nella colonna *numero di riferimento ecc.* il numero sotto il quale vennero prenotati i depositi di volontaria giurisdizione, e nella colonna *tassa esatta* il numero di tassa sotto il quale venne descritto nel libro maestro ciascun deposito giudiziale, e l' importo della tassa esatta.

Le imperiali regie intendenze provinciali si faranno carico di comunicare ai rispettivi loro cassieri e controllori le presenti istruzioni e discipline, delle quali se ne raccomanda ai medesimi, non che a tutti i signori tassatori, la più esatta osservanza in quella parte che rispettivamente li riguarda, nell'atto che la direzione attende un cenno di ricevuta delle medesime.

Milano, il 21 agosto 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 144.) *I miserabili esentati dalle tasse giudiziarie devono tenersi esenti anche dalle competenze di viaggio dovute agl' intimanti.*

25 agosto 1818.

N.° 10754. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Dietro rapporto di questa direzione, l'imperiale regio governo con dispaccio 28 luglio p.° p.°, n.° 11911-2945 C, ha dichiarato che i miserabili regolarmente esentati dalle tasse giudiziarie a termini della governativa notificazione 27 dicembre 1817 devono andare esenti anco dalle competenze di viaggio dovute agl' intimanti per la notificazione degli atti civili in contenzioso e di volontaria giurisdizione, fermo l'obbligo della relativa prenotazione.

Tanto le si partecipa per propria norma e intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 25 agosto 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, SEGRETARIO.

(N.° 143.) *Applicabile il decreto 25 agosto 1809 alle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia.*

28 agosto 1818.

N.° 19356-2119. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia debbano essere conosciute dalle istanze politiche come gravi trasgressioni, o veramente a forma del decreto 25 agosto 1809 relativo alle contravvenzioni di finanza.

L' imperiale regio governo, di concerto col tribunale d' appello, ha stabilito che a tali contravvenzioni sia applicabile il succennato decreto 25 agosto 1809, che rimane provvisoriamente in vigore.

Si partecipa quindi tale risoluzione alle delegazioni provinciali, affinchè ne siano informate per loro norma tutte le istanze politiche della provincia.

Milano, il 28 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 146.) *RICHIAMATE in osservanza le veglianti tariffe sulla mancia dei postiglioni, onde reprimere l' abuso delle indiscrete pretese dei medesimi.*

28 agosto 1818.

CIRCOLARE.

L' imperiale regia direzione delle poste di Lombardia ai signori direttori provinciali delle imperiali regie poste ed ai mastri di posta.

È informata questa imperiale regia direzione che spesse volte alcuni postiglioni si fanno lecito di pretendere dai viaggiatori in posta delle mance indiscrete, permettendosi anche dei cattivi modi ed un' insolente insistenza.

Un tale abuso, che disonora le imperiali regie poste, ed allontana talora anche i viaggiatori dal prevalersi dei mezzi postali, vuol essere assolutamente represso.

La mancia fissata dalle veglianti tariffe è di lir. 1, cent. 50 per ogni posta e coppia di cavalli, e la legge del 5 nevoso anno IX (e. f.) all' art. 2.° della parte prima prescrive che *i postiglioni che pretendessero una mancia maggiore sono puniti con quindici giorni*

di detenzione; quando poi insistessero con istrapazzi, minacce o violenze sono puniti di più a norma delle leggi vigenti.

Inoltre un dispaccio dell' eccelsa camera aulica generale di finanza del 27 febbrajo 1817 non ha guari comunicato a questa direzione dall' imperiale regio governo prescrive esso pure di far cessare sì fatto disordine.

E però analogamente a tale superiore determinazione si ordina ai mastri di posta d' intimare formalmente ai loro postiglioni di accontentarsi delle mance che loro si offrono dai viaggiatori, ove non siano al disotto della tariffa, senza molestarli ulteriormente; mentre in caso contrario colui che per tale disobbedienza verrà accusato, sarà severamente punito anche corporalmente, ed allontanato dal servizio, qualora il caso lo richiedesse.

A tal fine ogni qual volta i viaggiatori denunceranno ad una stazione postale il nome di quel postiglione che mostrandosi non soddisfatto della mancia statagli offerta secondo la legge, abbia chiesto una somma maggiore ed insistito per ottenerla, il mastro di posta, presso il quale verrà fatta l' accusa, è obbligato di stenderne analogo processo verbale e di spedirlo al direttore provinciale da cui dipende, il quale dopo aver sentito il postiglione accusato ne innoltrerà immediato

rapporto a questa imperiale regia direzione centrale per l'applicazione della pena relativa al colpevole.

In quest' occasione si ricorda inoltre ai postiglioni l'obbligo di servire i viaggiatori in posta, e specialmente i corrieri, montati a cavallo e giammai seduti a *cassetto*, e ciò anche sotto la più rigorosa risponsabilità dei mastri di posta.

La presente circolare sarà letta ai postiglioni in ogni stazione, ed affissa alla porta di ogni ufficio o stazione postale, tanto a diffidazione dei postiglioni, quanto per norma dei viaggiatori.

I signori direttori provinciali delle imperiali regie poste sono incaricati d'invigilare attentamente e di tenere mano ferma all' esecuzione delle premesse superiori disposizioni.

Milano, il 28 agosto 1818.

PEL DIRETTORE DELLE IMP. REGIE POSTE DI LOMBARDIA, ASSENTE,

IL SEGRETARIO G. BECCARIA.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 7.

(N.° 147.) *Dispensati i parrochi ed i coadjutori di rilasciare gli attestati giurati di miserabilità, sostituendo le fedi giurate d'infermità per ottenere l'esenzione dalla tassa personale.*

29 agosto 1818.

N.° 21293-639. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo.

Dall' esame del rapporto di codesta amministrazione generale del 23 giugno p.° p.°, n.° 3341, e dagli atti che andavano al medesimo uniti si è rilevata l'opposizione spiegata da varj parrochi e coadjutori di non volersi prestare al rilascio delle fedi *giurate* d' impotenza a guadagnarsi il vitto giornaliero a coloro che sono obbligati a pagare la tassa personale, non che le diverse opinioni del cancelliere del distretto primo e dell' imperiale regia delegazione provinciale di Milano, e di codesta amministrazione generale in proposito manifestate.

Ponderate le disposizioni di legge e dei veglianti regolamenti in questa materia, l'imperiale regio governo determina che non si abbiano ad obbligare i parrochi ed i loro coadjutori a rilasciare per quest' oggetto gli attestati giurati di miserabilità, potendo bastare le fedi giurate dell' abituale infermità, onde sull' appoggio di quest'ultime esonerare dal pagamento della tassa personale coloro che avranno debitamente comprovata l' abituale loro infermità.

Milano, il 29 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 148.) *INTERDETTA ai conservatori delle ipoteche la trascrizione dei decreti di pignoramento senza il previo deposito all' ufficio delle tasse dell' importare delle spese e dei diritti di trascrizione.*

5 settembre 1818.

N.° 8189-629. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

L' imperiale regio governo generale ha rilevato che da alcune delle imperiali regie

prime istanze si è accordato il pignoramento, ed ordinata la trascrizione senza prescrivere nel decreto il previo deposito da farsi all' ufficio delle tasse, a giudizio del tassatore, dell' importare delle spese e dei diritti di trascrizione dovuti all' imperiale regio ufficio delle ipoteche.

Per tutelare quindi l' esazione di tali diritti competenti all' imperiale regio erario, si richiamano tutti i tribunali di prima istanza e le preture all' esatta osservanza della circolare di questo tribunale 9 maggio 1817, n.° 4056, e si avvertono gli uffici dei conservatorati delle ipoteche di non prestarsi alla trascrizione dei decreti di pignoramento se non qualora venga giustificata l' esecuzione del mentovato deposito.

Milano, il 5 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 149.) *Prescrizioni onde rendere sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involgono ispezioni di contabilità.*

10 settembre 1818.

N.° 22809-1133. P. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di rendere più semplice e sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involgono ispezioni di contabilità, si è determinato quanto segue:

1. I conti consuntivi delle congregazioni di carità ossia degl' istituti di pubblica beneficenza di un comune, che presi complessivamente hanno una rendita non minore di lire 10,000 annue, saranno dalle imperiali regie delegazioni trasmessi direttamente all'imperiale regia direzione generale di contabilità, la quale dopo l' opportuno esame ne proporrà al governo, se e come sarà del caso, l'approvazione, che giusta i veglianti regolamenti è riservata al medesimo.

2. Occorrendo all' imperiale regia direzione generale di contabilità osservazioni per le quali tali conti non possano essere approvati

prima che vengano somministrati i corrispondenti schiarimenti, li domanderà direttamente dalle imperiali regie delegazioni.

3. Nel caso che qualche congregazione di carità od amministrazione ritardi la presentazione dei proprj conti oltre il termine prescritto dal § 23 del decreto 5 settembre 1807, l'imperiale regia direzione generale di contabilità li richiamerà direttamente come sopra.

4. In generale poi l'imperiale regia direzione generale di contabilità resta autorizzata a chiedere direttamente alle imperiali regie delegazioni delle notizie di fatto relativamente ai conti suddetti di pubblica beneficenza, e le imperiali regie delegazioni restano incaricate di soddisfare a tali domande, ben inteso che queste non debbano mai contenere una positiva disposizione.

Si comunicano pertanto tali determinazioni a questa imperiale regia delegazione per sua norma e per la corrispondente esecuzione nella parte che la riguarda.

Milano, il 10 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 156.) *Le matrici dei testamenti esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notaj devono rimanere ulteriormente presso i medesimi, a norma del regolamento sul notariato 17 giugno 1806.*

11 settembre 1818.

N.° 9497. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie ed alle camere notarili delle provincie lombarde.

Sul dubbio proposto, se stante l' attivazione delle nuove leggi le matrici dei testamenti assunti in rogito dai notaj, ed ai medesimi affidati in custodia, nel caso di morte del testatore debbano ulteriormente rimanere presso i notaj, ovvero consegnarsi al rispettivo giudizio di ventilazione ereditaria; S. M. con sovrana risoluzione del 27 luglio prossimo passato si è degnata di determinare clementissimamente che fino ad ulteriore ordine continuar debba quanto finora era di pratica, e che le matrici dei testamenti esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori

presso i notaj rimaner debbano anche ulteriormente presso questi, a norma del regolamento sul notariato del 17 giugno 1806, e che nello stesso tempo sia inculcata a tutte le prime istanze ogni possibile cura, affinchè i documenti originali che pervengono negli archivj giudiziarj siano custoditi sicuramente contro ogni smarrimento tanto accidentale, quanto doloso.

Tale sovrano comando si comunica alle autorità giudiziarie dipendenti per propria norma e per l'immancabile osservanza, non che alle camere notarili a rispettiva intelligenza.

Milano, 11 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

GARLI, Consigliere.

(N.° 151.) *L'onorario della sentenza da pagarsi nel caso che il ricorso di sospensione si presenti dopo pronunciata la sentenza.*

11 settembre 1818.

N.° 9606-183. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

Avendo questo imperiale regio tribunale d'appello generale invocata una norma direttiva pei casi che per seguita transazione tra le parti si presenti ricorso di sospensione di un giudizio già pronunciato, ma non per anco intimato, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'imperiale regia aulica camera generale, con aulico decreto 1.° settembre corrente, n.° 2513, ha dichiarato « che l'onorario » della sentenza debba pagarsi ogni qual » volta che il ricorso di sospensione si pre- » sentasse dopo che sia pronunciata la sen- » tenza. »

Si comunica questa suprema dichiarazione a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo medesimo tribunale per loro norma e direzione.

Milano, 11 settembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

ANGELI, CONSIGLIERE.

(N.° 152.) *La somma da depositarsi per le perizie ed atti importanti spese forzose dovrà essere determinata dallo stesso decreto giudiziario.*

11 settembre 1818.

N.° 7931-776. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

In riscontro alle osservazioni della direzione generale del demanio su la pratica già in corso di far seguire presso il tribunale o giudice requirente il previo deposito della somma verisimilmente bisognevole per le perizie, visite locali ed altri atti importanti spese forzose, e da eseguirsi col mezzo di requisitorie ad altre autorità giudiziarie, l'imperiale regio governo ha dichiarato non doversi portare alcuna innovazione alla pratica anzidetta, tranne in ciò che concerne alla somma o quantità del deposito rispettivo, che non già dagli ufficiali tassatori, ma nello stesso decreto giudiziario si avrà da determinare.

Avendo l'imperiale regio governo comunicato a questo tribunale d'appello generale la presente dichiarazione, mentre se ne rendono

intese le prime istanze dipendenti a regola del loro contegno, non si ammette di richiamarle all'osservanza di ciò che prescrive a tale riguardo il regolamento generale del processo civile nel § 255.

Milano, 11 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 153.) *Esenzione dalla tassa personale alle guardie di finanza sì attive che sedentarie.*

11 settembre 1818.

N.° 22272-666. Circolare.

L'imp. regio governo all'imperiale regia amministrazione generale del censo.

Dal rapporto di codesta amministrazione generale del 22 maggio prossimo passato, n.° 2092, e dagli allegati ad essi uniti, che si retrocedono, si sono rilevati l'esenzione accordata alle guardie di finanza della tassa personale dai convocati generali dei comuni

di Monticelli e di Pieve Porto Morone, il parere in proposito esternato dalla congregazione provinciale, non che il sentimento di questa stessa amministrazione generale tanto sul caso concreto che sulla massima.

Prese però in considerazione le varie disposizioni di legge relative all' argomento, e segnatamente quelle portate dalla circolare 22 settembre 1760, stata diramata ai cancellieri censuarj, che sembra essere stata richiamata in vigore dalla sovrana patente 12 febbrajo 1816; avuto riguardo alla qualità del servizio che prestano le guardie di finanza, all' instabilità del loro domicilio ed alla loro tenue mercede, il governo è venuto nella determinazione di accordare, siccome accorda, a tutte le guardie di finanza sì attive che sedentarie l' esenzione dalla tassa personale.

Nel parteciparsi all' amministrazione generale del censo questa graziosa determinazione la s' incarica della correlativa esecuzione.

Milano, 11 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 154.) *Esenzione dalla tassa personale agli orfani finchè rimangono a carico dei pubblici stabilimenti.*

11 settembre 1818.

N.° 22020-659. CIRCOLARE.

L' imp regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo.

Avendo l' imperiale regia delegazione provinciale di Cremona invocata l' esenzione dalla tassa personale a favore di cinque orfani domiciliati nel comune di Casalmaggiore e mantenuti da quella congregazione di carità, ed avendo al tempo stesso partecipato il rifiuto dato bensì regolarmente da codesta amministrazione generale a tale dimanda, il governo interpretando favorevolmente l'art. 2 della legge 24 luglio 1802, ed all' appoggio delle clementissime sovrane intenzioni, accorda l' esenzione dal pagamento della tassa personale agli orfani sin tanto che rimarranno negli stabilimenti rispettivi e a carico di essi.

Si partecipa questa graziosa determinazione anche a codesta amministrazione generale per di lei norma e direzione.

Milano, 11 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 155.) *Atti da prodursi dai sacerdoti per aspirare ai canonicati vacanti.*

12 settembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj.

Essendo stato proposto il dubbio, se un servigio qualunque spontaneo e di puro fatto potesse bastare perchè un sacerdote avesse le qualità richieste secondo la mente sovrana dalla notificazione 10 aprile 1817, ond'essere eleggibile ai vacanti canonicati, rispondendo il governo alla dimanda dichiara che il servigio in cura d'anime vuol essere provato col documento che dimostri l'investimento di beneficio in cura d'anime, ovvero l'assegnamento od ufficio coadjutorale o sussidiario in cura d'anime presso determinata parrocchia. Dalla data dell'atto relativo d'investimento o di assegnamento dovrà computarsi il periodo decennale che ciascuno dovrà provare con regolari attestazioni di avere lodevolmente percorso nel servigio principale o subalterno in una od in diverse parrocchie.

La stessa norma contiene a que' sacerdoti che si presentano giustificando di avere equivalentemente servito come *maestro*, *direttore* o *catechista* per vera qualità ed incumbenza analoga assunta presso uno stabilimento di istruzione ecclesiastica o secolare, siccome è permesso dalla citata notificazione, non bastando che taluno abbia in fatto insegnato o spiegato famigliarmente il catechismo.

Milano, il 12 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 156.) Le vedove ed i figli minorenni degli impiegati aventi un'annualità minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di 200 nei borghi ed altri luoghi di campagna non potranno aver diritto a pensione o provvisione.

16 settembre 1818.

N.° 14089-5425. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sebbene S. M. siasi degnata di dichiarare che possa essere libero a ciascun impiegato civile l'ammogliarsi, previa partecipazione da farsene al capo dell' ufficio al quale appartiene, ha ciò nondimeno la stessa M. S. determinato che non potranno aver diritto alcuno a pensione o provvisione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati al servizio tanto regio che municipale o di fondazioni, i quali tra il prodotto del soldo o degli emolumenti del proprio impiego e quello di altri sicuri redditi indipendenti dall' impiego stesso avessero all' epoca del contratto matrimonio un' annualità minore di annui fiorini 300 se trattisi d' impiegati in una città provinciale, e di fiorini 200 per gl' impiegati nei borghi ed altri luoghi di

campagna. Da questa norma generale però S. M. ha benignamente eccettuato il caso degl' individui addetti all' amministrazione del sale, dei dazj, dei pedaggi, delle aziende rurali, come pure il caso di quelli fra i suddetti impiegati regj, municipali o di fondazioni, i quali per la circostanza di trovarsi in rimote ed isolate stazioni non possono prescindere dall'ammogliarsi, onde avere chi attenda alle cure domestiche, e talvolta anche chi gli sussidii nel soddisfare alle proprie incumbenze.

Le premesse risoluzioni sovrane essendo state notificate all' imperiale regio governo dall' eccelsa imperiale regia camera aulica con venerato decreto del 31 luglio p.° p.°, n.° 34301-1791, perchè abbiano la loro esecuzione, vengono ora per parte del governo medesimo comunicate per notizia ed all' oggetto che per di lui mezzo ne siano informati tutti i dicasteri ed impiegati che trovansi sotto la sua dipendenza.

Milano, il 16 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 157.) *Norme stabilite pel lutto di corte alle persone rivestite dell' uniforme civile.*

19 settembre 1818.

N.° 22697-2561. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 21 agosto prossimo passato, n.° 14924-688, comunica per norma del governo, e per intelligenza delle rispettive autorità la sovrana risoluzione del giorno 2 detto mese di agosto, con cui è piaciuto a S. M. I. e R. di stabilire le norme del lutto di corte per l' uniforme civile, prescrivendo

1.° Che nel lutto profondo o sia nel primo periodo si abbiano da portare calze, calzoni e sottovesta neri, fibbie nere con velo nero al braccio sinistro, alla spada ordinaria d'oro o d' argento, ed al fiocco del cappello;

2.° Che nel secondo periodo le fibbie siano d' oro o d' argento, e che si tolgano i veli dalla spada e dal fiocco del cappello;

3.° Che finalmente nel terzo periodo o sia nell' ultimo grado di lutto si conservi soltanto il velo nero al braccio, ommesso ogni altro segno di lutto.

Per l'opportuna intelligenza pertanto di codesta imperiale regia delegazione provinciale si fa alla medesima la comunicazione delle norme come sopra stabilite nell'argomento mediante la precitata sovrana risoluzione.

Milano, il 19 settembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 158.) *Assenso del parroco da presentarsi all' ordinario per essere approvato in predicazione straordinaria.*

23 settembre 1818.

N.° 20146-3490. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinarj.

È stato in altri tempi raccomandato con circolare del 28 dicembre 1809 che nel destinare od approvare i predicatori straordinarj, singolarmente nella quaresima, non si mandasse alcun ecclesiastico a predicare nelle parrocchie *senza partecipazione ed assenso dei parrochi e di quelle rappresentanze dalle*

quali debbano ricevere qualche onorario, sia con assegno stabilito, sia col prodotto di oblazioni spontanee o di questue regolari in chiesa. Ciò praticandosi di fatti dagli ordinarj colla clausola solita ad inserirsi nelle patenti dove è posta condizione che vi abbia l'assenso de' parrochi, potrebbe nondimeno accadere, e risulta essere in alcun caso accaduto, che un parroco o volendo egli predicare nella quaresima, siccome ne ha sempre il diritto, od avendo delle giuste eccezioni a presentare, si trovasse nel dilicato impegno di opporsi all'effetto d'una nomina già fatta. Pertanto a prevenire ogni dispiacevole combinazione gioverà l'osservare d'ora in avanti che nessuna licenza o patente non venga rilasciata se la partecipazione prescritta nella sopraccitata ordinanza non venga premessa, facendosi dovere a qualunque si presenti per ottenere la detta licenza o patente, che debba fra gli altri requisiti offerire il documento dell'assenso previamente riportato dal parroco, il quale dovrà rispondere ed attestare per l'assenso delle altre persone o rappresentanze che possono aver diritto di prendervi parte.

Milano, il 23 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 159.) *Norme colle quali le autorità giudiziarie dell'impero austriaco sono autorizzate a carteggiare in oggetti del loro uffizio con estere autorità.*

25 settembre 1818.

N.° 9954-928. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Con sovrana risoluzione dell'11 maggio 1818 relativamente all'autorizzazione dei giudizj dell'impero austriaco di carteggiare in oggetti del loro ufficio con estere autorità, S. M. si è degnata di stabilire le seguenti norme:

1.° Quelle autorità giudiziarie e que' magistrati i quali sono composti di più consiglieri approvati possono carteggiare direttamente in oggetti civili e criminali colle autorità estere di eguale rango, anche con quelle residenti nelle capitali. Questa norma vale anche per le preture del regno lombardo-veneto e pei giudizj distrettuali di sovrana nomina nel Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo, e nel circolo dell'Ens e Hausruck.

2.° Agli altri giudizj è permesso di carteggiare direttamente colle estere autorità solamente in oggetti criminali ed in oggetti ove

può essere pericolo nella mora. Fuori di questi due casi, devono essi far colà pervenire le loro requisitorie col mezzo del tribunale d' appello.

3.° Il carteggio colle autorità estere di differente rango deve sempre farsi col mezzo del tribunale d'appello, ove pressante pericolo non richieda particolare sollecitudine.

4.° Rispetto a quegli stati esteri ove il carteggio coi giudizj austriaci e l' accettazione di requisitorie sono permessi alle autorità soltanto sotto particolari restrizioni e forme, si continuerà il modo di carteggio finora usato fino a tanto che mediante comune concertazione verrà stabilito altrimenti.

Colla presente ordinanza vengono abrogati gli aulici decreti dell' 11 agosto 1806, 16 settembre e 19 dicembre 1807, non che la circolare del tribunale d' appello in Venezia del 5 agosto 1815, e quella del governo in Milano del 22 maggio 1816, in quanto risguardano il carteggio delle istanze giudiziarie in oggetti civili e criminali; restano poi ulteriormente in pieno vigore le prescrizioni emanate intorno alla consegna dei delinquenti.

In esecuzione pertanto dell' aulico decreto 9 settembre andante del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunicano le premesse norme alle autorità

giudiziarie dipendenti a propria cognizione, e perchè si prestino all' evenienza de' casi all' esatta loro osservanza.

Milano, il 25 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 160.) *Incaricato l' imperiale regio tribunale d'appello d' invigilare che le numerose inquisizioni criminali pendenti presso le nuove prime istanze e preture siano trattate colla maggior attività e sollecitudine.*

25 settembre 1818.

N.° 10165-453. Circolare.

L' imp. regio tribunale d'appello generale agl' imp. regj tribunali di prima istanza criminali ed alle imp. regie preture.

In corrispondenza a veneratissima risoluzione di S. M. in data 24 agosto prossimo passato il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto

del giorno 15 corrente settembre ha commesso alle speciali cure di questo tribunale d' appello d' invigilare che le numerose inquisizioni criminali pendenti presso le nuove prime istanze e preture siano trattate colla maggiore attività e sollecitudine.

Intesi i tribunali e le preture di queste sovrane determinazioni, sarà del loro dovere e zelo il darvi esecuzione in guisa che senza ritardo siano portate a compimento le pendenti inquisizioni, e si ottengano sollecitamente gli effetti dell' amministrazione della punitiva giustizia.

Milano, il 25 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

MAGISTRELLI, Consigliere.

(N.° 1611.) *Norme per l'esecuzione delle sentenze pronunciate in estero stato.*

25 settembre 1818.

N.° 9956-929. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha partecipato a questo tribunale d'appello generale che rispetto all'esecuzione di sentenze pronunciate in estero stato, in ordine a graziosissima sovrana risoluzione dell' 11 maggio 1818 vengono stabilite pel regno lombardo-veneto le seguenti norme:

§ 1. Sopra le sentenze pronunciate in estero stato e passate in cosa giudicata i giudici nel regno lombardo-veneto devono accordare l'esecuzione, sia che ne venga fatta la domanda dalla magistratura estera o dal creditore stesso, quando però concorrano le seguenti condizioni:

a) Che il giudice estero in forza de' principj legali generalmente adottati sia stato competente rapporto al reo convenuto, sul quale oggetto si possono in casi dubbj ricercare a lui stesso o alla parte le occorrenti maggiori dilucidazioni;

2) Che la sentenza venga prodotta in originale, e che venga attestato o nelle requisitoria del giudice che l'ha pronunciata, o mediante certificato d'ufficio del giudice stesso, allorchè la domanda d'esecuzione è presentata dalla parte, essere la sentenza passata in cosa giudicata;

3) L'esecuzione ha luogo in tanto solamente in quanto anche alle sentenze dei giudici di questo regno venga in egual modo e senza veruna difficoltà data esecuzione dai giudici del paese in cui la sentenza fu pronunciata; ciò che però si presume sin tanto che non vi abbia un particolare motivo per dubitare.

§ 2. Se il giudice di prima istanza non trova in tutti questi riguardi difficoltà a determinarsi per la concessione o ricusa dell'esecuzione, egli dà corso da sè solo alla domanda di esecuzione senza ricercare le superiori istruzioni. Presentandoglisi poi dei dubbj, su cui nemmeno le maggiori dilucidazioni ricercate previamente alla parte o al giudice estero valessero a tranquillarlo, può domandare istruzione al tribunale d'appello, il quale secondo le circostanze gliela dà immediatamente, o sottopone gli atti al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

§ 3. In generale i giudici del regno lombardo-veneto non procedono mai d'ufficio per l'esecuzione delle sentenze pronunciate nell'estero, ma unicamente secondo le generali prescrizioni del regolamento civile. Perciò è a carico del creditore di chiedere e di sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, di specificarne esattamente l'oggetto, di procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire a tal uopo nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di sua assenza, intorno alle quali cose il giudice lo istruisce, occorrendo, mediante decreto attergato alle sue istanze, o esprime i necessarj rilievi nella risponsiva al giudice estero. Se però questo nella requisitoria ha indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, fa eseguire senz'altro quella disposizione che tende ad assicurare al creditore il diritto di pegno sull'oggetto medesimo.

§ 4. In egual modo anche i giudici del regno lombardo-veneto nelle cause presso di loro pendenti devono, ad istanza delle parti, col mezzo di lettere requisitorie ricercare i giudici esteri, quando non sia già noto che sogliono essi ricusare ogni sussidio di giustizia.

§ 5. Vien esercitata la più rigorosa rappresaglia contro quei giudici esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze pronunciate in

questi stati, o vi frappongono difficoltà in pregiudizio del creditore austriaco. A tal fine tutte le doglianze appoggiate a fondamento che in prima o seconda istanza fossero state mosse dai sudditi di questi stati contro le magistrature estere a motivo della ricusata esecuzione, vengono sottoposte al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, a cui spetta di dare le disposizioni adattate alle circostanze. Mentre in adempimento dell' aulico decreto 9 settembre andante del sopra lodato senato si comunicano tali prescrizioni alle prime istanze subordinate, se ne ordina ad esse l'esatta osservanza all' evenienza de' casi.

Milano, il 25 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 162.) *Ai praticanti stipendiati promossi ad un impiego con soldo non si accorda il dietim per l'andata alla loro destinazione.*

25 settembre 1818.

N.° 15209-3844. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Ritenuto che allorquando i praticanti stipendiati ottengono un impiego con soldo vengono a migliorare la loro condizione tanto dal lato dell'interesse, quanto rispetto al rango, S. M. con sovrana risoluzione 3 agosto p.° p.° ha determinato che per l'avvenire non debbasi più accordare ai medesimi il *dietim* per miglio per l'andata al luogo della loro destinazione.

In eseguimento degli ordini dell'imperiale regia camera aulica generale portati da dispaccio 14 del suddetto mese, n.° 10827, si rende di ciò intesa questa imperiale regia delegazione per conveniente sua notizia e perchè ne faccia analoga comunicazione a quelli dei sopraccennati praticanti che si trovassero ne' di lei uffici o in altri da essa dipendenti.

Milano, il 25 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 163.) *Beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del medesimo.*

26 settembre 1818.

N.° 23912-733 P. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica per norma e direzione a codesta imperiale regia delegazione provinciale la seguente sovrana risoluzione:

« Con sovrana risoluzione 22 agosto p.° p.° » in data di Baden fu approvata la propo- » sizione fatta dal governo di Venezia, e » relativa alle retrodazioni dipendenti dall'am- » ministrazione regolata ancora dalla legge » 22 marzo 1804, ed anteriore perciò all'at- » tivazione della sovrana patente 18 aprile » 1816.

» Viene quindi dichiarato *che i beni oppi-* » *gnorati e ceduti al comune insieme col re-* » *trodato delle relative partite debbano essere* » *a vantaggio e pericolo del medesimo, e che* » *perciò nè i contribuenti possano domandare al* » *comune la restituzione del maggior prezzo, nè*

» il comune promovere pretese verso di loro
» pel quanto meno consegnato, salvo al cen-
» sito di usare in confronto di che fosse di ra-
» gione delle azioni e dei diritti che gli ac-
» cordano gli articoli 50, 51 e 53 della legge 12
» marzo 1804. »

Milano, il 26 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 164.) *Discipline pel congedo dei militari che vanno a terminare la loro capitolazione.*

28 settembre 1818.

N.° 23585-3572. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerato dispaccio del 17 p.° p.° agosto l'eccelsa aulica cancelleria riunita ha partecipato a questo imperiale regio governo che S. M. l'imperatore e re si è degnata di ordinare che siano rilasciati dal militare servizio presso tutti i corpi dell'armata quegl'individui pei quali il termine della capitolazione va a scadere col finire dell'andante mese di ottobre.

Le autorità militari hanno già ricevuto per mezzo degl' imperiali regj comandi generali le opportune istruzioni, e segnatamente perchè coloro che trovansi lontani dal proprio paese siano provveduti di mezzi di trasporto, e perchè il congedo sia loro rilasciato allorquando saranno effettivamente rientrati nei proprj focolari.

Le premesse disposizioni sono pure applicabili agl' individui che terminano la loro capitolazione nei reggimenti austro-italiani, ed il rilascio suddetto doveva a favore dei medesimi incominciare collo scorso mese di agosto, e continuare nei successivi settembre ed ottobre, avendo i comandi dei reggimenti predetti avuto anche l' ordine di comprendere fra gl' individui da rilasciarsi nel mese di agosto quelli che trovansi già in congedo alle case loro.

Per gl' individui poi che trovansi presso il corpo d' armata stazionato in Francia il rilascio avrà luogo quando il corpo medesimo sarà rientrato negli stati di S. M. Che se il richiamo di questo corpo avesse a verificarsi entro l' anno corrente, in questo caso per risparmiare ad essi di viaggiare nella cattiva stagione, onde rientrare negli stati austriaci, si differirà il loro rinvio sino alla prossima primavera: desiderando però essi per motivi

urgenti d' essere congedati al momento, il rilascio non sarà rifiutato, e solo dovrà attendersi la prima occasione di trasporto onde essere spediti nell' interno della monarchia, dove poi essi riporteranno il loro congedo definitivo.

Nel darle comunicazione, sig. regio delegato, delle premesse sovrane disposizioni a di lei intelligenza le si osserva che allorquando poi i succitati individui incominceranno a rientrare, sarà di lei cura di dare le convenienti disposizioni, perchè le autorità amministrative invigilino sulla loro condotta, ed impieghino ogni mezzo onde abbiansi ad applicare a qualche professione o mestiere, e quindi toglierli al pericolo di turbare la pubblica tranquillità con una vita vagabonda ed oziosa.

Milano, il 28 settembre 1818.

STRASSOLDO.

Milano, dall'Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 8.

(N.° 165.) *Gl' impiegati aspiranti ad una promozione dovranno presentare i loro ricorsi per mezzo del dicastero, e rispettivamente del proprio presidente o pretore.*

30 settembre 1818.

N.° 10334-3886. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie.

In esecuzione dt veneratissima sovrana risoluzione 31 agosto anno corrente, e dell' aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 15 settembre andante, n.° 2630-239, si comunica a tutte le prime istanze per norma delle persone a ciascuna addette, che ogni impiegato aspirante ad una promozione debba presentare il suo ricorso per mezzo del dicastero, e rispettivamente del suo presidente o pretore, altrimenti

i ricorsi che senza uno speciale motivo venissero presentati al sullodato supremo senato od a questo tribunale d'appello, se non sono d'impiegati che appartengano direttamente ai medesimi, verranno rimandati.

Milano, il 30 settembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 166.) *Rinnovata la proibizione di aggiungere agli atti giudiziarj i fogli bianchi con bollo per supplire agli atti presentati senza bollo.*

1.° ottobre 1818.

N.° 13906. Circolare.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

È informata questa direzione che presso alcuni tribunali di giustizia si spediscono

e ricevono atti in carta sfornita di bollo, e se ne emenda dappoi il difetto coll' unire all' atto non bollato un foglio in bianco col bollo, usando così di quel mezzo che viene espressamente vietato colla venerata risoluzione di S. M. diramata colla circolare di questa direzione 7 novembre 1817, n.° 11477.

Non essendo tollerabile siffatto abuso, i signori tassatori si faranno particolare dovere di richiamare, in quanto loro spetta, alla più rigorosa osservanza le prescrizioni della succitata circolare, e di eseguire, in caso di contravvenzione, le misure ivi determinate.

Milano, il 1.° ottobre 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 167.) *L' esenzione dalle tasse giudiziarie accordata alle pie fondazioni per oggetti di pubblica beneficenza di estendersi anche ai diritti di bollo e di posta.*

3 ottobre 1818.

N.° 13397. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

L' eccelsa camera aulica generale con decreto 20 agosto p.° p°., n.° 24162-776, ha dichiarato che l' esenzione dalle tasse giudiziarie, che per l' articolo 1.° della governativa notificazione 27 dicembre 1817 è accordata alle pie fondazioni per oggetti di pubblica beneficenza, debba estendersi anche ai diritti di bollo e di posta, coll' avvertenza però che risultando vincitrice la pia fondazione, e venendo condannata la parte avversaria nelle spese giudiziarie, si debbano da questa riscuotere non solo le tasse giudiziarie, ma anche i diritti di bollo e di posta prenotati a debito della pia fondazione.

Le si comunica tale superiore dichiarazione portata dal governativo dispaccio 10 settembre p.° p.°, n.° 14504-365a C., in aggiunta alla circolare 15 maggio p.° p.°, n.° 4428, acciò in tutti i casi in cui la parte o parti contrarie alle pie fondazioni per oggetti di pubblica beneficenza vengono condannate nelle spese giudiziarie, si faccia carico di esigere non solo le tasse, ma ben anche i diritti di bollo e di posta, de' quali ne avrà fatto per le dette pie fondazioni il debito prenotamento, giusta la succitata circolare 15 maggio p.° p.°, n.° 4428.

Milano, il 3 ottobre 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 168.) *Dichiarazione con cui non si fa luogo alla restituzione delle tasse già percette dall' imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in appresso annullati.*

3 ottobre 1818.

N.° 13665. Circolare.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Con decreto 17 settembre prossimo passato, n.° 14140-3555 C., l' imperiale regio governo ha dichiarato che non si fa luogo alla restituzione delle tasse già percette dall' imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in appresso annullati, mentre o la nullità procede da manifesta colpa del giudice, e in tal caso il medesimo, giusta il § 335 del regolamento giudiziario del processo civile, è tenuto alla rifazione del danno e delle spese; o procede dal fatto di una delle parti, e in allora spetta alla parte che ha dato causa alla nullità d' indennizzare l' altra parte del danno e delle spese che gliene

sono derivate per l' annullamento del decreto o della sentenza.

La direzione le partecipa tale dichiarazione acciò le serva di notizia e norma pei casi già verificati, e per quelli successivamente contingibili in cui venga dichiarata la nullità di una sentenza o decreto.

Milano, il 3 ottobre 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 169.) *Cautele pel trasporto all'estero degl' invalidi congedati non nazionali.*

8 ottobre 1818.

N.° 24063-3634. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È accaduto nella monarchia che qualche invalido reale oriondo estero abbia chiesto ed ottenuto il suo congedo per restituirsi alla patria, e che in vece di recarvisi direttamente siasi soffermato per lungo tempo nell' interno della monarchia sotto pretesto di non aver mezzi per giugnere al confine.

Per ovviare a simile abuso, che è contrario a quanto s'ingiunge a simili individui all'atto del loro congedamento, e che degrada la dignità del soldato austriaco agli occhi del pubblico, il consiglio aulico di guerra ha diramato a tutti i comandi generali una circolare, il di cui tenore, giusta la fattane comunicazione dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita, è il seguente:

« Ogni qual volta occorre o direttamente
» presso i reggimenti, oppure anche presso
» la casa degl'invalidi di congedare per re-
» carsi all' estero un invalido reale, suddito
» di estera potenza, si avrà cura di com-
» prendere questo individuo alla prima oc-
» casione di un trasporto di truppa, onde
» egli non abbia a mancare di sussistenza,
» nè abbia pretesto per andare mendicando.
» Con questo trasporto il congedato prov-
» veduto di mezzi di sussistenza verrà con-
» dotto vicino al confine il più che sia pos-
» sibile.

» Solo in vicinanza di questo, e non pri-
» ma, laddove cioè abbia la sua residenza
» d' ufficio o un commissario di guerra,
» o un uditore, o un impiegato alle sussi-
» stenze militari, sarà ad esso rilasciata, oltre
» al mantenimento che gli occorre pel tempo
» che gli rimane a sortire dagli stati austriaci,

» la gratificazione d' uso, o il suo surrogato,
» o il viatico, secondo che l' uno o l' altra ad
» esso si competa.

» Questa gratificazione, suo surrogato o
» viatico sarà sempre pagato in danaro nelle
» mani del congedato, e in danaro verrà
» pure pagato, incominciando dal 1.° novem-
» bre p.° v.°, anche in quelle provincie nelle
» quali trovasi legalmente in corso la carta
» monetata.

» Tutto ciò che debb' essere eseguito in
» conformità di quest' ordine, sarà anche
» espressamente inserito nel congedo dell' in-
» valido, onde all' estero si possa esser con-
» vinti che l'Austria nel ritornare ai loro fo-
» colari gl' invalidi esteri che lo desiderano,
» non solo non lascia di provvederli sino al
» confine di mezzi di sussistenza, ma li for-
» nisce ben anche di gratificazioni in danaro
» sonante, di viatico od altro, onde possano
» procurarsi anche al di là del confine pei
» primi momenti i mezzi per vivere. »

Troppo interessando che anco per parte civile si concorra al conseguimento dello scopo che si propone l'imperiale regio consiglio aulico di guerra, s'incarica codesta imperiale regia delegazione di portare sull' argomento la particolare di lei attenzione, affinchè gl' individui, de' quali si parla, non si

trattengano vagabondi sul territorio confinante o questuandovi, od unendosi a persone sulle quali cada sospetto di turbamento della pubblica tranquillità. Ciò per altro non vuolsi estendere per modo che in generale simili individui, già dispostissimi a ripatriare, non possano trattenersi ai confini per qualche istante e per legittimi motivi. In questo caso anzi sono da aversi per loro i debiti riguardi di umanità, onde altrimenti adoperando non abbiano motivo al loro ritorno in patria di querelarsi de' cattivi trattamenti di un governo al quale hanno eglino sagrificato i loro anni e le loro forze migliori.

Milano, 8 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 170.) *Schiarimenti al quesito settimo della circolare 18 aprile p.° p.° in oggetti di pubblica amministrazione.*

8 ottobre 1818.

N.° 21640-1094 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Qualche imperiale regia delegazione ha domandato, 1.° quale sia lo scopo preciso per cui al n.° 7 delle dimande e risposte comunicate colla circolare 18 aprile pross. pass., n.° 8679-1500, fu stabilito che gli atti delle sessioni della congregazione di carità debbano essere sottoposti al visto degl' imperiali regj cancellieri censuarj; 2.° se per ciò i cancellieri suddetti debbano intervenire alle sessioni delle congregazioni di carità; 3.° se continui tuttora il diritto in uno dei deputati all' amministrazione comunale di formar parte delle congregazioni di carità, e 4.° se resti ferma tuttora la massima che la presidenza delle congregazioni di carità, ove non evvi imperiale regio delegato o podestà, spettar debba al membro più anziano delle congregazioni suddette, a termini dell' art. 6 del decreto 25 novembre 1808 e della circolare 13 ottobre 1816, n.° 36900-2224.

Riguardo al primo punto si è dichiarato che l'oggetto pel quale si sono sottoposti al visto degl' imperiali regj cancellieri censuarj gli atti di sessione delle congregazioni di carità si è quello di mettere in grado i cancellieri medesimi di rilevare se per avventura emerga dagli atti predetti qualche irregolarità, onde abbiano, come è dovere di loro istituto, in ogni caso di simile natura a farne soggetto di rapporto all' autorità superiore per que' provvedimenti che potessero essere del caso. Sul secondo si è risposto negativamente, affermativamente sul terzo, e così sul quarto; coll' avvertenza però che in occasione delle sessioni, qualora mancasse il membro più anziano di tutto il corpo, la presidenza delle congregazioni di carità debba esser assunta dal più anziano fra i presenti, non avuto riguardo a qualunque altra qualità che concorresse in alcuno di loro.

Consimili domande potendo esser fatte a codesta imperiale regia delegazione per parte delle autorità e dei funzionarj da lei dipendenti, le si comunicano pertanto le succennate dichiarazioni, perchè al caso le servano di norma e di direzione.

Milano, 8 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 171.) *Cautele da osservarsi nel caso d' investimento o reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni.*

12 ottobre 1818.

N.° 22562-3690. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È insorto dubbio che in generale non si osservi, all' occasione d' investimento o reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni, la necessaria dipendenza verso l' autorità superiore della provincia, la quale per proprio istituto vegliar deve affinchè l' interesse dei comuni non sia, come può accadere bene spesso, per incuria delle deputazioni amministrative troppo leggermente in simili incontri trattato.

Laonde volendo il governo che anco in questa parte della pubblica amministrazione si seguano uniformi principj di tutela, e mirando in pari tempo a prevenire ogni contingibile disordine nell' economia comunale, ha determinato di estendere anche nei casi d' investimento o reimpiego di capitali proprj dei comuni le disposizioni già emanate colla governativa circolare 18 giugno p.° p.°,

n.° 13056-2333, e colla di lui ordinanza 13 successivo agosto, n.° 17364-873, riguardo ai capitali appartenenti agli stabilimenti di culto, di beneficenza e d' istruzione.

Sarà quindi cura delle delegazioni provinciali di rammentare alle singole deputazioni comunali le predette disposizioni, facendo obbligo alle medesime di non allontanarsene in ben che menoma parte, e specialmente ove è prescritto che qualunque sia l'evidenza dell'utilità o sicurezza dell'impiego d'un capitale, non potrà giammai definitivamente stipularsi con atto legale se prima non ne sia riportata l'approvazione dell'imperiale regio delegato.

Accadendo poi che nell'esame dei ricapiti relativi agl' impieghi alcuno di questi per la sua rilevanza dimostrasse la necessità di qualche ispezione fiscale, le imperiali regie delegazioni non mancheranno di attenersi alla pratica che nel secondo fra i citati circolari dispacci viene ad esse suggerita.

Milano, il 12 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 1722.) *Demanda alle imperiali regie delegazioni provinciali l'autorità di accordare o no l'erezione di fabbriche e di stabilimenti.*

12 ottobre 1818.

N.° 24652-1355 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di sollecitare quanto è più possibile la risoluzione delle domande che sogliono fare diversi privati di poter erigere delle fabbriche o degli stabilimenti i quali sono compresi nella prima classe del decreto 16 gennajo 1811, e che per ciò a termini del § 2 di esso decreto si aspetta al governo l'accordarne o no la permissione di erigerli, è ora il governo stesso venuto nella determinazione di domandare siffatta autorità alle imperiali regie delegazioni provinciali, salvo poi alle parti il poter rivolgersi in via d'appello al governo, caso che si credessero lese dal giudizio delle delegazioni.

Nel parteciparle l'esposta determinazione per opportuna sua norma ed intelligenza le si raccomanda di aver presente mai sempre, all' evenienza di siffatti casi, il debito che le corre di attenersi scrupolosamente alle

discipline sanitarie che sussistono in proposito.

Milano, il 12 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 173.) *Accordato l'* exequatur regium *alla nomina del signor* Gaillard *in console francese a Venezia.*

13 ottobre 1818.

N.° 25524-1232. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Piacque alla M. S. di accordare graziosamente con sovrana sua risoluzione del 22 settembre scorso l'*exequatur regium* alla nomina del signor *Gaillard* in regio console francese a Venezia.

Codesta imperiale regia delegazione resta quindi incaricata di rendere di conformità inteso il ceto mercantile per sua norma e regolamento.

Milano, il 13 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 174.) *Nomina del signor cav. di Berks in console generale a Lisbona, e del signor conte* Bombelles *in console generale a Copenhagen.*

14 ottobre 1818.

N.° 25586-1234. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana sua risoluzione del giorno 2 p.° p.° settembre si è graziosamente degnata di nominare il signor cavaliere *Lotario di Berks*, console generale in Copenhagen, in console generale a Lisbona, ed il signor conte *Enrico Bombelles* in console generale a Copenhagen.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale ne renderà di conformità inteso il ceto mercantile per propria norma ed intelligenza.

Milano, il 14 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 175.) *Accordato l'* exequatur regium *alla nomina del signor* Zannona *in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia.*

14 ottobre 1818.

N.° 25587-1235 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Piacque alla M. S. con sovrana sua risoluzione del 16 scorso settembre di graziosamente accordare l'*exequatur regium* alla nomina del signor *Marco Antonio Zannona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale resta incaricata di rendere di conformità inteso il ceto mercantile per propria norma ed intelligenza.

Milano, il 14 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 176.) *Divieto agli scorticatori degli animali morti di vendere o somministrare carni ad alcuno.*

16 ottobre 1818.

N.° 25570-1405 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con venerata risoluzione 2 settembre p.° p.° si è degnata di ordinare che si vegli attentamente perchè non venga deviato in alcun caso dalla prescrizione generale vigente nelle provincie tedesche della monarchia contenuta nella patente 14 maggio 1770 al § 24 portante che gli scorticatori degli animali morti non possano vendere o somministrare carni ad alcuno. Ha pure contemporaneamente ordinato la M. S. che questo divieto venga esteso anche alle altre provincie della monarchia.

Resta pertanto incaricata codesta imperiale regia delegazione provinciale di dare le occorrenti disposizioni, onde vengano scrupolosamente osservate le suesposte prescrizioni di S. M., e di vegliare costantemente onde vengano esattamente osservati in codesta provincia tutti quei veglianti regolamenti diretti all'osservanza di siffatto importantissimo ramo di polizia sanitaria.

Milano, il 16 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 177.) *Gli aggiunti e scrittori censuarj invocando una promozione dall' attual posto, devono presentare le loro petizioni al governo col mezzo della rispettiva imperiale regia delegazione.*

16 ottobre 1818.

N.° 25899-868. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Varj aggiunti e scrittori censuarj hanno invocato una promozione dall' attuale posto, dirigendosi a questo oggetto con apposita supplica direttamente a quest' imperiale regio governo.

Saranno da avvertirsi tutte le cancellerie censuarie che il governo non prende in considerazione petizioni che non siano dirette alle autorità da cui essi dipendono, e non pervengano col canale di esse. Da questa regola sono unicamente eccettuati i ricorsi in via di gravame contro una disposizione dell'autorità immediatamente superiore al petente.

Dovendo quindi tutte le suppliche di tali impiegati pervenire all' imperiale regia delegazione, ogni qual volta essa trovi un sufficiente motivo di appoggio, non tralascerà di far conoscere nella di lei informazione i riguardi di cui il petente fosse meritevole.

Milano, il 16 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 178.) *Incaricate le delegazioni di notificare alle congregazioni di carità la morte ed i traslocamenti degli esposti affidati ad individui nelle rispettive provincie.*

20 ottobre 1818.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La congregazione di carità di Milano ha fatto conoscere al governo che per tenere esattamente in giorno i registri del luogo pio di S. Caterina alla Ruota riguardo al movimento degli esposti sarebbe opportuno che le imperiali regie delegazioni facessero pervenire all' ufficio del suddetto luogo pio la notificazione della morte che avvenisse d' alcuno degli esposti affidato ad individui abitanti nelle rispettive provincie, o dell' eventuale traslocamento di domicilio e di abitazione dei custodi stessi da un comune all' altro anche fuori del distretto o della provincia stessa.

Trovandosi pertanto la dimanda meritevole d' essere secondata, poichè ha per oggetto di meglio provvedere al buon ordine ed all' esatta tenuta dei suddetti registri, in aggiunta

della circolare 3 luglio p.° p.°, n.° 12018-583, s' incaricano le imperiali regie delegazioni di fare puntualmente le succennate notificazioni e di compartire all' uopo quelle disposizioni che possono occorrere.

Milano, il 20 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 179.) *Istruzioni sull' esame che deve portarsi dai medici nella visita di coloro che aspirano ad essere ammessi negl' istituti militari di educazione.*

21 ottobre 1818.

N.° 26138-4058 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il consiglio aulico di guerra ha trovato opportuno di diramare alle autorità militari alcune istruzioni perchè nell' avvenire abbia ad usarsi una maggiore attenzione nell' esame medico di quegl' individui che aspirano ai posti che rendonsi disponibili negl' istituti di educazione dipendenti dall' autorità militare, e segnatamente per l' istituto delle figlie

degli ufficiali che esiste a Hernals presso Vienna, ove con frequenza maggiore si è verificato il caso di vedere ammesse nello stabilimento alcune affette da malattie croniche ed incurabili.

Sebbene le dette istruzioni siano propriamente destinate pei medici militari, nulladimeno potendo verificarsi il caso in cui anche i medici civili siano chiamati a simili visite per mancanza di medici militari, si trasmette copia delle istruzioni medesime a codesta regia delegazione provinciale per l'analoga comunicazione nei contingibili casi ai medici civili, i quali si ritengono obbligati a prestarsi ad un tale servigio ogni qual volta ne vengano richiesti.

Milano, il 21 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

Copia al n.° 1749 di un ordine rilasciato dal consiglio aulico di guerra a tutti i comandi generali della monarchia il 31 agosto 1818, lettera N., n.° 2294.

Con circolare 10 maggio 1815, n.° 827, sono già state richiamate all' attenzione di cotesto comando le prescrizioni vigenti intorno ad

un più diligente esame che deve portarsi dai medici militari nella visita di coloro che aspirano ad essere ammessi negl' istituti militari in educazione tanto nel caso in cui si debba sull'appoggio dell' attestato medico prendere nota de'petenti, quanto nel caso in cui si tratti effettivamente della loro accettazione negl' istituti, essendosi inoltre fatto presente che ad essi incumbe l'obbligo di rifondere i danni che sono per gravitare sull' erario nel caso in cui per causa d' irregolare o imperfetta indagine medica l' accettazione nello stabilimento dovesse essere senza effetto. Su questo proposito era stato stabilito che all' avvenire ciascun medico militare che fosse chiamato a rilasciare un attestato sull' attitudine fisica di un aspirante per essere prenotato o accettato in un istituto militare di educazione dovesse positivamente addurre i difetti e le imperfezioni fisiche per avventura rilevate, comunque potessero sembrare insignificanti, unitamente al suo parere sull' attendibilità de' medesimi. E parimente venne stabilito che solo in allora potesse condonarsi al medico militare la rifusione de' danni quando il difetto, pel quale l'accettato venne in seguito dichiarato incapace, si rilevasse essere chiaramente indicato nell' attestato medico.

Il consiglio aulico di guerra trova di dover ricordare ancor una volta simili prescrizioni, soggiungendo positivamente che esse dovranno essere esattamente osservate non solo qualora si tratti d' aspiranti ad istituti militari pei maschi, ma ben anche nel caso di quelle zitelle che concorressero per l' istituto delle figlie degli ufficiali Hernal presso Vienna. Quanto a quest' ultime il consiglio di guerra trova di dover inoltre prescrivere che nel caso in cui all'atto della visita medica, da intraprendersi sempre avanti che l' aspirante sia spedita allo stabilimento, si rilevassero dal medico difetti tali che a di lui parere non rendessero l' aspirante medesima assolutamente incapace per lo scopo dell' istituto suddetto, quello cioè di formare delle buone educatrici per la gioventù del sesso femminile, debbasi l' aspirante di cui trattasi non già inviarsi direttamente allo stabilimento, ma soltanto rappresentarsi il caso al rispettivo comando generale.

Quindi è che cotesto comando dovrà all' avvenire disporre che simili aspiranti debbano previamente presentarsi al medico dello stato maggiore dirigente, e dove ciò non sia possibile, ad un medico de' capitanati circolare, onde riportare da esso il di lui parere medico sulla sua fisica attitudine all' istituto.

Solo nel caso in cui venga chiaramente attestata in questo parere l'attitudine fisica dell'aspirante, dovrà questa essere inviata allo stabilimento, sottoponendosi in pari tempo al consiglio aulico di guerra le dichiarazioni mediche.

Il comando generale renderà nota la presente ordinanza a tutte le autorità che da lui dipendono, e segnatamente a quelle incaricate della sanità militare, richiamando quest' ultime alla più seria attenzione pei casi in cui dovessero verificarsi simili indagini mediche.

E ciò tanto più in quanto che S. M. con venerata risoluzione del 16 agosto p.° p.° ha positivamente ordinato che ogni qual volta si presenti all' istituto una zitella, e trovisi il certificato medico irregolare, debba questa essere al momento rinviata, ed obbligato a rifondere le spese di viaggio colui il quale rilasciò l' attestato medesimo.

(N.° 180.) *Estesa anche alle provincie lombardo-venete la disposizione relativa alle sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche.*

28 ottobre 1818.

N.° 25589-2924 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione 2 agosto p.° p.° comunicata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 16 settembre, n.° 18633-2022, è stato ordinato che venga estesa anche alle provincie lombardo-venete la disposizione contenuta nel decreto aulico 5 ottobre 1816 diramato ai tribunali d'appello delle antiche provincie intorno alle sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche.

In tutti questi casi i tribunali d' appello, ai quali siano denunciate tali sentenze, dovranno sempre, esaminato l'affare, o dichiarare di nessun vigore l' operato dal giudice inferiore, se ne riconosca la nullità, o comunicare nel caso contrario i motivi pei quali si ritenga sussistere la denunciata sentenza.

All' oggetto però che non siano molestati i tribunali d'appello con troppo frequenti o meno ponderate ricerche, fu contemporaneamente stabilito che non possano le delegazioni provinciali rivolgersi in tali casi direttamente al tribunale d'appello, ma debbano farne circostanziato e documentato rapporto al governo per quelle comunicazioni che dopo l'esame dell'affare trovasse il medesimo opportuno di fare al rispettivo tribunale di appello.

Tale suprema disposizione viene partecipata alle imperiali regie delegazioni provinciali perchè serva loro di norma all'evenienza del caso.

Milano, il 28 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 181.) *La pensione ai militari in ritiro da decorrere soltanto dal giorno in cui ricevettero la cartella provvisoria di ritiro.*

28 ottobre 1818.

N.° 26249-4092. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' aulico consiglio di guerra accordò che i militari conosciuti inabili al servizio in forza della rivista generale del 1814, e quindi compresi nel lavoro generale dei ritiri, abbiano ad essere pagati della rispettiva competente pensione non già dal giorno in cui ne fanno la domanda, ma bensì dal giorno in cui ricevettero la cartella provvisoria di ritiro.

Perchè poi abbia ad avere effetto questa benefica disposizione, è mestiere che tutti i militari che trovansi nella detta circostanza presentino personalmente al comando di piazza le loro cartelle provvisorie, e, come richiede quest' imperiale regio comando generale militare, non più tardi della fine del prossimo venturo gennajo.

A tal uopo s' incarica codesta delegazione di far nota il più presto che sia possibile nella provincia questa concessione superiore

per mezzo dei cancellieri censuarj, delle deputazioni comunali e dei parrochi, affinchè ognuno che ne abbia interesse possa affrettarsi ad approfittarne.

Milano, il 28 ottobre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 182.) *Ingiunto ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di non ammettere altri impiegati, fuori di quelli contemplati nella pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati.*

30 ottobre 1818.

N.° 11188-4126. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Malgrado che da sè stessa si appalesi cessata la facoltà stata attribuita ai presidenti ed ai pretori dalla circolare 20 febbrajo anno corrente, n.° 779, la quale tendeva ad assicurare l'andamento dei tribunali e delle preture nella circostanza straordinaria della loro prima attivazione, si è dovuto tuttavia

rimarcare da questo tribunale d' appello che presso alcuni tribunali ed alcune preture si assumono e si conservano degl' impiegati pei quali non è intervenuta la superiore autorizzazione.

Deve perciò lo stesso tribunale d' appello richiamare l' attenzione di tutti i presidenti e pretori a che, fuori degl' impiegati nella pianta stabile, degli ascoltanti e degli alunni come tali approvati, degl' individui espressamente designati dalla superiore autorità a rimpiazzare dei posti vacanti, od a prestare uno straordinario interinale sussidio, non vengano ammesse altre persone all' esercizio di veruna incumbenza, il che compromette insieme la legalità degli atti, il secreto d' ufficio e l' interesse delle persone medesime, le quali non otterrebbero verun compenso pei loro travagli.

Nè l' introduzione di simili persone potrebbe venir giustificata pel caso di malattia o di morte di qualche impiegato nella pianta stabile, mentre l' obbligo che hanno gl' impiegati addetti a ciascun tribunale e pretura di sussidiarsi a vicenda può abbastanza e generalmente supplire alla evenienza del bisogno, ed anche nel suddetto caso, se pure si verificasse la mancanza per morte o per malattia di qualche impiegato che fosse unico

nelle sue incumbenze, nè vi fossero altri che potessero supplirlo, l' assunzione di qualunque sostituto, che fosse *indispensabile* ed *urgente* a farsi, dev' essere immediatamente notificata a questo tribunale d' appello per ottenerne la conferma.

Si rammenta finalmente ai tribunali ed alle preture che anche per gl' impiegati assunti in via straordinaria non devono ommettere di volta in volta l' informazione risguardante l' epoca in cui la loro opera sia stata intrapresa e terminata.

Milano, il 30 ottobre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 9.

(N.° 183.) *Istruzioni intorno al modo di trattare gli affari relativi alle sussistenze militari.*

5 novembre 1818.

N.° 25816-3979 P. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con aulico decreto 3 scorso settembre, n.° 16353-1451, l' imperiale regia cancelleria riunita rilevò varj difetti dall'esame dei diversi contratti d' appalto per le sussistenze militari stati rassegnati nel passato anno dai varj governi della monarchia, ed ingiunse le discipline e norme colle quali rimediare ai medesimi nel tratto successivo. Essendo in seguito stato abbassato simile dispaccio anche dall' imperiale regio consiglio di guerra all' imperiale regio comando generale, vennero di concerto combinate le analoghe istruzioni,

che dovranno servir di norma sul proposito tanto alle imperiali regie delegazioni, quanto agli uffici di provianda.

Tali istruzioni, che dall' imperiale regio comando militare furono già diramate agli uffici da lui dipendenti, sono quelle che qui si uniscono in copia. Dovrà quindi codesta imperiale regia delegazione provinciale, allorquando avranno luogo le nuove trattative, attenersi alle medesime in tutto ciò che si riferisce agli appalti di cui trattasi, onde pienamente siano eseguite le superiori prescrizioni.

Milano, il 5 novembre 1818.

STRASSOLDO.

In seguito alle determinazioni prese di concerto col ministero delle finanze e colla cancelleria aulica riunita, il consiglio aulico di guerra con rescritto 13 corrente settembre, n° 4224, comparti le seguenti istruzioni intorno al modo di trattare gli affari relativi alle sussistenze militari.

1. D'ora innanzi non soltanto non si dovrà più attribuire alcun pregio od alcuna preferenza particolare al conseguimento de' contratti per anni intieri, ma stipulare anzi i

detti contratti soltanto pel primo semestre e pel termine di tre o tutt' al più di sei mesi.

Rimane in queste provincie riservato al comune consenso dell' imperiale regio governo e di questo comando militare di fissare la durata de' contratti; di coerenza a tale massima si riserva l' imperiale regio comando ed il governo d' indicare ciò che potrà esser opportuno relativamente a questo punto, prima sempre della ricorrenza delle nuove trattative d' appalto.

2. Il prezzo adequato, su cui vogliono esser basate le trattative, debb'essere stato rilevato nel modo più esatto prima d' iniziare le trattative stesse. A tal fine richiedesi che le cedole de' prezzi di mercato, quali giusta il prescritto incumbe l' obbligo ai magazzini di sussistenza di trasmettere da tutte le piazze in cui sussiste il bisogno di vettovagliare la truppa, siano collettivamente inscritte in un apposito registro, rimontando indietro fino all' epoca di un mese prima del giorno destinato alle trattative, e si potrà quindi desumere il prezzo medio positivo con tutta la necessaria precisione da così fatti registri.

Ne' luoghi più grandi, ove (come si usa in tutte le altre provincie della monarchia) i prezzi vengono espressi in tre qualità, prima, media ed infima, saranno da riportarsi sui

registri i prezzi della prima e della media qualità, e fatta la somma di amendue, da stabilirsi in appresso il prezzo adequato sul quale verranno basate le trattative.

Ove all' incontro non è praticata siffatta classificazione, non dovrà neppure esser permesso di far arbitrariamente in sui registri una simile ripartizione in prezzi massimi e medj, ma converrà di attenersi strettamente ai prezzi singoli indicati nelle cedole di mercato.

È vietato una volta per sempre alle commissioni incumbenzate delle trattative di rilevare soltanto sommariamente i prezzi del giorno in cui assumonsi le trattative, o di farsi trasmettere de' certificati sommarj in cui l' adequato non sia dimostrato mediante la specifica de' singoli prezzi.

Il capo contabile del magazzino, o in di lui difetto gl'impiegati addetti all'azienda delle sussistenze militari intervenienti alle trattative d' appalto sono risponsabili per qualunque differenza che provenisse sia da una qualche ommissione od aggiunta nella lista de' prezzi durante la surriferita epoca prescritta d' un mese indietro sino al giorno dell' iniziativa delle trattative, come per qualunque errore di computo.

3. Un difetto, quale in varj casi è venuto a dimostrarsi, è quello che trattandosi di siti

ove il numero de' molini esistenti non basta al bisogno, ed era permesso per conseguenza di aggiungere all' adequato del prezzo anche la spesa di trasporto dal molino col diffalco del valore della crusca, tale spesa fu computata esclusivamente dai molini più lontani, in luogo di calcolare e stabilire per base la distanza media de' diversi molini che nel 1816 vennero impiegati pel bisogno delle stazioni.

Qualora venisse di nuovo a scoprirsi una simile irregolarità, sarà imputata esclusivamente al capo contabile del magazzino che assiste alle trattative, incumbendo a questo il dovere di verificare la giusta proporzione di codesta spesa dai proprj conti.

4. Giusta la prescrizione vigente doveva in allora soltanto esser aggiudicata una preferenza agli offerenti per contratti della durata di dieci a dodici mesi sopra quelli che esibivano di contrarre l' obbligo della fornitura delle sussistenze per soli tre a quattro mesi, quando i prezzi e le condizioni offerte dai primi non eccedevano che del 2 per 100 tutt' al più le offerte degli altri.

Al fine di ottenere sicura e fondata prova di aver attinto questo scopo, avrebbe bisognato d' intraprendere in separato le trattative tanto per la minore, quanto per la

maggiore durata di tempo, e di continuare le medesime sino a che si aveva la convinzione di aver conseguito i prezzi più bassi possibili per l'una e l'altra epoca di tempo.

In vece di osservare con esattezza questa prescrizione, è frequentemente accaduto all' incontro che non fu prestata attenzione alcuna a delle offerte per termini minori di tempo, benchè il vantaggio che le medesime esibivano superasse l'importo del 2 per 100, in ragione di cui era permesso di concedere la preferenza ai contratti di dieci a dodici mesi di tempo, e si conchiusero de' contratti per termini più lunghi, ne' quali la differenza del prezzo importò, e tal volta oltrepassò il 3 per 100.

Più svantaggioso ancora fu il metodo in cui osservasi sia stato proceduto nelle trattative, di escludere cioè ogni trattativa per singoli articoli e per tempo minore, con dimandare i concorrenti se si vedevano in grado di far un ribasso sull'offerta stata presentata pel maggior termine di tempo per tutti gli articoli in totale.

Altro e manifesto danno fu cagionato da ciò che ne' contratti stipulati per un maggior tratto di tempo, ne' soltanto per un trimestre definitivamente conchiusi dalle commissioni incumbenzate delle trattative non sia

stato procurato di pattuire proporzionatamente una provvigione minore (nella misura di quella che è accordata pei contratti di tempo minore) pel caso che l'autorità superiore ricusasse la sua ratifica al contratto oltre alla durata del trimestre ; precauzione che fu omessa infino anche in que' contratti ne' quali l'adequato del prezzo è stato oltrepassato, e che per conseguenza non era neppure in potere della commissione di conchiudere definitivamente pei tre mesi ; dal che derivò che di sovente si venne a pagare dei contratti i quali in virtù della decisione superiore ottennero soltanto tre mesi di durata a prezzo più alto di quello che per l'eguale intervallo di tempo era stato offerto da altri concorrenti.

Sono adunque ammoniti i contabili dei magazzini di avere a cuore che non succedano altrimenti simili inconvenienti, e qualora per colpa altrui venissero ad introdursi tali deviazioni dal senso delle prescrizioni, di opporvisi con ogni possa, e di comprovare, mediante formale dichiarazione nel protocollo delle commissioni, la premurosa sollecitudine con cui, conforme al dovere che loro ne incumbe, essi hanno cercato d'impedire tali irregolarità.

5. Argomento alle più severe riprensioni ha di più trovato il consiglio aulico, vedendo

che ne' luoghi specialmente ove i così detti fornitori avevano avuto degli anteriori rapporti coi magazzini, le offerte

a) O non differivano che di piccolissime frazioni dal prezzo su cui fu aperta l'asta, oppure anche

b). Concordavano sino alle più minute frazioni collo stesso prezzo adequato preso per base, e di scorgere inoltre

c) Che in alcune stazioni siasi fatto palese agli offerenti il *maximum* del prezzo approvato infino dagli stessi membri della commissione;

d). Che, in molti luoghi tale sia stata la tardanza nella pubblicazione del giorno fissato per l'apertura delle trattative, da cagionare delle lagnanze per parte de' varj aspiranti, ai quali non rimase il tempo neppure di trasferirsi al luogo, e molto meno per conseguenza di fare le necessarie predisposizioni. A tali difetti, che per sè stessi cotanto pregiudicano la concorrenza, aggiungesi per naturale conseguenza

e) La soverchia fretta con cui furono precipitate le trattative stesse, cosicchè in luogo di chiamare prima separatamente ciascun concorrente nel turno prescritto, e comunicargli l'infimo prezzo ottenuto per ogni singolo articolo, onde intentare se volesse aderire ad un maggior ribasso, si stimò bastante

all'invece di attenersi alle offerte presentate dai principali concorrenti per tutti gli articoli in complesso, diffidando semplicemente gli aspiranti rimanenti di dichiarare l'ultimo prezzo a cui intendono di assumere l'appalto in totale; modo di procedere diametralmente opposto allo spirito delle prescrizioni.

Finalmente si ha dovuto osservare con disapprovazione

f) Essere in varj luoghi stato tollerato, per così dire, sotto gli occhi medesimi della commissione che degli speculatori di altri distretti, i quali nel luogo del rispettivo domicilio già avevano assunto l'appalto per più stazioni, si siano uniti in società con gl' intraprenditori in due, tre ed anche in più circoli, appropriandosi in tal guisa una specie di appalto generale contro l'assoluto divieto delle istruzioni, senza che un sol passo sia stato fatto dalle commissioni istituite per impedire siffatto disordine.

All'uopo di ovviare per sempre agli abusi enunciati, il consiglio aulico di guerra, di concerto cogli altri aulici dicasteri, impose ai magazzini di sussistenze i seguenti ordini, sotto la più severa risponsabilità:

Ad *a*, *b* e *c*. Devono i capi contabili calcolare da per loro stessi e colla massima esattezza il prezzo adequato, su cui basare

le trattative, e sarà loro permesso soltanto di comunicarlo in via di segreto di ufficio ai regj delegati o loro sostituto, ed ai controllori de' magazzini, guardandosi bene di farne traspirare la minima cosa ai privati, o far capitare in altre mani dalle suddette il documento relativo, e porgere così occasione a degli abusi.

Ad *d.* Avranno essi cura che le pubblicazioni degli avvisi d'asta siano fatte in tempo competente, affinchè gli aspiranti ne possano essere informati otto giorni innanzi all'apertura delle trattative ed aver agio sufficiente di prepararvisi.

Nelle pubblicazioni sarà da esprimersi che le offerte vanno insinuate in iscritto e sotto sigillo. Sono essi inoltre avvertiti che per togliere la possibilità di ogni abuso e di pregiudicevoli intelligenze non debbano essere dissigillate le offerte prima che non sia adunata la commissione per principiare le trattative, e che, ciò fatto, debba, in esatta conformità di quanto sotto questo rapporto prescrivono i regolamenti, esser determinato il turno in cui saranno chiamati i concorrenti, onde intraprendere con essi le trattative.

Ad *e.* Rinnovansi qui le avvertenze contenute nel § 4 per rapporto alle trattative separate coi singoli concorrenti, non che circa

al proseguire le stesse trattative con tutta l'attenzione che richiede l'oggetto, e senza minimamente affrettarne il termine; oltre a che s' inculca nuovamente al delegato civile la massima ripetutamente mentovata, che debba in allora soltanto esser proceduto alla conclusione definitiva del contratto, quando ciascun singolo offerente, dietro la comunicazione statagli fatta dell' infimo prezzo che si è ottenuto, avrà data e sottoscritta nel protocollo la definitiva sua dichiarazione che nè per alcuni articoli in separato, nè per un minor termine di tempo si trova in grado di concedere un ulteriore ribasso.

Ad *f*. Onde sia a dovere osservato il divieto di lasciare che un intraprenditore s' impossessi degli appalti in più stazioni, dovranno le commissioni in prevenzione interpellare su tal punto i concorrenti, e registrare nel protocollo le dichiarazioni da essi date di non aver assunto l'appalto in alcun' altra stazione, significando loro al medesimo tempo che qualora venisse in seguito a scoprirsi il contrario di quanto hanno asserito, sarà in arbitrio dell' erario di rompere il contratto.

6. Fra' diversi riflessi relativi ai luoghi ed ai tempi che pel vantaggio dell' erario si devono avere in vista, appartengono ancora la maggior maturità ed il maggior ricavo in

peso ed in farina delle derrate dell' ultimo raccolto, non che di far intendere ai concorrenti, onde così disporli a delle offerte più vantaggiose, che prendendo per base del prezzo della molenda quello con cui ordinariamente viene pagato da' privati, si ha avuto contemplazione a quegli appaltatori i quali si trovassero nel caso di dover nelle proprie case provvedere alle cotture del pane, per cui notabile è il vantaggio per chi contro un modico fitto può procurarsi l' uso de' forni e de' requisiti erariali.

Sebbene le suddette e molte altre circostanze, come quelle che restringonsi ai rapporti locali e variano secondo la diversità de' luoghi, non possano nè formare argomento di una generale norma pel computo del prezzo adequato, nè cagionare alcuna variazione nel *maximum* del prezzo (che dev' essere tenuto segreto, come già fu detto), è però in dovere delle commissioni di tirare tutto quel maggior partito da simili opportunità che sarà in loro potere; e siccome nella stazione in cui vengono eseguite le trattative può già esser rilevato il peso delle derrate che contrattansi sull' adequato risultato da' prezzi di mercato, si prevarranno esse non meno di questa circostanza, di quella della cessione de' forni e de' requisiti erariali sopra riferita, onde

provare ai concorrenti quel vantaggio che per avventura ne derivasse, e mediante cui potrebbero esser abilitati ad accordarsi ad un maggior ribasso.

7. L' accrescimento che in varj distretti è avvenuto nel prezzo de' generi dal giorno in cui fu pubblicato l'invito all' asta sino a quello dell' iniziativa delle trattative, e che era altrettanto notabile quanto in dismisura coll' abbondanza delle recenti messi, non avrebbe dovuto sfuggire all' attenzione delle commissioni istituite, e sarebbe stato il caso, siccome lo prescrivono i regolamenti, di sospendere qualunque trattativa sino a tanto che i prezzi fossero tornati al giusto loro equilibrio, da cui apparentemente erano stati rimossi da' raggiri de' varj concorrenti collegati a tal fine. Tale avvertenza però fu in parte totalmente trascurata, e in parte successe ancora che per rettificare il prezzo si fecero servire per base i prezzi di mercati distanti dai luoghi che somministrano i generi, e ne' quali conseguentemente il trasporto è più dispendioso che nel sito per cui trattavasi di stipulare l' appalto.

Sarà adunque bensì assoluto dovere delle commissioni di rettificare i prezzi di mercato *tutte le volte che in tempo delle trattative i prezzi* avranno oltrepassate le giuste proporzioni nel

luogo stesso, ma dovrà esser fatto in modo più consentaneo di quello indicato, prendendo per norma i prezzi de' vicini e più cospicui mercati.

Oltre alle avvertenze sin qui date tendenti a rimovere per sempre que' difetti in cui si è incorso nelle trattative per le sussistenze militari eseguite nello scorso anno, il consiglio aulico prende occasione dal sospetto che naturalmente ha dovuto nascere, che in alcune stazioni abbiano avuto luogo delle parzialità in favore de' singoli concorrenti, e siano ad essi stati comunicati non solo il *maximum* del prezzo approvato, ma talvolta anche le offerte degli altri aspiranti; cose tutte che lasciano supporre una segreta unione con tali individui favoreggiati: per ammonire severamente contro un siffatto procedere e per avvertire tanto i capocontabili de' magazzini stessi, quanto gl' impiegati rimanenti addetti all' azienda delle sussistenze, essere parimente applicabile all' affare degli appalti il § 13 delle istruzioni che severamente e sotto pena della perdita dell' impiego interdice ad essi ogni commercio privato e qualunque partecipazione diretta od indiretta alla somministrazione delle sussistenze.

Ordina finalmente il consiglio aulico di guerra ai comandi militari d' invigilare atten-

tamente all' esatto adempimento delle accennate prescrizioni, di rettificare qualunque irregolarità che venisse ad appalesarsi con fare nuovamente riprendere le trattative, e d'infliggere la meritata pena in caso di reiterata trascuranza, facendo in pari tempo nominatamente conoscere all' autorità superiore gl' individui che in tal guisa si saranno costituiti colpevoli.

Tanto si notifica per l' opportuna norma.

(N.° 184.) *Scioglimento dei dubbj promossi sull'applicazione dell'art. 4 della notificazione 3 febbrajo p.° p.° in ordine alla competenza dei tribunali di prima istanza, con cui sono contemplate le sole cause passive delle comunità e corporazioni.*

8 novembre 1818.

N.° 26373-4111 P. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Portati a cognizione del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia alcuni dubbj promossi sul punto, se l'articolo 4

della governativa notificazione 8 febbrajo anno corrente in ordine alla competenza dei tribunali di prima istanza contempli le sole cause passive contro le comunità e corporazioni, ovvero sia da estendersi anco alle cause nelle quali siano esse attrici; e se le fabbricerie e le congregazioni di carità entrino nella sfera delle corporazioni per l'effetto proposto nel suddetto articolo; il sullodato senato con aulico decreto 30 settembre p.° p.°, n.° 2817-1269, ebbe a dichiarare che il riferito articolo 4 contempla pel chiaro suo tenore le sole cause passive delle comunità e corporazioni, e che sotto tale denominazione non debbano intendersi nè le fabbricerie, nè le congregazioni di carità, salvo a queste il foro privilegiato nel caso che fossero patrocinate dal fisco.

Di tale dichiarazione si rendono avvertite le imperiali regie delegazioni provinciali per loro intelligenza e per opportuna loro direzione in ogni analogo caso.

Milano, 8 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 186.) *Le spese di viaggio e delle diete degl' impiegati incumbono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito.*

13 novembre 1818.

N.° 27932-3243. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo insorto in un caso particolare il dubbio, se nelle inquisizioni criminali, quando l' inquisito a tenore del § 534 del codice penale deve sottostare alle spese del processo, abbiano da essere poste a suo carico le diete e le spese di viaggio degl' impiegati, ovvero se vi debba supplire l' ufficio criminale, è stato deciso da S. M. I. R. che siffatte spese incumbano all' ufficio inquirente, e non all' inquisito.

Tale ossequiata sovrana risoluzione partecipata all' imperiale regio governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 17 ottobre scorso, n.° 21921-2234, si comunica a codesta imperiale regia delegazione per rispettiva intelligenza.

Milano, il 13 novembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 186.) *Ripugnata la consegna dei disertori bavari rifugiati negli stati austriaci avanti il 1.° agosto 1817.*

13 novembre 1818.

N.° 27853-3233. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Venne fatta per parte di un'autorità bavara la proposizione che avessero a consegnarsi, dietro ricerca delle autorità di quel regno, quei sudditi bavari i quali si fossero rifugiati negli stati austriaci avanti il 1.° agosto 1817 (epoca in cui fu posta in attività la convenzione segnata fra i due stati per la consegna reciproca dei disertori), quando dopo l'epoca suddetta tali individui fossero stati destinati al servizio militare della Baviera; giacchè, giusta i principj ritenuti dalle autorità di quel regno, dal giorno della seguita destinazione al servizio militare rendesi un tale individuo refrattario alle leggi di reclutamento.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita si è compiaciuta di partecipare con dispaccio 15 ottobre p.° p.°, n.° 22078-2198, che presi sopra quest'argomento gli opportuni concerti

col consiglio aulico di guerra e colla cancelleria intima di corte e stato, si è stabilito che la proposizione in discorso non può in verun modo essere secondata; opponendosi apertamente il disposto letterale dell' articolo 14 della succitata convenzione stipulata fra l'Austria e la Baviera, nè potendo questa in verun conto aver effetto retroattivo, per cui non può essa venir applicata ai sudditi dell' una o dell' altra potenza i quali avanti l'epoca del 1.° agosto 1817 si fossero rifugiati nell' uno o nell' altro stato.

Quest'ossequiata dichiarazione di massima viene comunicata all' imperiale regia delegazione a sua propria notizia e per l' esatta osservanza all' evenienza di consimili casi.

Milano, il 13 novembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 187.) *Scioglimento di diversi quesiti in materia di tasse e spese da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche.*

13 novembre 1818.

N.° 27999-3256 P. Circolare.

L'imp. regio governo all'imperiali regie delegazioni provinciali.

Sono stati proposti all'imperiale regia cancelleria aulica riunita i seguenti quesiti in materia di tasse e spese da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche:

1.° Se le spese di vitto rimborsabili dal condannato nella misura stabilita dal § 450 del codice delle gravi trasgressioni politiche debbano considerarsi soltanto riferibili al tempo in cui è durato l'arresto per l'inquisizione, ovvero debbano estendersi sino all'epoca in cui egli rimase in carcere per espiare la pena.

2.° Con quale norma di pratica debbasi procedere anche relativamente alle altre spese di bonifico contemplate dai §§ 446 e 447, e se sotto questa categoria abbiano o no da esser tassate e risarcite quelle degli accessi.

3.° Se la sentenza porti qualche tassa a carico della sostanza del condannato.

La prelodata imperiale regia cancelleria aulica riunita convenendo nel parere di questo governo si è compiaciuta di abbassare con decreto 12 ottobre p.° p.°, n.° 21874-2233, le seguenti risoluzioni:

Quanto al 1.° dubbio,

Che essendo disposto nei §§ 534 e 535 del codice dei delitti che il condannato debba soltanto risarcire quelle spese che si dovettero per lui sostenere durante l' arresto d' inquisizione, e non già quelle che potrebbero occorrere nel tempo entro cui egli sofferse la pena, non vi è motivo di stabilire altra norma per le gravi trasgressioni politiche; ciò che può anche inferirsi dal riflesso che un condannato tanto in via politica, quanto in via criminale porta il peso *ex ratione publica* ed in espiazione della violata legge, e perciò non dev' essere tenuto a verun risarcimento, di cui altronde lo stato non avrebbe bisogno, giacchè tutte le spese della punitiva giustizia vengono nel regno lombardo-veneto sopportate dal pubblico tesoro.

Per la misura poi delle spese di mantenimento di un imputato anche per gravi trasgressioni politiche stanno ferme le dichiarazioni già espresse col decreto 25 luglio 1816,

n.° 32,482-7883 della commissione aulica centrale d'organizzazione, e comunicato col governativo dispaccio 10 agosto detto anno, n.° 32,385-2317, giusta le quali può esigersene il rimborso in misura di quanto fu realmente speso, quando anche la somma oltrepassasse i cinque carantani fissati nel § 450.

Per riguardo al secondo quesito,

Che essendo negli articoli 446 al 449 indicate nominatamente le spese che dal tribunale devono esser sostenute e rimborsate in seguito dall'inquisito sulle di lui sostanze, ne consegue naturalmente che tutto ciò che non venne in detto articolo nominato non possa formare un soggetto di debito e di risarcimento a carico dell'imputato, ma che debba in vece entrare nella categoria di quelle spese che vengono soddisfatte sui fondi assegnati per l'esercizio della giustizia in generale; che quindi nemmeno le spese occorribili per gli accessi dei giudici (i quali d'altronde devono prestare sinora la loro opera senza verun compenso) possono ripetersi dall'inquisito, non essendo le medesime indicate tra quelle da rimborsarsi.

Sul terzo dubbio finalmente fu deciso che se la legge nella II parte del codice penale non ha imposto, nè fatto cenno di alcuna tassa

in oggetti di gravi trasgressioni politiche, non possa ora la medesima esser applicata.

Il governo deduce a notizia di codesta imperiale regia delegazione provinciale le premesse antiche dichiarazioni per opportuna norma nei contingibili casi.

Milano, il 13 novembre 1818

STRASSOLDO.

(N.° 188.) *La consegna dei delinquenti già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall' autorità politica senza intervento della giudiziaria.*

16 novembre 1818.

N.° 27751-3216 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra proposizione di questo imperiale regio governo, il senato del supremo tribunale di giustizia in Verona con decreto 21 ottobre p.° s.° comunicato da questo tribunale d' appello mediante nota 4 corrente,

n.° 11346, ha riconosciuto che nel caso di individui esteri già condannati in estero stato, e che qui siano detenuti in istato di fuga dal luogo della pena, non è applicabile il § 33 del codice penale, nè la relativa appendice, e che quindi la consegna de' medesimi all' estero può essere accordata ed effettuata dall'autorità politica senza intervento della giudiziaria.

In conseguenza di tale principio venendo arrestati simili individui in queste provincie, non saranno rimessi al rispettivo tribunale criminale come era stato in generale prescritto riguardo agl' inquisiti esteri per fatti commessi in estero stato colla risoluzione governativa 22 giugno p.° p.°, n.° 7405-606, comunicata alla direzione generale di polizia, ma dovrà farsene semplicemente rapporto al governo, ed attendersi dal medesimo la decisione.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per opportuna sua intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 16 novembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 189.) *Disposizioni relative all' esecuzione della notificazione di questo giorno risguardante il trattamento degli esteri individui che sortono dagl' imperiali regj eserciti, come pure dei loro figli e mogli.*

17 novembre 1818.

N.° 27020-3126. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per l' opportuna intelligenza e per la corrispondente pubblicazione e diramazione in codesta provincia si rimettono all' imperiale regia delegazione provinciale alquanti esemplari della notificazione governativa 17 corrente novembre portante la risoluzione sovrana 25 agosto p.° p.°, che riguarda il trattamento degli esteri individui i quali sortono dagl' imperiali regj eserciti senza conservare un carattere militare in quanto ai diritti ed obblighi inerenti alla cittadinanza austriaca.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita nell' abbassare la venerata sovrana risoluzione ha inoltre comunicato le seguenti disposizioni :

In conformità di questa sovrana risoluzione saranno da trattarsi in avvenire quegli ufficiali *nati esteri* che o effettivamente servono

nelle imperiali regie armate, o che hanno lasciato il servizio senza ritenere il carattere militare.

Anche i figli di questi ufficiali, siano essi nati nell' interno o nell' estero, seguiranno in quanto alla nazionalità la qualità de' padri loro, qualora però non siano questi figli da considerarsi come di puro diritto, nel qual caso saranno da trattarsi in conformità dei principj generali stabiliti dalle leggi civili.

Le mogli degli ufficiali nati esteri in attualità di servizio o congedati solo allora saranno da considerarsi come straniere, quando siano nate in paese estero, e avanti il loro matrimonio non abbiano già acquistata legalmente la cittadinanza austriaca. Le mogli nate suddite austriache saranno da trattarsi come tali in conformità delle prescrizioni vigenti.

Si partecipano quindi anche le predette ulteriori dichiarazioni per la relativa intelligenza e norma all' evenienza de' casi.

Milano, il 17 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 190.) *Accordato l'exequatur regium, alla nomina del signor* De Moupertuis *in console generale francese residente in Milano.*

17 novembre 1818.

N.° 28348-1372. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è graziosamente degnata la M. S. con sovrana sua risoluzione del 13 scorso ottobre di accordare l'*exequatur regium* alla nomina del signor *De Moupertuis* in console generale francese nel regno lombardo-veneto colla residenza in Milano.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale è incaricata di rendere di conformità inteso il ceto mercantile per propria norma ed intelligenza.

Milano, il 17 novembre 1818.

STRASSOLDO.

Patente d'invenzione accordata a Giovanni Uffenheimer nel metodo da lui inventato di tingere la carta cerulea.

17 novembre 1818.

N.° 28345-1370. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Piacque a S. M. di graziosamente accordare a *Giovanni Uffenheimer* una patente di invenzione portante privativa in data 24 aprile corrente anno per far uso in tutto il regno lombardo-veneto per lo spazio di sei anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, di un metodo da lui inventato di tingere la carta cerulea.

Nel rendere di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale viene la suddetta incaricata di far registrare nei proprj uffici l'analogo avviso, che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la patente di cui si tratta.

Milano, il 17 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 192.) *Norme per esecuzione della notificazione 17 dicembre 1817 riguardante l'uso della carta bollata per gli atti giudiziarj.*

20 novembre 1818.

N.° 11244-8962. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Nuovi dubbj si sono presentati su l'intelligenza ed applicazione del disposto nell'articolo 37 del decreto 21 maggio 1811 circa l'uso della carta bollata richiamato in vigore a termini della governativa notificazione del 17 dicembre 1817.

Premuroso il tribunale d'appello di guidare le prime istanze subordinate all'esatta osservanza della legge, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio governo, deduce a loro notizia le dilucidazioni e norme seguenti da attendersi nei casi rispettivi:

1.° Gli esemplari da intimarsi alle parti di tutte le sentenze o decreti, quantunque le loro minute si stendano sopra carta senza bollo, dovranno essere scritti in carta bollata da centesimi 75.

2.° Non così quei decreti che sono intimati o resi noti alle parti in via di estratto sopra un libello di qualunque natura, e che si ritengono esclusi dall' obbligo di separato o particolare bollo, siccome già legittimati nella formalità del bollo in quello inerente al foglio sul quale si trascrivono, e debbonsi per effetto di disciplina giudiziaria necessariamente riportare i decreti medesimi.

3.° Le consulte e le requisitorie sopra affari e ad istanza di parti che si dirigono o spediscono ai tribunali dello stato, non che all' estero, sono pur esse da scriversi in carta con bollo, bastando però che si faccia uso di quella da centesimi 50.

Milano, il 20 novembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 193.) *Tariffa stabilita pel pagamento da farsi ai militari destinati alle operazioni di triangolazione.*

23 novembre 1818.

N.° 28781-4629. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Inerendo al circolare dispaccio 19 scorso giugno, n.° 14712-2196, con cui relativamente alle somministrazioni da farsi ai militari destinati alle operazioni di triangolazione fu incaricata codesta regia delegazione di dare le opportune disposizioni, onde tanto i comuni, quanto gli abitanti dovessero limitarsi a ricevere dai detti ufficiali in vece del danaro una regolare quitanza, che in seguito sarebbe stata rimborsata coi prezzi di una nuova tariffa, si partecipa alla delegazione medesima che, viste le proposizioni delle rispettive delegazioni e dietro i concerti presi coll' imperiale regio comando generale, vennero stabiliti i seguenti prezzi:

Per una carrozza con due cavalli	lir.	13.	94. –
Per una sedia con un cavallo	»	6.	99. 8
Per un cavallo da sella . .	»	6.	85. –
Per un messo	»	1.	73. 7

Nel partecipare per intelligenza e norma la verificata nuova tariffa si previene che l'imperiale comando militare ha già dati gli ordini opportuni all' ufficio topografico, affinchè in luogo delle quitanze, che interinalmente venivano rilasciate dagli ufficiali, siano d'ora innanzi pagate tosto in contanti le succennate prestazioni, avendo in pari tempo commesso all' ufficio medesimo di reintegrare ai comuni ed abitanti sulla suddetta norma le prestazioni fin qui effettuate, e per le quali tengono le relative quitanze.

Milano, il 23 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 194.) *Patente di invenzione accordata a Giuseppe Tackl pel suo ritrovato di fabbricare i vetri senz'uso di potassa o di altro surrogato.*

23 novembre 1818.

N.° 28486-1377. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è la M. S. I. R. graziosamente degnata di accordare a *Giuseppe Tackl* una patente d'invenzione in data 7 giugno corrente anno portante privativa per far uso in tutto il regno lombardo-veneto per lo spazio di dieci anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, di un nuovo metodo da lui ritrovato di fabbricare i vetri senza uso di potassa o d'alcun surrogato, e senza bisogno di sale veruno, a riserva della solita aggiunta di sal comune.

Nel rendere di ciò consapevole questa imperiale regia delegazione provinciale, è la medesima incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà indicato nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni venne rilasciata la patente in discorso.

Milano, il 23 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 195.) *I militari italiani che hanno compita la loro capitolazione per ottenere il congedo d'ora innanzi ricorreranno non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi.*

25 novembre 1818.

N.° 27040-4280 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per ordine 30 luglio p.° p.°, n.° 2881 dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra tutti i reggimenti e loro depositi debbono congedare direttamente tutti i soldati italiani i quali hanno compita la loro capitolazione, semprechè non siano colpevoli di diserzione e non abbiano preso nuovo ingaggio. A fine pertanto di togliere un' inutile corrispondenza tra le delegazioni ed il governo, e tra questo e l' imperiale regio comando generale militare su questo proposito, resta stabilito che d' ora innanzi non si trasmetteranno più al governo suppliche per dimissioni a titolo di compiuto periodo, venendo su quest' oggetto provveduto dai corpi rispettivi direttamente.

Ove per altro si desse il caso che constasse alla delegazione che alcun militare avesse

diritto pel titolo succennato al suo congedo, nè lo ottenesse senza essersi reso colpevole di diserzione, dopo congruo tempo, spirata l'epoca della capitolazione, starà alla delegazione medesima di farne rapporto pei necessarj provvedimenti.

La soppressione di tali domande rendesi tanto più conveniente, in quanto che la maggior parte di tali militari o è già in permesso presso la propria famiglia, o è in viaggio per recarsi ai nativi focolari, ove dai rispettivi comandi di piazza saranno consegnati i congedi di questa natura.

Milano, il 25 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 196.) *Sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj finattantochè i reggimenti cui appartengono siano completati.*

26 novembre 1818.

N.° 28086-4492 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regio comando generale militare, atteso lo scarso numero di soldati cui

sono attualmente ridotti i reggimenti austro-italiani, avverte non essere per ora possibile l'accordare più i soliti congedi temporarj, da rimettersi poi in corso allorchè in alcun modo i reggimenti medesimi siano ridotti a numero e forza sufficiente.

Ne segue pertanto che codesta delegazione dovrà per ora ommettere, e sino a nuovo avviso, di presentare al governo gli elenchi riferibili agl' individui petenti congedo per circostanze di famiglia, pei quali non si faceva luogo ai permessi illimitati se non erano in grado di adempiere alle condizioni per l'assoluta dimissione. Nei soli casi però sommamente speciali di straordinaria necessità presso le famiglie di qualche soldato starà a codesta delegazione il rivolgersi al governo pei necessarj provvedimenti; come pure non mancherà essa di continuare ad innoltrare le domande di congedo di coloro pei quali viene offerto l'adempimento delle prescritte condizioni, o per cui fu consegnato già alcun individuo in via di misura di polizia, e venga provata l'inabilità al pagamento delle spese di vestiario.

Milano, il 26 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 197.) *Avvertenze onde procurare il miglioramento dei contratti per le esattorie comunali.*

30 novembre 1818.

N.° 27264-4324 = 27274-4325. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Le ispezioni che per parte del governo e della congregazione centrale si sono fatte sui contratti attualmente vigenti per le esattorie comunali hanno dato a desiderare che parecchi di essi vengano nelle nuove delibere migliorati in favore de' comuni. Mentre però il governo si tiene sicuro che a questo intento mireranno quando ne sarà tempo le sollecitudini delle congregazioni provinciali per tutti que' comuni al cui interesse non si mostrano gli attuali contratti bastevolmente favorevoli, ed ha pur luogo a lusingarsi del pari utile risultato in vista massimamente delle migliorate circostanze de' tempi, trova opportuno di raccomandare frattanto alcune avvertenze che possono appunto giovare al miglioramento de' contratti suddetti e servire anco ad eliminare ogni successivo contingibile difetto nella legalità degli atti, che riposar deve sulla piena esecuzione della sovrana patente 18 aprile 1816.

L'esperienza ha fatto conoscere che laddove si è praticato in tempo la pubblicazione delle cedole prescritte dall'art. 2 della patente suddetta, più facile fu il rinvenimento

degli esattori, e più vantaggiose ne riuscirono le condizioni. Le imperiali regie delegazioni richiameranno quindi i cancellieri del censo alla più esatta osservanza di questa prescrizione, e li renderanno nel tempo istesso responsabili di qualunque loro negligenza nell' assistenza che sono in dovere di prestare ai deputati comunali dipendentemente dalle operazioni che a' medesimi incumbono in forza del disposto negli articoli 3 e 4 della patente medesima.

Siccome non a tutti gli atti d' asta specialmente pe' contratti separati si sono viste unite le cedole invitatorie e la relazione delle fatte pubblicazioni, così non dovrà ommettersi di prescrivere ai cancellieri suddetti l' immancabile osservanza degli articoli 7 e 8 della patente ripetuta, e l' unione agli atti d' asta delle dette cedole e certificati di pubblicazione, onde le congregazioni provinciali siano in nessun caso abilitate a verificare se nulla siasi ommesso per la piena esecuzione della legge.

Essendo poi anco sembrato che le pratiche portate dagli articoli 15, 16 e 17 della patente più volte indicata non siansi bene conosciute da tutte le deputazioni comunali, sarà opportuno d' insistere perchè non vengano mai dimenticate, siccome quelle che assicurando sempre un' offerta qualunque possano molto contribuire a migliorare la condizione de' contratti.

Milano, il 30 novembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 198.) *Richiamate all' osservanza le precedenti disposizioni onde ottenere la pronta percezione delle tasse giudiziarie.*

30 novembre 1818.

N.° 8814. Circolare.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Con decreto 27 giugno p.° p.°, n.° 9653-2392 C., l' imperiale regio governo ha fatto conoscere a questa direzione due circolari n.° 4322, diramate dall' imperiale regio tribunale d' appello a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie e a tutte le imperiali regie preture urbane, da tenersi affisse alle porte delle rispettive cancellerie, acciò le parti ed i patrocinatori debbano esattamente attenervisi, e non possano allegarne ignoranza.

Dispone la prima delle dette circolari che tutti gli atti da rimettersi ad istanza di parte, colla posta, alla controparte vengano consegnate alla parte istante col mezzo dell' ufficiale tassatore, e che producendosi dei libelli i quali possano dar luogo a requisitorie, e che

abbiano da intimarsi, i patrocinatori vi uniscano, oltre i duplicati occorrenti, anche una rubrica per iscrivervi la relazione della seguita intimazione.

La seconda circolare incarica le imperiali regie preture urbane d'istruire i loro uffici, acciò trasmettano all'ufficiale tassatore presso il rispettivo loro tribunale tutti indistintamente gli atti tassabili, compresi i duplicati da restituirsi, non che le copie da rilasciarsi ad istanza delle parti.

Lo scopo delle dette circolari è quello della più pronta e facile percezione delle tasse giudiziarie, del bollo e del porto tanto per le intimazioni che si fanno per mezzo della posta in altre giurisdizioni, quanto per quelle che dall'autorità giudiziaria si fanno per mezzo di requisitoriali. Nel caso pertanto in cui si rilasciano alla parte gli atti perchè ne faccia seguire l'intimazione alla controparte col mezzo della posta, devono contemporaneamente alla consegna degli atti esigersi tutte le tasse competenti, compresa quella della intimazione che si opera colla consegna del piego che si fa dall'ufficio postale alla controparte.

Rispetto poi alle requisitoriali, pervenendo all'ufficio delle tasse l'istanza corredata della rispettiva rubrica, si devono annotare dal tassatore del tribunale requirente le competenti

tasse sul duplo da restituirsi alla parte, per esigerle all'atto che la medesima si presenta per ritirarlo. Allorchè poi viene spedita la risponsiva, il tassatore presso il tribunale requisito deve corredarla della specifica delle spese rimborsabili e della voluta rubrica, acciò il tassatore presso il tribunale requirente, nell' atto che consegna alla parte istante la suddetta rubrica avente a tergo la relazione della seguita intimazione, possa esigere dalla medesima tutte le tasse e le spese occorse.

Per siffatto modo i crediti per requisitorie, i quali hanno fin qui offerto de' complicati carteggi ed involute fra loro le contabilità de' tassatori, cesseranno onninamente per le requisitoriali che abbiano ad intimarsi a cura delle parti, o col mezzo della posta, ponendo così in grado i tassatori di esigere con maggior prontezza le tasse da rimborsarsi agli uffici requisiti, e di farne loro ne' modi di pratica il relativo rimborso.

Ciò sia a di lei norma per la corrispondente esecuzione nella parte che le spetta sull'oggetto delle sull'odate circolari, nell'atto che la direzione sta attendendo un pronto cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 30 novembre 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 199.) *Norme per regolare le ferie nelle pubbliche scuole, nei licei e nelle università.*

1.° dicembre 1818.

N.° 28396-3290. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Gli arbitrj che in alcuni istituti di pubblica istruzione estendevano oltre il dovere le ferie, ed il danno che da tale abuso deriva, ritardandosi per tal modo il profitto della studiosa gioventù, hanno richiamate le paterne sollecitudini di S. M., che si è compiaciuta di stabilire a tal uopo le seguenti norme, ordinandone la più esatta osservanza.

Per le scuole popolari ed elementari si eseguiranno appuntino le discipline stabilite su tale proposito nel regolamento relativo, che quanto prima sarà stampato.

Si eseguirà pure esattamente ciò che è prescritto riguardo alle ferie ed ai giorni di vacanza per gl' imperiali regj ginnasj alla sezione quinta del codice ginnasiale.

Riguardo agl' imperiali regj licei ed università sono stabilite le seguenti prescrizioni :

1.° Oltre le domeniche ed altre feste di precetto, il martedì ed il giovedì d' ogni

settimana, vi sarà feria nel dopo pranzo; qualora però si combinasse nella settimana una festa di precetto fuori di questi due giorni, in tal caso l' istruzione avrà luogo il dopo pranzo del martedì.

2.° Le ferie di natale cominciano il 24 dicembre, e durano fino al nuovo anno.

3.° Le ferie di carnovale cominciano l'ultima domenica di carnovale, e continuano sino al primo giorno di quaresima.

4.° Le ferie di pasqua incominciano al mercoledì avanti pasqua, e durano sino al martedì susseguente.

5.° Ad ogni rettore di università nuovamente eletto è permesso di stabilire un giorno particolare di vacanza.

All' epoca degli esami semestrali ciascun professore deve continuare regolarmente la sua scuola nei giorni in cui non vengono esaminati i suoi proprj scolari.

Milano, il 1.° dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 206.) *Le massime e discipline in materia di pensioni civili vigenti nelle antiche provincie austriache applicate anche alle provincie di Lombardia.*

8 dicembre 1818.

N.° 18796-6576 C. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per decreto 6 novembre p.° p.°, n.° 48802-2578 dell'imperiale regia camera aulica generale delle finanze le seguenti massime e discipline in materia di pensioni civili vigenti nelle antiche provincie austriache vengono ora messe in pratica anche in queste di Lombardia:

Gli attestati di sopravvivenza degl'individui che hanno pensione o provvigione od altro assegno qualunque di benefico sussidio a carico dell'imperiale regio erario, e per le vedove gli attestati di continuazione nello stato vedovile debbono rilasciarsi dai parrochi locali sempre al tempo in cui scadono i relativi pagamenti coll'espressione della data, e munirsi del sigillo parrocchiale; non dovendo però i detti parrochi emettere mai veruno dei suddetti certificati di sopravvivenza, se

prima non abbiano essi veduta cogli occhi proprj la persona cui riguarda il certificato da rilasciarsi.

Allorchè poi si verifica la morte d'alcuno dei suddetti pensionati, provvisionisti ed assegnatarj, i rispettivi parrochi devono immediatamente farne notificazione al rispettivo municipio, e deve questo trasmetterla senza dilazione all' imperiale regia delegazione provinciale.

Essi parrochi in oltre devono fare una pari notificazione per tutte quelle vedove di impiegati che trovinsi passare a nuove nozze, abbenchè esse non si denunciassero e non fossero altrimenti conosciute per pensionate, e la notificazione per dette vedove deve esprimere esattamente tanto il nome ed il carattere del marito defunto desumibili dalla fede mortuaria producibile pel nuovo matrimonio, quanto il nome, la condizione ed il domicilio del nuovo marito.

Tali prescrizioni sono adunque partecipate alle singole imperiali regie delegazioni provinciali, affinchè dieno prontamente ai parrochi ed ai municipj delle rispettive provincie gli ordini opportuni per la corrispondente esecuzione in ciò che rispettivamente li riguarda; avvertendo poi le stesse imperiali regie delegazioni che le notificazioni

di morti e matrimonj di cui sopra, che perverranno ad esse, debbano esse medesime rassegnarle di mano in mano e senza indugio all'imperiale regio governo.

Milano, 8 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 201.) *Partecipazione dell' abolizione del diritto d'albinaggio fatto da S. M. d'ambe le Sicilie per tutti quegli stati che non esercitano un tal diritto coi di lei sudditi.*

11 dicembre 1818.

N.° 12650-1069. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Dall' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato venne portato a notizia dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia essere abolito nel regno delle Due Sicilie in virtù di rispettivo decreto dato a Napoli il 12 agosto anno corrente, inserito in quel giornale

n.° 201 del 24 agosto medesimo, il diritto di albinaggio in ordine a tutti quegli stati presso cui lo stesso diritto non fosse messo in pratica contro i sudditi di S. M. d'ambe le Sicilie.

Il tribunale d'appello generale, in esecuzione degli ordini abbassati dal senato lombardo-veneto del mentovato supremo tribunale, notifica per ugual fine a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da esso appello la sopra espressa disposizione della prefata M. S. il re delle Due Sicilie, a loro lume e contegno, onde non venga menomamente esercitato in questi stati tale diritto d'albinaggio contro i sudditi del regno delle Due Sicilie, in corrispondenza altronde ai veglianti termini del codice civile universale austriaco.

Milano, 11 dicembre 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 202.) *Comunicazione del decreto sovrano 19 novembre, con cui i coscritti che si fanno supplire all'armata restano esenti da ulteriore garanzia tostochè i loro supplenti siano stati accettati al corpo.*

14 dicembre 1818.

N.° 30449-5016. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi degnata S. M. l'imperatore e re, sopra rapporto del consiglio aulico di guerra, di approvare che nel regno lombardo-veneto i coscritti che si fanno supplire all'armata sieno esenti da ulteriore garanzia tostochè i loro supplenti siano stati effettivamente accettati al corpo, si rimette a . . . . . copia del relativo aulico dispaccio per l'opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 14 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

Copia dell' aulico dispaccio in data di Vienna 19 novembre 1818 diretto all' imperiale regio governo di Milano.

S. M. l' imperatore e re, sopra rapporto del consiglio aulico di guerra, si è degnata di approvare che nel regno lombardo-veneto i coscritti che si fanno supplire all'armata siano esenti da ulteriore garanzia tosto che i loro supplenti siano stati effettivamente accettati al corpo.

Di conformità a questa sovrana risoluzione dovrà cessare d'ora in avanti, seguita che sia l' ammissione del supplente, qualsisia garanzia per parte del requisito; e però non si dovrà più attenersi al regolamento del cessato regno d'Italia provvisoriamente ritenuto in vigore, e segnatamente all'art. 199, ma bensì alla suindicata risoluzione sovrana e al sistema vigente nelle altre provincie della monarchia, secondo il quale il supplito dopo l' avvenuta accettazione del supplente non è tenuto a garanzia se non nel caso unico in cui risulti che all' atto della presentazione di quest' ultimo abbia avuto luogo fra ambedue questi individui frode od inganno.

(N.° 203.) *Provvisione da ammettersi nei contratti d'appalto delle sussistenze militari.*

15 dicembre 1818.

N.° 30215-4962. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per intelligenza e norma di codesta regia delegazione le si accompagna una copia di un ordine dell'imperiale regio comando militare diretto a tutt'i magazzini di provianda della Lombardia, relativamente al tanto per cento di provvisione da ammettersi nei contratti di appalto delle sussistenze per semestre, non che riguardo alle pene che dovranno subire gli appaltatori qualora venisse scoperto che il pane non fosse formato colle qualità prescritte.

Milano, il 15 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

Ordine del comando generale diretto ai magazzini della Lombardia il 18 novembre 1818.

Il consiglio aulico di guerra, di concerto colla cancelleria aulica sull'appalto delle proviande militari, ha prescritto il 4 corrente L. A., n.° 5074, come segue:

1. Nei contratti per semestre si ammetterà soltanto la provvisione del tanto per cento minore per calcolare il massimo del prezzo, cioè:

Per pane ed avena . . . . 8 per 100
Per fieno . . . . . 6 per 100
Per paglia e legna . . . . 5 per 100

quindi quella provvisione che venne stabilita nell'ordine 29 agosto 1817, n.° 2608, per gli appalti che non durano sei mesi. La maggior provvisione del tanto per cento varrà d'ora innanzi soltanto per un contratto al di là di sei mesi, mentre non è interesse dello stato di stabilire de' contratti per più di sei mesi, salvo che con ciò si ottenessero de' prezzi più vantaggiosi.

2. Si è rilevato da un dispaccio del consiglio aulico di guerra 13 settembre prossimo passato, n.° 4224, essersi dato il caso che gli appaltatori hanno varie volte falsificato il pane di munizione; per andare incontro a simili casi si prescrive perciò quanto segue:

a) Scorgendo appena che il pane di munizione somministrato alla truppa sia stato falsificato, sia per trascuratezza dell' appaltatore o del suo sostituto, sia in altro modo, havvi un sufficiente motivo per allontanare l' appaltatore dalla continuazione del suo contratto, salvo che il medesimo potesse provare d' essere stato ingannato contro il suo contratto stabilito col mugnajo, nel qual caso si procederà contro il colpevole.

b) L' esame del pane falsificato sarà fatto da una commissione mista, composta di periti da eleggersi dal comando militare e dalla

delegazione del paese, coll'intervento del contabile del magazzino locale. La commissione rileverà tutte le circostanze relative, e si assicurerà della provvisione di grano e farina dell'appaltatore; in seguito di che stabilirà il processo verbale da spedirsi dal rispettivo magazzino al comando generale per l'ultima determinazione.

c) Essendosi previamente convinta la commissione della falsificazione, ed avendo deciso questo comando che debba annullarsi il contratto, e non trovando il governo di annuire a siffatta risoluzione per attendere la decisione dell'autorità superiore, allora l'appaltatore potrà continuare provvisoriamente le sue somministrazioni, ma solamente della provvisione di riserva per quattro settimane. In tal caso per altro si invigilerà tanto per parte politica che militare, che la qualità del pane sia buona.

d) Qualora venga annullato il contratto dell'appaltatore per falsificazione del pane, si provvederà il pane a spesa del medesimo sino spirato il tempo del contratto; altrimenti crescendo il prezzo de' grani, gli appaltatori potrebbero falsificare espressamente il pane per sciogliere il contratto. In generale poi i contravventori al contratto saranno tenuti obbligati e risponsabili per ogni danno cagionato all'erario.

E tanto per norma di codesto magazzino.

(N.° 204.) *I convogli del treno da alloggiarsi nell' interno o nelle vicinanze di piccola distanza dai comuni di stazione.*

16 dicembre 1818.

N.° 29771-4853 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dall'imperiale regio comando del treno venne avanzata una rimostranza al supremo aulico consiglio di guerra pel motivo che la contabilità di guerra calcolando la distanza de'trasporti à stretto rigore delle miglia, intendeva di diffalcare ai comandanti de'convogli gli aumenti di paga da essi assegnati alla truppa sotto i loro ordini per tutti que' giorni che, comparativamente all'importo delle miglia od alla distanza che a seconda delle differenti stazioni sono prescritte per ogni giorno di viaggio, hanno di più consumato nel viaggio stesso. Una tale differenza viene attribuita non già a prolungazione o negligenza per parte de' conduttori de' convogli, ma bensì alla circostanza che i convogli vengono dai commissariati civili acquartierati talvolta nei luoghi distanti una o due ore dalla strada

maestra, ciò che è causa di sommo perdimento di tempo e di danno ai militari ed ai cavalli già stanchi pel viaggio.

Ad ovviare pertanto i premessi inconvenienti, e per togliere l'argomento ad ogni reclamo sull'oggetto, s'invitano le imperiali regie delegazioni a dare le opportune disposizioni, affinchè i convogli del treno siano possibilmente alloggiati nell'interno de' comuni di stazione, o quanto meno ne' contorni a piccola distanza, e per modo che, compreso il viaggio, il militare non abbia a fare ogni giorno più di quattro miglia tedesche in tempo d'estate, e di tre miglia in tempo d'inverno. Ove poi per avventura l'affluenza di truppe o la località esigesse assolutamente di sorpassare il precisato limite, dovranno le autorità comunali farne menzione sui fogli di marcia del militare ad opportuna sua giustificazione.

Milano, il 16 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 205.) *Patente d'invenzione accordata al cavaliere* Giuseppe Doschot *sui suoi ritrovati di costruire i focolari delle cucine, di riscaldare un intero fabbricato e di segare le tavole.*

17 dicembre 1818.

N.° 30461-1442. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Piacque a S. M. I. R. A. di graziosamente degnarsi di accordare al cav. signor *Giuseppe Doschot* una patente d'invenzione in data 20 luglio corrente anno portante privativa per far uso in tutto il regno lombardo-veneto nello spazio d'anni sei interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, de' suoi ritrovati, uno di costruire in maniera singolare i focolari delle cucine, l'altro per riscaldare un intero fabbricato, ed il terzo per segare le tavole.

Nel rendere di ciò intesa codesta imperiale regia delegazione provinciale viene la stessa incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso, che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la patente di cui trattasi.

Milano, il 17 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 206.) *Dichiarazioni riguardo alla classificazione degl' istituti di pubblica beneficenza, quali da essere soccorsi dall' imperiale regio erario, e quali da riguardarsi per istituti privati.*

18 dicembre 1818.

N.° 30447-1547. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. dopo di avere colla sovrana sua risoluzione 6 maggio p.° p.° stabilita la classificazione di tutti gl' istituti di pubblica beneficenza esistenti nel regno lombardo-veneto, e determinati i mezzi coi quali supplire alla loro deficienza, con altra risoluzione del 2 ottobre p.° p.° si è degnata di dichiarare per tutte le provincie della monarchia in generale che alla prima classe degl' istituti suddetti i quali hanno diritto d' essere soccorsi dal regio erario appartener debbano quegli stabilimenti che vengono eretti in caso di contagio, epidemia, ecc., e gli stabilimenti degli esposti e dei pazzi; che per gli stabilimenti di queste due ultime specie debba comprendersi ogni anno nei bisogni generali delle finanze l' intiera somma all'uopo occorrente, e che tutte le corporazioni ecclesiastiche che si dedicano

alla cura degl' infermi sieno considerate e trattate quali istituti privati, con dichiarazione che essi debbano limitare il numero de' proprj ammalati secondo i proprj redditi.

Nel comunicare questa nuova sovrana risoluzione, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 22 ottobre p.° p.°, n.° 22987-2161, ha ordinato che le sia fatto conoscere lo stato delle sostanze di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in queste provincie, coll' indicazione delle sorgenti locali già attivate per supplire ai loro bisogni, e che si eseguisca la separazione della sostanza degl' istituti degli esposti e dei pazzi da quella degli altri stabilimenti, prescrivendo la norma da osservarsi all' uopo e dando altre disposizioni relative.

Per riguardo alla separazione della sostanza degli esposti, il governo ha già prevenute le superiori intenzioni colla circolare 15 luglio p.° p.°, n.° 18150-917.

Sarà dunque da esaminarsi se tra le sostanze degl' istituti di pubblica beneficenza di cotesta provincia ve ne sia alcuna destinata al mantenimento dei pazzi per eseguirne la voluta separazione.

Nella formazione poi dello stato generale delle sostanze di tutti i pii istituti essendo stata incaricata l' imperiale regia direzione

generale di contabilità, le imperiali regie delegazioni restano incaricate di somministrare alla medesima tutte le notizie e i lumi che loro venissero all'uopo da essa richiesti, e di affrettare la trasmissione dei conti consuntivi 1817 delle congregazioni di carità che non fossero stati ancora presentati.

Intanto per loro notizia ed intelligenza si comunica in copia alle imperiali regie delegazioni il succitato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita, riservandosi il governo di compartire poi quelle ulteriori disposizioni che a norma del medesimo si troveranno del caso.

Milano, il 18 dicembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

In relazione all'aulico dispaccio 21 maggio anno corrente, n.° 3505-286, col quale venne comunicata al governo la venerata sovrana risoluzione 6 maggio portante la classificazione di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nel regno lombardo-veneto, e colla quale furono stabiliti i modi con cui supplire alle loro deficienze, si previene il medesimo che la M. S. con

posteriore venerata risoluzione del 2 ottobre corrente si è degnata di stabilire per tutte le provincie della monarchia in generale che alla prima classe degli stabilimenti di pubblica beneficenza, i quali hanno diritto d'essere soccorsi dal regio erario, appartener debbano quegli stabilimenti i quali vengono eretti ne' casi di contagio, di epidemia, o quando si diffondono malattie popolari, ovvero quando si sviluppa in modo pernicioso il mal venereo, in tempi di peste, di epizoozia, e generalmente in tutti quei casi nei quali viene minacciato da vicino il bene generale dello stato; come pure gli stabilimenti degli esposti e quelli de' pazzi. Riguardo ai primi, vuole S. M. che si osservi quanto si praticò fin qui rispetto ad essi: relativamente agli stabilimenti degli esposti e de' pazzi, che si debba ogni anno previamente calcolarsi e comprendersi nei bisogni generali delle finanze tanto nelle provincie tedesche che nelle italiane della monarchia l'intero importo a tal uopo occorrente.

Ha inoltre ordinato la M. S. che tutte le corporazioni ecclesiastiche che si dedicano alla cura degl' infermi siano considerate e trattate quali istituti privati, e che venga loro quindi prescritto di limitare il numero de' loro ammalati secondo i proprj redditi.

Vuole pure S. M. che si vegli attentamente per prevenire ogni malversazione ed abuso nell' amministrazione delle sostanze degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

In seguito a questa venerata sovrana risoluzione ed a fine di procedere colla maggior possibile uniformità in questo argomento secondo l' espressa intenzione di S. M., il governo dovrà prima di tutto rilevare e far conoscere le sostanze di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nel territorio da esso dipendente, non che le sorgenti locali già attivate per supplire alle loro deficienze.

La sostanza di esclusiva spettanza degl'istituti degli esposti e de' pazzi verrà separata da quella degli altri stabilimenti, ed i proventi della medesima verranno loro lasciati pei loro bisogni.

Ove poi la sostanza dei detti istituti si trovasse in tutto od in parte confusa con qualche stabilimento locale di pubblica beneficenza, in tal caso, dopo un maturo esame sulla provenienza della sostanza medesima e sulle altre circostanze di ciascuno stabilimento, si dovrà stabilire, mediante un calcolo possibilmente esatto e conforme ai principj d' equità e di giustizia, la quota alla quale possano aver diritto gl' istituti così detti universali o della prima classe, per quindi separarla,

all'oggetto che la medesima sia esclusivamente applicata ai particolari loro bisogni.

Questi istituti però, essendo qualificati quali stabilimenti *universali*, non hanno alcun diritto sui redditi provenienti da altre sorgenti locali, mentre questi appartengono esclusivamente agl'istituti locali, e fanno quindi parte dello stato complessivo della loro attività.

Ove poi il reddito degl' istituti locali non bastasse ciò non ostante a coprire tutti i loro bisogni, in tal caso il governo si occuperà del modo più conveniente di supplirvi, ed avanzerà a quest' aulico dicastero le relative sue proposizioni al più tardi per la fine del mese di gennajo 1819 per adempire sollecitamente all' espressa mente sovrana.

Che se il reddito totale sorpassasse l'annuo bisogno, il governo lo farà conoscere entro il termine sopra accennato colle sue proposizioni, se e come si possano diminuire le sorgenti locali o sia i modi straordinarj adottati nei momenti critici per supplire alle deficienze dei fondi.

Vienna, il 22 ottobre 1818.

(N.° 207.) *Nomina del signor generale di cavalleria barone di* Frimont *in comandante generale militare nelle venete provincie, e del signor generale d'artiglieria barone di* Latterman *alla presidenza del tribunale d'appello generale dell' imperiale regia armata.*

18 dicembre 1818.

N.° 12813-1141. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Con aulico decreto 9 corrente, n.° 3403, il senato lombardo-veneto ha comunicato a quest' appello d' essersi compiaciuta S. M. I. R. A. di dispensare il signor generale di cavalleria barone *Giovanni di Frimont* dal comando generale militare della Lombardia, nominandolo in vece comandante generale militare nelle venete provincie, e conferendo al generale d' artiglieria signor barone *Cristoforo di Latterman* la carica di presidente al tribunale d' appello generale dell' imperiale regia armata.

Il che si notifica in conformità di detto aulico decreto alle prime istanze dipendenti da questo imperiale regio tribunale d' appello generale per loro norma e direzione.

Milano, il 18 dicembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

PINO, CONSIGLIERE.

(N.° 208.) *Riconosciuta di spettanza dell'autorità giudiziaria anche l'amministrazione delle carceri presso le preture.*

19 dicembre 1818.

N.° 30459-1440. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Venne superiormente ordinato che d'ora innanzi debba spettare all'autorità giudiziaria anche l'amministrazione delle carceri presso le preture, dovendo le medesime avere anche la giurisdizione nelle gravi trasgressioni di polizia.

S'incarica quindi cotesta imperiale regia delegazione provinciale di consegnare indilatamente alle rispettive preture le carceri presso le medesime, non che il personale relativo e tutto ciò che vi appartiene, intorno a che si è altresì interessato l'imperiale regio tribunale d'appello perchè voglia compartire all'intento le disposizioni che lo riguardano.

Si dichiara poi alla delegazione medesima per propria norma che, dopo eseguita la cessione delle carceri di cui si tratta, debba astenersi dal prendere alcuna parte ed

immischiarsi in ciò che vi può aver relazione, il che dovrà eseguirsi anche per gli carceri del tribunale criminale, la di cui consegna si ritiene che avrà già avuto luogo giusta gli ordini compartiti col dispaccio 6 corrente, n.° 19876-416, non attesa però qualunque consegna che delle carceri criminali fosse stata fatta anteriormente all' ora accennato dispaccio, e che si considera come non fatta, perchè o non era autorizzata dal governo, o non era riferibile che alla sola sorveglianza a' detenuti, e non all'amministrazione economica.

Il processo verbale di consegna deve tutto comprendere, cioè il personale di custodia e servizio, il ruolo de' detenuti, la descrizione del locale, gli effetti mobili e di vestiario, le scorte, i contratti per la sussistenza, lo stato della contabilità, ed ogni altra cosa relativa. Di questo processo verbale debbono rendersi due consimili originali, di cui uno sarà da rimettersi all' autorità giudiziaria, e l'altro da spedirsi al governo entro il termine di giorni quindici.

Milano, il 19 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 209.) *PATENTE d' invenzione accordata ad* Eugenio Locatelli *per la fabbrica e vendita di un nuovo genere di scarpe e stivali.*

19 dicembre 1818.

N.° 30462-1443. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 24 aprile p.° p.° si è degnata di accordare ad *Eugenio Locatelli*, calzolajo in Milano, una patente di privativa duratura anni cinque, all' oggetto di poter fabbricare e vendere esso solo in tutta l' estensione del regno lombardo-veneto un nuovo genere di scarpe e stivali congiunti e lavorati con piccole punte di ferro ribattute dai due lati in vece dell' usata cucitura di canape, di cui egli si è dichiarato importatore.

Nel rendere di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale viene la stessa incaricata di far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del dispaccio dell' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l' osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la suindicata patente.

Milano, il 19 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 210.) *Norme da praticarsi ne' giudizj sul valore da attribuirsi alla proprietà privata da occuparsi per causa pubblica.*

21 dicembre 1818.

N.° 29876-4385. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Occorre spesse volte che per l'esecuzione d'opere pubbliche relative alle acque od alle strade convenga occupar qualche parte di privata proprietà, contro l'assegnamento però del corrispondente prezzo.

Talvolta il privato possessore crede di non dover annuire alla cessione di quella parte del fondo proprio della quale abbisogna la pubblica autorità, sia perchè crede che nell'occupazione del detto fondo non concorrano gli estremi della pubblica utilità, sia perchè non riguardi come adequatamente calcolato il prezzo che gli viene assegnato.

Essendo in simili casi demandato alla pubblica autorità il giudizio sull'utilità controversa, e la dichiarazione che importa obbligo al privato di cedere per la pubblica causa la sua proprietà, il governo ha trovato conveniente di stabilire delle norme che offrano una traccia sicura ne' giudizj da pronunciarsi in tale materia, e garantiscano insieme la più regolare osservanza delle veglianti prescrizioni.

Ritenuto quindi che il giudizio della pubblica utilità nelle opere che sono a carico dello stato è riservato al governo, e che intorno a ciò non si fa luogo a discussione in contesto di privati, importa di regolare il giudizio che è relativo all' estimabilità della cosa che debbe cedersi dal privato.

Perciò gl' ingegneri del corpo d' acque e strade dovranno in simili casi presentare alla regia delegazione della rispettiva provincia la perizia del valore da essi attribuito alla proprietà privata da occuparsi. La regia delegazione ne farà l' intimazione al privato possessore, coll' avvertenza che rimane libero ad esso, ove non creda di accettare gli estremi di detta perizia, di nominare un perito; il quale in contesto dell' altro della pubblica amministrazione proceda ad una nuova stima del fondo, statuendo a tal nomina un congruo termine.

Ove non sia concorde il giudizio della perizia contestuale, la regia delegazione incaricherà l' ingegnere in capo della provincia alla compilazione d' una terza perizia; ricevuta la quale, la delegazione stessa pronunzierà la nozione amministrativa che crederà di ragione, e ne darà parte alla direzione generale delle acque e strade, fattane intimazione al possessore privato.

Milano, il 21 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 211.) *Patente d' invenzione accordata a* Felice Biffi *per la tintura del nankin resistibile al bucato.*

21 dicembre 1818.

N.° 30460-1441. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A *Felice Biffi* tintore in Monza fu graziosamente accordata da S. M. I. R., sotto l'osservanza delle prescrizioni e norme portate dal decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento, una patente d'invenzione *in data* 24 aprile p.° p.° portante privilegio per far uso in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto durante lo spazio di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, di un nuovo metodo per tingere il nankin resistibile al bucato ad imitazione di quello di Goa, di cui si è egli dichiarato inventore.

A termini pertanto dei succitati decreto e regolamento viene invitata codesta imperiale regia delegazione provinciale a far registrare nel proprio ufficio l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano.

Milano, il 21 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 212.) *Determinazione sul termine della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e sulla proposizione della terna pel rimpiazzo.*

22 dicembre 1818.

N.° 30457-5019. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi interpellata l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita sull' epoca precisa da cui dovevasi misurare la decorrenza del triennio pel quale durano in carica i podestà capi delle congregazioni municipali, avuto riguardo anco alla pratica del governo cessato stabilita nella decisione del ministero dell' interno di quel tempo diramata colla circolare dell' in allora direzione generale dell' amministrazione de' comuni 14 dicembre 1810, n.° 9001, si è compiaciuto l' eccelso aulico dicastero suddetto di dichiarare che per la precisa espressione del § 4 della sovrana patente 12 febbrajo 1806 i podestà sunnominati debbono durare in carica nè più nè meno del corso de' tre anni ivi prescritto, e che per ciò debb'essere cura delle imperiali regie delegazioni provinciali di far

proporre dai rispettivi consigli comunali la terna degli eligibili pel rimpiazzo de' podestà scadenti, in tempo che basti a far sì che i nuovi da nominarsi sulla terna stessa possano entrare in carica a quell' epoca appunto nella quale gli attuali avranno compiuto l' intero corso di tre anni dal giorno in cui prestarono il giuramento ed assunsero l' esercizio delle loro funzioni.

Nel rendere di ciò istruite le imperiali regie delegazioni provinciali per loro norma in tutte le relative evenienze, le s' incaricano intanto di non tardare a provvedere, affinchè sia nella prima adunanza de' consigli comunali proposta la terna di regola per tutti que' podestà il cui triennio fosse per compiersi entro l'anno prossimo venturo, e venga poi la terna stessa rassegnata sollecitamente al governo.

Milano, il 22 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 213.) *Patente d' invenzione accordata al signor* Luigi Locatelli *per la nave dal medesimo inventata, il di cui movimento deve effettuarsi mediante un meccanismo mosso da uomini o da bestie.*

22 dicembre 1818.

N.° 30440-1439. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerata sovrana risoluzione 11 aprile 1817 S. M. I. R. si è degnata d'accordare al signor *Luigi Locatelli*, sotto l'osservanza delle prescrizioni e norme portate dal decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento, una patente d'invenzione e privativa estensibile a tutto il dominio austriaco per anni dieci, e prorogabile per altri cinque a seconda dei vantaggi che risulteranno per la nave di nuova costruzione dal medesimo inventata, il di cui movimento indipendentemente dal soccorso del vento o della macchina a vapore deve effettuarsi mediante un semplice meccanismo mosso da uomini o da bestie.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale vorrà perciò a termini dell' art. 5 del succitato regolamento far registrare nel proprio ufficio l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano.

Milano, il 22 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 214.) *Accordato l'exequatur regium al diploma di Michele Basili nominato in* Schah-Bender *o console ottomano a Trieste.*

22 dicembre 1818.

N.° 31295-1476. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione del giorno 18 p.° p.° novembre si è degnata la M. S. I. R. di accordare l'*exequatur regium* al diploma di *Michele Basili* nominato in *Schah-Bender* o console ottomano a Trieste, colla limitazione che il medesimo sia riconosciuto come tale soltanto in Trieste e ne' porti del suo distretto governiale, non compresi però quegli altri porti del littorale austriaco che sono soggetti al governo triestino come autorità centrale marittima, e che al detto distretto sarà pure limitata la facoltà sua di stabilire agenti consolari, godendo però tutte le prerogative e diritti accordati dalle leggi vigenti ai consoli delle altre potenze amiche.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale renderà di conformità inteso il ceto mercantile per propria norma e regolamento.

Milano, il 22 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 215.) *Nuova determinazione per gli arrivi e le partenze delle lettere pel Piemonte.*

27 dicembre 1818.

Imp. regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

In seguito a superiore disposizione gli arrivi e le partenze delle lettere provenienti dal Piemonte ed a destinazione per le provincie di quel regno, incominciando dal giorno primo gennajo dell' anno 1819, avranno luogo come segue:

PARTENZE.

1. La staffetta per Voghera ossia di Genova, la quale prende seco anche le lettere per Pavia, che partiva il mercoledì alle ore dieci pomeridiane, e la domenica a mezzodì, partirà dal 1.° suddetto gennajo in avanti ne' giorni di lunedì, mercoledì e sabato alla sera, e le lettere dovrano essere impostate non più tardi delle ore 9 pomeridiane.

2. Quella per Novara ossia di Torino, che partiva ne' giorni di mercoledì e sabato a mezzogiorno, partirà ne' giorni di domenica, martedì e giovedì, dovendo le lettere essere impostate non più tardi del mezzogiorno.

3. Quella finalmente pel Valese ossia per Aroua, che seco prende anche le lettere per l' alto Novarese e per gli uffici di posta da Milano a Sesto Calende, partirà come finora nei giorni di martedì, giovedì e domenica,

ma anticiperà di un' ora la sua partenza; quindi in vece del mezzodì le lettere dovranno essere impostate alle ore 11 di mattina.

ARRIVI.

1. La staffetta di Voghera ossia di Genova, che giungeva al lunedì e venerdì, arriverà nella mattina dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e porterà seco anche le lettere di Pavia.

2. Quella di Novara ossia di Torino, che arrivava il lunedì e venerdì, giungerà nella mattina dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

3. Finalmente quella di Arona, che seco trasporta anche le corrispondenze del Valese, Berna, ecc. e stradale da Sesto Calende a Milano, continuerà ad arrivare nella mattina dei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.

Tanto si deduce a notizia del pubblico e del commercio, colla diffidazione, riguardo alle spedizioni, che qualora le lettere ed i pieghi non fossero consegnati a questi uffici di posta per le ore rispettivamente indicate negli annunzj di partenza del presente avviso, non potranno aver corso fino alla spedizione del seguente ordinario.

Milano, il 27 dicembre 1818.

L'IMP. REGIO CONSIGLIERE DI GOVERNO, DIRETTORE,

SPECH.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1818, *divisa in due volumi.*

AC = AG	Volume.	Parte.	Pagina.
ACCIÁJO: patente d'invenzione a favore di *Giuseppe Gerlach* di Vienna per far uso del suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile e nel tempo stesso fondibile	I	2	219
ACQUE minerali: è stabilito il dazio d'importazione e d'esportazione delle acque minerali .	II	1	194
ACQUE e strade: norme da seguirsi nei giudizj sul valore attribuibile alle proprietà private in caso di occupazione per lavori d'acque e strade	II	2	610
ADDA (fiume): regolamento e tariffa dei diritti di traghetto sul fiume Adda, e di passaggio sul nuovo ponte di Vaprio	I	1	81
AFFITTI: le congregazioni di carità e le amministrazioni de' pii stabilimenti determinano negli affitti quali riparazioni sieno da riservarsi al luogo pio proprietario, e quali ai fittajuoli . .	I	2	1
Disposizioni per accelerare la stipulazione definitiva de' contratti d'affitto de' beni dei pii stabilimenti.	»	»	291
AGGIUNTI e scrittori censuarj: in caso di dimanda di avanzamento devono presentare le loro petizioni al governo col mezzo della rispettiva imperiale regia delegazione provinciale	II	2	532
AGGRESSIONI: contro un aggressore sorpreso da malattia non è ammissibile il giudizio statario .	I	2	293

AL = AM	Vol.	Part.	Pag.
Albinaggio: è tolto il diritto d'albinaggio tra i sudditi di S. M. I. R. e quelli di S. M. la duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla . . .	I	1	89
Similmente tra gli stessi sudditi di S. M. I. R. ed i cittadini della Confederazione svizzera . .	II	1	187
È pure abolito il diritto di albinaggio tra i sudditi di S. M. siciliana e gli abitanti di tutti quegli stati che non lo esercitano coi medesimi	II	2	590
Alloggi militari; disposizioni sull'alloggio stabile della gendarmeria	I	2	57
Rettificazione dell'indennità d'alloggio competente ai cappellani di reggimento	»	»	165
Norme sull'ammobigliamento degli alloggi degli ufficiali, sulle loro competenze e sull'indennità dei somministratori dei generi . . .	»	»	317
Altre per un metodo più uniforme di contabilità in tutto ciò che risguarda gli alloggi militari	»	»	354
Nuovo metodo stabile sugli alloggi militari .	»	»	369
Come devono regolarsi i conti relativi all'alloggiamento delle brigate e dei posti stabili della gendarmeria	»	»	378
I convogli del treno saranno possibilmente alloggiati nell'interno de' comuni di stazione, o nei contorni a poca distanza	II	2	597
Alunni negl'impieghi civili: le delegazioni provinciali hanno la facoltà di nominare gli alunni presso i proprj uffici d'ordine; requisiti per gli aspiranti a tale incumbenza	»	»	453
Alunni ed ascoltanti: i tribunali ed i pretori non possono assumere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati	»	»	542
Amministratori de' pii stabilimenti non possono vendere beni appartenenti a pii stabilimenti se non ne ottengono il previo permesso dal governo	I	2	353

AM = AN	Vol.	Part.	Pag.
AMMINISTRAZIONE comunale: sono tolti diversi dubbj insorti in oggetti di amministrazione comunale e di polizia	I	2	254
La nomina degl' impiegati nell' amministrazione comunale viene effettuata nella seconda adunanza dei consigli o convocati	»	»	288
Della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e del modo di formare la terna pel loro rimpiazzo	II	2	613
AMMINISTRAZIONE pubblica: norme per le imperiali regie delegazioni provinciali nell'esercizio delle loro funzioni; indicazione delle diverse materie formanti le attribuzioni delle delegazioni medesime; obblighi degl' impiegati da esse dipendenti	I	2	61
Le relazioni delle delegazioni provinciali e delle altre autorità in oggetti di amministrazione pubblica devono essere corredate di tutte le necessarie dimostrazioni onde evitare nuove interpellazioni all'autorità superiore sullo stesso argomento	»	»	250
Delle spese da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d'amministrazione pubblica e di corpi tutelati	II	2	408
Come si rendano valide le sessioni e le deliberazioni delle congregazioni di carità in oggetti di pubblica amministrazione	»	»	523
Cautele da praticarsi nel caso d' investimento o di reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni	»	»	525
Istruzioni sul metodo da seguirsi dalle pubbliche amministrazioni e dai periti nelle stime	I	2	15
AMMORTIZZAZIONE: cambio delle cartelle di obbligo appartenenti all' imprestito degli stati dell'Austria inferiore colle obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica	II	1	274
ANIMALI morti: divieto agli scorticatori di venderne o somministrarne le carni	II	2	531

AN = AU	Vol.	Part.	Pag.
ANNEGATI. V. *Sommersi.*			
APPALTI: discipline per gli appalti delle sussistenze militari estensivi a più distretti e stazioni	I	2	179
Simili sulle accettazioni delle offerte dopo i seguiti contratti di appalto, e relative ad un appaltatore attuale di un distretto quando ricerca l'appalto di un altro	»	»	235
APPELLO. V. *Tribunale d'appello.*			
ARMATA. V. *Militare.*			
ARMI: pene applicabili ai contravventori alle leggi sulle armi proibite	I	1	54
ARRESTI: l'arresto di un ispettore o di altro individuo della forz' armata di finanza viene immediatamente notificato dai tribunali all'autorità finanziera	I	2	55
ASCOLTANTI ed alunni presso i tribunali e le preture. V. *Alunni.*			
ASSENZA: permessi di assenza ai militari invalidi; è proibito ai municipj l'accordarli; devono essi in vece rimettere le dimande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza	II	2	398
ASSICURAZIONE giudiziale. V. *Sequestri.*			
ASTE: cautele da praticarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' beneficj e degli stabilimenti di culto	I	2	276
ATTI giudiziarj: norme risguardanti la vidimazione delle copie degli atti giudiziarj, e modo di esigere e conteggiare le tasse relative	»	»	296
Per quelli soggetti a bollo. V. *Carta bollata.*			
ATTI d'ufficio dei cancellieri del censo sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili all'ufficio delle ipoteche	»	»	172
AUTORITA' pubbliche: occorrendo ad un'autorità di consultarne un'altra di egual rango, dovrà la richiedente comunicare all'altra i proprj divisamenti e le proprie proposizioni	»	»	56

AU = BE	Vol.	Part.	Pag.
Del carteggio tra le autorità giudiziarie della monarchia austriaca e quelle di paesi esteri in oggetti del loro istituto	II	2	500
E ingiunto ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di non ammettere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti e degli alunni approvati	»	»	542
AUTORITA', giudiziarie di Sassonia. V. *Sassonia.*			
AVVOCATI e patrocinatori: modo di procedere contro gli avvocati e patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove trovansi gli uffici verso dei quali hanno essi il debito	I	2	192
AZIONI della banca privilegiata austriaca: a quali pene vanno soggetti i falsificatori delle azioni della banca medesima	I	1	3
BANCA nazionale austriaca privilegiata: pene per la falsificazione, imitazione e circolazione delle note di questa banca	»	»	*ivi*
BASILI Michele: è accordato l'*exequatur regium* al diploma di nomina del medesimo in *Schah-Bender* o console ottomano in Trieste	II	2	616
BATTELLI a vapore: esperimenti da eseguirsi dagli aspiranti al privilegio di navigare sul Danubio e sui fiumi influenti con battelli a vapore	I	1	114
BAVIERA: non è accordata la restituzione dei disertori bavari rifugiatisi negli stati austriaci avanti l'epoca della convenzione fra i due stati per la consegna reciproca dei medesimi .	II	2	562
BENEFICENZA pubblica: disposizioni tendenti a facilitare alle figlie ricoverate negli stabilimenti di beneficenza pubblica il contratto di matrimonio	I	2	8
Nuove discipline intorno alle nomine e promozioni dei medici, chirurghi e farmacisti negli spedali civici ed altri stabilimenti pubblici	»	»	285

BE	Vol.	Part.	Pag.
Norme per accelerare la stipulazione dei contratti d'affitto de' fondi de' pii stabilimenti	I	2	291
Quali stabilimenti sono a carico di tutto il territorio del governo, e quali da riguardarsi per locali	»	»	381
Cautele per una maggiore garanzia dei capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione	II	2	457
Del modo di rendere sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involvono ispezioni di contabilità	»	»	484
Le pie fondazioni sono esenti negli oggetti di beneficenza pubblica dalle tasse giudiziarie e dai diritti di bollo e di posta	»	»	516
Quali degl'istituti di beneficenza pubblica debbano essere soccorsi dal regio erario, e quali sieno da riguardarsi per istituti privati	»	»	600
BENEFICJ: obbligo ai beneficiati ed agli amministratori di notificare i beneficj rispettivamente posseduti od amministrati	I	1	62
Cautele da praticarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' beneficj o degli stabilimenti di culto	I	2	276
Nuovo metodo generale ed uniforme pel concorso ai beneficj parrocchiali vacanti	»	»	309
Come debbano contenersi i subeconomi nel caso d'impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l'integrità dei fitti maturati	»	»	49
I parrochi notificano ai subeconomi le vacanze dei beneficj e delle cappellanie	»	»	149
Appendice alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione de' beneficj vacanti	II	2	410
Quali atti debbansi produrre dai sacerdoti che aspirano ai canonicati vacanti	»	»	493
BENI comunali: i beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile			

BE = CA	Vol.	Part.	Pag.
1816 cedono a vantaggio e pericolo del comune medesimo	II	2	509
BENI degli stabilimenti pubblici: per la vendita dei medesimi occorre il previo permesso del governo; discipline per la vendita	I	2	353
BENI e redditi feudali. V. *Feudi.*			
BERKS (cav. De): sua nomina in console generale a Lisbona	II	2	529
BIFFI Felice. V. *Privative.*			
BOLLI delle merci: è proibita la vendita dei bolli staccati dalle pezze di merci; saranno però ricevuti dall' imperiale regia zecca al prezzo di cent. 15 per ogni centinajo	II	1	206
BOLLO della carta. V. *Carta bollata.*			
BOLLO delle carte da giuoco. V. *Carte da giuoco.*			
BOLLO (diritti di). V. *Tasse giudiziarie.*			
BOMBELLES (conte): sua nomina in console generale austriaco a Copenhagen	II	2	529
BOZZOLI da seta. V. *Privative.*			
BRIVIO. V. *Pretura di Brivio.*			
—			
CACCIA: nuova tassa per le licenze da caccia valiture per tutta l' estensione delle provincie lombarde	II	1	201
Si avrà per presunzione legale che un individuo contravvenga alle leggi sulla caccia quando senza essere munito della necessaria licenza verrà trovato nelle campagne armato di fucile	»	»	208
Alle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia è applicabile il decreto 25 agosto 1809 sulle contravvenzioni alle leggi di finanza. . .	II	2	477
CAGLIARI in Sardegna: vi è nominato a console il signor *Salvatore Rossi*	I	2	45
CAMBIALI: è nei soli attributi de' notaj lo stendere i protesti cambiarj	»	»	273

CA	Vol.	Part.	Pag.
CAMPANE: è permesso il suono della campana per annunziare un incendio, un' aggressione od altro infortunio	I	2	164
CANAPA. V. *Lino e canapa.*			
CANCELLERIE censuarie: sono autorizzate le delegazioni provinciali a provvedere in via temporaria di un terzo individuo le cancellerie censuarie che ne hanno di bisogno col soldo di fiorini 150 all' anno	»	»	270
Gli aggiunti e scrittori nelle cancellerie censuarie invocando una promozione dall' attuale loro posto, devono presentare le petizioni al governo col mezzo della rispettiva delegazione provinciale	II	2	531
CANCELLIERI censuarj: sono determinate le spese che si abbonano ai cancellieri per viaggi nel proprio distretto	I	2	5
I loro atti d' ufficio eretti dopo il 1.° gennajo 1816 sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili all' ufficio delle ipoteche	»	»	172
In quali casi competano loro i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte nei comuni	»	»	194
CANONICATI vacanti: quali atti debbansi produrre dai sacerdoti che aspirano ai canonicati vacanti	II	2	493
CAPITALI: in caso d' investimento di capitali di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d' istruzione, quali cautele siano da praticarsi per una maggiore garanzia	»	»	457
Similmente pei capitali fruttiferi di ragione dei comuni	»	»	525
CAPPELLANI di reggimento: rettificazione delle loro competenze per indennità di alloggio . .	I	2	165
Militari: in mancanza di questi gli ecclesiastici del luogo sono tenuti di provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare	»	»	304

CA	Vol.	Part.	Pag.
CAPPELLANIE: la vacanza delle cappellanie e dei beneficj dev' essere notificata dai parrochi ai subeconomi	I	2	149
CARABELLI Ignazio è riconosciuto console generale siciliano residente in Venezia	II	2	452
CARCERI: i tribunali criminali hanno la direzione e sorveglianza dei custodi ed inservienti alle carceri	I	2	167
L' amministrazione delle carceri presso le preture è di spettanza dell' autorità giudiziaria	II	2	607
CARICHI prediali; i comuni ne sono esenti sui locali ad uso di caserme	I	2	360
CARNI d' animali morti: ne è vietata agli scorticatori la vendita o la somministrazione	II	2	531
CARTA bollata: dal 1.° giugno corrente anno in avanti è proibito l' uso della carta coi bolli del cessato governo	I	1	79
Sono esenti i maestri delle scuole normali dall' obbligo della carta bollata per le ricevute delle loro competenze mensuali quando il trattamento loro annuo non oltrepassi le lire 300.	I	2	11
Le minute delle sentenze ed i registri interni d' ufficio sono esenti dall' obbligo della carta con bollo; è pure abolita la prescrizione delle linee per ogni pagina	»	»	174
Le congregazioni di carità fanno uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo mediante prenotazione dei relativi diritti	»	»	246
Le merci ed i generi accompagnati da lettere di porto stese in carta non bollata, o derivanti dall' estero senza il *visto pel bollo* non possono essere ammessi a professione daziaria	»	»	294
Tutti gli atti giudiziarj, i protocolli originali e l' esame dei testimonj devono essere trascritti in carta bollata secondo le prescrizioni della legge 21 maggio 1811	II	2	386

CA	Vol.	Part.	Pag.
La carta bollata da cent. 75 non è d' obbligo per le copie degli atti giudiziarj producibili dai patrocinatori senza firma di ufficiali pubblici	II	2	400
Si fa uso della carta con bollo da cent. 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti	»	»	466
È rinnovato il divieto di aggiungere agli atti giudiziarj i fogli bianchi con bollo per supplire agli atti presentati in carta non bollata	»	»	514
Norme generali per l' uso della carta bollata negli atti giudiziarj tanto originali che da intimarsi	»	»	573
CARTA cerulea. V. *Privative.*			
CARTE da giuoco: disposizioni sulla fabbricazione, vendita e bollo delle carte da giuoco	I	1	98
CARTE pubbliche: doveri di chi trova un' obbligazione pubblica dello stato	II	1	145
CARTEGGIO: norme colle quali le autorità giudiziarie dell' impero austriaco sono autorizzate a carteggiare in oggetti del loro uffizio con autorità estere	II	2	500
CARTELLE dello stato. V. *Obbligazioni dello stato.*			
CARUGOLE, vacchette, ecc.: regolamento per la raccolta, consegna ed uccisione nelle provincie di Milano e Como dei mentovati insetti che devastano le campagne e le viti	I	2	299
CASERME militari: sono esonerati i comuni dal pagamento dei carichi prediali che potrebbero incumbere ai locali ad uso di caserme	»	»	360
CASSE di finanza. V. *Finanza.*			
CAUSE interessanti la finanza od il demanio devono trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell' ufficio fiscale o di patrocinatore costituito	»	»	367
CAUSE pie. V. *Fabbricerie. Beneficenza pubblica.*			
CAUSE revisionali. V. *Revisione.*			

CA = CI	Vol.	Part.	Pag.
CAUZIONI: quelle degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed all'erario l'incasso delle imposte esclusivamente dall'obbligazione per qualsiasi altro oggetto. I riclami contro gli esattori devono essere presentati entro tre anni	II	1	241
CEDOLE della banca nazionale austriaca privilegiata. V. *Banca, ecc.*			
Dello stato. V. *Obbligazioni dello stato.*			
CENSIMENTO: sistema uniforme di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane della monarchia.	I	1	27
Condizioni per l'ammissione degli aspiranti alla misura censuaria da eseguirsi nella monarchia	»	»	110
CENSITI morosi: disposizioni relative al deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei medesimi	II	1	293
CENSURA: nuove istruzioni in aggiunta a quelle in data 22 aprile 1816 relative agli obblighi ed agli attributi dell'imperiale regio ufficio di censura	»	»	153
Istruzioni pei libraj e stampatori	»	»	163
CESSIONE de' beni. V. *Concorsi.*			
CHIRURGHI e medici: possono esser costretti i medici e chirurghi non condotti o salariati a prestar l'opera loro a richiesta dei giudici o dei consessi dei tribunali criminali.	I	2	214
Sono tenuti di spedire all'università di Pavia i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione.	»	»	239
CHOTEK (conte di): sua nomina in presidente del governo del Tirolo e del Vorarlberg . . .	»	»	359
CITTADINANZA: schiarimenti sul dubbio, se un estero, entrando al servizio militare austriaco, acquisti il diritto di cittadinanza	I	1	95
Se ne acquista il diritto da un estero tanto col servizio militare, quanto con impiego			

CO	Vol.	Part.	Pag.
civile; restrizioni per alcuni casi, e come si perda tale diritto	I	2	215
Per gli esteri che sortono dagli eserciti il decennio di permanenza non interrotta negli stati austriaci per ottenere la cittadinanza non si conta che dal giorno dell' ottenuto congedo	II	1	265
COADJUTORI: istruzioni per regolare il trattamento dei coadjutori in cura vacante	I	2	247
COCHELET (cavaliere di). V. *Privative.*			
COLLEGI: ristabilimento del collegio *Ghislieri* in Pavia con sessanta posti gratuiti di nomina governativa; condizioni per gli aspiranti . . .	I	1	37
COMMERCIO: le delegazioni provinciali comunicano al governo il valor medio delle mercedi dei giornalieri e degli oggetti di commercio	I	2	223
COMMISSIONI miste militari e civili sono abolite, eccettuate quelle di Milano, Brescia, Mantova e Pavia	»	»	185
Attribuzioni di esse	»	»	186
COMUNI: dal 1.° gennajo 1818 in avanti godono di un aumento di prezzo nei contratti sui trasporti militari	»	»	140
In quali casi sono tenuti di somministrare ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte	»	»	194
Gli Ebrei non possono far parte dell' amministrazione comunale	»	»	198
Schiarimenti sulla compilazione dei conti preventivi	»	»	225
Scioglimento di diversi quesiti in oggetti di amministrazione comunale	»	»	254
È riservata alle delegazioni provinciali la facoltà di accordare o ricusare ai comuni l'autorizzazione di stare in giudizio	»	»	307
È tenuto ciascun comune di aumentare un letto, e due i capoluoghi di provincia per			

CO	Vol.	Part.	Pag.
comodo di quei gendarmi che dovessero pernottarvi per un servizio straordinario	I	2	351
Sono esenti dal pagamento dei carichi prediali imposti sui locali ad uso di caserma. . .	»	»	360
Devono far conoscere agl' invalidi patentati con soldo di ritiro l' obbligo che loro incumbe di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita nei mesi di giugno, luglio ed agosto	»	»	368
Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio	II	2	467
I beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del comune medesimo .	»	»	509
Cautele da seguirsi in caso d' investimento o reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni	»	»	525
V. *Amministrazione comunale.*			
V. *Consiglieri comunali.*			
V. *Impieghi comunali.*			
COMUNITA' e corporazioni: l' art. 4 della notificazione 3 febbrajo 1818 contempla le sole cause passive delle comunità e corporazioni; sotto questa denominazione non intendonsi nè le fabbricerie, nè le congregazioni di carità .	»	»	559
CONCORSI: cessione di beni, ecc.; compete alle preture la pertrattazione degli affari di concorso, di cessione ai beni e di patti pregiudiziali di persone commercianti aventi domicilio nel rispettivo distretto giurisdizionale .	»	»	406
CONDANNATI: spese da addebitarsi ai condannati. V. *Spese giudiziarie.*			
In estero stato: la consegna dei delinquenti già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall' autorità politica senza intervento della giudiziaria	»	»	567

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONFESSIONE giudiziale: la confessione di un fatto avanti un giudizio civile quando formi prova legale	I	2	156
CONGEDI militari: i militari aventi diritto a congedo vengono rinviati dai corpi in permesso indefinito fin tanto che sia dall' imp. regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul domandato congedo	»	»	200
Discipline pel congedo a que' militari italiani che vanno a terminare la loro capitolazione	II	2	510
Cautele pel trasporto all' estero degl' invalidi congedati non nazionali	»	»	519
I militari italiani che, compito il periodo della loro capitolazione, ricorrono per ottenere il congedo, dirigeranno d' ora innanzi i loro ricorsi non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi	»	»	578
Sono sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj finchè i reggimenti cui appartengono non siano completati	»	»	579
CONGREGAZIONI di carità determinano negli affitti quali riparazioni siano a carico del luogo pio proprietario, e quali a carico dei fittajuoli	I	2	1
Hanno il permesso di far uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo, mediante prenotazione dei relativi diritti	»	»	246
Discipline da osservarsi per render valide le sessioni e le deliberazioni delle congregazioni di carità in oggetti di pubblica amministrazione	II	2	523
Ricevono dalle delegazioni provinciali la notificazione della morte o traslocamento degli esposti affidati ad abitanti nelle rispettive provincie	»	»	533
CONGREGAZIONI municipali: durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e loro rimpiazzo	»	»	613

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONGREGAZIONI provinciali. V. *Deputati alle congregazioni provinciali.*			
CONSIGLIERI comunali possono esercitare contemporaneamente le funzioni di consiglier comunale e quelle di deputato alla congregazione provinciale	I	2	48
CONSOLI: nomina del signor *Salvatore Rossi* in console a Cagliari in Sardegna	»	»	45
Similmente del signor *Ignazio Carabelli* in console generale siciliano residente in Venezia; e del signore *Schnell Griot* in console bavarese a Trieste	II	2	452
È accordato l'*exequatur regium* alla nomina del signor *Gaillard* in console francese a Venezia	»	»	528
Similmente a quella del signor *Zannona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia.	»	»	530
Similmente a quella del signor *De Mouperruis* in console generale francese residente in Milano	»	»	571
Similmente al diploma di *Michele Basili* nominato in *Schah-Bender* o console ottomano in Trieste	»	»	616
Nomina del signor cavaliere *De Berks* in console generale a Lisbona, e del signor conte *Bombelles* ad egual carica a Copenhagen . . .	»	»	529
CONSOLI esteri: i consoli delle potenze estere residenti negli stati austriaci sono sottoposti alla giurisdizione ed alle leggi di quel luogo ove è loro concesso di domiciliare.	I	2	139
CONSULTE tra due autorità di egual rango. V. *Autorità.*			
CONTABILITA': disposizioni per rendere sollecito il disbrigo degli affari di pubblica beneficenza involventi ispezioni di contabilità.	II	2	484
CONTI preventivi dei comuni; schiarimenti sulla compilazione dei medesimi	I	2	225

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONTRATTI d' appalto. V. *Appalti.*			
D' affitto V. *Affitti.*			
Per sussistenze militari. V. *Sussistenze militari.*			
CONTRAVVENZIONI: regolamento per l'applicazione delle multe ai contravventori del decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d' estimo . . .	I	2	329
Emenda all' articolo 31 del regolamento suddetto	II	2	390
Il giudizio per le contravvenzioni alle leggi di finanza spetta ai tribunali civili	I	2	12
Il decreto 25 agosto 1809 sulle contravvenzioni alle leggi di finanza è applicabile anche alle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia	II	2	477
V. *Caccia.*			
Alle leggi sulle armi proibite V. *Armi proibite.*			
CONTRIBUZIONE fondiaria. V. *Imposizioni dirette.*			
CONVOGLI del treno saranno alloggiati, per quanto è possibile, nell' interno dei comuni di stazione o nei contorni	»	»	597
COPENHAGEN. V. *Consoli.*			
CORPI tutelati. V. *Amministrazione pubblica. Beneficenza pubblica.*			
CORPORAZIONI: l' art. 4 della notificazione governativa 3 febbrajo 1818 contempla le sole cause passive delle comunità e corporazioni, sotto la quale denominazione non intendonsi però nè le fabbricerie, nè le congregazioni di carità	»	»	559
CORRISPONDENZA. V. *Carteggio.*			
COSCRITTI: anche quelli della leva militare 1815 e 1816 sono esenti dal pagamento della tassa, di cui furono già esonerati i coscritti inabili .	I	2	51
Quelli che si fanno supplire all' armata restano esenti da ulteriore garanzia tosto che i loro supplenti sieno stati accettati al corpo . .	II	2	592

CO = DE	Vol.	Part.	Pag.
COTONE: discipline e tariffa del dazio d' importazione ed esportazione dei filati di cotone . . V. *Merci.*	II	1	210
CRISTALLI e vetri. V. *Vetri, ecc.*			
CROCE d' onore metallica dell' armata si perde in caso di condanna al carcere duro e durissimo.	II	2	401
CULTO (stabilimenti di): cautele da osservarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' beneficj e degli stabilimenti di culto . . .	I	2	276
CUSTODI ed inservienti alle carceri sono sotto la direzione e sorveglianza dei tribunali criminali.	»	»	167
DANUBIO. V. *Battelli a vapore.*			
DAZJ: tariffa del dazio d' importazione ed esportazione delle merci e manifatture di ottone . .	I	1	43
Simile dei filati di cotone	II	1	210
Simile dei vetri e cristalli	»	»	245
Simile delle acque minerali	»	»	194
Simile per l' estrazione dei grani concessa su tutti i punti della monarchia	I	1	52
Non si ammettono a professione daziaria merci o generi accompagnati da lettere di porto senza bollo, o derivanti dall' estero senza il *visto pel bollo*	I	2	294
DEBITI dello stato. V. *Obbligazioni dello stato.*			
DEBITORI morosi d' imposta: dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio de' censiti morosi al pagamento .	II	1	293
DECORAZIONI: la croce d'onore metallica dell' armata si perde in caso di condanna al carcere duro o durissimo	II	2	401
DELEGAZIONI provinciali: istruzioni per esse nell' esercizio delle loro funzioni; indicazione delle materie cadenti nelle loro attribuzioni; obblighi degl' impiegati dipendenti	I	2	61
Hanno la facoltà di nominare gli alunni nei proprj uffici d' ordine; condizioni per gli aspiranti	II	2	453

DE	Vol.	Part.	Pag.
DELINQUENTI: convenzione colla corte di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti.	II	1	303
La consegna dei già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall' autorità politica senza intervento della giudiziaria	II	2	567
DELITTI: non è delitto il furto o l' infedeltà risarcita dall' autore stesso prima che sia a cognizione de' magistrati	I	2	53
DEMANIO: le cause interessanti il demanio o la finanza sono da trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell' ufficio fiscale o di patrocinatore sostituito	»	»	367
E accordato il titolo di consigliere di governo ai direttori *pro tempore* delle dogane e del demanio	II	2	465
DEPOSITI: i proprietarj di fabbriche possono tenere dei depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo spaccio de' proprj prodotti	I	2	6
Giudiziarj e pupillari: istruzioni sul ricevimento nelle casse di finanza, sulla custodia e riconsegna dei medesimi	II	2	468
Degli effetti mobili oppignorati ai censiti. V. *Debitori morosi.*			
DEPUTATI alla congregazione provinciale: non è incompatibile l' esercizio simultaneo di questa incumbenza e di quella di consigliere comunale.	I	2	48
All' amministrazione comunale. V. *Comuni.*			
DERRATE: istruzioni per la regolare comunicazione cui sono tenute le delegazioni provinciali tanto dei prezzi delle principali derrate contrattate, quanto del valor medio delle mercedi dei giornalieri e degli oggetti di commercio	»	»	223
DETENUTI militari: prescrizioni sulla notificazione dei militari detenuti nelle carceri civili onde ottenere il pagamento de' loro alimenti	»	»	313

DI = DO	Vol.	Part.	Pag.
DIARIE alle tre classi d' impiegati diurnisti: misura delle medesime.	II	2	461
V. *Diurnisti.*			
DICASTERI. V. *Autorità.*			
DISERTORI: è tolto il premio che si corrispondeva in passato per l' arresto dei disertori del disciolto esercito italiano	I	1	78
Convenzione con S. M. la duchessa di Parma per la consegna reciproca dei disertori . .	»	»	120
Simile con S. M. il re di Virtemberga . .	II	1	177
Non debbono più essere arrestati i disertori del cessato esercito italiano di condotta irreprensibile	I	2	46
Non è concessa la restituzione dei disertori bavari rifuggitisi negli stati austriaci avanti l' epoca della convenzione fra i due stati per la reciproca consegna dei disertori.	II	2	562
DISPENSE matrimoniali, ecc.: gli ordinarj non possono deviare dal prevalersi dell' imperiale regio agente in Roma in occasione di ricorsi per dispense, ecc.	I	2	242
DIURNISTI: si stabilisce la mercede da corrispondersi alle tre diverse classi di diurnisti che si assumono in servigio degli uffici	II	2	392
Commisurazione delle diarie alle tre classi di essi	»	»	461
DOGANE: ai direttori *pro tempore* delle dogane e del demanio è accordato il titolo di consigliere di governo	»	»	465
DOSCHOT Giuseppe. V. *Privative.*			
DOTE: dopo l'attivazione del codice civile austriaco debbono osservarsi anche negli atti ed affari concernenti la dote e l'aumento dotale le disposizioni del codice stesso, senza distinzione di epoca in cui venne costituita la dote od il suo aumento.	I	2	155

EB = FA	Vol.	Part.	Pag.
EBREI. V. *Israeliti.*			
ECCLESIASTICI: in mancanza di cappellani militari sono obbligati gli ecclesiastici del luogo a provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare	I	2	304
EDITORI di opere stampate. V. *Letterati.*			
EDUCAZIONE. V. *Istituti di educazione.*			
ESATTORIE: avvertenze onde procurare il miglioramento dei contratti per le esattorie comunali.	II	2	581
Le cauzioni degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed all' erario l' incasso delle imposte esclusivamente dalla obbligazione per altri oggetti: riclami contro i medesimi	II	1	241
ESENZIONE dalle tasse giudiziarie. V. *Tasse giudiziarie.*			
ESPOSTI: le delegazioni provinciali sono tenute di notificare alle congregazioni di carità la morte ed i traslocamenti degli esposti affidati ad individui delle rispettive provincie.	II	2	533
ESTERI: acquistano il diritto alla cittadinanza austriaca entrando senza alcuna condizione e per un tempo indeterminato al servizio militare in qualità d'ufficiale: lo acquistano egualmente mediante un impiego civile, colla perdita del quale perdono pure il diritto alla cittadinanza.	I	2	215
ESTIMO (trasporti di). V. *Trasporti d'estimo.*			
ESTRAZIONE: è dichiarata libera quella del riso.	I	1	12
Delle granaglie. V. *Grani.*			
FABBRICERIE: norme pei subeconomi sulla compilazione, presentazione ed esame dei conti delle fabbricerie	I	2	134
FABBRICIERI sono risponsabili di qualunque danno o negligenza nella custodia ed amministrazione delle proprietà spettanti a cause pie . .	»	»	362

FA = FI	Vol.	Part.	Pag.
FABBRICHE: è permesso ai proprietarj di fabbriche di erigere e tenere dei depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo spaccio dei prodotti delle medesime	I	2	6
È accordata alle delegazioni provinciali la facoltà di concedere o denegare l'erezione di fabbriche e stabilimenti compresi nella prima classe del decreto 16 gennajo 1811	II	2	527
FARMACISTI: nuove discipline per la loro nomina e promozione agli spedali civili ed altri stabilimenti di beneficenza pubblica	I	2	285
FEDI di miserabilità. V. *Miserabilità.*			
FERIE scolastiche: norme per regolare le ferie nelle pubbliche scuole, ne' licei e nelle università	II	2	586
FEUDI: i possessori attuali di beni o redditi feudali nel regno lombardo-veneto sono tenuti di farne la denunzia entro quattro mesi al rispettivo governo	II	1	147
La relativa sovrana patente verrà contemporaneamente pubblicata nelle provincie della Lombardia nel giorno 15 luglio 1818, dalla qual epoca decorrerà il termine di quattro mesi prescritto per la notificazione	»	»	150
FIERE (belve): premj assegnati agli uccisori degli orsi e dei lupi	I	2	143
FIERE: il passaporto per le antiche provincie ereditarie della monarchia è limitato unicamente per portarsi alle fiere nelle provincie medesime con merci non proibite	»	»	284
FILATI di cotone. V. *Cotone.*			
FINANZA: le contravvenzioni alle leggi finanziere per parte de' militari sono da trattarsi avanti i tribunali civili	»	»	12
L'arresto d'un ispettore o d'altro individuo della forz' armata di finanza viene immediatamente notificato dai tribunali all' autorità finanziera	»	»	55

FI	Vol.	Part.	Pag.
Le cause interessanti la finanza od il demanio sono da trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell' ufficio fiscale o di patrocinatore sostituito	I	2	367
È applicato alle provincie lombarde il disposto dall' articolo 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere di proibita importazione	II	1	203
Proibizione della vendita de' bolli che si staccano dalle pezze di merci: saranno però ricevuti dall'imperiale regia zecca contro pagamento di centesimi 15 per ogni cento . .	»	»	206
Discipline e tariffa pel dazio d' entrata ed uscita dei filati di cotone	»	»	210
Similmente delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili: indicazione di quelle proibite	»	»	245
Similmente di tutte le specie di sapone e degli articoli componenti il sapone d' olio. .	»	»	248
Del commercio dei vini e liquori: tariffa del dazio d' importazione ed esportazione; circolazione interna e indicazione di quelli posti fuori di commercio	»	»	216
Prescrizione sulla libera circolazione nel Regno lombardo-veneto e nel Tirolo delle merci forestiere di seta, lana e cotone che fossero state legittimamente introdotte in altra delle dette provincie	»	»	268
Simile sull' importazione ed esportazione del lino, della canapa, dei loro filati e manifatture: tariffa pel relativo dazio d' entrata ed uscita	»	»	296
Casse di): modo di assicurare ai soldati supplenti la percezione delle somme pagate dai loro suppliti alle casse di finanza	II	2	388
Le casse delle intendenze ricevono e custodiscono i depositi giudiziarj e pupillari. . .	»	»	468

FI = GE	Vol.	Part.	Pag.
Guardie di) è loro accordato il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche	I	2	10
V. *Guardie di finanza.*			
FIRME de' notaj. V. *Notaj.*			
FISCO: delle spese da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati	II	2	408
FIUMI. V. *Adda.*			
FONDAZIONI pie. V. *Beneficenza pubblica.*			
FRANCESCO Giuseppe Carlo, principe, figlio di S. M. la duchessa di Parma, nominato *Duca di Reichstadt.*	II	1	196
FRIMONT (generale barone di): sua nomina in comandante generale militare nelle provincie venete	II	2	606
FUNZIONARJ pubblici: è riservato a S. M. il decidere di caso in caso sul reimpiego de' pubblici funzionarj processati criminalmente o dimessi per cattive azioni	I	2	274
FUNZIONI sacre, si permettono come in passato attesa la cessazione del tifo petecchiale	II	2	454
FURTO od infedeltà (delitto di). V. *Giustizia punitiva.*			
GAILLARD: è accordato l' *exequatur regium* alla sua nomina in console francese a Venezia. . .	»	»	528
GAZZELLE. V. *Carugole.*			
GENDARMERIA: in nessun caso dev' essere assoggettata alla giurisdizione civile.	I	2	47
Disposizioni sullo stabile suo alloggiamento.	»	»	57
Riceve le sue competenze dalla cassa di guerra.	»	»	175
È richiamato in vigore il regolamento 1.° dicembre 1813 sul pagamento delle guardie prese dalla gendarmeria in proprio sussidio. .	»	»	177

GE = GI	Vol.	Part.	Pag.
Gli atti preliminari di esame istituiti contro i gendarmi vengono dalle autorità civili e giudiziarie trasmessi alle militari	I	2	197
Le spese pei gendarmi malati sono a carico dello stesso reggimento di gendarmeria	»	»	233
Per comodo di que' gendarmi che dovessero pernottare per un servizio straordinario ne' comuni sono questi tenuti di aumentare un letto, e due i capoluoghi di provincia . .	»	»	351
Nuove discipline per regolare i conti relativi all' alloggio delle brigate e dei posti stabili della medesima	»	»	378
GERLACH Giuseppe. V. *Privative.*			
GIORNALIERI : istruzioni per la comunicazione da farsi dalle imperiali regie delegazioni provinciali del valor medio delle mercedi dei giornalieri, del prezzo delle derrate e degli oggetti di commercio	»	»	223
GIUDICATURE ed istanze politiche : norme per esse nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio dei delitti	II	2	404
GIUDICATURE di pace : sono provvisoriamente incaricate di conoscere anche dopo il 2 marzo 1818 delle gravi trasgressioni politiche e di altre contravvenzioni alle leggi	I	1	41
GIUDIZIARIA organizzazione : tabella dei tribunali e delle preture, e del rispettivo distretto giurisdizionale nelle provincie lombarde	»	»	19
Simile delle concentrazioni che vanno a seguire colla nuova organizzazione giudiziaria .	I	2	151
GIUDIZJ delegati militari misti : si pubblicano i decreti aulici 20 agosto 1784 e 17 ottobre 1794 relativi alle cause vertenti innanzi a questi giudizj	»	»	117
GIUDIZIO statario. V. *Statario giudizio.*			
GIUOCO (carte da): pubblicazione della sovrana patente 15 marzo 1818 sulla fabbricazione, vendita e bollo delle carte da giuoco	I	1	98

GI	Vol.	Part.	Pag.
GIURISDIZIONE di cadauna delle due preture urbane da erigersi in Milano	I	2	157
GIUSTIZIA civile e punitiva: nuovo metodo per l' amministrazione della giustizia presso le prime istanze	I	1	13
Regolamento per gli affari giudiziali in concorso delle autorità e dei sudditi del regno d' Ungheria e di Transilvania.	»	»	67
GIUSTIZIA punitiva: le giudicature di pace conoscono anche dopo il 2 marzo 1818 delle gravi trasgressioni politiche e delle altre contravvenzioni, il cui giudizio è devoluto alle giudicature	»	»	41
Dell' applicazione della pena di venti anni di prigionia a senso dei §§ 430 e 431 del codice penale	»	»	49
Pene applicabili ai contravventori alle leggi sulle armi proibite	»	»	54
E accordato alle guardie di finanza il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche. . . .	I	2	10
Qualunque furto od infedeltà cessa di essere un delitto quando ne è risarcito per intero il danno prima che sia a cognizione della magistratura; e ciò anche pel complice in quanto riguarda il danno da lui cagionato e risarcito.	»	»	53
Le preture disimpegnano tutte le ispezioni tracciate dal cap. II, sez. II del codice penale che hanno per oggetto l' investigazione dei delitti e dei delinquenti	»	»	153
Quando la confessione avanti un giudizio civile formi la prova legale del fatto confessato	»	»	156
L'indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio è determinata dai tribunali criminali	»	»	188

GO = GR	Vol.	Part.	Pag.
Le autorità giudiziarie di Sassonia corrispondono *ex officio* colle magistrature austriache in oggetti criminali. Quest' ultime sono esenti dai diritti di tassa e porto di posta	I	2	230
I pubblici funzionarj dimessi per cattive azioni o perchè criminalmente processati non possono essere riammessi che per decisione parziale di S. M. I. R.	»	»	274
La croce d' onore metallica dell' armata viene perduta nei casi di condanna al carcere duro e durissimo	II	2	401
Come debbano contenersi le giudicature e le istanze politiche nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudzio dei delitti	»	»	404
Il prodotto delle multe contemplate nel § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d' ora in avanti disposto a beneficio dei poveri del luogo dove fu commesso il delitto .	»	»	455
Sono eccitate le autorità criminali al sollecito disbrigo delle numerose inquisizioni pendenti avanti le nuove prime istanze e le preture .	»	»	502
GOVERNO: nomina del sig. conte *Giulio* di *Strassoldo* alle funzioni di presidente, e del sig. conte *Guicciardi* a quelle di vicepresidente dell' imperiale regio governo di Lombardia . .	I	2	52
Quando un' autorità trovasi nel caso di doverne consultar un' altra di egual rango, la richiedente deve sempre comunicare all' altra i proprj divisamenti e le proprie proposizioni.	»	»	56
GOVERNO del Tirolo e Vorarlberg: nomina di S. E. il signor conte di *Chotek* in vicepresidente di questo governo	»	»	359
GRANI: ne è permessa l' estrazione da tutti i punti della monarchia contro il pagamento dei dazj stabiliti nell' apposita tariffa.	I	1	52
Facilitazioni per l' esportazione all' estero delle granaglie specificate nella notificazione 20 marzo 1818.	»	»	65

GU = IM	Vol.	Part.	Pag.
GUARDIE campestri: è riattivato il regolamento 1.° dicembre 1813 sul pagamento delle guardie campestri prese in sussidio della gendarmeria	I	2	177
Avanti quali autorità debbano prestare il giuramento	II	2	459
GUARDIE di finanza: è loro accordato il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche	I	2	10
Tanto le attive che le sedentarie sono esenti dal pagamento della tassa personale	II	2	490
GUICCIARDI (conte): sua nomina in vicepresidente dell' imperiale regio governo di Lombardia	I	2	52
HORNBÖSTEL Cristiano Giorgio di Vienna. V. *Privative.*			
ILLIRIA: disposizioni relative al pagamento delle rendite arretrate in Illiria così dette *trasferte*	II	1	214
IMPIEGATI pubblici: è applicata alle provincie italiane la legge vigente nelle antiche provincie della monarchia riguardo alla destituzione dei pubblici impiegati tanto per titolo di prevaricazione, quanto per somma negligenza nell' esercizio delle loro funzioni	I	2	159
Le delegazioni provinciali provvedono di un terzo individuo in via temporaria le cancellerie censuarie collo stipendio di 150 fiorini annui	»	»	270
È riservato a S. M. I. R. il decidere di caso in caso sul reimpiego dei pubblici impiegati processati criminalmente o dimessi a titolo di cattive azioni	»	»	274
Le delegazioni provinciali sono autorizzate ad ammettere od escludere le dimande degli impiegati da esse dipendenti per ottenere dei permessi di assenza	»	»	376

IM	Vol.	Part.	Pag.
Schiarimenti per l' applicazione della legge 25 ottobre 1798 intorno ai sequestri sul salario, sulle pensioni e sugli altri assegni degl' imperiali regj impiegati. In quali casi possano aver luogo i sequestri, e quali assegni ed individui ne siano assolutamente esenti. . .	II	1	137
Le vedove ed i figli d' impiegati civili che si trovano nel caso di domandare il trattamento normale, debbono riportare dai tribunali di prima istanza le prove del loro stato economico	»	»	209
Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio.	II	2	467
Non avranno diritto a pensione o provvigione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati che all' epoca del contratto matrimonio avranno avuto un' annualità minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di fiorini 200 nei borghi ed altri luoghi di campagna. Quali casi sono da eccettuarsi	»	»	495
Quelli che aspirano ad una promozione dovranno presentare i loro ricorsi per mezzo del dicastero cui appartengono, e rispettivamente del proprio superiore	II	2	513
IMPIEGATI giudiziarj: i tribunali ed i pretori non possono assumere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati	»	»	542
Ai praticanti stipendiati non si accorda, venendo promossi ad un impiego con soldo, il *dietim* per l' andata alla loro destinazione	»	»	508
IMPIEGATI delle imperiali regie delegazioni: loro obblighi ed attribuzioni. V. *Delegazioni provinciali.*			
IMPIEGHI pubblici: gli Ebrei non possono coprirne alcuno.	I	2	198

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
Nelle proposizioni per quelli di servizio inferiore sono da preferirsi i sottufficiali e soldati invalidi	I	2	202
La diversità dei soldi negl' impiegati della stessa categoria non produce fra i medesimi diversità di rango	»	»	203
Danno diritto ad un estero di acquistare la cittadinanza austriaca, la quale però viene perduta colla perdita dell' impiego : discipline in proposito	»	»	215
IMPIEGHI comunali : le delegazioni provinciali hanno la facoltà di approvare le semplici sostituzioni a tali impieghi.	»	»	204
La nomina ad impieghi nell' amministrazione comunale si eseguisce nella seconda adunanza dei consigli o convocati a senso dell' articolo 122 delle istruzioni 12 aprile 1816	»	»	288
IMPORTAZIONE delle merci estere di proibita importazione. V. *Merci estere, ecc.*			
IMPOSIZIONI dirette : pubblicazione della sovrana patente 23 dicembre 1817 prescrivente il sistema di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane	I	1	27
Quella del 1819 verrà esatta sulla base e secondo le norme stabilite per quella del 1818.	II	1	267
IMPOSTE prediali o fondiarie. V. *Imposizioni dirette.*			
INCENDJ : è permesso il suono della campana per annunciare un incendio, un' aggressione od altri infortunj.	I	2	164
INFERMITA' : le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno d' ora innanzi varranno all' uopo di ottenere l' esenzione dalla tassa personale in lungo degli attestati giurati di miserabilità	II	2	481
INQUISIZIONI criminali : eccitamento ai tribunali ed alle preture pel sollecito disbrigo delle numerose inquisizioni criminali pendenti. . . .	»	»	502

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
Le spese di viaggio e delle diete agl' impiegati incumbono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito	II	2	561
INTRODUZIONI di merci, ecc. V. *Importazione.*			
INVALIDI militari patentati: i comuni sono tenuti di manifestare a quelli tra i medesimi che hanno soldo di ritiro l' obbligo di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita nei mesi di giugno, luglio ed agosto . . V. *Militari.*	I	2	368
INVENZIONI e scoperte. V. *Privative.*			
IPOTECHE: gli atti eretti in ufficio dai cancellieri del censo dal 1.° gennajo 1816 in avanti sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili agli uffici delle ipoteche.	»	»	172
ISRAELITI: indicazione dei giorni nei quali non possono essere citati in giudizio	»	»	350
Disposizioni risguardanti diverse concessioni a quelli di Mantova in ordine ai loro matrimonj ed attestazioni	»	»	198
In generale non possono essere citati in giudizio nei loro giorni festivi, nè far parte, tuttochè possidenti, dell' amministrazione comunale, nè coprire pubblici impieghi	»	»	199
ISTANZE politiche: norme per la compilazione delle tabelle che devono rassegnare al governo dei processi spediti e pendenti	»	»	372
Norme per queste e per le giudicature nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio dei delitti	II	2	404
ISTITUTI militari di educazione: istruzioni sull' esame medico degli aspiranti ad essere ammessi in tali istituti.	»	»	534
ISTITUTI di pubblica beneficenza. V. *Beneficenza pubblica.*			
ISTRUZIONE pubblica: ristabilimento del collegio Ghislieri in Pavia con sessanta posti gratuiti di nomina governativa: condizioni per gli aspiranti	I	1	37

LA — LU	Vol.	Part.	Pag.
Regolamento generale per gli studj privati	II	1	251
Normale per le scuole elementari	»	»	276
Delle ferie. V. *Ferie.*			
Cautele da praticarsi a maggior guarentia in caso d' investimento di capitali di ragione di stabilimenti di beneficenza pubblica e d'istruzione	II	2	457
LANA (merci di). V. *Merci estere.*			
LATTERMAN (signor generale barone di): sua nomina in presidente del tribunale d'appello generale dell' armata	»	»	606
LEGALIZZAZIONE delle firme de' notaj. V. *Notaj.*			
LETTERATI privati: le loro dimande e quelle degli editori di opere stampate dirette a promovere la pubblicazione e sottoscrizione alle dette opere verranno rifiutate dalle delegazioni provinciali qualora non sieno raccomandate dalle autorità superiori	I	2	328
LETTERE. V. *Posta-lettere.*			
LIBRAJ e stampatori: istruzioni pei medesimi in fatto di revisione e commercio di libri e stampe	II	1	163
LIBRI (revisione di). V. *Censura.*			
LICEI (ferie ne'). V. *Ferie.*			
LINO e canapa: tariffa pel dazio d'entrata ed uscita del lino e della canapa, e dei relativi filati e manifatture; discipline regolatrici del commercio di detti generi	»	»	296
LIQUORI e vini: circolazione interna; indicazione di quelli di proibita importazione; tariffa del dazio d'entrata e d'uscita	»	»	216
V. *Vini.*			
LISBONA. V. *Consoli.*			
LITOGRAFIA: discipline per l'esercizio di quest' arte e della papirografia	I	1	133
LOCATELLI Eugenio. V. *Privative.*			
LOCATELLI Luigi. V. *Privative.*			
LUPI ed orsi: premj assegnati agli uccisori di queste fiere	I	2	143

LU = ME	Vol.	Part.	Pag.
LUTTO di corte: norma per le persone rivestite dell' uniforme civile	II	2	497
MACCHINE. V. *Privative*.			
MACELLI: le dimande per aprire nuovi macelli vengono decise in prima istanza dalle delegazioni provinciali, indi sottoposte all' imperiale regio governo	I	2	229
MAESTRI: a quelli delle scuole normali è accordata l'esenzione dalla carta bollata per le ricevute delle mensuali loro competenze, sempre che il loro appuntamento annuo non sorpassi le lire 300.	»	»	11
MAGLIE e pettinet. V. *Privative*.			
MAJALI: ne è permessa l' estrazione da tutte le provincie della monarchia	I	1	130
MALATTIE contagiose. V. *Sanità*.			
MALFATTORI. V. *Delinquenti*.			
MATRIMONJ: disposizioni tendenti a facilitare alle fanciulle ricoverate negli stabilimenti di pubblica beneficenza il contratto di matrimonio. .	I	2	8
Non avranno diritto a pensione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati che all' epoca del contratto matrimonio non avevano un dato soldo: casi di eccezione	II	2	495
Nascite e morti: norme per la compilazione annuale degli specchi	»	»	394
MATRIMONJ degli Ebrei. V. *Israeliti*.			
MEDICI e chirurghi: i non condotti o salariati possono venir obbligati a prestar la loro opera in caso di richiesta per parte dei giudici o consessi	I	2	214
Sono tenuti in obbligo di spedire all' università di Pavia tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione. .	»	»	239
Nuove discipline per le loro nomine e promozioni agli spedali civili.	»	»	285

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
MEDICINA: nessuno può essere ammesso all' esercizio dell' arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti della monarchia.	I	1	24
MENTECATTI: discipline sul ricovero dei mentecatti militari nei relativi stabilimenti civili . .	I	2	190
MERCI estere: è applicato alle provincie lombarde il disposto dall' articolo 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere di proibita importazione: restrizioni in favore de' privati per le merci di loro proprio uso .	II	1	203
E permessa la libera circolazione nelle provincie lombarde, venete e del Tirolo delle merci di seta, cotone e lana che fossero state legittimamente introdotte in alcuna di dette provincie	»	»	268
MERCI di lino e canapa. V. *Lino e canapa.*			
Di ottone. V. *Ottone.*			
MILITARI: le contravvenzioni alle leggi di finanza per parte dei militari vengono trattate dal giudizio civile	I	2	12
Quali da ritenersi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale.	»	»	160
Discipline sul ricovero dei mentecatti nei relativi stabilimenti civili	»	»	190
Quelli aventi diritto al congedo vengono rinviati in permesso indefinito fino a tanto che sia dall' imperiale regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul dimandato congedo	»	»	200
La dichiarazione di ritenere per morti quelli che sono rimasti prigionieri in Russia non è applicabile ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo la cessazione o la continuazione dei pagamenti dalle particolari convenzioni.	»	»	289
Disposizioni sul sistema stabile di alloggio agli ufficiali: specifica della mobilia e delle			

MI	Vol.	Part.	Pag.
camere spettanti a ciascuno : indennità ai somministratori	I	2	317
Trattamento assegnato agli esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti, ed alle loro mogli e figli	II	2	569
Tariffa dei pagamenti spettanti ai militari destinati alle operazioni di triangolazione . . .	»	»	575
Gl' Italiani che hanno compito il tempo della loro capitolazione ricorreranno d' ora innanzi per ottenere il congedo non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi. .	»	»	578
Sono sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj fintanto che i reggimenti cui appartengono non siano completati.	»	»	579
Nomina del sig. generale barone di *Frimont* in comandante generale militare nelle provincie venete, e del sig. generale barone di *Latterman* in presidente del tribunale d'appello generale dell' armata	»	»	606
MILITARI invalidi : i sottufficiali e soldati invalidi sono da preferirsi nelle proposizioni per impieghi pubblici di servizio inferiore	I	2	202
I municipj non possono accordar loro permessi d' assenza : sono in vece incaricati di rimettere le dimande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza.	II	2	398
Cautele pel trasporto all' estero degl' invalidi congedati non nazionali.	»	»	519
MILITARI in ritiro : decorre in loro favore la pensione soltanto dal giorno in cui ricevono le cartelle provvisorie di ritiro	»	»	541
V. *Cappellani. Congedi. Commissioni miste. Detenuti. Istituti di educazione. Pensioni. Supplenti. Stazioni. Sussistenze. Trasporti militari.*			
MINISTRI : nomina del signor conte di *Ottingen Vallerstein* in ministro di stato e delle conferenze	I	2	142

MI = NO	Vol.	Part.	Pag.
MISERABILITA': per ottenere l' esenzione dalla tassa personale basteranno in luogo delle fedi di miserabilità quelle di abituale infermità. . .	II	2	481
MISSAGLIA (comune di): la pretura di Brivio resta provvisoriamente in Missaglia.	I	2	166
MONETE calanti: connotati dei pezzi da lire 20 e da lire 40 che trovansi in circolazione calanti di peso, onde siano riconosciuti. . . .	»	»	271
Metalliche: ne è permessa l' esportazione dalle antiche provincie austriache	I	1	132
MOROSI (cavaliere). V. *Privative.*			
MORTI, nascite e matrimonj. V. *Matrimonj.*			
MOUPERTUIS (De): è accordato l'*exequatur regium* alla di lui nomina in console generale francese residente in Milano	II	2	571
MULTE giudiziarie: il prodotto di quelle di cui tratta il § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d'ora innanzi disposto a favore dei poveri del luogo ove sarà stato commesso il delitto	»	»	455
NANKIN (tela di). V. *Privative.*			
NASCITE, matrimonj e morti. V. *Matrimonj.*			
NAVIGAZIONE: a quali autorità spetti il giudicare delle trasgressioni ai regolamenti sulla polizia della navigazione.	I	2	43
Patente di privativa al sig. *Luigi Locatelli* per la nave da esso inventata, il di cui movimento deve eseguirsi mediante meccanismo mosso da uomini o da bestie.	II	2	615
Con battelli a vapore sul Danubio. V. *Battelli a vapore.*			
NITRI: tariffa per la vendita a moneta italiana .	II	1	200
NOTAJ: è riconosciuta in essi soli la facoltà di stendere i protesti cambiarj.	I	2	273
La legalizzazione delle loro firme è di competenza dei tribunali provinciali e dei pretori nelle rispettive giurisdizioni.	II	2	389

OB = OT	Vol.	Part.	Pag.
Le matrici dei testamenti che esistessero in tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notaj devono continuare a rimanere presso i medesimi	II	2	486
Obbligazioni della banca privilegiata austriaca: pene contro i falsificatori delle medesime . . .	I	1	3
Pubbliche dello stato: dei doveri di chi trova un' obbligazione pubblica dello stato . .	II	1	145
È prorogato a tutto dicembre 1819 il termine alla presentazione delle cartelle d' obbligo appartenenti all' imprestito degli stati dell'Austria inferiore ond' essere cambiate con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica.	»	»	274
Patenti relative all' ammortizzazione delle obbligazioni di stato intestate al latore, e non contenenti un termine di rispettiva restituzione.	»	»	220
Occupazioni di terreni, ecc. V. *Proprietà private.*			
Oettingen Vallerstein (conte di). V. *Ministri.*			
Oppignorazioni: dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi	»	»	293
I beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle partite relative cedono a vantaggio e pericolo del medesimo.	II	2	509
Ordinarj: devono valersi esclusivamente dell'imperiale regio agente austriaco in Roma in occasione di ricorsi per dispense	I	2	242
Orfani: sono esenti dal pagamento della tassa personale finchè sono a carico de' pubblici stabilimenti	II	2	492
Orsi e lupi: premj agli uccisori	I	2	143
Ostetricia (scuola di): per l'ammissione delle allieve a questa scuola non è più necessaria la speciale autorizzazione del governo	»	»	241
Ottone (merci di): tariffa del dazio d' introduzione ed esportazione delle merci d'ottone .	I	1	43

PA	Vol.	Part.	Pag.
PAESI BASSI : in questo regno vi saranno tre consoli imperiali austriaci	I	2	14
PANNI : macchine per cimare i panni. V. *Privative.*			
PAPIROGRAFIA : discipline per l'esercizio di quest' arte e della litografia.	I	1	133
PARMA : convenzione tra S. M. I. R. e la corte di Parma per la consegna reciproca dei malfattori	II	1	303
PARROCCHIE : come si regola il trattamento dei coadjutori in cura vacante.	I	2	247
Nuovo metodo generale ed uniforme per l'apertura dei concorsi ai beneficj parrocchiali vacanti	»	»	309
PARROCHI : spetta loro la notificazione ai subeconomi della vacanza de' beneficj e delle cappellanie	»	»	149
Non possono essere più oltre obbligati a rilasciare attestati giurati di miserabilità per l'esenzione dalla tassa personale, bastando le fedi di abituale infermità	II	2	482
In favore di que' predicatori che vengono destinati a predicare straordinariamente nelle parrocchie o nella quaresima occorre l'assenso dei parrochi e di quelle rappresentanze da cui i predicatori ricevono sussidio	»	»	498
PARTI mostruosi. V. *Patologia.*			
PASSAPORTI non si rilasciano ai trafficanti per le antiche provincie ereditarie se non unicamente per portarsi alle fiere che si tengono nelle provincie stesse con merci non proibite.	I	2	284.
PATOLOGIA : tutti i parti mostruosi ed i pezzi patologici meritevoli di osservazione devono essere dai medici e chirurghi spediti all' università di Pavia	»	»	239
PATROCINATORI : come si procede contro quelli che debitori di tasse risiedono in giurisdizione diversa da quella ove trovansi gli uffici verso dei quali hanno il debito	»	»	192
PATTI pregiudiziali. V. *Concorsi.*			

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PAZZI. V. *Mentecatti.*			
PEDAGGI: regolamento e tariffa dei diritti di pedaggio sul nuovo ponte di Vaprio, e di quelli di traghetto sul fiume Adda	I	1	81
PEGNO legale: in quali casi il giudice per assicurarne il diritto al locatore può accordare il sequestro sugli effetti del conduttore	II	1	243
PENE: dell' applicazione di quella di vent' anni di prigionia. V. *Giustizia punitiva.*			
PENSIONI civili: le vedove ed i figli d'impiegati che si trovano nel caso di domandare il trattamento normale, devono prima riportare dai tribunali civili di prima istanza le prove del loro stato	»	»	209
Non avranno diritto a pensione o provvigione le vedove ed i figli d' impiegati i quali all' epoca del contratto matrimonio non percepivano un dato soldo: casi di eccezione . .	II	2	495
Le massime e le discipline in questa materia vigenti nelle antiche provincie austriache vengono applicate anche alle provincie della Lombardia	»	»	588
È confermato il divieto d' ogni sequestro, assegno o cessione sulle pensioni che gli *ex*-religiosi percepiscono dalla cassa del monte. .	»	»	460
PENSIONI militari: quali attestati debbansi unire alle dimande di pensione di quelle vedove di ufficiali che si pretendono morti in conseguenza di ferite	I	2	267
La pensione ai militari in ritiro decorre soltanto dal giorno in cui ricevono la cartella provvisoria di ritiro	II	2	541
Disposizioni sul trattamento degli esteri che sortono dagli eserciti austriaci, come pure delle loro mogli e figli	»	»	569
PERITI: istruzioni sul metodo da tenersi dalle amministrazioni pubbliche e dai periti nelle stime. V. *Stime.*			

PE = PR	Vol.	Part.	Pag.
PERIZIE giudiziarie : la somma da depositarsi per le perizie e gli atti importanti spese forzose dovrà essere determinata con decreto giudiziario	II	2	489
PETECCHIALE malattia. V. *Sanità*.			
PLENCIZ (nobile De'): sua nomina in primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia	I	2	269
PODESTA': della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e del loro rimpiazzo	II	2	613
POLITICHE autorità. V. *Autorità politiche*.			
Istanze. V. *Istanze politiche*.			
Trasgressioni. V. *Giustizia punitiva*.			
POLIZIA: soluzione di diversi quesiti in oggetti di amministrazione comunale e di polizia . . .	I	2	254
È estesa anche alle provincie lombarde e venete la disposizione risguardante le sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche	II	2	539
POLIZIA della navigazione. V. *Navigazione*.			
PORRO conte Luigi. V. *Privative*.			
POSTA-cavalli: sono richiamate a rigorosa osservanza le veglianti tariffe sulla mancia dei postiglioni, onde reprimere l' abuso delle maggiori loro pretese	»	»	478
POSTA-lettere: nuova determinazione su gli arrivi e le partenze delle lettere pel Piemonte . . .	»	»	617
POSTIGLIONI. V. *Posta-cavalli*.			
POTENZE estere. V. *Estere potenze*.			
PRATICANTI: a quelli stipendiati non si accorda, venendo promossi ad un impiego con soldo, il *dietim* per l'andata alla loro destinazione. .	»	»	508
PREDICATORI: per quelli che vengono destinati a predicare straordinariamente nelle parrocchie o nella quaresima occorre l' assenso dei parrochi e di quelle rappresentanze da cui ricevono l' onorario	»	»	498

PR	Vol.	Part.	Pag.
PREMJ per la liberazione dei sommersi: cautele da osservarsi dalle autorità nell'accordare tali premj	II	2	403
Per l' uccisione delle fiere. V. *Fiere.*			
PRESTITI: proroga a tutto dicembre 1819 del termine alla presentazione delle cartelle d' obbligo appartenenti al prestito degli stati dell'Austria inferiore ond' essere cambiate con cartelle d' obbligo dell' imperiale regia camera aulica.	II	1	274
PRETURE e tribunali: tabelle indicanti la loro residenza ed il rispettivo distretto giurisdizionale nelle provincie lombarde	I	1	19
Concentrazioni che dovranno seguire colla nuova organizzazione giudiziaria	I	2	151
Disimpegnano tutte le ispezioni tracciate dal cap. II della sezione II del codice penale che hanno per oggetto l' investigazione dei delitti e dei delinquenti	»	»	153
Quella di Brivio risiede provvisoriamente nel comune di Missaglia	»	»	166
E di loro competenza la pertrattazione degli affari di concorso, patti pregiudiziali e cessione ai beni di persone commercianti domiciliate nei rispettivi distretti	II	2	406
PRETURE urbane di Milano: divisione della loro giurisdizione	I	2	157
PREZZI delle derrate. V. *Derrate.*			
PRIGIONIERI di guerra: le dichiarazioni di morte di quelli che non sono tornati dalla Russia non sono applicabili ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo le loro obbligazioni dai rispettivi contratti.	»	»	289
PRIVATIVE: patente d' invenzione a *Giuseppe Gerlach* per far uso in tutta la monarchia di un suo ritrovato per produrre dell' acciajo malleabile e ad un tempo fondibile	»	»	219
A *Cristiano Giorgio Hornböstel* fabbricatore di seterie in Vienna per costruire e vendere			

PR	Vol.	Part.	Pag.
in tutto il regno lombardo-veneto un telajo di sua invenzione	I	2	282
A *Giovanni* ed *Agostino Bruni* successi, per cessione loro fatta, al conte *Luigi Porro* e ad *Antonio Robaglia* per la fabbricazione e vendita delle macchine per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore	»	»	306
Al meccanico cavaliere *Morosi* per fabbricare e vendere la serie completa delle macchine per trebbiare il riso, il frumento ed altri grani.	»	»	316
Ad *Adriano Lodovico* cavaliere di *Cochelet* per una macchina da cimare i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana	II	2	464
A *Giovanni Uffenheimer* per un nuovo metodo di tinger la carta cerulea	»	»	572
A *Giuseppe Tackl* pel suo ritrovato di fabbricare i vetri senz' uso di potassa o di altro surrogato	»	»	577
A *Giuseppe Doschot* per far uso in tutto il regno lombardo-veneto de' suoi ritrovati, uno cioè di costruire i focolari delle cucine in una maniera affatto nuova, l'altro di riscaldare un intero fabbricato, il terzo per segare le tavole.	»	»	599
Ad *Eugenio Locatelli* per la fabbricazione e vendita di un nuovo genere di scarpe e stivali	»	»	609
A *Felice Biffi* per la tintura del nankin resistibile al bucato	»	»	612
A *Luigi Locatelli* per la barca da esso lui ideata movibile mediante meccanismo	»	»	615
A *Teofilo Federico Schuster* di Pollendorf per fabbricare e vendere due macchine, una per tessere il *pettinet*, e l' altra le maglie . . .	»	»	462
PROCEDURA giudiziaria: ai tribunali civili è devoluta quella contro i militari per contravvenzioni alle leggi di finanza.	I	2	12

PR	Vol.	Part.	Pag.
Nuovo metodo per le prime istanze.	I	1	13
A quali autorità spetti il giudizio contro i trasgressori ai regolamenti sulla polizia della navigazione.	I	2	43
Norme parziali per la trattazione degli affari risguardanti i sudditi del regno d' Ungheria e del gran principato della Transilvania . . .	I	1	67
Similmente per le cause vertenti avanti i giudizj delegati militari misti	»	»	117
Al rotolo delle cause revisionali devonsi dalle prime istanze unire le copie ufficiali delle sentenze e dei motivi.	I	2	377
Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi al pagamento	II	1	293
Come debbano contenersi le giudicature e le istanze politiche nel giudizio dei delitti nei casi di dubbia competenza	II	2	404
Dovrà pagarsi l' onorario della sentenza nel caso che il ricorso di sospensione venga presentato dopo proferita la sentenza medesima .	»	»	488
La somma da depositarsi per le perizie e gli atti importanti spese forzose dovrà essere determinata da decreto giudiziario	»	»	489
Discipline per l' esecuzione delle sentenze proferite in estero stato.	»	»	504
È comune alle provincie lombardo-venete la disposizione relativa alle sentenze proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche	»	»	539
Le spese di viaggio e delle diete degl' impiegati incumbono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito	»	»	561
V. *Istanze politiche.*			
V. *Revisione.*			
PROPRIETA' private: norme da seguirsi ne' giudizj nell' attribuire il valore a' terreni dei particolari da occuparsi per causa pubblica. .	»	»	610

PR = SA	Vol.	Part.	Pag.
PROTESTI cambiarj vengono stesi da' soli notaj . .	I	2	273
PROVVISIONE: fino a qual grado è ammissibile nei contratti d'appalto per le sussistenze militari .	II	2	594
REGNO lombardo-veneto: nomina di S. A. I. l'arciduca *Raineri* in vicerè.	I	1	1
REICHSTADT (duca di): è conferito questo titolo a S. A. il principe *Francesco Giuseppe Carlo*, figlio di S. M. l'arciduchessa Maria Luigia, duchessa di Parma	II	1	196
RENDITE arretrate dell'Illiria. V. *Trasferte*.			
REVISIONE (tribunale di): al rotolo delle cause revisionali devono i tribunali di prima istanza e le preture unire regolarmente le copie ufficiali delle sentenze e dei motivi	I	2	377
REVISIONE dei libri. V. *Censura*.			
RICEVITORIE comunali. V. *Esattorie*.			
RIPARAZIONI: negli affitti che si fanno dalle pie amministrazioni determinano esse medesime quali sieno a carico del luogo pio proprietario, e quali dei fittajuoli	»	»	1
RISO: ne è dichiarata libera l'estrazione da tutto il territorio lombardo	I	1	12
ROMA: in occasione di ricorsi a Roma per dispense, gli ordinarj si valgono esclusivamente di quell'imperiale regio agente	I	2	242
ROSSI Salvatore: sua nomina in console a Cagliari in Sardegna	»	»	45
SANITA': sono approvati dalla cancelleria suprema di Vienna i regolamenti di sanità 21 ottobre e 2 novembre 1817	»	»	144
Discipline da osservarsi all'aprimento delle stalle dette d'inverno	»	»	145
Per la seguita cessazione del tifo petecchiale sono permesse come in passato le sacre funzioni	II	2	454
V. *Scorticatori d'animali morti*.			

SA = SE	Vol.	Part.	Pag.
SAPONE: tariffa del dazio d'entrata ed uscita di tutte le specie di sapone e degli articoli componenti il sapone d' olio: norme regolatrici di questo ramo di traffico	II	1	248
SARDEGNA. V. *Consoli.*			
SASSONIA: le autorità giudiziarie di questo regno corrispondono in affari criminali colle magistrature austriache *ex officio.* Queste ultime sono esenti dai diritti di tassa e porto di posta	I	2	230
SCARPE e stivali: nuovo metodo di fabbricazione. V. *Privative.*			
SCHNELL Griot: è riconosciuto console bavarese in Trieste.	II	2	452
SCHUSTER Teofilo Federico. V. *Privative.*			
SCORTICATORI di animali morti: è loro vietato di venderne o distribuirne le carni	»	»	531
SCUOLE normali: ai maestri aventi uno stipendio al disotto di lire 300 annue è accordata l' esenzione dalla carta bollata per le ricevute delle mensuali loro competenze.	I	2	11
SCUOLE private: regolamento normale	II	1	251
SCUOLE elementari: regolamento normale.	»	»	276
SCUOLE pubbliche, licei, ecc.: come si regolano le ferie	II	2	586
SENTENZE: le minute si trascrivono in carta senza bollo: non ha più vigore la prescrizione delle linee	I	2	174
Si fa uso della carta con bollo da centesimi 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d' ufficio alle parti	II	2	466
Nel caso che il ricorso di sospensione venga presentato dopo proferita la sentenza, dovrà pagarsene l' onorario	»	»	488
Discipline per l' esecuzione delle sentenze proferite in estero stato.	»	»	504
Non si fa luogo alla restituzione delle tasse già percette dall' imperiale regio erario per			

SE = ST	Vol.	Part.	Pag.
le sentenze e i decreti che venissero in appresso annullati	II	2	518
E comune alle provincie lombarde la disposizione relativa alle sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche.	»	»	539
SEQUESTRI : quando il locatore di fondi rustici abbia diritto ad ottenere il sequestro o l' assicurazione giudiziale sopra gli effetti del conduttore	II	1	243
E confermato il divieto d' ogni sequestro, cessione od assegno sulle pensioni degli *ex*-religiosi	II	2	460
SEQUESTRI sul soldo degl' impiegati. V. *Impiegati.*			
SETA (merci estere di). V. *Merci estere.*			
SOMMERSI : cautele da osservarsi nell' assegnare i premj stabiliti dalle leggi per la liberazione dei sommersi	»	»	403
SOTTUFFICIALI e soldati invalidi. V. *Militari invalidi.*			
SPEDALI civili : nuove discipline per la nomina e promozione dei medici, chirurghi e farmacisti negli spedali civili e negli altri stabilimenti di beneficenza pubblica	I	2	285
SPESE pei viaggi di S. M. I. R. come vengono regolate	»	»	244
SPESE giudiziarie : quali siano da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati	II	2	408
Quelle di viaggio e diete degl' impiegati incumbono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito	»	»	561
Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche	»	»	564
V. *Tasse giudiziarie.*			
SPEZIALI. V. *Farmacisti.*			
STABILIMENTI pii. V. *Beneficenza pubblica.*			
STABILIMENTI di culto. V. *Culto.*			

ST = SU	Vol.	Part.	Pag.
STABILIMENTI pubblici: norme per gli amministratori onde ottenere il permesso di vendere beni cadenti sotto la loro amministrazione . .	I	2	353
V. *Fabbriche.*			
STALLE. V. *Sanità.*			
STAMPATORI e libraj: istruzioni per essi in fatto di censura, di revisione e vendita di libri e stampe	II	1	163
STATARIO giudizio: non è ammissibile nel caso che, intrapreso contro un aggressore, non possa essere convocato per malattia sopraggiunta allo stesso	I	2	293
STATO (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni.*			
STAZIONI militari: fissazione e tavola di esse in tutto il territorio lombardo; indicazione del pagamento di ciascuna	»	»	208
STIME: metodo da seguirsi dalle amministrazioni pubbliche e dai periti rispettivamente nella compilazione e trasmissione delle stime preventive sia per nuove fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni ad edificj esistenti, come pure per gli acquisti, vendite di stabili e permute, compre di effetti mobili e simili in servigio e per conto pubblico	»	»	15
STRASSOLDO (conte Giulio di): sua nomina alle funzioni di presidente dell' imperiale regio governo della Lombardia	»	»	52
STUDENTI: in quali casi e fino a quando sono esenti dalla tassa personale	I	2	365
STUDJ privati: regolamento generale	II	1	251
SUBECONOMI come debbano contenersi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei benefizj l' integrità de' fitti maturati	I	2	49
Norme per essi nella compilazione, presentazione ed esame dei conti delle fabbricerie	»	»	134
Ricevono dai parrochi la notificazione della vacanza dei benefizj e delle cappellanie . . .	»	»	149

SU = TA	Vol.	Part.	Pag.
Nuove disposizioni in aggiunta a quelle del 31 maggio 1816 per loro norma nell' amministrazione dei benefizj vacanti	II	2	410
SUCCESSIONE. V. *Albinaggio.*			
SUPPLENTI ai coscritti: nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alla cassa di finanza dai loro suppliti	»	»	388
V. *Coscritti. Militari.*			
SUSSISTENZE militari: discipline sugli appalti che abbracciano più distretti e stazioni.	I	2	179
Altre sull' accettazione delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d'appalto, come pure pel caso che l' appaltatore attuale di un distretto ricerchi anche quello di un altro. . . .	»	»	235
Altre intorno al modo di trattare gli affari risguardanti questa materia	II	2	545
Provvisione del tanto per cento ammissibile nei contratti d' appalto	»	»	594
V. *Militari.*			
SVIZZERA. V. *Albinaggio.*			
TABACCO: riduzione del dazio di esportazione del tabacco dall' Ungheria e dalla Galizia. . .	I	1	11
Similmente della foglia	»	»	131
TACKL Giuseppe. V. *Privative.*			
TARIFFE daziarie. V. *Dazj.*			
TASSA di coscrizione: ne sono esenti anche i coscritti della leva 1815 e 1816	I	2	51
TASSA personale: quella pel 1818 è fissata in lire 3. 20, ed è pagabile in agosto	I	1	109
Quali tra i militari trovantisi nei comuni sono da considerarsi esenti, e quali sottoposti al pagamento di detta tassa.	I	2	160
Le liste degli esentati dal pagamento di questa tassa che vengono rimesse all' amministrazione del censo, devono contenere riguardo a ciascuno i veri motivi dell' accordata esenzione	»	»	232

TA	Vol.	Part.	Pag.
La data fissa per la collettabilità dei contribuenti questa tassa è determinata pel giorno 30 aprile di ogni anno	I	2	281
Sono tolti diversi dubbj sull' esenzione da questa tassa, in ispecie per gli studenti . . .	»	»	365
Per l'esenzione bastano le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno in luogo degli attestati giurati di miserabilità	II	2	481
Ne sono esenti le guardie di finanza sì attive che sedentarie	»	»	490
Egualmente gli orfani finchè sono a carico de' pii stabilimenti.	»	»	492
Tasse giudiziarie: come si procede contro gli avvocati ed i patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove esistono gli uffici verso dei quali hanno il debito	I	2	192
Ne sono esenti i magistrati dello stato allorchè corrispondono in oggetti criminali con autorità giudiziarie	»	»	230
Norme per la vidimazione delle copie degli atti, e per l' esigenza e conteggio delle tasse relative	»	»	296
La direzione del demanio è incaricata della esazione delle tasse arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta: diffidazione ai debitori perchè eseguiscano il pagamento entro trenta giorni sotto pena dell' escussione . .	II	1	175
I giudici criminali comunicano ai tassatori la nota delle spese, tasse e multe ripetibili dall' incolpato o dal denunciante	II	2	387
I miserabili esenti da queste lo sono anche dalle competenze di viaggio dovute agli intimanti	»	»	476
L' onorario della sentenza si paga anche dopo il ricorso di sospensione quando questo non è presentato in tempo da sospendere la pronunciazione della sentenza	»	»	488

TE = TR	Vol.	Part.	Pag.
La somma da depositarsi per le perizie e per gli atti importanti spese forzose viene determinata da decreto giudiziario	II	2	489
L'esenzione di cui godono le pie fondazioni per oggetti di beneficenza pubblica deve estendersi anche ai diritti di bollo e posta	»	»	516
Non si fa luogo alla restituzione di quelle già percette dall' imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in seguito annullati	»	»	518
Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche	»	»	564
Disposizioni diverse per norma dei tassatori nell' esigenza delle spese e tasse giudiziarie . .	»	»	583
TELAJ. V. *Privative.*			
TESTAMENTI: le matrici di essi esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notaj devono rimanere ulteriormente presso i medesimi a norma del regolamento sul notariato 17 giugno 1806	»	»	486
TESTIMONJ: il giudizio criminale determina a seconda delle circostanze l' indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio	I	2	188
TIFO petecchiale. V. *Sanità.*			
TIROLO e Vorarlberg: nomina del signor conte di *Chotek* in vicepresidente dell' imperiale regio governo di queste provincie	»	»	359
TRANSILVANIA ed Ungheria. V. *Ungheria.*			
TRANSITO di merci: è permesso quello dei vini e liquori tra le provincie lombardo-venete e quelle del Tirolo	»	»	220
TRASFERTE: disposizioni risguardanti il pagamento delle rendite arretrate nell' Illiria dette *trasferte.*	II	1	214
TRASGRESSIONI politiche: le giudicature di pace conoscono anche dopo il 2 marzo 1818 delle			

TR	Vol.	Part.	Pag.
gravi trasgressioni politiche e delle altre contravvenzioni il cui giudizio era devoluto in passato alle giudicature	I	1	41
V. *Politiche trasgressioni. Giustizia punitiva.*			
TRASPORTI d' estimo; regolamento per le multe ai contravventori del decreto 10 febbrajo 1809	I	2	329
Emenda all'art. 31 del regolamento 1.° giugno 1818 sulle multe ai contravventori del decreto suddetto	II	2	390
TRASPORTI militari: è accordato ai comuni un aumento di prezzo nelle trattative dei contratti pei trasporti militari dal 1.° gennajo 1818 in avanti.	I	2	140
TRENO (convogli del). V. *Convogli.*			
TRIANGOLAZIONE: tariffa del pagamento spettante ai militari destinati a questa operazione	II	2	575
TRIBUNALE supremo di giustizia: nomina del signor conte di *Vallis* in supremo presidente di questo tribunale	I	2	142
Altra del sig. *Leopoldo* nobile *De' Plenciz* in primo vicepresidente	»	»	269
TRIBUNALE d' appello militare: nomina del sig. generale barone di *Latterman* in presidente. .	II	2	606
TRIBUNALI di prima istanza: nuovo metodo di amministrazione della giustizia avanti le prime istanze	I	1	13
Tabella di questi tribunali e delle preture, e del loro rispettivo distretto nelle provincie lombarde	»	»	19
Trattano delle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza commesse da' militari . .	I	2	12
Concentrazioni eseguibili nella nuova organizzazione giudiziaria dei tribunali e delle preture	»	»	151
V. *Preture. Istanze politiche. Giudicature.*			
TRIBUNALI militari. V. *Giudizj delegati militari misti.*			

UF = VI	Vol.	Part.	Pag.
UFFENHEIMER Giovanni. V. *Privative.*			
UFFICIO fiscale interviene direttamente o col mezzo di patrocinatore sostituito nelle cause interessanti la finanza od il demanio, che si trattano avanti i tribunali di prima istanza . .	I	2	367
UNGHERIA e Transilvania: regolamenti da osservarsi negli affari giudiziarj in concorso delle autorità e dei sudditi di questi paesi	I	1	67
UNIVERSITA' (ferie per le). V. *Ferie.*			
USUFRUTTO (1) concesso dalle leggi del cessato regno d'Italia ai genitori sui beni dei loro figli rimane confermato	»	»	47
VACCHETTE, gazzelle, ecc. V. *Carugole.*			
VALLIS (conte di): sua nomina in supremo presidente del supremo tribunale di giustizia .	I	2	142
VAPRIO: regolamento e tariffa dei diritti di pedaggio sul nuovo ponte in questo comune, e di quelli di traghetto del fiume Adda . . .	I	1	81
VEDOVE d'impiegati civili. V. *Pensioni.*			
VEDOVE di ufficiali militari con quali attestati debbano corredare le loro dimande di pensione.	I	2	267
VENEZIA. V. *Consoli.*			
VETRI e cristalli: discipline e tariffa pel dazio d'importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili: indicazione di quelli proibiti .	II	1	245
VIAGGI di S. M. I. R.: disposizioni tendenti a regolarne le spese	I	2	244
Quali spese da abbonarsi ai cancellieri censuarj per viaggi nel proprio distretto	»	»	5
VICERÈ: nomina di S. A. I. l'arciduca *Raineri* in vicerè del regno lombardo-veneto	I	1	1
VINI e liquori: sono permessi l'introduzione ed il transito dei medesimi tra le provincie lombardo-venete e quelle del Tirolo	I	2	220

VI = ZA	Vol.	Part.	Pag.
Disposizioni sul commercio di essi; indicazione di quelli che sono posti fuori di commercio : dazio d' entrata ed uscita nel caso di permesso	II	1	216
VIRTEMBERGA. V. *Disertori.*			
ZANNONA : è accordato l' *exequatur regium* alla nomina del signor *Zannona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia	II	2	530

Il presente secondo volume, composto di fogli 30 1/2 di stampa, importa lire 4. 85 italiane, compresa la legatura alla rustica.